

ANNO XXXI N. 4-5

LUGLIO-OTTOBRE 1979

# RASSEGNA

## DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



*Pubblicazione bimestrale di servizio*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  
ROMA 1979

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

# INDICE

## Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara) . . . . .	pag. 365
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara) . . . . .	» 401
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Carlo Carbone) . . . . .	» 425
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi) . . . . .	» 450
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamiozzo) . . . . .	» 471
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Baffie) . . . . .	» 482
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria) . . . . .	» 570
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia Di Belmonte) . . . . .	» 594

## Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA . . . . .	pag. 115
LEGISLAZIONE . . . . .	» 119
CONSULTAZIONI . . . . .	» 148

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

## **ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI**

DI TARSIA, P., <i>In tema di interesse privato in atti di ufficio</i> . . . . .	I,	610
FAVARA, F., <i>Il controllo sugli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni</i>	I,	371
BRAGUGLIA, I.M., <i>Ancora sui prezzi nazionali dei prodotti agricoli</i> . . . . .	I,	418

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

## CIRCOLAZIONE STRADALE

- Aree destinate al parcheggio - Norme pubblicistiche per l'uso del parcheggio - Parchimetri - Sistema per controllare l'ingresso e la sosta dei veicoli - Violazione delle norme - Applicabilità delle sanzioni - Legittimità, 456.

## COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Equo indennizzo - Giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni, 435.
- Equo indennizzo - Giurisdizione esclusiva del pubblico impiego, 436.
- Giurisdizione amministrativa - Competenza territoriale funzionale - Servizio di leva - Chiamata alle armi - Diniego di esonero - Impugnativa - T.A.R. Lazio - Competenza - Sussiste, 476.
- Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Autorizzazioni e concessioni - Controversie fra concessionario e p.a. concedente - Cessazione anticipata di una concessione-contratto - Criteri di determinazione della giurisdizione nel regime previgente all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 431.
- Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Notariato - Cassa nazionale del notariato - Indennità di cessazione dal servizio spettante al notaio - Domanda dei figli maggiorenni di un notaio defunto - Giurisdizione dell'A.G.O., 429.
- Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Patrimonio indisponibile dello Stato - Concessione a privato - Autotutela amministrativa per il recupero del bene - Azione del privato per la conservazione del godimento del bene concesso - Giurisdizione del T.A.R., 425.
- Ricorso gerarchico - Silenzio-rigetto - Esclusione - Art. 20 l. 1034/1971 - Questioni di costituzionalità in rapporto all'art. 24 Costituzione - Manifesta infondatezza, 475.

## CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Autorizzazione alla coltivazione di cave di ghiaia e sabbia su area demaniale - Diniego di autorizzazione

della Giunta regionale - Obbligo di motivazione - Sussiste, 472.

- Biologo pubblico dipendente - Direzione di laboratorio di analisi - Diniego di autorizzazione - Preclusione all'iscrizione all'albo - Legittimità del diniego - Sussiste, 477.
- Fattispecie - Alloggio di servizio - Finalità di pubblico interesse - Effetti, 478.

## CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Atti statali non invasivi di competenze regionali - Inammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione, 397.
- Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Deliberazione di carattere generale che contesta attribuzione statale - Ammissibilità del conflitto, con nota di F. FAVARO, 370.
- Estinzione del giudizio *a quo* - Impossibilità della restituzione degli atti per riesame della rilevanza - Inammissibilità dell'incidente di costituzionalità, 398.

## COMUNITA EUROPEE

- Agricoltura - Importi compensativi monetari - Perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli - Frumento duro e semola - Valutazione discrezionale della Commissione - Errore manifesto nella valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti - Insussistenza, con nota di O. FIUMARA, 402.
- Agricoltura - Importi compensativi monetari - Poteri della Commissione - Sviamento - Insussistenza, con nota di O. FIUMARA, 401.
- Agricoltura - Importi compensativi monetari - Poteri della Commissione - Sviamento di potere - Insussistenza, con nota di O. FIUMARA, 402.
- Agricoltura - Importi compensativi monetari - Prodotti trasformati non agricoli - Applicabilità a singoli prodotti - Poteri della Commissione, con nota di O. FIUMARA, 401.
- Agricoltura - Importi compensativi monetari - Prodotti trasformati non agricoli - Dolciumi - Applicabilità - Limiti, con nota di O. FIUMARA, 401.

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



- Esercizio di professione - Biologi dipendenti ospedalieri - Sanitari ospedalieri - Preclusione all'esercizio - Sussiste, 477.
- Esercizio di professione - Iscrizione all'albo - Preclusione - Sussiste, 477.

#### IMPOSTA COMPLEMENTARE

- Redditi da partecipazione in società per azioni - Accertamento di maggior reddito nei confronti della società - Conseguente accertamento del reddito del socio - Prova della percezione - Necessità, 562.

#### IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazione per gli impianti sportivi - Approvazione preventiva dei progetti da parte degli organi preposti allo sport e del prefetto - Necessità, 490.
- Agevolazione per la costruzione di autostrade - Supappalti - Autorizzazione preventiva dell'Amministrazione concedente - E necessaria - Movimenti di terra consentiti dall'articolo 339 della legge sui LL.PP. - Limitazione ai cottimi, 481.
- Agevolazione per le opere degli enti locali - Edifici scolastici - Acquisto - Esclusione, 559.
- Cessione di contratto - Contratti della p.a. - Aggiudicazione contratto perfetto - E tale - Equivale a cessione del contratto - Successiva approvazione - Natura, 540.
- Caso d'uso - Menzione degli elementi essenziali per individuare l'atto enunziato - Si verifica, 550.
- Enunciazione - Atto enunciante soggetto a registrazione solo in caso d'uso - Tardività della registrazione dell'atto enunziato - Sussiste, 488.
- Enunciazione - Identità delle parti dell'atto enunciante e della convenzione enunciata - Convenzione verbale - Necessità - Atto scritto - Non necessità, 549.
- Forniture alle Amministrazioni dello Stato - Legge 23 marzo 1940, n. 283 - Natura - Disciplina autonoma e distinta - Inapplicabilità delle norme ordinarie, 508.

- Momento della nascita della obbligazione tributaria - Data della stipulazione - Concorso di privilegio speciale di ipoteca - Ipoteca iscritta dopo la stipulazione e prima della registrazione dell'atto - E anteriore al privilegio, 554.
- Privilegio - Estensione - Stesso termine di prescrizione del diritto al tributo - Prescrizione eccezionale più lunga - Si applica anche al privilegio, 554.
- Registrazione di ufficio - Appalto - Legittimità - Modi di acquisizione del documento - Irrilevanza, 492.
- Società per azioni - Emissione di nuove azioni - Opzione - Impegno dei soci a sottoscriverle - Deliberazione di assemblea - Difetto di un obbligo assunto singolarmente dai soci - Intassabilità, 559.

#### IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Agevolazione per lo sviluppo dell'attività armatoriale nella regione siciliana - Plusvalenza conseguita con indennizzo per la perdita di nave - Esclusione, 547.
- Imposta sui fabbricati - Fabbricato destinato ad attività commerciale - Fabbricato conferito in società di fatto - Soggezione all'imposta sui fabbricati a carico del socio - Esclusione, 489.
- Istituto autonomo case popolari - Redditi derivanti dalla gestione di immobili - Immobili costruiti dallo Stato - Tassabilità - Immobili della Gestione Ina-Casa - Intassabilità, 524.
- Plusvalenza - Avviamento - Cessione di quota di società di persone - Intento speculativo - Dimostrazione - E necessaria, 531.
- Plusvalenze - Mutuo per l'acquisto dei beni poi rivenduti - Interessi - Computazione nel costo di acquisto - Limiti - Società di gestione immobiliare - Valgono gli stessi principi, 526.
- Plusvalenza - Percezione di un indennizzo in conseguenza della perdita del bene - Costituisce realizzo - Tassabilità, 547.

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

- Termine per proporre opposizione - Ammissione al gratuito patrocinio - Ragionevolezza del termine, 394.

#### PROCEDIMENTO PENALE

- Appello - Ordinanza di rinnovazione del dibattimento - Rinvio - Dibattimento - Diversa composizione del collegio - Irrilevanza, 594.

#### REATO

- Interesse privato in atti d'ufficio - Atteggiamento di benevolenza verso il privato - Rispetto delle norme - Non sussiste, con nota di P. DI TARSIA, 598.

#### REGIONE

- Commissione statale di controllo sulla Regione - Atti monocratici della Regione - Sono sottoposti a controllo, con nota di F. FAVARA, 370.
- Commissione statale di controllo sulla regione - Atti regionali di controllo sugli enti amministrativi dipendenti da regione - Sono sotto-

posti a controllo di detta commissione, con onta di F. FAVARA, 371.

- Competenza in materia di turismo - Guide interpreti e corrieri turistici - Esami di abilitazione - Attribuzioni regionali, 390.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE

- Fatto doloso del dipendente - Attività in contrasto con i fini istituzionali della p.a. - Interruzione del rapporto organico, 595.
- Fatto illecito commesso da informatore del S.I.D. - Responsabilità diretta dello Stato - Non sussiste, 595.

#### SICUREZZA PUBBLICA

- Riunione senza preavviso - Incriminazione degli oratori - Illegittimità costituzionale, 365.

#### SUCCESSIONE

- Successioni legittime - Fratelli (e sorelle) naturali riconosciuti o dichiarati - Non inclusione nelle categorie dei successibili - Illegittimità costituzionale, 393.

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1875 . . . . .	pag.	549
Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1878 . . . . .	»	554
Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1879 . . . . .	»	559
Sez. III, 3 aprile 1979, n. 1916 . . . . .	»	459
Sez. I, 4 aprile 1979, n. 1945 . . . . .	»	456
Sez. Un., 11 aprile 1979, n. 2092 . . . . .	»	463
Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2323 . . . . .	»	559
Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2324 . . . . .	»	562
Sez. Un., 27 aprile 1979, n. 2424 . . . . .	»	429
Sez. I, 28 aprile 1979, n. 2414 . . . . .	»	566
Sez. Un., 10 maggio 1979, n. 2669 . . . . .	»	431
Sez. I, 12 luglio 1979, n. 4025 . . . . .	»	467

## CORTE DEI CONTI

Sez. III giur., 12 febbraio 1979, n. 42221 . . . . .	pag.	435
Sez. Riun., 2 agosto 1979, n. 106/B . . . . .	»	436

*GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE*

## CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 9 gennaio 1979, n. 3 . . . . .	pag.	471
Sez. IV, 16 gennaio 1979, n. 9 . . . . .	»	472
Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 79 . . . . .	»	473
Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 81 . . . . .	»	475
Sez. IV, 23 febbraio 1979, n. 125 . . . . .	»	476
Sez. IV, 27 febbraio 1979, n. 157 . . . . .	»	476
Sez. IV, 27 settembre 1979, n. 738 . . . . .	»	371

## CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA

8 febbraio 1979, n. 25 . . . . .	pag.	477
----------------------------------	------	-----

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Toscana, 10 novembre 1978, n. 616 . . . . .	pag.	478
---	------	-----

*GIURISDIZIONI PENALI*

## CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 5 luglio 1976, n. 1917 . . . . .	pag.	594
--	------	-----

## CORTE D'ASSISE

Catanzaro, 23 febbraio 1979 . . . . .	pag.	595
---------------------------------------	------	-----

## TRIBUNALE

Roma, Sez. I, 20 giugno 1979 . . . . .	pag.	598
--	------	-----

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

### SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

**ESECUZIONE FISCALE**

- Entrate patrimoniali - Procedura coattiva - Vendite mobiliari - Affidamento all'I.V.G. - Legittimità, 151.

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

- Espropriazione per pubblica utilità - Maggiorazione dell'indennità dovuta al proprietario coltivatore diretto - Area con sovrastanti fabbricati - Determinazione dell'indennità, 151.
- Legge sulla edificabilità dei suoli - Nuovi criteri di determinazione dell'indennità - Esecuzione opere pubbliche statali - Applicabilità, 151.

**IMPIEGO PUBBLICO**

- Impiegato dello Stato - Doveri Incompatibilità con professione o impiego privato - Pratica professionale - Compatibilità - Limiti, 151.
- Impiego pubblico - Assegni ed altre indennità - Termine di prescrizione - Contestazione del diritto del dipendente - Irrilevanza, 152.
- Università - Personale non insegnante - Comando presso altra amministrazione - Compenso incentivante - Spettanza, 152.

**IMPOSTA DI CONSUMO**

- Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo - Cessazione del servizio da parte degli appaltatori a seguito dell'abolizione del tributo - Aggi spettanti all'esattore ed al comune, 152.

**IMPOSTA DI FABBRICAZIONE**

- Imposta di fabbricazione - Olii minerali - Agevolazione per i prodotti destinati al riscaldamento di locali - Applicabilità a locali utilizzati per lavorazioni industriali, 152.

**IMPOSTA DI REGISTRO**

- Enunciazione - Dizione dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 634 del 1972 - Interpretazione, 152.

- Sanzioni per le violazioni - Pena pecuniaria - Misura - Difformità del testo originario della legge - Interpretazione, 152.

**IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA**

- Esenzioni e agevolazioni - Vendite al minuto - Commerciante autorizzato al commercio all'ingrosso e al minuto - Merce mancante - Onere della prova, 153.

**IMPOSTA E TASSE**

- Amministratori e liquidatori di società - Responsabilità per mancato soddisfacimento delle obbligazioni tributarie - Normativa applicabile, 153.

**Commissioni tributarie - Poteri, 153.**

- Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado avanti alla Corte di appello ovvero alla commissione tributaria centrale - Rapporto tra i due mezzi, 153.

- Imposte indirette - Accertamento impugnato solo da alcuni dei debitori solidali - Effetti nei confronti degli altri coobbligati, 153.

- Imposte indirette - Coobbligati solidali d'imposta - Atto interruttivo della prescrizione da parte dell'ufficio - Effetti, 153.

- Imposte indirette - Termini di decadenza - Notifica ad alcuni soltanto dei debitori solidali - Effetti, 154.

- Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative operazioni - In particolare regime Invim sulle vendite immobiliari, 154.

- Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste - Vedite immobiliari - Applicazione dell'Invim - Agevolazioni, 154.

- Vendite immobiliari per scrittura privata di data certa non anteriore al 1° gennaio 1973 - Regime Invim, 154.

**IMPOSTE VARIE**

- Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'ammi-

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

### SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



## RASSEGNA DI DOTTRINA

- T. ALIBRANDI, P. FERRI: *I beni culturali e ambientali*. Giuffrè, Milano 1978, pp. 682 (recensione a cura di I.F. CARAMAZZA) . . . . . pag. 115
- C. BAFILE: *Introduzione al diritto tributario*. Padova, 1978, pp. 403 a cura di M. FANELLI) . . . . . » 116

## QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

- I Norme dichiarate incostituzionali . . . . . pag. 119
- II Questioni dichiarate non fondate . . . . . » 121
- III Questioni proposte . . . . . » 123

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

### SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

PARTE PRIMA

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

### SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

# GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 10 maggio 1979, n. 11 - Pres. Amadei - Rel. Andrioli - Rampella.

**Sicurezza pubblica - Riunione senza preavviso - Incriminazione degli oratori - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 3, 17, 21 e 27; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18).

*L'art. 18, comma terzo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, contrasta con gli artt. 3, 17, 21 e 27 Cost. anche per la parte in cui punisce chi, in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico non preceduta da preavviso, prende la parola pur essendo a conoscenza del mancato preavviso all'autorità di pubblica sicurezza (1).*

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 26 - Pres. Amadei - Rel. Paladin - Sandri e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Chiarotti).

**Pena - Codice penale militare di pace - Equiparazione di reato tentato a reato consumato - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 3 e 27; cod. pen. mil. pace, art. 186).

*Il nostro sistema normativo si uniforma al criterio espresso dall'art. 56 c.p., della disciplina autonoma del tentativo; rispetto a tale*

---

(1) La sentenza, pubblicata in *Foro it.*, 1979, I, 1105, supera il diverso orientamento espresso nella sentenza 10 giugno 1970, n. 90 (in questa *Rassegna*, 1970, 534, e in *Giur. cost.*, 1970, 1130 e 1449 con note di FIORE e di PACE). Resta ferma la responsabilità penale dei promotori e quella degli oratori se si dimostra il loro accordo con i promotori.

Il nucleo essenziale della sentenza in esame va ravvisato nella affermazione secondo cui « l'incriminazione dei soli oratori in questione implica violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, garantito dall'art. 21, comma primo ». Non determinante e quindi tale da giustificare qualche riserva, è invece il brano in cui si osserva che « la presunzione o la supposizione, infine, di accordo con i promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, cui conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non promotori, del mancato preavviso, non equivale di per se stessa a piena prova e, pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del mancato preavviso ai promotori negligenti ».

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

### SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

normativa. Ma le norme che assoggettano il tentativo e la consumazione allo stesso regime penale costituiscono pur sempre alcunché di eccezionale rispetto ai principi ispiratori del diritto italiano.

Il nostro sistema normativo s'informa invece al criterio, espresso nell'art. 56 c.p., della disciplina autonoma del tentativo nei confronti del corrispondente reato consumato: con la conseguenza che il primo è sottoposto a quelle sanzioni più miti, che il legislatore ha ritenuto adeguate alla mancata verifica dell'evento peculiare del secondo. Questo criterio è stato seguito — nell'art. 46 — anche dal codice penale militare di pace. La stessa regola in particolar modo si osserva, nel diritto penale comune, quanto al delitto consistente nel tentativo di omicidio.

Certo è che l'art. 186 c.p.m.p. — nel primo e, in parte, nel secondo comma — ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi delittuosa (quella dell'insubordinazione con violenza) distinte condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi. Queste differenze sostanziali vengono annullate, assumendosi che la violenza contro il superiore, quale che sia la condotta dell'agente e indipendentemente dall'entità dell'offesa, consumata o anche soltanto tentata, alla vita o all'integrità del superiore stesso, comporterebbe una eguale lesione del rapporto di subordinazione gerarchica.

Tra i due ordini di beni della cui tutela si tratta, la vita o l'integrità fisica del superiore gerarchico, da un lato, e la disciplina militare, dall'altro, il legislatore, definendo questa figura di reato plurioffensivo nel quale i vari delitti contro la persona del superiore rappresentano l'elemento costitutivo dell'unico delitto contro la disciplina, ha operato una assoluta equiparazione di condotte diversissime: quali l'omicidio volontario, il tentato omicidio, l'omicidio preterintenzionale e, se la violenza è portata contro un superiore ufficiale, le lesioni gravissime o gravi. Siffatta equiparazione di condotte diverse — e diversamente valutate dalla legge penale comune con la previsione di pene fortemente differenziate — non può sfuggire alle censure di irragionevolezza.

E chiaro che nel bilanciare i due tipi di beni, lesi dal delitto in questione, il legislatore ha operato uno stravolgimento dell'ordine dei valori messi in gioco: antepoendo la disciplina militare in tempo di pace, intesa nel senso riduttivo di obbedienza e di rispetto dell'inferiore verso il superiore, a quel bene supremo dell'ordinamento costituzionale e penale, premessa naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta, che è il diritto alla vita. Non a caso, la violenza commessa dall'inferiore viene egualmente sanzionata con la pena edittale dell'ergastolo, sia che si tratti di omicidio (ancorché tentato o preterintenzionale), sia che il reato consista — secondo l'art. 186 cpv. — in

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

### SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



trambi sanzionati con la pena edittale dell'ergastolo malgrado il profondo divario che separa l'elemento psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe conciliabile con i criteri ispiratori dell'ordinamento penale. Ma una volta annullata la parte della disposizione normativa riguardante l'omicidio tentato, il contestuale riferimento all'omicidio preterintenzionale si rivela ancor più sbilanciato — come suol dirsi nel linguaggio dottrinale — di quanto già non fosse in precedenza.

Considerazioni analoghe valgono anche per ciò che attiene all'art. 186 secondo comma, nella parte in cui commina la pena dell'ergastolo per l'insubordinazione violenta consistente in lezioni personali gravissime o gravi, se commesse in danno di un ufficiale. Parificando le lesioni stesse all'omicidio, la norma in questione aggrava in maniera arbitraria il trattamento del primo reato, rispetto a quanto è previsto per la generalità delle altre condotte del medesimo genere, sia dal codice penale comune che dal codice penale militare di pace; per cui la incostituzionalità deriva in tal caso, a più forte ragione, dagli stessi motivi sui quali si fonda la decisione di accoglimento dell'impugnativa proposta dal giudice *a quo*.

Vero è che l'illegittimità conseguenziale non coinvolge la parte residua dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p.: sicché le lezioni gravissime o gravi, se commesse in danno di un superiore non ufficiale, continuano ad esser sanzionate con la reclusione da sette a quindici anni; laddove il medesimo tipo di offesa rimane sottoposto alle meno severe sanzioni penali comuni proprio nell'ipotesi che il soggetto passivo sia un ufficiale. Ma la sfasatura che transitoriamente ne discende potrà trovare rimedio in occasione della prevista riforma del codice penale militare di pace: sia nel senso di «eliminare la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale ed insubordinazione verso superiore non ufficiale», secondo l'espreso disposto dell'art. 2 n. 9 del disegno di legge n. 1255, comunicato dal Governo alla Presidenza del Senato il 13 giugno 1978; sia anche nel senso di ristabilire la distinzione già in atto, nella misura consentita dall'esigenza della ragionevolezza.

p.q.m.

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole «tentato o»;

b) dichiara — in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole «ancorché... preterintenzionale» e ... (*omissis*) dell'art. 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole «la pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e». — (*Omissis*).

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

## III

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 settembre 1979, n. 738 - Pres. Santaniello - Est. Petriccione - Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli (avv. Abbamonte) c. Commissione di controllo sugli atti della regione Campania (avv. Stato Favara).

**Mezzogiorno - Consorzio per area di sviluppo industriale - E ente amministrativo dipendente dalla regione.**

**Regione - Commissione statale di controllo sulla regione - Atti regionali di controllo sugli enti amministrativi dipendenti da regione - Sono sottoposti a controllo di detta commissione.**

*Sebbene l'incentivazione delle iniziative industriali costituisca funzione statale, i consorzi per area di sviluppo industriale sono divenuti, dopo la loro regionalizzazione, «enti amministrativi dipendenti» dalle regioni. Il controllo sugli atti di tali consorzi spetta non già ai comitati regionali di controllo di cui all'art. 130 Cost., ma agli organi di amministrazione attiva della regione; gli atti di indirizzo o di controllo posti in essere da detti organi sono, a loro volta, sottoposti al controllo della commissione statale di cui all'art. 125 Cost. (2).*

zione delle competenze attribuite dalla Costituzione (attribuzioni «proprie») o da leggi ordinarie (attribuzioni «delegate» ai sensi dell'art. 118, comma secondo, Cost.), possa «determinare quali dei suoi atti debbano essere sottoposti a controllo». Il brano, pur accennando anche a «le deleghe e le subdeleghe previste da leggi... regionali», cautamente limita il discorso agli atti da imputarsi all'ente regione («suoi atti»). Tuttavia appare abbastanza trasparente l'estendibilità della considerazione per le «deleghe» (le quali, se disposte dalla legge regionale, concernono materia assegnata dalla Costituzione alla competenza regionale) e le «subdeleghe» (le quali concernono materia assegnata dalla Costituzione alla competenza dello Stato e dalla legge ordinaria statale «delegata» alla regione) ad enti locali sub-regionali; la sentenza in rassegna potrebbe quindi costituire «precedente» allorché si dovrà decidere della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Considerazioni per molti versi simili sono contenute nella importante decisione n. 738 della IV Sezione del Consiglio di Stato, cui si riferisce la nota che segue.

**(2) Il controllo sugli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni.**

1. — I consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale nei territori meridionali sono stati qualificati dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, come «enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria commercio e artigianato» (art. 21 ultimo comma); successivamente è stato specificato, con norma solo organizzatoria nel testo unico approvato con d.P.R. n. 1523 del 1967 che tale Ministero «esercita» tutela e vigilanza «attraverso un'apposita commissione...». In sostanza, quindi, i consorzi in questione — fino all'entrata in vigore della legge n. 853 del 1971 — sono stati configurati come enti pubblici istituzionali e non territoriali, come enti cioè non inquadrati nel

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

Contro la deliberazione 12 marzo 1974 con cui la commissione di controllo annullava la citata deliberazione 4 febbraio 1974, n. 138 della giunta regionale e il conseguente decreto del presidente della giunta 20 febbraio 1974, n. 498, questo ultimo proponeva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avanti questa Corte, la quale con sentenza n. 21 del 1975 dichiarava inammissibile il ricorso per tardività.

Il ricorso del presidente del Consiglio dei ministri appare fondato.

La difesa della regione insiste sull'interpretazione dell'art. 45, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilente che le «deliberazioni» degli organi regionali divengono esecutive se la commissione di controllo non ne pronunzia l'annullamento nel termine di venti giorni. Assume infatti che il termine «deliberazioni» avrebbe il significato lessicale di risoluzioni adottate da organi collegiali e quindi che in base alla citata norma sarebbero esclusi dal controllo di legittimità gli atti emanati dagli organi monocratici della Regione: in particolare i provvedimenti dei presidenti delle Giunte.

Tale interpretazione, che investe il problema generale del controllo di tutti gli atti monocratici delle regioni, non è da accogliersi in base a varie e convergenti considerazioni, risultando superfluo addentrarsi nel problema della compatibilità con l'art. 125 della Costituzione di disposizioni che sottraessero al controllo specifiche categorie di atti amministrativi.

---

partecipazione di imprecisati «enti interessati») e per la loro finalità («favorire nuove iniziative industriali» e non «provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse»), sono stati sottoposti ad una disciplina peculiare e diversa da quella prevista per i consorzi fra comuni e provincie dal citato testo unico.

Di ciò si è reso conto il legislatore regionale della Basilicata che all'art. 1 della legge reg. 4 maggio 1973, n. 10, ha disposto: «le funzioni di controllo... già esercitate dal Ministero dell'industria... a termini dell'art. 144 del t.u. 30 giugno 1967 n. 1523 sono esercitate, con l'osservanza delle norme che regolano le singole materie: a) dalla giunta regionale, per gli atti già soggetti all'approvazione e al controllo degli organi centrali e periferici dello Stato...; b) dal comitato regionale di controllo, per gli atti già soggetti al controllo di legittimità del prefetto».

Meno precise le altre leggi regionali in materia di controlli. In particolare, per la Campania (che qui rileva), la legge reg. 24 marzo 1972, n. 4, nulla specificamente dispone, ancorché, in essa agli artt. 3 e 4 si parli rispettivamente di «consorzi a partecipazione provinciale» e di «consorzi fra comuni».

La sentenza 9 novembre 1977, n. 885, del T.A.R. per la Campania era pervenuta alla diversa conclusione di assimilare i consorzi in questione agli «enti locali»; era questa una conclusione che, pur rispondente ad apprezzabili esigenze di sistematicità, non coglieva lo «specifico» risultante dalla normativa di cui all'art. 144 del d.P.R. n. 1523 del 1967 citato. Per giungere a siffatta conclusione occorreva superare un passaggio non facile: e cioè ritenere che la legge n. 853 del 1971, di «regionalizzazione» dei consorzi *de quibus*, non avesse

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

c) Ma a parte i profili esegetici, motivi d'ordine logico e sistematico portano a ricomprendere nel termine « deliberazioni » di cui al più volte citato art. 45 anche gli atti di organi monocratici. Come giustamente afferma l'Avvocatura dello Stato, sono infatti gli atti degli organi individuali non formati attraverso la dialettica propria degli atti di organi collegiali, a richiedere in misura maggiore il controllo e pertanto sarebbe incongruo escluderlo proprio per la categoria in esame. Inoltre, altrimenti opinando, la regione, attraverso la distribuzione delle competenze previste nei vari statuti, le attribuzioni di potere, le deleghe e le subdeleghe previste da leggi statali e regionali ad organi regionali individuali (sistema la cui legittimità nella specie non viene in discussione), verrebbe a determinare, in certa misura, quali dei suoi atti debbano essere sottoposti a controllo.

Può anche aggiungersi che tale interpretazione porterebbe ad una non giustificata disparità di trattamento delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario, essendo le prime sottoposte anche per gli atti amministrativi emanati da organi individuali al controllo di legittimità della Corte dei conti, le seconde invece esentate da ogni controllo statale per gli atti di qualsiasi natura emanati da organi monocratici.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 45 è esclusa infine anche dalle giurisprudenze amministrative.

Ulteriore questione sollevata dalla difesa della Regione verte sulla legittimità del controllo della commissione sugli atti compiuti dal pre-

---

il consorzio è sottoposto allo stesso regime — anche quanto ai controlli — cui sono sottoposti gli enti in esso consorziati (o quelli ritenuti prevalenti tra gli enti consorziati). Di qui l'inclusione di questi consorzi — espressione essi pure di autogoverno locale — nel novero degli « enti locali » agli effetti dei controlli, della possibilità di divenire attributari di « deleghe », ecc.

Diverso discorso deve farsi per gli enti dipendenti o strumentali aventi struttura consortile; il regime di questi è definito in modo assorbente dalla relazione (di « dipendenza » normativamente definita con l'ente « maggiore » (lo Stato o — per l'art. 117 Cost. — la regione), di cui essi sono una articolazione, differenziata (fino al conferimento di distinta personalità giuridica) per meglio far fronte ad esigenze organizzative empiriche. Non quindi espressione di autogoverno, ancorché tra i consorziati vi siano enti locali, ma espressione del livello di governo cui appartiene l'ente « maggiore ».

Ora, non pare che una norma quale l'art. 4 della legge n. 853 del 1971, ove nulla è detto al di fuori di un trasferimento di competenze, abbia prodotto una tanto profonda modificazione sostanziale quale è quella del passaggio dei consorzi *de quibus* dalla categoria degli enti strumentali dello Stato alla categoria dei consorzi fra enti locali; per inciso va aggiunto che nulla di nuovo è stato disposto all'art. 50 del nuovo testo unico sul Mezzogiorno approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Appare quindi preferibile ritenere che i consorzi in questione siano rimasti « enti amministrativi dipendenti », solo sostituendosi ad una relazione di dipendenza dallo Stato una relazione di dipendenza dalle regioni.

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



1960, 40 del 1961 e 128 del 1963) e, come la Corte ha ritenuto nella richiamata decisione n. 178 del 1973, trova la sua fonte non nell'art. 130, ma negli articoli 117 e 118 della Costituzione (assistenza sanitaria e ospedaliera).

Anche sotto questo profilo risulta indubbio che l'atto compiuto dal presidente della regione in virtù dell'art. 17 della legge n. 132 del 1968 va assoggettato alla commissione di controllo.

L'accertata inconsistenza dei motivi addotti dalla regione conduce all'annullamento del telegramma del presidente della regione Puglia, in quanto espressione formale di univoca volontà, diretta a sottrarre dal controllo i provvedimenti più volte citati (sent. n. 164/1963).

Questi ultimi, invece, non contenendo analoga manifestazione di volontà, e restando inefficaci fin quando la commissione governativa di controllo non avrà esperito il suo sindacato, non possono essere oggetto del richiesto annullamento. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — Oggetto del presente conflitto di attribuzione promosso dal presidente del Consiglio dei ministri è la delibera n. 0167 del 9 novembre 1976 della giunta regionale della Campania con al quale, richiamandosi in particolare all'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,

---

lato nei limiti della nozione di «lavori pubblici di interesse regionale» (cfr. art. 144 citato, comma primo).

Così individuati e circoscritti i compiti dei consorzi in esame, la loro «regionalizzazione» appare consentita dal disposto dell'art. 117 Cost.

\* \* \*

3. — Una volta escluso che i consorzi in questione sono consorzi fra enti locali e ritenuto che essi vanno assimilati agli «enti amministrativi dipendenti» dalle regioni, si pone il problema di determinare quali siano la natura e il regime di tali enti, e in particolare quale sia il regime di «vigilanza e tutela» nei loro riguardi.

Gli «enti amministrativi dipendenti» dalle regioni sono consentiti (e trattati — si noti — di autorizzazione eccezionale in quanto in deroga al principio secondo cui solo lo Stato può creare soggetti pubblici) dall'art. 117 Cost., e sono dalla stessa norma costituzionale che li consente configurati come «strutture organizzatorie alternative ed equivalenti agli "uffici della regione"». Questo dato normativo è rigidamente vincolante: non può estendersi la figura soggettiva dell'«ente amministrativo dipendente» dalle regioni oltre i limiti implicitamente posti dalla stessa norma costituzionale che — ripetesì, con autorizzazione in deroga — li consente. Gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni debbono quindi, per dettato costituzionale, essere riguardati come «semplici articolazioni fornite di soggettività dell'ente regione» cui fanno capo e

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

to la citata deliberazione n. 0167 del 9 novembre 1976 della giunta regionale non sarebbe atto idoneo a dar luogo a conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

L'eccezione non è da accogliersi.

Con la sua deliberazione la regione ha esplicitamente dichiarato la volontà di sottrarre tutti gli atti di organi monocratici regionali all'esame della commissione di controllo e di operare effettivamente in tal senso, negando allo Stato l'esercizio di un determinato potere.

Non vi è dubbio che la delibera della giunta non costituisce una semplice affermazione teorica, ma è una decisione che stabilisce una condotta negativa della regione di fronte all'organo di controllo e prevede l'immediata efficacia degli atti posti in essere dagli organi monocratici, senza previamente essere sottoposti al controllo dell'organo statale preposto a questa funzione. Con essa si contesta un'attribuzione assegnata da leggi ad un organo statale, e pertanto si realizzano le condizioni di ammissibilità del conflitto di attribuzione. — (*Omissis*).

### III

(*Omissis*). — Occorre in primo luogo procedere alla qualificazione e classificazione del consorzio appellante, in relazione alla sua struttura, alle funzioni amministrative esercitate ed ai fini perseguiti, secondo le disposizioni delle leggi statuali vigenti in materia.

---

In questo quadro, poco felice ed abbisognevole di interpretazione correttiva, appare il testo dell'art. 13 comma primo del d.P.R. n. 616 del 1977, laddove parla di «enti pubblici locali» e attribuisce alle regioni, tra le altre e senza formulare le necessarie distinzioni, le funzioni che «concernono i controlli» sugli enti amministrativi dipendenti.

Ciò detto, un primo risultato appare facilmente conseguibile: «gli enti "pararegionali" non rientrano tra gli "altri enti locali" di cui all'art. 130 Cost.», e quindi per loro la Costituzione «non» prescrive che il controllo sugli atti sia effettuato ad opera dei Comitati regionali di controllo, e che tale controllo sia effettuato nei modi e nei limiti (quanto al controllo di merito) indicati dal detto articolo.

I limiti stabiliti dall'art. 130 Cost. al controllo su comuni, province ed altri enti locali traggono la loro giustificazione dalla autonomia politica di tali enti. Su questo specifico punto deve condividersi quanto scritto nella sentenza appellata: «una speciale posizione di "autonomia" deve ritenersi garantita non solo agli enti territoriali minori (comuni e province), ma anche a tutte quelle altre forme associative che delle prime costituiscono diretta proiezione (Corte Cost., 28 novembre 1972, n. 164; Corte Cost., 26 giugno 1974, n. 186); concetto, questo, che è stato poi precisato dalla dottrina nel senso che è il carattere esponenziale dell'ente, e quindi la sua attitudine istituzionale ad esprimere le istanze del corpo sociale cui è legato da un rapporto di rappresentatività fidu-

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

Sugli enti in questione era attribuito allo Stato e particolarmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un complesso di potestà non riconducibili al mero controllo sugli atti, poiché esse comportavano un'ampia e penetrante ingerenza nella gestione dei consorzi, e perfino la possibilità di modificarne lo statuto.

Se si tiene presente che il fine precipuo dei consorzi si appunta nello sviluppo industriale (fine che sempre lo Stato ha assunto istituzionalmente come proprio), può affermarsi che i poteri demandati al Ministero dell'industria erano essenzialmente diretti ad assicurare — anche nelle fasi attuative — siffatta convergenza di interessi pubblici fra « amministrazione controllante » e « ente controllato ».

Come è noto, quando sussiste una relazione di strumentalità, l'ente che è in situazione di supremazia ha sostanzialmente identità di interessi con quello che ne dipende, sì da poterne fissare i programmi dell'azione da svolgere, determinarne la condotta ed avvalersi di un adeguato sistema di controlli. Anzi, con il riferirsi ad enti che si trovano in posizione di « dipendenza » rispetto allo Stato o ad altro ente di pertinenza, la dottrina ha sottolineato che sussiste, sì, una divisione di competenza fra lo Stato e l'ente circa la cura di un determinato interesse; tuttavia le relative competenze sono fra di loro correlate in modo che le une e le altre possano concorrere al perseguimento del medesimo interesse, che quindi viene ad essere comune ad entrambe le entità.

---

donare il metodo finora seguito, di partire dall'esame dei controlli « sugli atti » — anzi dei controlli di legittimità sugli atti, anzi addirittura dal « visto » della Corte dei conti — e poi estendere via via i risultati dell'indagine a tutta la fenomenologia dei controlli, apportando solo adattamenti e correttivi alla impostazione iniziale. Più proficuo, allo stato attuale delle istituzioni, appare percorrere un cammino inverso, ed esaminare la relazione tra due soggetti pubblici, partendo da un quadro di insieme che comprenda congiuntamente le funzioni di indirizzo e direttiva e quelle di « vigilanza e tutela », e che — per quanto concerne in particolare i controlli — comprende le verifiche sulla attività e sulla inattività prima ancora che i controlli puntuali sui singoli atti.

Se si assume, come appare doveroso (cfr. FAVARA, *L'interesse pubblico nei controlli*, in questa *Rassegna*, 1979, II, fasc.), questo più ampio punto di vista ci si avvede che, nell'odierno quadro istituzionale, l'attività di controllo, più che ad impedire all'ente controllato « di sbagliare » nel singolo atto ossia di porre in essere un'azione (o inazione) amministrativa illegittima (o, nei casi di controllo anche di merito, inopportuna), è finalizzata alla cura di interessi pubblici più generali, riferibili ad una comunità interessi per i quali il « centro di imputazione » deve essere ravvisato nell'ente controllante ».

In questo quadro, « si affievolisce e scompare la contrapposizione — non fittizia ma prevalentemente formale — tra amministrazione attiva e controllo »; le norme attributive di poteri di « vigilanza e tutela » assumono significati più pieni, implicando:

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

L'art. 50 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha poi riaffermato che i consorzi sono enti di diritto pubblico, « sottoposti alla vigilanza e tutela delle regioni, che le esercitano ai sensi della legislazione vigente ». L'art. 65 del d.P.R. n. 616 del 1977, d'altra parte, aveva già ribadito che spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei consorzi, per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali ed aree industriali attrezzate e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali. E da porre in rilievo, però, che il citato art. 65 del d.P.R. n. 616 del 1977, esclude espressamente le competenze proprie dei comuni e delle provincie, facendo così risaltare ancor più nitidamente che in consorzi A.S.I. non hanno funzioni analoghe a quelle degli enti locali territoriali che eventualmente facessero parte delle entità consortile, come avviene invece per i consorzi previsti dal t.u. 3 marzo 1934, n. 383, o per quelli contemplati dal testo unico delle leggi sanitarie o delle leggi sui lavori pubblici. In tutte queste ultime evenienze in sostanza è raffigurabile un ente strumentale dei comuni e delle provincie che si sono associate per il perseguimento di scopi che sono già propri e tipici degli enti territoriali locali. Non ricorrono invece tali caratterizzanti nella morfologia e nella natura dei consorzi A.S.I.

---

enti « strumentali » ad esso facenti capo. Gli atti (autorizzazioni, approvazioni, annullamenti in esito di controllo, sostituzioni, etc.) nei quali si esprime la « vigilanza e tutela », al pari degli atti di indirizzo e direttiva ed eventualmente degli atti di avocazione, « sono tutti atti di amministrazione, sottoposti al normale regime di tutti gli altri atti della regione », e così anche al controllo della commissione statale di cui all'art. 125, comma primo, Cost.

E' — questa — una conclusione obbligata, dal momento che, come si è detto, le regioni mediante il ricorso a formule organizzatorie, non possono sottrarre ambiti della loro attività al controllo statale previsto dall'art. 125 Cost.; ritenere diversamente condurrebbe a fare dell'attività degli enti amministrativi dipendenti una sorta di zona franca, di oasi privilegiata, in contrasto con i postulati di completezza ed organicità dell'ordinamento. Per inciso, va aggiunto che, in coerenza a tale principio, dovrà essere attentamente esaminata ed ove possibile contenuta la tendenza in atto in talune regioni ad attribuire funzioni pubbliche a soggetti di diritto privato (società finanziarie, *et similia*).

In quanto atti di amministrazione, gli atti regionali di « vigilanza e tutela » sugli enti amministrativi dipendenti come quelli di indirizzo e direttiva a detti enti sono di competenza (non dei CO.RE.CO. ma) degli organi di governo della regione (giunta e consiglio). Questo, del resto, è l'orientamento seguito per gli enti regionali di sviluppo agricolo (cfr. art. 5 lettera a) della legge 30 aprile 1976 n. 286, e, tra le leggi regionali, ad esempio, l'art. 20 della legge reg. Emilia Romagna 13 maggio 1977, n. 19); e ancora dalla stessa legislazione campana, nel caso della legge istitutiva dell'ente regionale per lo sviluppo e

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



turale è quella di enti amministrativi dipendenti dalla regione in base all'art. 117 Cost. E per effetto di tale connotato avente un rilievo predominante, l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, specifica che la regione esplica in siffatto settore funzioni amministrative (e legislative) concernenti l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione del soggetto di diritto pubblico la cui azione abbia incidenza nell'area delle materie proprie o delegate dello Stato. Talché gli enti ricompresi in questa categoria non fruiscono di quella particolare autonomia garantita dalla Costituzione ai comuni ed alle province, nonché alle formazioni associative che ne costituiscono una proiezione diretta in ragione del carattere esponenziale che li lega al corpo sociale in base ad un rapporto di rappresentatività immediata o riflessa.

In questa prospettiva concettuale è da notare che (qualora si esamini la linea evolutiva della normativa in materia) il legislatore ordinario si è mantenuto aderente alla *ratio* informatrice dell'art. 130 Cost. di guisa che — a voler limitarsi allo specifico settore formante oggetto del presente giudizio — può rilevarsi come gli enti « pararegionali » non siano in via generale da ricomprendere nello schema di controllo, di cui all'art. 130 Cost. (mirante, per sua assenza, alla salvaguardia delle autonomie locali), bensì soggiacciono a controlli di altro tipo.

---

ed « autogovernati ». Le regole di tale controllo non possono essere generalizzate o comunque trasportate fuori dall'ambito loro proprio.

La « vigilanza e tutela » ed in genere la relazione intersoggettiva tra regione ed ente amministrativo dipendente rimane del tutto estranea alla disciplina di cui all'art. 130 Cost. D'altro canto, come si è detto, l'attività di controllo non si contrappone — in termini sostanziali — alle altre attività di amministrazione; ed anzi non facile è reperire criteri sicuri ed incontrovertibili per distinguere controllo da amministrazione attiva (si pensi ad esempio agli atti regionali di approvazione di strumenti urbanistici redatti dai comuni). La nozione di controllo è, a ben vedere, frutto piuttosto di dati normativi soggettivo-formali (l'esistenza di organi specificamente deputati al controllo) che di connotati sostanziali.

Non v'è quindi nulla di paradossale in ciò che atti di « vigilanza e tutela » (sugli enti amministrativi dipendenti) posti in essere dagli organi di amministrazione attiva delle regioni siano sottoposti al normale controllo statale; l'esercizio di attività amministrativa attraverso enti dipendenti assoggettati al controllo degli organi politici della regione (consiglio regionale e giunta) non può restare sottratta ad ogni anche mediata ingerenza dello Stato in sede di controllo. E si considera che la regione attributaria di poteri di organizzazione, può riservarlo ai propri organi politici poteri di controllo anche di merito ed anche complessivo sull'attività degli enti da essa dipendenti, si perviene agevolmente alla conclusione che la regione sarebbe in grado di organizzare lo svolgimento di funzioni di amministrazione attiva in modo tale da sottrarsi, almeno in parte, al controllo statale.

FRANCO FAVARA

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

Per contro, non sussiste una norma di diritto positivo che abbia sottoposto il consorzio A.S.I. di Napoli al controllo del CO.RE.CO. della Campania. L'opinione, in tal senso, su cui si basa la sentenza appellata del T.A.R. per la Campania si riconnette ad argomenti di una costruzione concettuale che, pur se acuta, non è confortata peraltro da principi o da precetti specifici desumibili dalla legislazione inerente al settore *de quo*.

Si può pertanto affermare che le attribuzioni trasferite alla regione Campania dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sul consorzio A.S.I. di Napoli devono essere esercitate dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie.

Poiché alla udienza del 6 febbraio 1979 il consorzio ha depositato la deliberazione 16 giugno 1978, n. 6701, della giunta regionale della Campania (recante il « visto » della deliberazione del comitato direttivo 10 gennaio 1978, n. 2, che ha adottato la determinazione di proporre l'impugnativa al Consiglio di Stato) e poiché la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania nella seduta dell'11 luglio 1978 ha a sua volta « vistato » l'atto regionale risulta dimostrata la sussistenza della legittimazione del consorzio stesso nel presente giudizio di appello.

Diversa è invece, la situazione giuridica inerente alla deliberazione del comitato direttivo del consorzio n. 341 dell'8 ottobre 1974, con cui è stata decisa la proposizione del ricorso di primo grado. Non risulta che la deliberazione di approvazione dalla giunta regionale 3 gennaio 1975, n. 48, sia stata vistata dalla commissione di controllo. E, tenuto presente che il T.A.R. ha dichiarato la inammissibilità del ricorso di primo grado in relazione alla inefficacia della suddetta deliberazione occorre ora esaminare se gli atti di controllo regionali riferentisi ai consorzi A.S.I. debbono essere sottoposti alla commissione di controllo sull'amministrazione della regione...

L'art. 125 della Costituzione ha configurato un controllo generale di legittimità su tutti gli atti amministrativi della regione: l'unica esclusione riguarda i provvedimenti di mera esecuzione « di altri già adottati e perfezionati ai sensi di legge » (art. 45 della legge n. 62 del 1953). Dai lavori preparatori che condussero alla formulazione della norma, risulta che il contenuto dell'articolo fu posto in correlazione con l'esigenza del raccordo fra gli interessi generali e unitari, di cui è portatore lo Stato, ed i rilevanti fini di cui nell'ambito delle collettività regionali è espressione l'ente regione, nonché in correlazione con la necessità di un meccanismo di riscontro mirante ad assicurare la conformità di tutte le attività pubbliche ai canoni giuridici.

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 1979, n. 46 - Pres. Amadei - Rel. Malagugini - Cirrone e Fantini (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti).

**Pensioni - Pensioni civili di reversibilità - Anzianità minima di servizio - Diversità tra dipendenti civili e militari - Legittimità costituzionale.**  
(Cost., art. 3; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81).

*La pensione anche nel rapporto di pubblico impiego è da considerarsi retribuzione differita; pure il diritto dei congiunti del dipendente deceduto di conseguire una pensione di reversibilità si basa sul rapporto di lavoro intercorso tra detto dipendente e lo Stato. Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disposizione che richiede nei riguardi dei dipendenti civili dello Stato una anzianità minima di servizio maggiore di quella richiesta per i dipendenti militari.*

(*Omissis*). — Dal rapporto di impiego o di lavoro (civile o militare che sia) con lo Stato, scaturisce il diritto del dipendente o dei suoi congiunti ad un trattamento di quiescenza in tutti i casi di cessazione del rapporto stesso, sempre che sia stata superata la soglia minima di un anno di servizio effettivo.

Peraltro, la pensione, anche nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, è da considerarsi, secondo una copiosa giurisprudenza di questa Corte, come una forma di retribuzione differita, alla cui erogazione lo Stato provvede con fondi tratti dal proprio bilancio, nel quale d'altronde confluiscono le contribuzioni del dipendente, le cui retribuzioni sono soggette a ritenuta a questo specifico scopo.

Il diritto del dipendente statale — o dei suoi congiunti — a conseguire, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un determinato trattamento di quiescenza è disciplinato dalla legge in modo differenziato in relazione alla specifica attività prestata nonché alla durata del rapporto. Concretamente, perché maturi diritto a pensione, la normativa vigente richiede una anzianità minima di servizio, e neppure i giudici *a quibus* dubitano della piena legittimità di previsioni temporali differenziate, a questo fine, in relazione alla diversa natura ed ai diversi aspetti del rapporto di lavoro prestato. (*Omissis*).

Il sistema complessivo esprime, dunque, una scelta legislativa, opinabile, come qualunque scelta, ma non irrazionale e, perciò, non censurabile sotto il profilo costituzionale.

La differente disciplina normativa del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, a seconda che essi siano civili o militari, ha visto senza dubbio affievolirsi le ragioni che la giustificano e il legislatore se ne è reso conto, dettando le nuove disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che, all'art. 27, fissa la anzianità minima di servizio richiesta perché maturi il diritto a pensione, diretta o indiretta che sia, secondo una linea che tende ad avvicinare, se non ancora ad equiparare,

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

*all'esercizio delle professioni di guida, interprete e corriere turistico, nonché l'effettuazione degli esami medesimi (1).*

Entrambe le parti convengono, in sostanza, nel ritenere che il conflitto in esame non investa la spettanza di tutte le funzioni pertinenti all'esercizio delle professioni di guida, interprete e corriere turistico. Non è infatti in questione il potere di rilascio delle licenze richieste dall'art. 123 secondo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già di competenza dei questori ed ora attribuito ai Comuni (ex art. 19, primo comma n. 2, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); ma si controverte in tema di previo accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni stesse, da parte delle commissioni esaminatrici previste nell'art. 1 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, nonché nell'art. 236 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635. È precisamente in tal senso, con riguardo alle « funzioni amministrative che abbiano ad oggetto esclusivo o primario valutazioni tecnico-turistiche e che siano prive di... riflessi nel campo della sicurezza pubblica », che la nota ministeriale n. 10.12201/12007.A del 21 settembre 1974 è stata impugnata dal Presidente della Regione Lombardia. Ed è a questo specifico problema che si sono fondamentalmente riferite sia le successive deduzioni della difesa regionale, sia l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e le argomentazioni svolte nell'udienza pubblica dall'Avvocatura dello Stato.

Considerato in questi termini, il ricorso regionale si dimostra fondato.

Nel trasferire alle Regioni di diritto comune « le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera », l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, ha puntualmente precisato — come risulta dal secondo comma, lett. i) — che « il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle concernenti... le guide..., i corrieri e gli interpreti ». Ora, non è dubbio che la parte essenziale di tali funzioni sia precisamente quella regolata dal r.d.l. n. 448 del 1937 (nonché dai corrispondenti articoli del regolamento per l'esecuzione

(1) La sentenza appare di notevole interesse, in quanto si basa su una valutazione, potrebbe dirsi, di « prevalenza » di « esigenze di polizia amministrativa » rispetto ad « esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica » (queste ultime riservate allo Stato). In precedenza, « esigenze » della sicurezza pubblica avevano, invece, determinato riserve di attribuzioni statali pur nell'ambito di settori di competenza regionale (cfr. Corte cost., 24 luglio 1972, n. 142, relativa a funzioni di polizia forestale; Corte cost., 30 aprile 1973, n. 47, in tema di porto d'armi per uso di caccia; Corte cost. 25 marzo 1976, n. 58, relativa alla sicurezza di impianti e veicoli di trasporto; Corte cost., 3 agosto 1976, n. 216, in tema di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore).

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



commissioni esaminatrici e dell'effettuazione degli esami. Da un lato, nell'art. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (come pure nell'art. 236 del r.d. n. 635 del 1940) si legge che delle commissioni fa parte un solo « funzionario di P.S. quale segretario », accanto ad una serie di rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali del settore, sotto la presidenza di un « consigliere di Prefettura ». D'altro lato, è determinante che gli esami per le guide vertano — secondo l'art. 3, n. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (riprodotto dall'art. 237, n. 1 del r.d.l. n. 635 del 1940) — « sulla illustrazione storico-artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze naturali della località in cui il candidato aspira ad esercitare la professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate dal candidato »; mentre analoghe disposizioni sono dettate per i corrieri e per gli interpreti, senza alcun riferimento alla pubblica sicurezza di competenza dello Stato.

Se poi si riflette che « il numero massimo di guide, interpreti e corrieri... consentito per ogni località » dev'esser stabilito per ciascuna singola Provincia, secondo l'art. 6 del r.d.l. cit., ne discende un'ulteriore conferma che le funzioni contese nel presente conflitto sono rivolte alla cura di interessi turistici infra-regionali, sui quali lo Stato non può coerentemente avanzare rivendicazioni.

La Regione ricorrente dovrà tuttavia considerare, a sua volta, se in vista di un legittimo uso delle proprie attribuzioni, nel rispetto del principio di legalità dell'amministrazione, sia sufficiente la previsione contenuta nell'art. 3, primo comma, n. 10, della legge lombarda 20 ottobre 1972, n. 32 (per cui « la giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti... l'approvazione di programmi di esame e la costituzione delle commissioni per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio della professione di guida, interprete, corriere »); o se non occorra, a quest'ultimo scopo, una più puntuale disciplina della nuova composizione delle commissioni stesse. Ma tali problemi non attengono alla titolarità della relativa competenza: che rappresenta l'unico tema sul quale la Corte sia stata chiamata a decidere.

CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1979, n. 55 - *Pres. e Rel. Amadei - Cipriani Avalio*, (n.p.), Ministero delle Finanze e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti).

**Successioni - Successioni legittime - Fratelli (e sorelle) naturali riconosciuti o dichiarati - Non inclusione nelle categorie dei successibili - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 3 e 30; c.c., art. 565).

*Una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto può trovare una sua giustificazione costituzionale in quanto tale condizione venga a confliggere con i diritti dei membri della fami-*

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

biliti termini così ristretti da renderne eccessivamente difficile l'esercizio o da vanificarlo, la relativa normativa dovrebbe esser dichiarata illegittima. Alla stregua di tale consolidato orientamento, la congruità di un termine deve esser valutata tanto in rapporto all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un atto per tutelare i propri diritti e interessi, quanto in relazione alla funzione ad esso assegnata nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Sotto l'uno e l'altro profilo non v'è dubbio che il termine di 60 giorni, stabilito per proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione, sia ragionevole e congruo per apprestare un'adequata impugnazione, attesa l'ampiezza di esso, e l'interesse generale alla sollecita definizione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Non occorre quindi nemmeno far riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che ha respinto analoghe censure avverso disposizioni che sancivano termini perentori di durata assai più breve.

Né appaiono più consistenti le censure che si appuntano sulla pretesa necessità di una sospensione del termine a favore dei non abbienti che siano ricorsi all'istituto del gratuito patrocinio. Invero il termine in esame è certamente sufficiente al non abbiente per provocare, in tempo utile, la pronuncia dell'apposita commissione per il gratuito patrocinio, istituita, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, presso ogni tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata di esso, la quale si riunisce, periodicamente, nei giorni prestabiliti all'inizio di ogni anno. Inoltre l'art. 29 del citato regolamento prevede espressamente che il presidente, in caso di urgenza, deve disporre convocazione straordinaria della stessa commissione.

Pertanto la norma impugnata non rende eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di azione nemmeno nei confronti di coloro che son costretti a valersi dell'istituto del gratuito patrocinio.

Che se poi la violazione delle disposizioni in esame, o eventi eccezionali abbiano dato luogo a differenze di trattamento derivanti da circostanze di fatto, tali inconvenienti non sono riferibili alla norma impugnata, né determinano, quindi, vizio di illegittimità costituzionale, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenze nn. 109 e 209 del 1971). — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — Invero nell'ambito dei termini fissati nell'ordinamento per proporre impugnazione avverso un provvedimento di un giudice, esso si presenta come un termine ampio, laddove esistono di 15 giorni, 10 giorni o anche più brevi, la cui congruità è stata dichiarata da questa Corte con varie sentenze (cfr. ad es. 93/62; 114 e 159/72). D'altro canto

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

L'assunto non può essere condiviso; il patrocinio a spese dello Stato, volto a consentire a tutti i cittadini la possibilità di agire e di difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio del quale si discute, che prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato. In vista della rilevanza sociale della materia previdenziale e assistenziale, il legislatore, disponendo la compensazione delle spese del giudizio in caso di soccombenza del lavoratore, ha voluto porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza e assistenza.

Il costo del processo può essere gravoso anche per chi non sia povero nei limiti richiesti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato e può costituire, anche in tal caso, una remora a far valere le proprie fondate ragioni.

A tale inconveniente, ha voluto porre rimedio la norma denunciata, prescindendo dalle condizioni economiche del lavoratore interessato, al fine di neutralizzare la sua notoria minore resistenza di fronte al rischio processuale (sent. n. 23 del 1973). — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 4 luglio 1979, n. 61 - *Pres. Amadei - Rel. Paladin - Regione Toscana (avv. Predieri) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti)*.

**Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Atti statali non invasivi di competenze regionali - Inammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione.**

*Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione con i quali una regione non rivendica la spettanza di una competenza ma solo contesta l'uso che il Ministro competente ha fatto di una attribuzione propria dello Stato (1).*

(*Omissis*). — Con ricorsi rispettivamente notificati il 20 aprile 1977 ed il 5 aprile 1978, la regione Toscana ha proposto due consecutivi conflitti di attribuzione, impugnando i decreti 20 novembre 1976 (pubbl. in *G.U.* 23 febbraio 1977, n. 50) ed 11 ottobre 1977 (pubbl. in *G.U.* 7 febbraio 1978, n. 37), mediante i quali il Ministro per il tesoro, di concerto

---

(1) La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato in ordine ai limiti del rimedio del conflitto di attribuzione tra Stato e regione: non è consentito ampliare l'ambito di detto rimedio fino a comprendere in esso tutte le controversie nelle quali una regione lamenta l'illegittimità di un atto statale (cfr. Cass., S.U., 20 maggio 1978, n. 2492, in questa *Rassegna*, 1978, I, 545; Cass., S.U., 28 maggio 1977, n. 2184, in questa *Rassegna*, 1977, I, 396; Corte Cost., 30 maggio 1977, n. 97, in questa *Rassegna*, 1977, I, 596; Corte Cost., 6 maggio 1976, n. 111, in questa *Rassegna*, 1976, I, 668).

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

mazioni di specifiche attribuzioni regionali; ma tendono unicamente a contestare l'uso che il Ministro competente ha fatto quanto ad un'attribuzione propria dello Stato, come quella consistente nel ripartire il cosiddetto fondo comune, sulla base di norme legislative statali che non conferiscono alle amministrazioni regionali nessuna funzione costituzionalmente tutelata, neppure nel senso di farle concorrere al procedimento formativo dei decreti ministeriali impugnati. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 luglio 1979, n. 82 - Pres. Amadei - Rel. Andrioli - Rampini (n.p.).

**Corte costituzionale - Estinzione del giudizio « a quo » - Impossibilità della restituzione degli atti per riesame della rilevanza - Inammissibilità dell'incidente di costituzionalità.**

*È tamquam non esset ed inammissibile una questione incidentale di legittimità costituzionale, allorquando, per sopravvenuta estinzione del giudizio a quo, non può più aversi riesame della rilevanza delle questione stessa.*

CORTE COSTITUZIONALE, 26 luglio 1979, n. 85 - Pres. Amadei - Rel. Maccarone - Calò (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Carafa).

**Procedimento civile - Controversie in materia di assistenza pubblica - Soccombenza dell'attore - Condanna al pagamento di spese e onorari di causa - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 3; disp. att. c.p.c., art. 152).

*Contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica (1).*

(1) La sentenza in rassegna ha manipolato il testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e ne ha ampliato sensibilmente la portata, facendo applicazione del principio di eguaglianza, senza però soffermarsi — neppure di sfuggita — nella ricerca del cosiddetto *tertium comparationis*. La sentenza infatti motiva unicamente sulla sussistenza e sulla non ragionevolezza di una diversità di trattamento; nulla essa dice — e sarebbe stato forse preferibile, l'art. 152 citato essendo norma « speciale » e derogatoria del principio « generale » dettato dall'art. 91 c.p.c. — in ordine alla maggiore aderenza alla Costituzione (e in particolare all'art. 24 Cost.) di detto principio generale rispetto alla disposizione ora manipolata.

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



## GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

### I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 5 aprile 1979, nella causa 11/78 - *Pres. f.f. Mertens de Wilmars - Avv. Gen. Mayras - Repubblica Italiana (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia) c. Commissione delle Comunità europee (ag. Maestripieri)*.

**Comunità europee - Agricoltura - Importi compensativi monetari - Poteri della Commissione - Sviamento - Insussistenza.**

(Regolamento C.E.E. del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 e succ. mod.; regolamenti C.E.E. della Commissione 20 aprile 1977, n. 800 e 30 novembre 1977, n. 2657).

**Comunità europee - Agricoltura - Importi compensativi monetari - Prodotti trasformati non agricoli - Dolciumi - Applicabilità - Limiti.**

(Trattato C.E.E., art. 38, 235, e all. II; regolamenti C.E.E. del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059 e 12 maggio 1971, n. 974 e succ. mod.; reg. C.E.E. della Commissione 20 aprile 1977, n. 800 e 30 novembre 1977, n. 2657).

**Comunità europee - Agricoltura - Importi compensativi monetari - Prodotti trasformati non agricoli - Applicabilità a singoli prodotti - Poteri della Commissione.**

(Regolamento C.E.E. del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 e succ. mod.; reg. C.E.E. della Commissione 20 aprile 1977, n. 800 e 30 novembre 1977, n. 2657).

*L'aver fissato in un regolamento un termine finale per la applicazione di importi compensativi monetari su determinati prodotti, con la riserva di riesaminare la situazione economica di tali prodotti allo spirare del termine, non impedisce alla Commissione di poter disporre con un nuovo regolamento il mantenimento a tempo indeterminato degli importi compensativi, anche se la situazione economica è rimasta immutata (1).*

*Constatata l'esistenza di una perturbazione del mercato per il prodotto agricolo di base, per giustificare l'applicazione di importi compensativi*

---

(1-6) Con le due sentenze annotate la Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi proposti dal Governo italiano per l'annullamento dei regolamenti con i quali la Commissione ha disposto l'applicazione di importi compensativi monetari per alcuni prodotti dolciari (prima causa) e per il frumento, la semola e alcune paste alimentari (seconda causa).

La Corte ha ritenuto, in entrambe le cause, che, una volta constatato il rischio di perturbazioni del mercato per i prodotti agricoli di base, per giu-

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

*agricoli dall'aver constatato deviazioni di traffico consistenti: in rilevanti importazioni di frumento duro da paesi terzi in un paese membro, dove, a causa della debolezza della moneta, i prelievi espressi in unità di conto risultavano molto meno elevati che nei paesi in cui la moneta si era apprezzata, e nella successiva riesportazione di notevoli quantitativi del frumento stesso in questi ultimi; nella presentazione all'intervento in un paese a moneta apprezzata di grano duro proveniente da un paese a moneta debole (4).*

*Constatata l'esistenza di una perturbazione del mercato per il prodotto agricolo di base, per giustificare l'applicazione di importi compensativi monetari ai prodotti trasformati di cui alla lett. b) dell'art. 1, n. 2 del reg. C.E.E. del Consiglio n. 974/71 (nella specie paste alimentari) è sufficiente che gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati (5).*

*Non supera il limite del proprio potere discrezionale la Commissione allorché, per applicare gli importi compensativi monetari ai prodotti trasformati, tiene conto non solo dell'incidenza dei provvedimenti monetari sulle esportazioni da uno Stato membro, ma altresì dell'incidenza degli importi compensativi sul prodotto di base negli scambi del prodotto trasformato fra gli altri Stati membri (6).*

## I

(*Omissis*) IN DIRITTO — 1. - Con ricorso depositato il 25 gennaio 1978, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato C.E.E., l'annullamento del regolamento della Commissione 30 novembre 1977, n. 2657, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (G.U. n. L 308, pag. 68) e del regolamento della Commissione

di base abbiano incidenza rilevante, secondo la valutazione della Commissione, sul prezzo dei medesimi prodotti trasformati.

La Corte in precedenti sentenze aveva affermato che la Commissione, per disporre l'applicazione degli importi compensativi, ai prodotti di base e ai prodotti trasformati indicati nel regolamento, deve dare un giudizio su una situazione giuridica complessa e gode in proposito di un ampio potere discrezionale (fra le altre cfr. le sentenze 20 ottobre 1977, nella causa 29/77, ROQUETTE, in *Racc.* 1385; 25 maggio 1978, nella causa 136/77 RACKE, in *Racc.* 1245, e in *Foro it.* 1979, IV, 21; 25 gennaio 1979, nella causa 98/78, RACKE, in *Racc.* 69, e in *Foro it.* 1979, IV, 224).

Il Governo italiano non aveva contestato in linea di principio l'esistenza del potere discrezionale della Commissione, né l'applicabilità degli importi compensativi anche ai prodotti trasformati; ma aveva impugnato i regolamenti della Commissione per violazione dell'art. 1, n. 2 del regolamento del Consiglio n. 974/71 (nel testo mod. con il reg. del Consiglio n. 2746/72), per

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

4. - dal 2° e dal 3° punto del preambolo del regolamento n. 800/77 risulta che, in ragione del fatto che tutti i prodotti agricoli di base dai quali derivano le suddette merci erano soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari di livello elevato, « la differenza di prezzo dei prodotti di base [era] ... divenuta eccessiva perché non si ripercuot[esse] manifestamente sulle condizioni di concorrenza dei prodotti trasformati, tenuto conto delle particolarità del mercato di taluni prodotti sensibili »;

5. - il regolamento n. 800/77 stabiliva, all'art. 2, n. 2, secondo comma, che per i prodotti trasformati « gli importi compensativi monetari si applicano fino al 31 dicembre 1977 al più tardi »;

6. - l'adozione di questo regolamento, che doveva applicarsi a decorrere dal 23 maggio 1977, era stata preceduta dalla decisione della Commissione 23 marzo 1977, che autorizzava l'Irlanda a norma dell'art. 135 dell'Atto di adesione, ad attuare misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati e permetteva a questo Stato membro, sino al 31 dicembre 1977, di riscuotere un dazio all'importazione dal Regno Unito e di concedere un premio all'esportazione, nello stesso paese, dei prodotti agricoli trasformati compresi nelle voci doganali sopra menzionate (G.U. n. L 97, pag. 29);

7. - nel preambolo di tale decisione si considerava che:

« ... gli importi compensativi riscossi o concessi ... [sui] prodotti base, ammonterebbero al 34,7 % nel caso del Regno Unito ed al 10,4 %

---

dotti agricoli di base. Ma questa affermazione mal si concilia con i dati evidenziati nei ricorsi. Nella prima causa si era pur rilevato che gli importi compensativi, già applicati da tempo sui prodotti agricoli di base (zucchero, cereali, latte, ecc.), erano stati estesi ai prodotti non agricoli trasformati (prodotti dolciari) in un momento successivo, e non per una nuova valutazione in relazione agli scambi dei primi, quanto per il dichiarato intento di ovviare a distorsioni della concorrenza per i secondi; se, dunque, in un primo tempo non si era ritenuto di dover disporre alcunché per i prodotti dolciari, la imposizione successiva su di essi avrebbe potuto trovar ragione solo in conseguenza di una nuova valutazione a livello dei prodotti di base (magari per essersi rilevato un aggravamento del rischio preesistente), e non certo con riferimento esclusivo alla situazione dei prodotti trasformati. E nella seconda causa era stato evidenziato come gli importi compensativi fossero stati introdotti sia per il prodotto di base (frumento) che per il prodotto trasformato (paste alimentari) in base ad una duplice valutazione della turbativa degli scambi, l'una a livello del prodotto di base (presunte difficoltà di mercato e deviazioni di traffico), l'altra a livello del prodotto derivato (distorsioni di concorrenza): la seconda valutazione non poteva essere presa in considerazione e il riferimento ad essa rendeva illegittimo il regolamento nella sua totalità, quantomeno perché non si aveva la dimostrazione che senza di essa sarebbero state adottate le stesse misure. Sarebbe stata opportuna una pronuncia più chiara e completa

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

cazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I, parte 8°, del regolamento n. 572/76 appartenenti alle sottovoci tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C;

12. - basandosi sull'art. 173 del Trattato e sull'art. 81, § 1, del regolamento di procedura, disposizioni relative ai termini d'impugnazione, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso nella parte in cui esso è inteso all'annullamento del regolamento n. 800/77;

13. - a suo avviso, i mezzi dedotti dal Governo italiano non riguardano la proroga in sé, né la situazione economica esistente nel novembre 1977, ma sono invece attinenti alle ragioni che hanno determinato l'adozione del regolamento n. 800/77.

14. - Tuttavia, il ricorso concerne in realtà unicamente la situazione giuridica esistente, a partire dal 1° gennaio 1978, in forza delle disposizioni del regolamento n. 2657/77, che prorogavano a tempo indeterminato il regolamento n. 800/77;

15. - questo capo della domanda è perciò ricevibile.

*Sul mezzo relativo al regolamento n. 2657/77.*

16. - Il Governo italiano sostiene che, con l'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 800/77, la Commissione ha inteso limitare essa

---

potere della Commissione di applicare o meno gli i.c. sui prodotti derivati a seconda che ritenga o meno rilevante l'incidenza degli importi fissati per il prodotto di base, presuppone sempre la regola fondamentale, per cui la finalità degli i.c. è quella di risolvere problemi di politica agricola comune e non problemi di concorrenza industriale.

Infine, lacunosa appare la sentenza emessa dalla Corte nella seconda causa, anche nella parte in cui, in relazione alla valutazione del rischio di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli di base operata dalla Commissione, non riscontra l'esistenza del vizio denunciato di errore manifesto nella valutazione dei presupposti e travisamento dei fatti. Contestatesi nel ricorso l'esattezza e la congruenza dei dati ritenuti dalla Commissione sintomatici della turbativa di mercato (presunte difficoltà nelle importazioni in Italia di frumento; presunte deviazioni di traffico in altri Paesi comunitari), la Corte si è limitata a dire che la Commissione non aveva valicato il limite del proprio potere discrezionale ponendo a fondamento della sua valutazione le due accertate deviazioni di traffico (alcune importazioni in Germania e Benelux fatte transire prima nel Regno Unito; alcuni conferimenti di grano duro nel nord della Comunità); nulla viene detto, però, in relazione a quanto dedotto e dimostrato sulla insussistenza delle difficoltà di importazione in Italia e sulla inconsistenza delle operazioni per le quali si era parlato di una deviazione di traffico (esse riguardavano, infatti, solo l'1% del mercato comunitario e una percentuale inferiore dei conferimenti all'intervento).

Per varie altre questioni in tema di importi compensativi monetari cfr., oltre quelle citate, le sentenze della Corte 31 gennaio 1979, causa 127/78, SPITTA,

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



21. - ammesso che si fosse verificata tale ipotesi, la validità del regolamento n. 2657/77 non potrebbe essere messa in dubbio;

22. - in realtà, secondo la Commissione, essa non si trovava nell'alternativa descritta dal Governo italiano, in quanto l'indicazione di un termine significa soltanto che gli importi di cui trattasi non avrebbero potuto continuare ad essere applicati senza costituire oggetto di un nuovo regolamento;

23. - le finalità delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore agrimonetario e la motivazione del regolamento di cui trattasi avrebbero dovuto indurre gli interessati a ritenere che le disposizioni da adottare a fine anno — conferma, abolizione o modifica del regime contemplato dal regolamento n. 800/77 — erano necessariamente condizionate dalla situazione dei mercati valutari al momento considerato.

24. - Anche qualora avesse il significato che gli attribuisce il Governo italiano, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 800/77 non avrebbe potuto dispensare la Commissione dal procedere ad un riesame della situazione a fine anno;

25. - al 5° punto del preambolo del regolamento n. 800/77 si considerava « che occorre riesaminare prima della fine dell'anno la situazione economica di questi prodotti... e rivedere eventualmente l'elenco di quelli soggetti agli importi compensativi monetari »;

26. - da questa considerazione non si poteva desumere che, qualora la situazione fosse rimasta immutata, l'applicazione degli importi compensativi sarebbe necessariamente cessata, mentre se ne poteva inferire che, qualora tali importi avessero dovuto continuare ad essere applicati dopo il 31 dicembre 1977, sarebbe stato necessario un nuovo regolamento;

27. - questo mezzo va quindi disatteso.

*Sul mezzo relativo al regolamento n. 800/77.*

28. - Il Governo italiano sostiene che, nell'adottare il regolamento n. 800/77, la Commissione ha violato l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, secondo cui il n. 1 dello stesso articolo « si applica soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al [n. 1] dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli »;

29. - in forza della suddetta disposizione, per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato e costituenti oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 di quest'ultimo, gli importi compensativi avrebbero potuto essere istituiti soltanto per evitare il rischio di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli di base (zucchero, cereali,

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

38. - Il Governo italiano sostiene che la Commissione ha applicato gli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, non già per far fronte agli inconvenienti che l'instabilità monetaria poteva creare per il buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato, bensì per ovviare a talune difficoltà, denunciate da industrie trasformatrici irlandesi, negli scambi commerciali con il Regno Unito;

39. - l'applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, negli scambi fra Stati membri e coi paesi terzi, non sarebbe giustificata, data la modesta incidenza che gli scarti monetari potevano avere sui prezzi dei prodotti trasformati;

40. - tale conclusione troverebbe conferma nella circostanza che gli importi compensativi non sono stati applicati, ad esempio, al cioccolato bianco (sottovoce doganale 17.04 C) e al « pan pepato » (sottovoce doganale 19.08 A), prodotti non diversi, quanto all'incidenza su di essi del prodotto agricolo di base, dagli altri prodotti considerati, cui, invece, gli importi compensativi sono stati applicati;

41. - in forza dell'art. 14 del regolamento n. 1059/69, il Consiglio avrebbe potuto adottare adeguate disposizioni sia per tener conto dell'eventuale incidenza, sugli scambi di merci, di misure particolari adottate nel quadro delle organizzazioni comuni per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base, sia per tener conto di una situazione particolare in cui potrebbero trovarsi talune merci;

42. - il regolamento n. 800/77, nella parte riguardante i prodotti cui si riferisce il ricorso, violerebbe il principio di proporzionalità in quanto, per risolvere le difficoltà incontrate dalle industrie trasformatrici irlandesi, nel limitato settore degli scambi col Regno Unito, sarebbe stata adeguata e sufficiente una disposizione ai sensi del suddetto art. 14, mentre l'applicazione degli importi compensativi non sarebbe stata necessaria, né proporzionata allo scopo perseguito.

43. - La Commissione dichiara che nel 1975, essa adottava una linea di condotta secondo cui la compensazione monetaria doveva aver luogo soltanto per i prodotti trasformati per i quali l'incidenza media massima degli importi compensativi superasse il 5%;

44. - alla data del 1° gennaio 1977, lo scarto fra i « tassi verdi » della sterlina britannica e della sterlina irlandese era dell'ordine del 24,3% il che aveva dato luogo a ripetute rimostranze del Governo irlandese e, a seguito delle stesse, alla decisione 23 marzo 1977 che autorizzava l'Irlanda ad adottare provvedimenti di salvaguardia;

45. - un esame più approfondito della situazione economica e giuridica avrebbe rivelato che i problemi esistenti non potevano essere adeguatamente risolti con la decisione emanata per l'Irlanda;

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

## II

(*Omissis*). IN DIRITTO — 1. - Con ricorso depositato il 25 gennaio 1978, la Repubblica italiana chiedeva, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato C.E.E. l'annullamento del regolamento (C.E.E.) della Commissione 25 novembre 1977, n. 2604, che « istituisce importi compensativi monetari per il frumento duro e i prodotti da esso ottenuti » (*G.U.* n. legge 302, pag. 40) e, di conseguenza, del regolamento (C.E.E.) della Commissione 15 dicembre 1977, n. 2792, recante modifica del regolamento (C.E.E.) n. 2604/77 (*G.U.* n. legge 321, pag. 29), e del regolamento (C.E.E.) della Commissione 28 dicembre 1977, n. 2917, « relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di importi compensativi monetari per taluni prodotti del settore dei cereali » (*G.U.* n. legge 340, pag. 37).

2. - La controversia si riferisce all'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, secondo quanto stabilito dall'art. 1, n. 2, lett. *b*), del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, « relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri » (*G.U.* n. legge 106, pag. 1) al frumento duro e a taluni dei prodotti da esso derivati non compresi nell'allegato II del Trattato e che sono oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato;

3. - la Commissione riteneva che l'assenza di importi compensativi monetari aveva creato, durante l'estate del 1977, difficoltà tanto per il frumento duro quanto per i prodotti derivati; che si erano potute accertare deviazioni di traffico per il frumento duro e distorsioni della concorrenza per taluni dei prodotti derivati, e che questi problemi erano inoltre aggravati dal forte calo delle disponibilità di frumento duro di produzione comunitaria e dall'accresciuto fabbisogno d'importazioni dai paesi terzi;

4. - col regolamento n. 2604/77, la Commissione istituiva, pertanto, importi compensativi monetari per i prodotti rispettivamente classificati nelle sottovoci doganali 10.01 B (frumento « grano » duro), 11.02 AI *a*) (semole, semolini di frumento duro), nonché 19.03 A (paste alimentari contenenti uova), 19.03 BI (paste alimentari non contenenti farina o semolino di grano tenero) e 19.03 B II (paste alimentari non nominate);

5. - pochi giorni dopo, col regolamento n. 2792/77, essa aggiungeva un nuovo comma all'art. 2 del regolamento precedente, per stabilire che gli importi compensativi da questo istituiti non si applicano « alle operazioni effettuate in base a un titolo implicante fissazione anticipata della

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

12. - a suo avviso, non esisteva e non esiste alcuna turbativa degli scambi per il frumento duro e per le semole, in quanto il mercato di questi prodotti non presenta una dimensione comunitaria, bensì regionale; le regioni del sud della Comunità producono il frumento duro e lo trasformano e le regioni del nord si approvvigionano non già dal sud della Comunità, ma da paesi terzi; i due mercati sono completamente autonomi e non possono subire interferenze reciproche;

13. - sempre secondo il Governo italiano, dato che non esiste un mercato comunitario per il frumento duro, bensì solamente per le paste alimentari, la Commissione potrebbe tutt'al più parlare di perturbazioni del mercato di queste (perturbazioni che non possono costituire il necessario presupposto dell'istituzione degli importi compensativi), ma non certo di perturbazioni negli scambi di frumento.

14. - Questo mezzo riguarda l'applicazione degli importi compensativi al frumento e alle semole.

15. - La Commissione è riuscita a provare che si sono avute rilevanti importazioni di frumento duro dai paesi terzi nel Regno Unito, dove, a causa della debolezza della moneta, i prelievi, espressi in unità di conto, risultavano molto meno elevati che nei paesi la cui moneta si era apprezzata, e che notevoli quantitativi erano stati riesportati nel Belgio, nei Paesi Bassi e nella Repubblica federale di Germania, con la conseguenza che, in questi paesi, gli importatori potevano realizzare sostanziali profitti, grazie a detti sviamenti di traffico;

16. - risulta, d'altra parte, che una partita di 3.500 tonnellate di grano duro proveniente dall'Italia veniva presentata all'intervento nel Belgio;

17. - constatando, in base alle suddette circostanze, che esisteva il rischio di deviazioni di traffico e di perturbazioni negli scambi intracomunitari per questi prodotti, la Commissione non ha superato i limiti del suo potere discrezionale;

18. - pertanto, questo mezzo non può essere accolto.

*Secondo e terzo mezzo: violazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 974/11, e sviamento di potere.*

19. - Poiché entrambi questi mezzi riguardano l'applicazione degli importi compensativi alle paste alimentari, è opportuno esaminarli congiuntamente;

20. - secondo il Governo italiano,

— le paste alimentari sono un prodotto di seconda trasformazione della materia prima e sono un tipico prodotto industriale, in cui la componente cerealicola non ha rilevanza preponderante;

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



22. - L'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746 (G.U. n. legge 291, pag. 148) subordina l'applicazione degli importi compensativi ai prodotti agricoli di base unicamente alla condizione che le misure monetarie di cui al n. 1 (cioè l'oscillazione del tasso di cambio della moneta di uno Stato membro) provochino perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli;

23. - per quanto riguarda il prodotto trasformato, dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 risulta che gli importi compensativi da applicare sono pari all'incidenza, sul prezzo del prodotto considerato, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto di base da cui esso dipende;

24. - per giustificare l'applicazione di importi compensativi a prodotti trasformati è quindi sufficiente che gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati.

25. - Da quanto precede risulta che è incontestabile l'esistenza, all'epoca considerata, di una perturbazione del mercato per il grano duro e per il relativo prodotto di prima trasformazione (semola di grano duro);

26. - spettava alla Commissione stabilire se gli importi compensativi vigenti per il prodotto di base potessero avere incidenza rilevante sul prezzo del prodotto trasformato;

27. - la Commissione ha considerato che il prodotto di base usato per la fabbricazione delle paste alimentari incide in misura superiore alla metà sul valore finale del prodotto trasformato;

28. - gli argomenti svolti dal Governo italiano per sottolineare l'esistenza di una più favorevole struttura dei costi di produzione in Italia non sono atti a mettere in dubbio questa stima della Commissione, che si riferisce alla Comunità nel suo complesso;

29. - in effetti, la Commissione doveva tener conto non solo dell'incidenza dei provvedimenti monetari sulle esportazioni dall'Italia, ma altresì dell'incidenza degli importi compensativi sul prodotto di base negli scambi del prodotto trasformato fra gli altri Stati membri;

30. - stando così le cose, tenuto conto della stretta relazione esistente fra il grano duro e i suoi derivati di prima e di seconda trasformazione, riconosciuta dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059, « che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli » (G.U. n. legge 141, pag. 1), si poteva logicamente ammettere che la ripercussione, sui prezzi

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

*Al di fuori della sfera di applicazione del regolamento n. 2453/76, il fatto che uno Stato membro fissi unilateralmente prezzi massimi per le carni bovine congelate nella fase della vendita al consumo non è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, purché non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione (2).*

(Omissis) IN DIRITTO. — 1. - Con ordinanza 15 luglio 1978, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 1978, il pretore di Padova ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., di pronunciarsi « sulla compatibilità di [un] regime di prezzi autoritativo, limitato al solo settore del commercio al minuto, con la normativa comunitaria, tenuto conto che, in tal caso, risulterebbe non infondata la questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi dello Stato italiano in materia di prezzi, in relazione all'art. 3 della Costituzione repubblicana italiana ».

2. - La questione riguarda da una parte, il provvedimento n. 35/1977 emesso il 26 luglio 1977 dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (C.I.P.) relativamente ai prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 207, del 29 settembre 1977) e, dall'altra, la normativa comunitaria in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. Essa è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico del legale rappresentante di un'impresa commerciale del settore delle carni, per contravvenzione al suddetto provvedimento.

---

23 gennaio 1975, nella causa 31/74, GALLI, trovasi pubblicata in questa *Rassegna*, 1975, I, 312, con nota di MARZANO; la sentenza 26 febbraio 1976, nelle cause 88-90/75, SADAM, *ivi*, 1976, I, 498; con nota di BRAGUGLIA).

Occorre però osservare che né dal quesito proposto da parte del Pretore di Padova né da altri elementi risultava pacifico che i prezzi di cui si discuteva fossero prezzi di vendita al consumo.

Ciò non di meno, la Corte si è recisamente limitata a tale ipotesi, malgrado il Governo italiano (nelle osservazioni che di seguito si trascrivono, per miglior comprensione della fattispecie) avesse impostato il problema della compatibilità dei prezzi nazionali in termini più generali: riferiti cioè a qualunque fase commerciale.

Pare dunque che la Corte abbia voluto restringere il suo giudizio al caso dei prezzi massimi per la vendita al consumo; e, così facendo, ha richiamato la propria precedente giurisprudenza. La quale però, almeno nelle sentenze 26 febbraio 1976 per le cause 65/75 (TASCA) e 88-90/75 (SADAM ed altri), riconosceva il potere degli Stati membri di imporre prezzi d'autorità *in qualunque fase commerciale*, avvertendo che il concreto esercizio di tale potere non doveva tuttavia mettere in pericolo gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune, in specie del suo regime di prezzi.

Con la sentenza in rassegna la Corte sembra volersi lasciare aperta la strada per ritornare sulle posizioni che aveva probabilmente assunto nella

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

per i commercianti al minuto non fosse talmente ridotto da ostacolare lo smercio dei prodotti in questione.

6. - Nell'ipotesi che il provvedimento C.I.P. n. 35/1977 debba intendersi come un atto riguardante non solo le carni trasferite in Italia in forza del regolamento n. 2453/76, bensì tutte le carni congelate nella fase della vendita al consumo, la questione formulata dal Pretore di Padova solleva il problema, più generale, dei poteri degli Stati membri in materia di prezzi da applicare per i prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione comune di mercato.

7. - In proposito questa Corte ha affermato, in una costante giurisprudenza — sentenza 23 gennaio 1975 (causa 31/74, GALLI, *Racc.* pag. 47), sentenze 26 febbraio 1976 (cause 65/75, TASCA, e 88-90/75, SADAM, *Racc.* pagg. 291 e 323) e sentenza 29 giugno 1978 (causa 154/77, DECHMANN, *Racc.* pag. 1573) — che, nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune. Nella suddetta giurisprudenza è stato precisato che il regolamento agricolo comunitario che instauri un regime di prezzi da applicarsi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso lascia intatto il potere degli Stati membri — senza pregiudizio

---

tra operatori che "...decidono..." di attenersi al regime stabilito e operatori che "...reputino..." di non esservi soggetti.

« Di conseguenza, il Governo italiano limiterà le proprie osservazioni alla questione astratta di competenze, che appare essere la sola proposta dal pretore di Padova.

« Su tale questione il Governo italiano richiama anzitutto le proprie osservazioni per le cause 65/75, TASCA, e 88-90/75, SADAM ed altri, definite con sentenze del 26 febbraio 1976. Osserva inoltre che nella successiva giurisprudenza della Corte ha trovato sempre conferma, esplicita od implicita, il principio generale per cui "...indipendentemente dalla fase commerciale considerata, la fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di prezzi massimi per la vendita dello zucchero è incompatibile col regolamento n. 1009/67, qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento della suddetta organizzazione, ed in ispecie il suo regime di prezzi" (sentenza in cause riunite 88-90/75, punto 1° del dispositivo).

« Con la conseguenza che spetta ai giudici nazionali, sulla base anche degli elementi di diritto comunitario che loro può fornire la Corte, accertare e stabilire in concreto se la fissazione unilaterale di prezzi sia tale da mettere in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune considerata.

« Gli indicati principî risultano essere stati applicati, oltre che nell'ipotesi di prezzi massimi al consumo (cause citate 65/75 e 88-90/75), nelle ipotesi di prezzi fissi (causa 13/77, INNO) e di prezzi minimi (causa 82/77, VAN TIGGELE: anche se in questa causa il riferimento era piuttosto all'art. 30 del Trattato C.E.E.). I suddetti principî sono stati infine ribaditi nella citata causa 154/77,

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

paesi terzi implica, fra l'altro, un sistema di prelievi e di restituzioni. Il prelievo di base viene fissato ogni mese, separatamente, per i bovini adulti e per le carni congelate. Per il calcolo del prelievo relativo alle carni fresche o refrigerate si applicano determinati coefficienti forfettari ai prelievi vigenti per i bovini adulti. In forza di vari accordi internazionali, sono state ammesse talune deroghe a tale regime.

10. - Dalle osservazioni presentate alla Corte e dai dati statistici prodotti nel corso del procedimento risulta che fra le carni congelate, da un lato, e le carni fresche o refrigerate, dall'altro, non esiste, sui mercati comunitari, una concorrenza perfetta. Le preferenze dei consumatori possono avere, entro certi limiti, l'effetto di eliminare il rigido automatismo nei rapporti fra i prezzi delle due categorie di carni. Le disparità fra i prezzi relativi ai vari tagli, con o senz'osso, possono costituire un'ulteriore fonte d'incertezza. Queste peculiarità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine sono uno dei dati che il giudice nazionale può prendere in considerazione, insieme agli altri elementi propri di detta organizzazione, al fine di stabilire se un provvedimento nazionale metta in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di questa.

11. - Nell'ordinanza di rinvio, il pretore di Padova ha manifestato la sua esitazione a seguire la giurisprudenza di questa Corte, là dove si dichiara la competenza del giudice nazionale a decidere, in ogni singola fattispecie, se i prezzi massimi imposti dalle autorità nazionali producano effetti tali da renderli incompatibili con le disposizioni comunitarie. Secondo il pretore, tale criterio non è ammissibile in sede

---

c.d. "prezzi politici", che, pur fissati in vista di obiettivi economici o sociali, non tengano conto dei costi e dei margini di utile degli operatori.

«Anche soltanto in base a tale giurisprudenza, dunque, i giudici italiani, chiamati a sindacare — sia in sede penale ai fini della disapplicazione, sia in sede amministrativa ai fini dell'annullamento — un provvedimento prezzi, dovevano procedere in indagini complesse onde accertare, sulla base soprattutto di elementi economici, se il prezzo stabilito d'autorità fosse o meno remunerativo.

«Queste indagini, per quanto riguarda i prezzi agricoli ed a seguito dell'instaurazione della politica agricola comune, vanno ora necessariamente estese ad elementi di diritto comunitario: in particolare ai prezzi comuni ed agli scambi intracomunitari. In sostanza, la «remuneratività» del prezzo va esaminata anche alla luce di tali elementi di diritto comunitario.

«Trattasi dunque, in definitiva, di uno dei tanti effetti della applicabilità immediata del diritto comunitario che, in ogni campo, può comportare per i giudici nazionali delle indagini più ampie e più complesse. Ciò non significa, tuttavia, che tali indagini siano impossibili, sicché i giudici non possano esercitare il controllo nel senso risultante della giurisprudenza della Corte.

«A maggior ragione, ciò non significa che, a causa delle segnalate difficoltà, debbasi risolvere in modo diverso, da quello fin qui affermato, la

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).



SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA  
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 marzo 1979, n. 1461 - Pres. Rossi - Est. Corasaniti - P.M. Saja (concl. conf.) - Ministero della Difesa (Avv. Stato Caramazza) c. Soc. Coop. Zootecnica Castellana r.l. (avv. Zappalà).

**Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Patrimonio indisponibile dello Stato - Concessione a privato - Autotutela amministrativa per il recupero del bene - Azione del privato per la conservazione del godimento del bene concesso - Giurisdizione del T.A.R.**

(c.c., artt. 824, 826; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5).

*L'attribuzione al privato, da parte della p.a., del godimento di un bene patrimoniale indisponibile, trova titolo in un provvedimento di concessione quando il beneficiario sia posto in una situazione di soggezione a poteri autoritativi e discrezionali della p.a. comportanti ingerenza e controllo sull'esercizio di detto godimento e la facoltà insindacabile di determinarne la riduzione, sospensione o cessazione: in tali ipotesi l'intervento dell'amministrazione per il recupero della disponibilità del bene integra una forma di autotutela amministrativa e l'azione del privato diretta a far valere la propria posizione giuridica di godimento dell'immobile configura un ricorso riguardante il rapporto di concessione di bene pubblico, come tale appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (1).*

---

(1) Va ricordato che la concessione in godimento di un bene del patrimonio indisponibile o del demanio viene effettuata nell'esercizio del potere amministrativo, anche quando al provvedimento acceda un contratto destinato a regolare gli effetti patrimoniali del rapporto e qualificabile come contratto di diritto pubblico (v. Cass., Sez. Un., 8 aprile 1976, n. 1225, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, 532).

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

*Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).*

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

## SANITARI

*Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).*

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

*Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).*

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).

zione del merito deve ragionevolmente intendersi con riferimento al giudizio in discorso. Dimodoché l'oggetto del regolamento n. 678/76 è omogeneo a quello del regolamento n. 2760/77, concernente appunto un provvedimento d'urgenza emesso dal giudice istruttore della Sezione specializzata agraria, e in definitiva i due regolamenti coinvolgono l'intera materia dibattuta fra le parti.

Tali prime conclusioni (valide anche, come è stato detto, per il comandante della Scuola militare che agì quale organo della p.a.) danno ragione non solo della riunione dei regolamenti, ma anche dell'ammissibilità del regolamento n. 678/76 formalmente riferito all'esecuzione, regolamento che (contrariamente a quanto sostiene la resistente) non è precluso, se è vero quanto è stato osservato circa la natura dell'ordinanza pretorile 22 dicembre 1975, da alcuna sentenza di merito.

Ciò premesso, la soluzione del problema della giurisdizione discende dalla soluzione del problema concernente la natura dell'atto col quale, nel 1970, fu concesso dall'amministrazione militare alla Cooperativa Zootecnica Castellana il godimento del terreno di Passo Corese, terreno che, in quanto costituisce dotazione del Centro preolimpionico ippico militare ivi esistente, ed è destinato all'esercizio delle attività proprie del Centro, deve ritenersi bene patrimoniale indisponibile. Infatti, posto che in deroga al principio generale — secondo il quale gli atti concernenti l'uso anche eccezionale dei beni pubblici, ivi compresi i beni patrimoniali indisponibili, hanno carattere di concessione amministrativa (cfr. sentenza di queste sezioni unite n. 1604 del 1968) — sono ammessi, rispetto ai beni patrimoniali indisponibili, contratti privatistici per l'attribuzione a privati del godimento di parti secondarie o di pertinenze del bene ovvero per l'attribuzione di utilità marginali del bene stesso, è necessario stabilire in concreto se la pubblica amministrazione abbia posto in essere una concessione amministrativa ovvero un contratto privatistico. Ed il criterio discrezionale, ove non soccorrono sicuri indici formali, strutturali, o attinenti al contenuto, è dato dalla posizione che la p.a. assume nel rapporto, posizione la quale, rispetto a quella del privato, è di preminenza nel primo caso e paritetica, invece, nel secondo (cfr. sentenza di queste sezioni unite n. 525 del 1977).

Ora, nel caso concreto, l'avveramento della prima delle due ipotesi si desume con certezza: a) dal fatto che l'amministrazione si riservava ampi poteri di vigilanza e addirittura di ingerenza in ordine all'attuazione del rapporto (in particolare, ai sensi dell'art. 10 del capitolato generale d'onere per concessione del pascolo, sfalcio d'erbe, scalvo di piante sui terreni demaniali in uso militare approvato con d.m. 15 marzo 1952, richiamato nell'atto, la concessionaria era tenuta a servirsi, per le lavorazioni da eseguire nel comprensorio, di persone che fossero

di insindacabile gradimento dell'amministrazione, cui doveva comunicare preventivamente i nomi delle persone stesse; ai sensi dell'art. 11 del citato capitolato la concessionaria e i suoi dipendenti erano tenuti ad uniformarsi, per quanto concerneva l'accesso e la permanenza nei terreni, a tutte le prescrizioni che fossero per essere fissate dall'amministrazione, la quale si riservava ogni accertamento in proposito, ed ai sensi dell'art. 15 del capitolato stesso rimaneva in facoltà dell'amministrazione vietare l'accesso ai terreni in determinate ore del giorno e per brevi periodi); *b*) dal fatto che l'amministrazione si riservava addirittura il potere di determinare, in relazione alle proprie esigenze, valutate insindacabilmente, la cessazione, sospensione o riduzione del godimento del bene concesso (in particolare ai sensi dell'art. IV del capitolato speciale, pure richiamato nell'atto, l'amministrazione si riservava il potere di revocare, in tutto o in parte, la concessione con un preavviso ed eventualmente, per particolari esigenze, anche senza preavviso, salvo il solo diritto del concessionario, nel primo caso, al rimborso del canone per il periodo di privazione della concessione, e, nel secondo caso, alla riduzione del canone proporzionale alla natura del terreno sottratto alla concessione per la durata del periodo di riduzione della concessione). Il rapporto appare, cioè, non già accidentalmente caratterizzato da mere limitazioni della concessa utilità fatte dipendere da eventi preventivamente determinati o almeno obbiettivamente controllabili nella loro ricorrenza o nei loro presupposti, ma essenzialmente qualificato dalla soggezione del concessionario a poteri di controllo e di incidenza del concedente: poteri discrezionali, codesti, che integrano appunto quella supremazia, quel governo del rapporto da parte del concedente, che sono incompatibili con la concessione privatistica e che contrassegnano invece la concessione amministrativa.

Stabilito che si tratta di concessione amministrativa di bene pubblico, è agevole riconoscere non solo che all'amministrazione spettano poteri di autotutela per il recupero della disponibilità del bene anche nei confronti del concessionario in relazione alla scadenza della concessione, ma che tali poteri, nei confronti del concessionario, sono riferibili alla concessione. Con la conseguenza che la controversia, introdotta e svolta dal concessionario attraverso i vari procedimenti per far accertare la perduranza del rapporto e far valere il proprio conseguente diritto al godimento del bene contro atti del concedente diretti al recupero del bene medesimo in riferimento alla cessazione del rapporto è controversia che rientra fra quelle che l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed esula totalmente dalla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. la sentenza n. 525/77 dianzi richiamata). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 27 aprile 1979, n. 2424 - Pres. Rossi - Rel. D'Orsi - P.M. Del Grosso (concl. conf.) - D'Onofrio Rossana e Francesca Maria (avv. Tirone) c. Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Stato Carbone) e Cassa Nazionale del Notariato (n.c.).

**Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Notariato - Cassa nazionale del notariato - Indennità di cessazione dal servizio spettante al notaio - Domanda dei figli maggiorenni di un notaio defunto - Giurisdizione dell'A.G.O.**

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; l. 6 di-

*L'azione proposta dai figli maggiorenni di un notaio defunto diretta ad ottenere dalla Cassa nazionale del notariato l'indennità di cessazione dal servizio prestato, rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. (1).*

(*Omissis*). — Il presente regolamento di giurisdizione consiste nell'individuare il giudice che deve decidere sulla pretesa delle figlie maggiorenni di un notaio defunto volta ad ottenere l'indennità di cessazione dell'esercizio delle funzioni spettante al loro genitore.

Le ricorrenti, alle quali l'indennità è stata negata dalla commissione amministratrice della cassa del notariato sotto il profilo che in base all'art. 16 delle disposizioni deliberate dalla commissione medesima il 21 ottobre 1955 (e successive modifiche), in caso di morte di notaio in servizio, l'indennità spetta solo alla vedova ed ai figli minori, hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio chiedendo:

- 1) la declaratoria di illegittimità dal detto art. 16;

---

(1) A quanto consta non risultano precedenti in termini.

Le sezioni unite hanno anzitutto deciso, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che i diritti alle prestazioni della «Cassa» del notariato non sono inquadrabili nello schema del pubblico impiego.

Tale affermazione appare del tutto corretta dal momento che il notaio non può essere considerato pubblico dipendente, ma che, invece, ad esso si riconosce la stabile qualificazione professionale di incarico di una pubblica funzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprile 1974, n. 312, in *Foro amm.*, 1974, I, 2, 364).

Stabilito, dunque, che i diritti alle prestazioni della suddetta «Cassa» non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le sezioni unite, interpretando il «petitum sostanziale» della domanda, hanno, poi, ravvisato la natura di diritto soggettivo nella posizione giuridica derivante da un rapporto assimilabile all'indennità di anzianità, conseguentemente affermando la giurisdizione dell'A.G.O.

2) l'annullamento dei provvedimenti della commissione amministratrice e del ministro di Grazia e Giustizia e il riconoscimento che alle ricorrenti sono dovuti dalla cassa nazionale:

a) l'indennità di cessazione rapporto;

b) gli interessi nella misura legale per il periodo 2 ottobre 1972-1° ottobre 1973 (data di presentazione della domanda respinta dalla cassa nazionale del notariato) e nella misura del 10 % annuo dal 1° ottobre 1973 al momento dell'effettivo pagamento;

c) una somma da determinarsi a titolo di risarcimento del maggior danno subito dalle D'Onofrio per la diminuzione di valore del loro credito, in analogia con quanto disposto dall'art. 429 u.c. c.p.c., così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Nel ricorso per regolamento di giurisdizione da loro proposto le D'Onofrio concordano con l'Avvocatura dello Stato nel senso che non si verserebbe in ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ma sostengono che la competenza di tale giudice sussisterebbe sulla base del *petitum* sostanziale dell'istanza principale del ricorso, con la quale era stata dedotta l'illegittimità dell'art. 16 delle disposizioni deliberate dalla commissione amministratrice della cassa, in quanto le limitazioni contenute in tale articolo sarebbero state adottate in forza di un potere discrezionale, in contrasto con il precetto della legge che, nel precisare l'oggetto e la portata di tale potere, lo ha circoscritto alla determinazione della « misura e modalità di concessione del trattamento ».

Ora che il notaio non sia legato alla p.a. da un rapporto organico, ma sia un professionista stabilmente incaricato di una pubblica funzione è principio che può ritenersi pacifico con la duplice conseguenza che i diritti alle prestazioni della cassa nazionale del notariato non possono considerarsi inerenti ad un rapporto di pubblico impiego e che le relative controversie non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ma è anche da escludere che la giurisdizione del giudice amministrativo sussista sotto l'aspetto della sua competenza generale di legittimità.

All'uopo conviene tener presente due distinti profili.

Il primo è che le ricorrenti, allorché deducono che la discriminazione posta dalla commissione amministratrice della cassa tra figli maggiorenni e figli minorenni del notaio defunto sarebbe illegittima perché l'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, demanda alla cassa solo la facoltà di disciplinare la misura e le modalità di concessione e non anche la possibilità di privare taluno dei figli dell'indennità maturata, negano, in realtà, che la commissione abbia tale potere: quindi, non si

allega il cattivo esercizio del potere, bensì la inesistenza in radice del potere medesimo.

Il secondo profilo è dato dall'assimilazione fatta dai ricorrenti dell'indennità di cessazione a quella di anzianità e tale assimilazione, data la finalità dell'indennità di cessazione del servizio notarile e la sua commisurazione ai contriobuti versati può senz'altr essere condivisa.

La conseguenza è che ha indubbio carattere di diritto soggettivo la posizione nascente da un rapporto di carattere previdenziale e che una volta negata l'esistenza del potere non è possibile, come pur le ricorrenti fanno, sostenere che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo, ravvisando nella deliberazione della commissione l'attitudine a produrre l'affievolimento del diritto in parola. Se, infatti, tale possibilità vi fosse, sussisterebbe necessariamente anche il potere, del quale invece si contesta la sussistenza.

La individuazione della situazione violata come diritto soggettivo, comporta la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del *petitum* sostanziale, ancorché siano stati richiesti la declaratoria dell'illegittimità della disposizione regolamentare della commissione e l'annullamento dei provvedimenti della commissione e del ministro (sent. 18 gennaio 1973, n. 168; 6 aprile 1970, n. 926).

Ma in verità, dall'esame della materia dedotta nel giudizio amministrativo, appare che l'illegittimità e l'annullamento furono richiesti come mezzo al fine della realizzazione della vera ed unica pretesa dedotta in giudizio: vale a dire il riconoscimento del diritto all'indennità di cui si tratta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. E la pretesa a far valere tale diritto, di natura patrimoniale, va proposta davanti al giudice ordinario.

Deve, adunque, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 10 maggio 1979, n. 2669 - *Pres. Rossi - Rel. Corasaniti - P.M. Gambogi (concl. conf.) - Società Italiana per le strade Ferrate Sovvenzionate (avv.ti Sambiagio, Pallottino) c. Ministeri Trasporti e Tesoro (avv. Stato Camerini)*.

**Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Autorizzazioni e concessioni - Controversie fra concessionario e p.a. concedente - Cessazione anticipata di una concessione-contratto - Criteri di determinazione della giurisdizione nel regime previgente all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.**

(l. 20 marzo 1965, n. 2248, all. E, art. 2, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5).

*Nel sistema preesistente a quello introdotto con la legge istitutiva dei T.A.R., la distinzione fra cessazione della concessione-contratto per*

*revoca (devoluta alla cognizione del giudice amministrativo) e cessazione per decadenza causata da inadempienze contrattuali (devoluta alla cognizione del giudice ordinario), va operata con riferimento alla sostanza del concreto provvedimento emanato dalla p.a. ed astraendo dalla diversa qualificazione formale data al provvedimento stesso: pertanto deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice amministrativo qualora il provvedimento di cessazione anticipata, pur fondato su specifiche inadempienze del concessionario e qualificato come « decadenza », sostanzialmente si traduca in un globale apprezzamento negativo della rispondenza del regime di concessione al pubblico interesse, e, pertanto, esuli dal piano contrattuale per configurare esercizio di potestà amministrativa discrezionale (1).*

(*Omissis*). — La ricorrente Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate, già concessionaria delle Ferrovie Canello-Benevento, sostiene che la controversia, pur da essa introdotta davanti al Consiglio di Stato — impugnando i provvedimenti con i quali era stata disposta la gestione del servizio in danno di essa concessionaria e quindi dichiarata la decadenza di essa concessionaria — rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario alla stregua delle regole di riparto applicabili (quelle anteriori alla entrata in funzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo istituita in materia di concessione con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971). Ciò in quanto oggetto della controversia erano diritti soggettivi inerenti al rapporto paritetico e sinallagmatico costituito con la convenzione attuativa, che accedeva al provvedimento concessorio secondo il noto schema della concessione-contratto. Infatti le misure denunciate erano state adottate — sempre secondo la ricorrente — sulla base di supposte inadempienze di essa concessionaria agli obblighi nascenti dalla detta convenzione attuativa, vale a dire di asserite e irregolarità del servizio concesso.

Dimodoché — osserva la ricorrente — la contestazione non concerneva, come nel caso di revoca della concessione, l'esercizio di una potestà discrezionale dell'Amministrazione concedente avente per contenuto la valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione o no della concessione indipendentemente dal comportamento del concessionario. La contestazione concerneva invece — sempre secondo la ricorrente — l'adozione da parte dell'Amministrazione contraente di misure di autotutela contrattuale contro le asserite inadempienze di essa concessionaria e postulava pertanto l'accertamento, devoluto al giudice ordinario, se le adottate misure fossero giustificate, ovvero se, per essere insussistenti le inadempienze addebitate, le misure stesse, ed in particolare la dichia-

---

(1) Non risultano precedenti in termini.



razione di decadenza (cui la disposta gestione in danno era strumentale) si risolvessero a loro volta in forme di inadempienza, di lesione del diritto soggettivo del concessionario contraente alla prosecuzione del rapporto.

L'esposta tesi non è fondata.

È vero che secondo l'indirizzo costante di queste sezioni unite cui si richiama la ricorrente (sentenze nn. 2209/62, 2297/62, 2187/63, 2121/64, 2705/67, 926/70) altro è la revoca, intesa come provvedimento autoritativo diretto a porre fine alla concessione per mutato apprezzamento dell'interesse pubblico anche indipendentemente dalla valutazione del comportamento del concessionario, provvedimento in ordine al quale sono configurabili in capo al concessionario soltanto interessi legittimi (tutelabili secondo il sistema preesistente a quello introdotto con l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 davanti al giudice amministrativo), altro è la dichiarazione di decadenza, intesa come atto di autotutela contrattuale del concedente contro specifiche inadempienze del concessionario, atto in ordine al quale sono configurabili in capo al concessionario soltanto diritti soggettivi (difendibili secondo il cennato sistema preesistente davanti al giudice ordinario). Va tuttavia avvertito in primo luogo, come queste sezioni unite non hanno mancato di fare altra volta, che la disposta cessazione della concessione può risalire all'uno o all'altro tipo di fatto (sent. n. 2121/64) e che la definizione della natura dell'atto — se provvedimento autoritativo o, viceversa, misura di autotutela contrattuale — va operata in concreto, mirandosi alla sostanza di esso, senza che siano decisive al riguardo le qualificazioni formali date dal concedente (sent. n. 2705/67). Ma soprattutto, per quanto attiene al contenuto effettivo dell'indirizzo in ordine ai caratteri differenziali e agli indici di riconoscibilità delle due figure, sono necessarie alcune precisazioni volte a far sì che la distinzione tracciata da queste sezioni unite non sia impiegata con quella rigidità che l'interpretazione della ricorrente presta ad essa e che invece è estranea allo spirito di essa.

In particolare l'affermazione, che si ritrova in alcune pronunce di queste sezioni unite, che il provvedimento autoritativo di revoca è (solo quello) informato alla valutazione dell'interesse pubblico al mantenimento o no della concessione indipendentemente dal comportamento del concessionario non va intesa nel senso che la considerazione del detto comportamento sia per necessità bandita dal procedimento che mette capo alla revoca e che, se vi entra, snaturi l'atto. Certo, essendo la revoca espressione della potestà che l'Amministrazione concedente conserva circa il destino della concessione, in vista dell'interesse pubblico ad essa affidato e cui la stessa concessione risponde, di revoca non potrà parlarsi se l'amministrazione prescinda del tutto dalla valutazione del cennato interesse pubblico. Ma da siffatta premessa non

discende che per procedere alla valutazione dell'interesse pubblico l'amministrazione non possa trarre l'occasione e prendere le mosse dalla rilevazione di un certo comportamento del concessionario. Qualora ciò avvenga, può darsi che l'amministrazione, oltre a muoversi dalla rilevazione del comportamento del concessionario, si limiti a valutare il comportamento stesso, che lo valuti negativamente, per il turbamento che esso ha arrecato all'equilibrio contrattuale, e che a questo turbamento essa reagisca sul piano del rapporto contrattuale anche con rimedi risolutivi, come potrebbe fare qualsiasi contraente cui spettasse in virtù del contratto o *ex lege* un simile strumento privilegiato. Nelle descritte ipotesi l'azione dell'amministrazione si svolge ovviamente nell'orbita ed al livello del contratto, vale a dire della convenzione attuativa. Ed anzi va sottolineato che ciò accade proprio perché il comportamento del concessionario che viene in emersione è costituito da (è preso in esame come) fatto o pluralità di fatti di inadempienza a specifiche obbligazioni della convenzione attuativa. Non è senza ragione che il punto di riferimento dell'indirizzo finora esaminato, quanto alla ricorrenza di misure di autotutela contrattuale del concedente idonee a ledere diritti soggettivi del concessionario, sia costituito dalla convenzione attuativa (sentenze n. 2209/62, 2197/63), giacché proprio in relazione alle caratteristiche del rapporto da essa nascente — pariteticità, sinallagmaticità — e dei fatti di inadempienza delle relative obbligazioni — verificabilità *ope iudicis* quanto alla sussistenza ed all'effetto di alterazione dell'equilibrio contrattuale — ha senso la garanzia giurisdizionale dei diritti soggettivi del concessionario in quanto contraente. Ma può ben darsi, per contro, che pur muovendo dalla rilevazione di fatti del concessionario, l'attività della pubblica amministrazione concedente trascenda la considerazione e il trattamento « contrattuale » di essi per attingere la valutazione complessiva dei risultati obbiettivi della gestione, al fine di stabilire se, in relazione alla diminuita efficienza del servizio, diminuita efficienza eventualmente irreversibile ovvero non eliminabile in tempi ragionevolmente brevi o con mezzi alla portata effettiva del concessionario, sia preferibile porre fine alla concessione. In tal caso l'azione dell'amministrazione si svolge sul piano del ponderato apprezzamento dell'interesse pubblico e delle determinazioni finali circa il destino della concessione (qui il comportamento del concessionario viene in considerazione quale elemento sintomatico dell'adeguatezza della concessione a soddisfare l'interesse pubblico cui è correlata), apprezzamento e determinazione sui quali altro sindacato giurisdizionale non è consentito che quello avente per oggetto l'esercizio di una pubblica potestà discrezionale a tutela di interessi legittimi del concessionario.

Ora, delle evenienze sopra ipotizzate, proprio l'ultima si era avverata. Infatti, come si desume dalla decisione del Consiglio di Stato sul

merito e dagli atti, il provvedimento finale concernente la cessazione della concessione, provvedimento cui la disposta gestione in danno era strumentale, era stato adottato in ragione del deterioramento obiettivo del servizio, deterioramento ritenuto praticamente irreversibile — cioè insuscettivo di essere eliminato in tempi di ragionevole attesa, tanto più che non era stato neppure apprestato un piano di ristrutturazione di esso ad opera del concessionario — e in definitiva considerato come sintomatico della obbiettiva condizione di inidoneità del concessionario a rendere un servizio adeguato.

L'asse dell'autodeterminazione della pubblica amministrazione si era spostato in tal modo dalla rilevazione di specifiche inadempienze del concessionario, quale premessa per una proporzionata reazione sul piano contrattuale, alla valutazione della bontà dell'operazione concessionale considerata, anche se alla luce dell'esito, nel suo complesso, e cioè della sua attuale e futura rispondenza al pubblico interesse: sicché l'azione nella quale l'autodeterminazione si era concretata appare chiaramente espressione della potestà discrezionale del concedente in ordine al destino della concessione. Il sindacato sulle violazioni di legge, vale a dire sulle scorrettezze nelle quali l'amministrazione fosse incorsa nell'esercizio della detta potestà — così come d'altronde denunciate — spettava, secondo la normativa sulla giurisdizione applicabile, al giudice amministrativo, il quale pertanto, decidendo in proposito, non esorbitò dal suo potere. — (*Omissis*).

## I

CORTE DEI CONTI, Sez. III giur., 12 febbraio 1979, n. 42221 - Pres. ed Est. Saraceno - P.G. Lucente - Alvino c. Ministero PP.TT.

### **Competenza e giurisdizione - Equo indennizzo - Giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni.**

*La quiescenza e la previdenza rientrano in un unico quadro sistematico, per cui esiste un collegamento interrelazionale tra gli istituti dell'equo indennizzo ed il trattamento di quiescenza; pertanto spetta alla Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, la giurisdizione in materia di equo indennizzo, che costituisce un rapporto di natura previdenziale (1).*

---

Sembra profilarsi un contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione in materia di equo indennizzo, analogo a quanto verificatosi in materia di indennità di buonuscita per i dipendenti statali.

## II

CORTE DEI CONTI, Sez. Riun., 2 agosto 1979, n. 106/B - Pres. Faggiani - Est. Pomponio - Bernaschi c. Presidente Consiglio Ministri.

**Competenza e giurisdizione - Equo indennizzo - Giurisdizione esclusiva del pubblico impiego.**

*L'equo indennizzo è un diritto che trae il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza; pertanto le controversie relative all'equo indennizzo rientrano nella giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato in generale e, per eccezione, in quella della Corte dei conti a sezioni riunite, limitatamente al personale da essa dipendente, essendo il giudice amministrativo competente a conoscere, in via esclusiva, delle questioni del pubblico impiego (2).*

## I

(Omissis). — 1. - Il p.m. d'udienza, nel manifestare le sue molte perplessità sulla vigente giurisprudenza declinatoria di questa Corte in materia di equo indennizzo, ha giustamente osservato che il problema sulla competenza non può essere affrontato e risolto semplicisticamente avendo come modulo ermeneutico la posizione di stato del ricorrente, ché, se così fosse, il problema stesso non si porrebbe, bensì sottoponendo a vaglio critico, in radice, l'istituto in parola, sulla scorta della sua struttura normativa.

Il collegio non può non condividere tale lineare impostazione la quale, del resto, risponde alla fondamentale categoria logica del ragionamento, applicabile ad ogni processo speculativo; è necessario, cioè, accertare la natura e, quindi, la classificazione giuridica dell'equo indennizzo e vedere a quale delle due specie — rapporti di lavoro e rapporti previdenziali — esso appartenga e, eventualmente, in quale sub-specie sia riconducibile. Pertanto, la tematica sulla giurisdizione (*rectius*, sulla competenza) perde il carattere di priorità per assumerne uno di conseguenza, dando vita ad una sillepsi concettuale, in quanto la discordanza che potrebbe essere intravista tra fatto processuale e fatto sostanziale è soltanto apparente, dacché la concordanza va ricercata nell'ambito del sistema e si riferisce logicamente al significato di concetti uniti tra loro in concatenazione sillogistica, in una vera e propria sorite razionale.

2. - L'equo indennizzo, istituito anteriormente ignoto all'ordinamento, è stato introdotto dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, ottavo comma.

Pubblichiamo pertanto le sue decisioni, che espongono gli opposti orientamenti sulla questione.

La disposizione afferma testualmente: « Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione, le spese di cura, comprese quelle per ricoveri sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato ». Dal testo si evince che, per la realizzazione dell'ipotesi normativa, debbono concorrere i seguenti elementi: a) un rapporto d'impiego pubblico; b) un'infermità od una lesione contratta in servizio e per causa di esso; c) il riconoscimento della dipendenza, in quanto il rapporto causale apparente potrebbe essere stato interrotto da colpa grave dell'impiegato; d) la perdita totale o parziale dell'integrità fisica (ovviamente permanente, stante il significato ablativo del termine). È evidente che la caratterizzazione giuridica dell'istituto non è data dal rapporto d'impiego, presupposto necessario di ogni altro trattamento del genere (indennità « una tantum » e trattamento privilegiato), bensì dalla qualificazione dell'indennizzo.

Già sin d'ora si può affermare che esso non ha carattere retributivo, non possiede cioè gli stessi elementi dello stipendio e degli altri assegni corrisposti in attività di servizio, dacché per la sua determinazione si tiene conto esclusivamente di criteri riferiti *quoad valitudinem* (danno effettivo e qualità della prestazione lavorativa), al di fuori di vincoli interrelazionali con la posizione di *status*, di carriere e di progressione economica raggiunta nel rapporto di pubblico impiego.

Poiché nei rapporti pubblici non possono esistere specie atipiche, essendo tutte riconducibili quanto meno a categorie di carattere generale, è pacifico che la soluzione va ricercata oltre i confini del rapporto di lavoro, difettando la causa genetica fondamentale di tipo retributivo.

La ricerca scientifica ha avuto tormento ricognitivo analogo allorché si è trattato di analizzare istituti i quali hanno radici comuni, come il trattamento privilegiato ordinario e di guerra. Per quest'ultimo, anzi, le difficoltà sono state maggiori quando il legislatore ha inteso concedere la pensione di guerra a soggetti i quali non solo non avevano militato nelle FF.AA. dello Stato ma, dato ancora più vistoso, avevano militato sotto le bandiere di un governo avversario di quello legittimo (es., conferimento della pensione di guerra agli ex combattenti invalidi della R.S.I.).

La soluzione è stata trovata nella più autorevole dottrina pubblicistica, la quale ha riconosciuto che lo Stato non è tenuto al privilegio in forza di un rapporto giuridico pubblico che spesso non esiste, bensì in virtù della persistente presenza, nell'ordinamento, del principio della responsabilità per atti legittimi il quale consente il sacrificio di diritti soggettivi anche perfetti nell'interesse generale salvo indennizzo. Dato che lo Stato è un'entità socio-politica unitaria, cronologicamente indefinita, che riassume ed assorbe in sé esperienze contingenti e regola

i rapporti con i propri cittadini in base alle leggi vigenti che i cittadini stessi non possono contestare se non con mezzi giuridici — quando ciò è consentito dall'ordinamento — ne consegue che, ove il cittadino tragga un danno per atti che lo Stato pone in essere, dev'essere risarcito.

Il principio della responsabilità per atti legittimi è una recentissima conquista della vigente legislazione previdenziale pubblica, per effetto della quale gl'istituti di grazia sono stati sostituiti da quelli di diritto con garanzie che l'evoluzione giuridica ha collocato al vertice delle fonti, nella Costituzione stessa. V'è un caso, anzi, in cui il legislatore ha espressamente riconosciuto la derivazione del privilegio dal principio in parola: esso è rinvenibile nell'art. 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con il quale si afferma. « Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi ». Si è in presenza, quindi, di un tipo del tutto nuovo di responsabilità oggettiva, le cui conseguenze (valutazione e risarcimento del danno) sono regolate con istituti di natura e carattere previdenziale.

Anche in materia di privilegio ricorrono gli stessi elementi costitutivi dell'equo indennizzo già individuati; se si esamina il privilegio ordinario l'identità è assoluta. Soltanto gli effetti economici variano in rapporto all'entità del danno, potendo consistere in un vitalizio capitalizzato o in una rendita vitalizia; ciò si spiega con il fatto che mentre l'equo indennizzo risarcisce immediatamente la perdita dell'integrità fisica, il privilegio ordinario integra quel maggior trattamento di pensione che l'interessato avrebbe avuto se avesse prestato ulteriormente servizio ove non ne fosse stato impedito dall'evento dannoso e, perciò, occorre tenere conto anche della posizione economica e giuridica acquistata.

La funzione tipicamente previdenziale dell'equo indennizzo è sottolineata dal contesto del citato art. 68, ottavo comma, del d.P.R. n. 3/1957, in quanto l'istituto è inquadrato tra le altre provvidenze, di evidente natura assicurativa, previste dal legislatore. Sull'inserimento dell'istituto tra i rapporti previdenziali si è favorevolmente espresso, in definitiva — anche se implicitamente — lo stesso Consiglio di Stato (commissione speciale, parere 11 giugno 1959, n. 1093), quando ha autorevolmente ammesso che « l'equo indennizzo trova la sua giustificazione nel c.d. rischio professionale, che costituisce il fondamento giuridico delle assicurazioni sociali obbligatorie ».

3. - Il Consiglio di Stato (sezione adunanza plenaria) con decisione 28 novembre 1969/10 aprile 1970, n. 2, su ric. Esposito Mario c. Ministro

per l'interno, affermò che il riconoscimento da causa di servizio ed il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo « costituiscono distinte situazioni giuridiche che poggiano su distinti presupposti e richiedono procedure diverse », di talché « l'interessato, dal riconoscimento dell'infermità da causa di servizio che non produca anche una menomazione dell'integrità fisica, trarrà i benefici che la legge gli riconosce, ma non trarrà anche l'ulteriore beneficio della concessione dell'equo indennizzo ». Di conseguenza, qualora dall'infermità sia derivata una perdita dell'integrità fisica, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.) non potrà « nell'autonomo procedimento relativo all'accertamento se la malattia abbia prodotto anche una menomazione dell'integrità fisica, riesaminare il procedimento di riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio ».

L'argomentazione del supremo Consesso ha pregio e va condiviso qualora l'equo indennizzo sia considerato avulso da tutta la normativa sistemativa vigente perché rientrante tra i rapporti di lavoro e sia ritenuto disciplinato, perciò, unicamente dal d.P.R. n. 3/1957 e dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; invece, dev'essere oggetto di rimediazione ove si giunga ad opposte conclusioni, come vi è pervenuta questa giustizia.

Sia il nono comma dell'art. 68 del t.u. n. 3/1957, sia tutto il Titolo V del regolamento sopra citato enunciano una serie di procedure e di organi, direttamente mutuati dalla legislazione pensionistica privilegiata, ordinaria e di guerra, cui è fatto esplicito riferimento; tale richiamo dimostra come intendimento del legislatore non sia soltanto quello di servirsi di strutture esistenti — le quali, per altro, male si adatterebbero ad un istituto che fosse estraneo alla materia pensionistica — quanto di servirsi di esse intenzionalmente, dato che la coincidenza d'istituti omogenei semplifica i tempi operativi e l'economia di un procedimento che può portare in seguito, per la medesima causa, alla concessione del trattamento privilegiato. E ciò è tanto vero che lo stesso legislatore con l'art. 163, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha riconosciuto vincolatività e definitività, *juris et de jure*, al giudizio emesso sulla dipendenza d'infermità e lesioni in costanza di servizio, giudizio che, in tal caso, è il comune necessario presupposto dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Poiché v'è esplicito riferimento tra gli altri, nel Titolo V del d.P.R. n. 686/1957 citato, al massimo organo consultivo di specie, il C.P.P.O., previsto dall'art. 6 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, data l'unità sostanziale del procedimento, al di là dei suoi aspetti procedurali formali e meramente cronologici, proprio l'attrazione per materia, stante anche l'assenza di una specifica volontà normativa esclusiva, induce a ritenere che il parere sulla causa di servizio in punto di privilegio — di compe-

tenza del C.P.P.O. — debba essere espresso, altresì, in sede di equo indennizzo e, precisamente, sul presupposto di esso, la causa di servizio. Non avrebbe significato, cioè, discriminare la richiesta di un parere, che ha per oggetto un elemento causale « comune » ad istituti di genesi identica (la dipendenza), in base a criteri procedurali senza tenere conto di più validi motivi di natura sostanziale che riguardano una causa unica con più effetti iterativi in una stessa sorte razionale (causa di servizio equo indennizzo e/o indennità per una volta tanto e/o assegno rinnovabile e/o pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendente da causa di servizio).

4. - Per quanto è stato detto finora, l'equo indennizzo dev'essere riguardato nella sua unità concettuale comprendente la causa di servizio e la menomazione dell'integrità fisica, non avendo giustificazione, sul piano ontologico, l'esposta dicotomia procedurale; sarebbe come volerlo paragonare ad un cristallo dicroico.

L'attrazione dell'equo indennizzo, nella sub-specie del privilegio, è ulteriormente dimostrata dalla revisione che il giudizio *quoad validitatem* può subire in caso di aggravamento, al pari di quanto accade, ad esempio, in materia di pensioni privilegiate spettante agli ex appartenenti ai Corpi armati dello Stato. La sostanziale omogeneità dei due trattamenti — equo indennizzo e privilegio — è sottolineata ancora dalla loro parziale non cumulabilità, il che comprova — come ha arguito la difesa di parte attrice — che si tratta di uguali addendi. Ciò è corroborato dagli artt. 60 del d.P.R. n. 686/1957 e 144 del d.P.R. n. 1092/1973, i quali stabiliscono — nell'ipotesi di concessione della pensione privilegiata per la stessa causa per la quale fu liquidato l'equo indennizzo — che la ritenuta di recupero sia effettuata sulla pensione con un'aliquota inferiore al normale recupero dei crediti, tale da coincidere ed avvicinarsi al recupero progressivo di quel particolare tipo di vitalizio capitalizzato che è l'equo indennizzo, così come lo è l'indennità *una tantum* in luogo di pensione.

5. - Come la sezione ha avuto modo di precisare all'esordio della parte motiva, l'individuazione del giudice competente a conoscere vertenze aventi per oggetto l'istituto dell'equo indennizzo nella sua significazione integrale (dipendenza e menomazione dell'integrità fisica) non discende dal momento di collegamento tra beneficio e posizione di *status*, bensì da motivi d'intrinseca natura dell'istituto, che l'analisi eseguita ha accertato di chiara ed inconfondibile genesi e collocazione previdenziale e, pertanto, inseribile nella sistematica di cui all'art. 442 c.p.c.

La difesa ha osservato giustamente che la Corte di cassazione, con costante indirizzo di massima, ha fissato il momento discriminante della competenza — tra il giudice ordinario da una parte ed i T.A.R. — Consiglio di Stato dall'altra — nel principio dell'attrazione per materia;



essa ha sostanzialmente ritenuto di competenza dei T.A.R. — Consiglio di Stato le questioni sinteticamente rientranti nell'art. 409 c.p.c., mentre ha considerato di competenza del giudice ordinario (rispetto al suddetto giudice amministrativo) quelle di cui all'art. 442 c.p.c.

Il principio della competenza per materia porta ad escludere, perciò, la giurisdizione dei T.A.R. - Consiglio di Stato nelle vertenze aventi per oggetto l'equo indennizzo, di guisa che il problema consiste nel vedere se tale giurisdizione spetti all'A.G.O. ovvero alla Corte dei conti.

In vero, la Corte dei conti ha anche essa competenza — esclusiva e non concorrenziale — in materia previdenziale pubblica per riserva espressa del legislatore ordinario e costituente (art. 103, secondo comma, Cost.). Tale competenza non è generalizzata appunto perché non concorrenziale rispetto a quella dell'A.G.O., bensì strettamente specialistica e si manifesta, in difetto da norme attributive espresse, ogni qualvolta uno dei soggetti sia lo Stato od un Ente diverso dallo Stato e l'erogazione sia a carico totale o parziale dell'erario. In ogni altro caso, data la specialità della riserva in favore di un organo della giustizia amministrativa, la cognizione rimane all'A.G.O. non potendo essere trasferita ad altro giudice amministrativo.

Il procuratore generale ha negato, con l'atto scritto, la competenza della Corte dei conti sulle questioni attinenti all'equo indennizzo poiché detta giurisdizione, a suo avviso, sarebbe limitata alla mera materia pensionistica. Si sarebbe nell'ambito della stretta interpretazione letterale, perché la competenza sarebbe definita e limitata da leggi speciali insuscettibili d'interpretazione analogica.

La sezione ha ampiamente illustrato, con la dec. 16/22 febbraio 1977, n. 38917, Marchi Rosetta c. E.N.P.A.S., i criteri ermeneutici che presidiano la lettura e l'interpretazione degli artt. 13 e 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, attributivi della competenza alla Corte dei conti dei giudizi in materia pensionistica ed ha chiarito il significato e la portata del lemma « pensione », sicché appare superfluo ripetere argomentazioni già svolte.

Il collegio giudicante ritiene opportuno, comunque, per completezza espositiva, aggiungere due tessere decodificanti ad un mosaico giuridico — per altro abbastanza in chiaro — affidato alla suddetta decisione, cui per il resto rinvia.

La prima vuol dare una risposta all'obiezione del requirente sulla presunta insuscettibilità interpretativa di norme di carattere speciale. Indubbiamente la competenza della Corte, nella c.d. materia pensionistica, proviene da disposizioni di carattere speciale, ma ciò non equivale alla negazione di una loro lettura alla luce della realtà sociale e giuridica esistente al momento in cui debbono essere applicate; tutte le disposizioni sono previsioni statiche ed astratte ma, allorché debbono

essere applicate, si trasformano in norme viventi le quali sono, per loro natura, dinamiche ed ultrattive. Proprio qui sta il grande magistero dell'interprete: saper adattare ad una realtà nuova norme e sistemi spesso ingialliti dal tempo, evitando, così, prima la sclerosi e, poi, la paralisi della società e dell'ordinamento. La Corte di cassazione (26 marzo 1953, n. 788), nella consapevolezza di tali fondamentali esigenze della vita sociale, ha affermato, in contrario avviso con il procuratore generale, che è sempre possibile l'interpretazione estensiva sia per la normativa speciale sia per quella eccezionale.

La seconda tessera serve a completare il discorso introdotto con la prima.

L'incessante progresso in materia di previdenza e di assicurazione generale obbligatoria ha radicalmente innovato prospettazioni valide fino al primo cinquantennio di questo secolo; oggi la quiescenza e la previdenza rientrano in un unico quadro sistematico dove sono inseriti molti altri istituti analoghi. Esiste, infatti, un collegamento interrelazionale tra istituti quali l'indennizzo, l'indennità di fine rapporto ed il trattamento di quiescenza, di talché appare anacronistico, sul piano giuridico e sociale, parlare ancora di pensioni, assegni ed indennità come di monadi vaganti in altrettanti sistemi galattici. Essi sono certamente istituti con propria individualità, altrettante sub-specie riconducibili ad unità concettuale categorica, il rapporto previdenziale.

Poiché, dunque, l'equo indennizzo è un rapporto previdenziale che dà luogo alla concessione di un beneficio da parte di un soggetto pubblico, beneficio la cui erogazione fa carico all'erario, è palese ed incontrovertibile la competenza di questa Corte in materia rispetto all'autorità giudiziaria ordinaria.

6. - Sebbene l'argomento non attenga strettamente alla questione sulla giurisdizione, appare opportuno — per altro — porre in luce le precie garanzie offerte dalla giurisdizione speciale sia all'interesse individuale sia a quello collettivo.

L'esigenza di affidare ad un magistrato tecnicamente qualificato la cognizione di rapporti giuridici di rilevante valore sociale (v., sezioni agrarie, tribunali delle acque, giudici del lavoro, giudici tributari, ecc.) nasce dalla sterminata moltitudine di interessi gestiti dallo Stato moderno, al contrario dello Stato liberale che si occupava soltanto di interessi essenziali quali la difesa, l'ordine pubblico e così via. Lo Stato, oggi, presentandosi come una colossale impresa, se intende sopravvivere deve organizzarsi mutuando concetti imprenditoriali, quali la specializzazione e la divisione del lavoro e ciò deve verificarsi soprattutto nella giurisdizione sulla quale si riflettono gli aspetti conflittuali della società. La particolare specializzazione della Corte dei conti, in una materia nella quale essa ha giurisdizione piena ed esclusiva, risponde a

quell'esigenza; inoltre, la verifica del giudice amministrativo, estendendosi all'intero rapporto sigilla definitivamente, con la certezza della pronuncia, questioni che, altrimenti, dovrebbero essere sottoposte alla cognizione di giudici diversi con evidente dispendio di tempo e di procedure. Ed ancora, poiché la verifica giurisdizionale è piena ed esclusiva, viene attuato il principio dettato dall'art. 113 Cost., unificandosi l'aspirazione alla legalità formale con quella alla giustizia sostanziale.

La tutela della Corte obbedisce, per la sua articolazione strutturale conferitale dal sistema normativo, al principio dell'isotropismo garantistico, abbracciando essa sia l'interesse individuale sia quello collettivo, in quanto giudice dell'amministrazione è presidio degli interessi dell'erario e, contestualmente, offre al ricorrente quella pienezza di tutela, in fatto ed in diritto, che il giudice della legittimità è tenuto a limitare al solo aspetto procedimentale senza operare un sindacato di merito.

Per concludere sul particolare aspetto che è stato preso in esame, questa giustizia osserva, da ultimo, che essendosi in presenza di controversie in materia di previdenza, le quali hanno una propria disciplina processuale di carattere generale in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed operando l'art. 26 del regolamento di procedura della Corte dei conti un rinvio alle disposizioni del c.p.c., ove non sia diversamente previsto, è possibile la mutuazione di principi propri del processo del lavoro, ma con le garanzie particolari che il giudice speciale *stricto sensu* può offrire. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — Preliminarmente è da rilevare che, nella pubblica udienza odierna, la difesa, pur riportandosi all'atto introduttivo del giudizio per confermarne doglianze e deduzioni, sia in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che, nella fattispecie, in relazione agli allegati vizi di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, si è anche genericamente richiamata, per eventuali favorevoli riflessi indiretti sulle prospettazioni di parte, ad una recente decisione della sezione terza giurisdizionale di questa Corte (n. 42221 del 12-21 febbraio 1979), nella quale si afferma la competenza della sezione stessa a conoscere in materia di equo indennizzo, in contrasto con la uniforme e consolidata giurisprudenza, in base al preminente rilievo che tale istituto si riferisce ad un rapporto previdenziale, che per sostanziale omogeneità con la pensione privilegiata, viene attratta nella competenza del giudice delle pensioni.

Non può, pertanto, questo collegio, in ordine alla natura della presente controversia, non proporsi di esporre le ragioni, per le quali ri-

tiene di non doversi discostare dal riconoscimento fin qui incontrastato, in armonia con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e più recentemente dei Tribunali amministrativi regionali, della competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo e, nella specie, delle sezioni riunite di questa Corte.

Anteriormente all'istituzione dell'equo indennizzo (art. 58, sesto comma, d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 17, e art. 68, ottavo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) il d. luog.le 21 ottobre 1915, n. 1558, stabiliva che con le disposizioni contenute nel testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni, e con le norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate, s'intendeva completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni, avesse riportato ferite o contratto infermità, che lo rendessero inabile ad ulteriore servizio, nonché degli aventi diritto in caso di morte dell'impiegato, qualunque fosse stata la causa dell'infortunio.

Successivamente il principio fu confermato dall'art. 1 del r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313 (convertito nella legge 21 maggio 1936, n. 1126), con maggior rigore, precludendosi qualsiasi azione per l'indennizzo del danno dinanzi al giudice ordinario, anche nei casi di menomazione fisiche meno gravi che non comportassero l'inabilità ad ulteriore servizio e, quindi, la cessazione di questo.

Sia le disposizioni del d. luog.le 1915 che quelle del r.d.l. 1936 furono abrogate con la legge 6 marzo 1950, n. 104, perché ritenute inique, prive di giustificazione, anche dal punto di vista sistematico, in quanto con esse si confondevano due concetti giuridici distinti: l'indennizzo conseguente all'infortunio subito e il diritto a pensione.

L'iniquinà e la carenza di giustificazione delle norme abrogate risultavano evidenti, ove si tenesse conto delle conseguenze aberranti del sistema, come in appresso indicate nella relazione al Presidente della Repubblica sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3):

a) l'impiegato non aveva diritto ad alcuna forma privilegiata di aspettativa rispetto alle comuni infermità; e, quindi, la durata e il trattamento economico erano gli stessi della normale aspettativa per infermità;

b) se era in grado, al termine della malattia, di riprendere servizio, non aveva diritto ad alcun riconoscimento particolare di carattere economico né per l'infermità contratta né per le possibili conseguenze di carattere permanente;

c) se era stato reso inabile a prestare ulteriormente servizio era collocato a riposo, con diritto a pensione privilegiata, qualunque fosse l'età e la durata dei suoi servizi, ma senza alcun ulteriore diritto a ri-

sarcimento, anche nell'ipotesi che la pensione così riconosciutagli non coprisse per intero il danno subito.

Le suddette norme abrogate furono *ex post* dichiarate incostituzionali, per contrasto con l'art. 28 della Costituzione, che sancisce il principio sulla responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici applicabile nei confronti di tutti i cittadini, anche se dipendenti statali (Corte costituzionale 20 gennaio 1962, n. 1), trovando le conseguenze indicate nella relazione di cui sopra puntuale ed autorevole riscontro nelle considerazioni che diedero luogo alla declaratoria di incostituzionalità.

Dall'avvenuta abrogazione e dalla dichiarata illegittimità costituzionale delle norme in argomento derivava l'affermazione del diritto dei dipendenti statali ad ottenere dall'amministrazione, in aggiunta alla pensione privilegiata o al trattamento di attività, l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infermità o lesioni riportate per eventi di servizio.

L'esercizio di tale diritto, però, in quanto regolato dalle norme e dai principi generali vigenti in tema di responsabilità civile per fatti illeciti, comportava posizioni di svantaggio dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati assistiti dall'assicurazione obbligatoria, specialmente a causa dell'onere della prova, non sempre agevole, che incombeva sul pubblico dipendente in ordine al nesso di causalità dell'evento dannoso con un comportamento colposo dell'amministrazione. In secondo luogo siffatta azione per l'indennizzo del danno consentiva il risarcimento dei soli danni patrimoniali, non chiaramente provabili, quando la lesione non avesse rivestito carattere di illecito penale.

Inoltre rimanevano non indennizzabili i danni riportati in dipendenza di causa di servizio non riferibile a una vera colpa dell'amministrazione.

L'istituto dell'equo indennizzo, come è stato posto in evidenza dal Consiglio di Stato (comm. spec., parere 11 giugno 1959, n. 1093), trova la sua causa genetica nell'esigenza di colmare le lacune del sistema conseguente all'abrogazione delle norme di cui al d. luog.le 1915 e al r.d.l. 1936 con l'assicurare all'impiegato, anche nell'assenza di responsabilità dell'amministrazione, un più agevole ristoro dei pregiudizi subiti a cagione del servizio in dipendenza di lesioni o infermità contratte per causa di servizio, che abbiano comportato la « perdita dell'integrità fisica » (articolo 68 del testo unico), o meglio « una menomazione della integrità fisica » (art. 48 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).

In detto parere, però, si fa riferimento a menomazioni che non incidano sulla capacità di lavoro (quali uno sfregio, una deformazione ecc.); inoltre l'ipotesi di menomazioni che si manifestino dopo la cessazione del rapporto d'impiego, di cui all'art. 51, secondo comma, del

regolamento, è considerata di carattere eccezionale, in quanto nella specie « si ammette ad indennizzo invalidità di chi non abbia più lo *status* d'impiegato statale ».

Ad una prima interpretazione restrittiva delle norme, alla luce di detto parere, per cui la corresponsione dell'equo indennizzo fu ritenuta fondata sul presupposto che fosse possibile all'impiegato, nonostante la menomazione, continuare ad esplicare il suo servizio, seguì un orientamento favorevole alla concessione del beneficio all'impiegato stesso anche nei casi di menomazioni gravi al punto da determinarne l'immediata cessazione dal servizio, ed ai superstiti in caso di infortunio seguito da morte (Consiglio di Stato: Ad. gen. 6 luglio 1962, n. 1014; IV Sez., 11 luglio 1972, n. 689; I Sez., parere 294/75 del 5 marzo 1976).

L'indagine fin qui svolta sui precedenti legislativi e sulle cause giustificative dell'equo indennizzo fornisce validi e significativi elementi per determinarne la natura, i presupposti e le finalità, che sono tipici dell'istituto e divergono dalle caratteristiche proprie del trattamento di pensione, sia privilegiato che normale.

La natura dell'equo indennizzo e quella della pensione privilegiata sono diverse, come diversi sono i presupposti e le finalità.

Il primo trova la sua giustificazione nel cosiddetto rischio professionale, escluso, però, di regola ogni onere assicurativo; consiste in una riparazione dei riflessi dannosi che la menomazione fisica, dipendente da causa di servizio, può avere, da un punto di vista materiale e morale, nell'ulteriore vita di relazione e, quindi, anche eventualmente nell'ulteriore svolgimento del rapporto d'impiego, per cui non è indispensabile presupposto della concessione la continuazione del rapporto stesso (cfr., per quest'ultimo argomento, Consiglio di Stato, VI Sez., 17 ottobre 1962, n. 683); ha la sua logica e giuridica collocazione nel complesso delle norme che riguardano posizioni e diritti derivanti dallo *status* di impiegati, quali la aspettativa per infermità, il diritto ad assegni di attività e a cure sanitarie a carico dell'Amministrazione, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e protesi; nella determinazione della misura dell'indennizzo concorrono, secondo criteri di equità e sulla base dei parametri fissati dalla legge, oltre all'entità della menomazione dell'integrità fisica ed all'età, anche elementi relativi allo *status* dell'impiegato.

Il Consiglio di Stato (IV Sez., 17 giugno 1964, n. 785), in ordine all'elemento teleologico dell'istituto, ha affermato che « l'equo indennizzo è stato introdotto con la duplice finalità, di confermare l'abrogazione, già disposta con la legge 6 marzo 1950, n. 104, delle norme anteriori che negavano qualsiasi diritto ad ulteriore risarcimento all'impiegato cui fosse stato concesso il trattamento previsto dalle norme regolatrici del rapporto di servizio o della quiescenza, per menomazione prodotta in servizio e a causa di esso, e di dare, alla pretesa del dipendente di es-

sere risarcito un fondamento obiettivo, analogo a quello che informa la legislazione sulle assicurazioni sociali obbligatorie, svincolato dalla difficile prova nel nesso causale tra l'evento dannoso e un comportamento colposo della pubblica amministrazione».

La pensione privilegiata, prescindendo dalla natura e dalla durata del servizio, consiste nel particolare diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, che la cessazione del rapporto d'impiego o di servizio fa sorgere nel soggetto, qualunque sia la sua età, quando causa della risoluzione del rapporto sia una invalidità cagionata da eventi di servizio, di tale natura ed entità da rendere il soggetto stesso del tutto inabile a continuare il servizio.

Il diritto dell'equo indennizzo sorge, invece, indipendentemente dall'eventuale effetto inabilitante dell'infermità o della lesione, per cui è corrisposto, sempre allo stesso titolo di ristoro dei danni conseguenti a menomazioni fisiche attribuibili a causa di servizio, sia in costanza del rapporto di impiego e perdurando lo stesso, come anche nell'ipotesi in cui questo venga a cessare; nel primo caso in aggiunta al trattamento economico di attività con diritto a cure e ricoveri in istituti sanitari a carico dell'amministrazione, nel secondo, quando la menomazione dipenda da un medesimo evento dannoso, in concorso con la pensione privilegiata, la quale, però, al disopra di ogni condizione che operi nell'ambito del rapporto d'impiego, ricerca la sua origine nell'effetto inabilitante dell'infermità o lesione dipendente da causa o da concausa efficiente e determinante di servizio (art. 64 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092).

Palesamente diversa dalla natura dell'equo indennizzo è quella della pensione normale di riposo, che ha a suo fondamento il servizio inteso nella sua durata, ha carattere di retribuzione differita, è diritto autonomo che sorge nell'impiegato all'atto della costituzione del rapporto d'impiego, ma che si perfeziona al momento in cui si realizzano tutte le condizioni di legge.

Concludendo, nel vigente ordinamento, l'equo indennizzo è un diritto che trae il suo fondamento nella disciplina del rapporto d'impiego, nel quale ha titolo immediato e diretto, particolarmente evidente e incontrastabile nell'ipotesi di menomazioni che consentono la continuazione del rapporto stesso; è estraneo al trattamento di quiescenza, con il quale è in contrapposizione concettuale e teleologica, anche se con la pensione privilegiata sussistono relazioni, come il rapporto di compatibilità sia pure parziale (artt. 50 e 60 del regolamento di esecuzione più volte citato); il che conferma la diversità del titolo e le caratteristiche differenziali e qualificanti dei due istituti.

Le controversie relative all'equo indennizzo, in considerazione della natura di questo, rientrano, pertanto, nella giurisdizione dei tribunali

amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 29, n. 1, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054) in generale e, per eccezione, in quella della Corte dei conti in sezioni riunite, limitatamente al personale da essa dipendente (art. 65 del testo unico n. 1214 del 1934), essendo il giudice amministrativo competente a conoscere, in via esclusiva, delle questioni del pubblico impiego.

La competenza delle sezioni terza e quarta giurisdizionali ordinarie è limitata dagli artt. 13 e 62 del testo unico n. 1214 del 1934 ai ricorsi contro provvedimenti definitivi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti (anche casse pensioni di istituti di previdenza) designati espressamente dalla legge.

La pensione è istituto pubblicistico autonomo, anche se qualche elemento apparentemente la rende affine ad altri benefici, nella sfera dei rapporti previdenziali ed assistenziali, comune essendo la esigenza previdenziale che essi soddisfano.

E, laddove il citato art. 62 parla di « assegni » ed « indennità », è chiaro che essi non possono che riferirsi sempre al trattamento di quiescenza che, com'è noto, comprende, oltre alla pensione, anche assegni ed indennità.

Queste sezioni riunite hanno già avuto occasione, in diversa fattispecie, di affermare che il concetto di pensione non va definito alla luce di classificazione teoriche o astratte, ma va desunto dal linguaggio e dall'intendimento legislativi (Corte dei conti, sez. riun., 11 maggio 1977 n. 79/B).

La competenza giurisdizionale è tassativa e viene attribuita espressamente dalla legge e, nel vigente ordinamento giuridico, manca una norma espressa che attribuisce alla Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, la giurisdizione in materia di equo indennizzo.

Ne consegue che a determinare la competenza giurisdizionale dell'anzidetto organo devono concorrere due elementi fondamentali: la natura pensionistica delle controversie e l'appartenenza dell'ente erogatore alle categorie espressamente indicate dalla legge.

Dell'equo indennizzo è stata ampiamente illustrata la natura, diversa da quella pensionistica normale e privilegiata, e in nessun modo ad essa riconducibile per le ragioni sopra esposte; quindi, ai fini in questione nessuna rilevanza può assumere l'eventuale inserimento dell'istituto fra i rapporti cosiddetti previdenziali, perché tale rilevanza potrebbe emergere solo se nell'ambito di questi l'equo indennizzo trovasse collocazione in un rapporto specifico pensionistico, l'unico con effetto caratterizzante e decisivo per la devoluzione della controversia alla competenza giurisdizionale in argomento; il che non si verifica per la eterogeneità degli istituti.



Rimangono, pertanto, fra equo indennizzo e trattamenti di diversa natura (assicurazioni sociali obbligatorie, rapporti previdenziali e assistenziali) « analogia » e « affinità » nei sensi e nei limiti di cui più sopra si è detto.

Ed infine, non sembra priva di significato, ad ulteriore conferma dell'autonomia degli istituti, la riduzione ad unità organica delle vigenti norme sul trattamento di quiescenza e di quelle sulle prestazioni previdenziali dei dipendenti dello Stato in due distinti testi unici, rispettivamente approvati con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e d.P.R. n. 1032 toei, di pari data, mentre l'equo indennizzo ha la sua sedes materiale unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento). — (*Omissis*).

## GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1979, n. 1833 - Pres. Mirabelli - Rel. Carnevale - P.M. Raja - A.N.A.S. (avv. Stato D'Avanzo) c. Cermenise (avv. Monterini).

**Espropriazione per p.u. - Indennità ex art. 46 - Condizioni - Criterio di valutazione.**

**Espropriazione per p.u. - Indennità ex art. 46 - Svalutazione monetaria successiva alla sentenza di I grado - Richiesta in appello - Ammissibilità.**

*Il diritto all'indennità, prevista dall'art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359 (ipotesi tipica di responsabilità per atti legittimi) per i danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto conseguente all'esecuzione di un'opera pubblica, spetta col concorso di tre condizioni: 1) attività lecita della p.a. conseguente alla esecuzione di un'opera di p.u.; 2) produzione di un danno permanente che si concreta nella perdita o nella diminuzione di un diritto; 3) nesso di causalità tra esecuzione dell'opera e danno, con la conseguenza che la prima condizione non trova applicazione quando la esecuzione dell'opera costituisca fatto illecito (mancata emanazione del decreto di esproprio), versandosi in tale ipotesi in tema di responsabilità per attività illecita disciplinata dall'art. 2043 c.c. che dà luogo al riconoscimento di tutti i danni (danno emergente e lucro cessante); la seconda condizione è rapportata al danno effettivamente e oggettivamente cagionato, anche se non perpetuo, ma transitorio in rapporto alla durata eguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica; la terza condizione si riferisce e comprende solo il danno cagionato dall'opera, nella differenza tra il valore del fondo prima e dopo la interclusione (1).*

*La richiesta di rivalutazione dell'indennità in conseguenza della svalutazione verificatasi dopo la sentenza di I grado può essere formulata, anche per la prima volta, nel giudizio di appello (2).*

(Omissis). — Con il primo motivo — denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonché

(1-2) Sulla prima massima, che risolve interessanti questioni di principio sulla indennità ex art. 46, cfr. Cass., 29 novembre 1977 n. 5177, retro, I, 444. Sulla seconda, cfr. Cass., 4 maggio 1978, n. 2038, retro, I, 338.

il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia — l'A.N.A.S. si duole che la Corte del merito abbia ricollegato l'evento dannoso consistente nell'interclusione del residuo fondo dell'Armenise al decreto di occupazione temporanea emesso in suo favore il 10 gennaio 1963 anziché all'espropriazione pronunciata con decreto del 18 novembre dello stesso anno in favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, omettendo di dimostrare che la costruzione della circonvallazione — anziché all'espropriazione pronunciata con decreto del 18 novembre dello stesso anno — ha ritenuto sufficiente, con ciò incorrendo nell'erronea applicazione dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 e nel difetto di motivazione su punto decisivo da essa denunciati, l'avvenuta emanazione del decreto di occupazione, dalla cui esecuzione sarebbero potuti derivare danni contingenti di altra natura, ma non il danno permanente, conseguente alla diminuzione di un diritto reale, preso in considerazione dalla norma erroneamente applicata.

Il motivo è infondato.

La responsabilità della p.a. per le servitù imposte e per i danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto in conseguenza dell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità — prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, quale ipotesi tipica di responsabilità per atti leciti — ha come suo presupposto, necessario e insieme sufficiente, che il danno, in relazione al quale il proprietario del fondo pregiudicato dall'esecuzione di un'opera pubblica chiede il riconoscimento di una indennità, sia ricollegabile alla detta esecuzione con nesso di causalità materiale. È invece irrilevante che l'area — distinta dal fondo asservito o permanentemente danneggiato — sulla quale la opera stessa è stata eseguita sia, in virtù di un provvedimento espropriativo emesso in suo favore o di altro titolo, di proprietà della p.a. che l'ha realizzata, dal momento che l'eventuale illiceità dell'occupazione della detta area — se costituisce, nei confronti del proprietario di questa, un fatto illecito produttivo di un danno risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c. — non vale ad escludere che l'esecuzione dell'opera pubblica su di essa realizzata possa porsi come causa di un pregiudizio di carattere permanente per altri fondi, ai proprietari dei quali non può quindi disconoscersi il diritto all'indennità ex art. 46 della citata legge n. 2359 del 1865.

Conseguentemente, una volta accertato che la costruzione della strada pubblica ad opera dell'A.N.A.S., realizzata in parte sul fondo di proprietà della Laudati gravato di servitù di passaggio a vantaggio del fondo di proprietà dell'Armenise, aveva determinato l'interclusione assoluta del fondo dominante, la circostanza che l'esecuzione dell'opera pubblica fosse avvenuta durante l'occupazione d'urgenza del fondo servente e, quindi, prima dell'emanazione del provvedimento di espropria-

zione dello stesso fondo era del tutto ininfluenza al fine di escludere che il diritto all'indennità per il danno derivato dall'interclusione cagionata dall'esecuzione dell'opera pubblica fosse sorto, in favore del proprietario del fondo rimasto intercluso e nei confronti dell'A.N.A.S., nel momento in cui la trasformazione del fondo servente conseguente all'esecuzione dell'opera aveva impedito la continuazione dell'esercizio della servitù di passaggio e comportata, come ulteriore e necessaria conseguenza, l'interclusione assoluta del fondo dominante.

Al riguardo è opportuno precisare che la Corte del merito — contrariamente a quanto sostiene l'A.N.A.S. — non ha ritenuto che il danno permanente per il fondo dell'Armenise sia derivato dall'esecuzione del provvedimento con cui era stata autorizzata l'occupazione d'urgenza, da parte della stessa azienda, tra l'altro, del fondo servente per la costruzione della circonvallazione di Bari, ma ha accertato, con un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, che la costruzione della detta opera pubblica, avvenuta in seguito all'occupazione d'urgenza e anteriormente all'espropriazione di parte del fondo dell'Armenise in favore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, aveva cagionato l'interclusione assoluta dello stesso fondo, essendo stato utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, tra l'altro, il terreno distinto con la particella 58 del mappale 18 del catasto rustico di Bari sul quale gravava la servitù di passaggio che consentiva l'accesso dal fondo dell'Armenise alla strada provinciale di Bitonto.

Di fronte a questo accertamento risulta — anzitutto — privo di base l'addebito, mosso dall'A.N.A.S. alla Corte del merito, di avere omesso di dimostrare che la costruzione della circonvallazione di Bari fosse stata eseguita prima della espropriazione parziale del fondo dell'Armenise.

Il vizio denunciato di difetto di motivazione su un punto decisivo non è infatti configurabile nella specie, dal momento che i giudici del merito hanno preso in esame il punto suindicato, pervenendo alla conclusione — sorretta da una motivazione adeguata, anche se succinta, contro la quale la ricorrente non ha mosso alcuna delle censure consentite di insufficienza o di contraddittorietà — che la circonvallazione, nella parte che aveva determinato l'interclusione assoluta del fondo dell'Armenise, era stata eseguita prima dell'espropriazione parziale dello stesso fondo in favore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari.

Anche l'altro addebito, di avere erroneamente applicato l'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, risulta mancante del suo presupposto di fatto, giacché la Corte del merito ha ricollegato il danno conseguente all'interclusione assoluta del fondo dell'Armenise non già all'occupazione di urgenza del fondo servente, ma alla costruzione dell'opera pubblica eseguita su di esso.

E fondata invece la censura contenuta nel secondo motivo del ricorso, con il quale l'A.N.A.S. — denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dei principi generali in materia di valutazione del danno ai fini della stessa norma nonché il difetto di motivazione — si duole che la Corte del merito abbia determinato l'indennità spettante all'Armenise in base alla diminuzione di valore subita dal suo fondo, laddove, consistendo l'evento dannoso ricollegabile all'esecuzione della circonvallazione di Bari esclusivamente nella eliminazione di una servitù di passaggio, la stessa indennità non avrebbe potuto non essere raggugliata alla spesa occorrente per ripristinare la servitù di passaggio cui il proprietario del fondo intercluso ha diritto nei confronti di uno dei suoi confinanti ai sensi degli artt. 11051 e segg. c.c.

Il diritto all'indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 postula, per il suo sorgere, il concorso di tre condizioni: a) una attività lecita della pubblica amministrazione consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità; b) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno, di carattere permanente, che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; c) il nesso di causalità tra la esecuzione dell'opera pubblica e il danno.

Con riferimento alla prima condizione, la norma in esame non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'esecuzione dell'opera pubblica costituisca un fatto illecito, o perché l'opera stessa sia stata realizzata su un'area sulla quale la p.a. non aveva, in virtù di titolo riconosciuto idoneo a tal fine dall'ordinamento, la facoltà di costruirla o perché, nel realizzarla, la p.a. sia incorsa in colpa. In tale ipotesi infatti, si versa in tema di responsabilità della p.a. per attività illecita disciplinata dall'art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato — se ha, da un lato, diritto al risarcimento che, a differenza dell'indennità la cui misura trova il suo invalicabile limite oggettivo nel valore effettivo ed attuale del bene oggetto del diritto sacrificato, si estende a tutti i danni, nel duplice aspetto del danno emergente e del lucro cessante, legati al fatto illecito da un nesso di causalità materiale e che ne siano la conseguenza immediata e diretta — ha tuttavia l'onere di provare la colpa della p.a.

Con riferimento alla seconda condizione il danno permanente, in particolare, è soltanto quello effettivamente ed oggettivamente cagionato al fondo dall'esecuzione dell'opera pubblica; va inteso non già nel senso che deve essere perpetuo ed irreparabile, ma in quello che deve essere non transitorio, e cioè che deve avere una durata uguale a quella della situazione di fatto creata dall'opera pubblica; e deve consistere non già nella perdita di una mera utilità economica, ma nella perdita o nella diminuzione di un diritto, il che si verifica sia nel caso in cui un fondo, rustico o urbano, oggetto di un diritto, sia materialmente danneggiato, sia nel caso in cui risulti soppressa o compromessa una condizione di

fatto essenziale per il godimento o l'utilizzazione del fondo, sia, infine, nel caso in cui, pur in mancanza di un danneggiamento materiale del fondo, venga meno o sia menomato nelle sue possibilità di esercizio un diritto inerente al fondo che ne renda possibile o ne accresca il godimento o l'utilizzazione.

Con riferimento alla terza condizione, infine, la indennità comprende esclusivamente il danno che trovi la sua causa nell'esecuzione dell'opera pubblica, con la conseguenza che — ove il fondo subisca una molteplicità di danni, anche se della stessa natura, per effetto di diverse serie causali tra loro autonome ed indipendenti — mentre l'esistenza di altre cause produttive di danno non esclude l'applicabilità dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'indennità dovuta al proprietario del fondo a norma dello stesso articolo comprende soltanto quel danno che sia stato cagionato dall'esecuzione dell'opera pubblica.

In relazione alla seconda condizione, una volta che il danno prodotto al fondo dell'Armenise dalla costruzione della strada pubblica consisteva nella perdita della servitù di passaggio che lo stesso Armenise aveva il diritto di esercitare sul fondo di proprietà della Laudati sul quale l'opera pubblica era stata in parte realizzata, l'indennità non avrebbe potuto essere commisurata senz'altro, come ha erroneamente fatto la Corte del merito, alla differenza tra il valore del fondo dell'Armenise prima della sua interclusione conseguente al venir meno della servitù di passaggio necessaria per accedere alla via pubblica e quello attuale, ma avrebbe dovuto consistere nell'equivalente economico del diritto perduto e, quindi nella somma occorrente per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio che l'Armenise, quale proprietario di un fondo assolutamente intercluso, aveva il diritto potestativo di ottenere, ai sensi dell'art. 1051 c.c., su uno o su più dei fondi vicini.

La determinazione dell'indennità avrebbe potuto essere riferita alla differenza tra i due valori suindicati soltanto nell'ipotesi in cui la somma corrispondente alla detta differenza fosse stata minore di quella necessaria per la costituzione di una nuova servitù di passaggio, in quanto l'indennità dovuta dalla p.a. per i danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica trova il suo limite invalicabile nella diminuzione di valore subita dal fondo danneggiato dall'esecuzione della detta opera.

In relazione alla terza condizione non avrebbe dovuto tenersi conto, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta dall'A.N.A.S., della diminuzione di valore del fondo dell'Armenise conseguente alla riduzione della sua estensione originaria, che ne rendeva meno conveniente la conduzione, per effetto dell'espropriazione parziale di esso in favore del Consorzio per l'area industriale di Bari.

La diminuzione di valore della parte residua del fondo parzialmente espropriato — correlata alla sua non conveniente utilizzabilità come entità produttiva autonoma — è stata infatti cagionata non dalla ese-

cuzione della circonvallazione di Bari e dalla conseguente perdita della servitù attiva di passaggio, ma esclusivamente dall'espropriazione parziale, per cui di essa avrebbe potuto tenersi conto nella determinazione soltanto dell'indennità di espropriazione dovuta dal consorzio per l'area industriale di Bari e non anche dell'indennità dovuta dall'A.N.A.S. ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865.

La Corte di Bari, nel determinare la detta indennità, è incorsa quindi nel duplice errore di averla commisurata senz'altro alla diminuzione di valore subita dal fondo dell'Armenise e di aver tenuto conto anche di una diminuzione di valore dello stesso fondo che aveva la propria causa esclusiva nell'espropriazione parziale di esso e non già nell'esecuzione dell'opera pubblica.

L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo motivo, con il quale — denunciando il difetto di motivazione sulla motivazione del danno — l'A.N.A.S. censura la sentenza impugnata per avere la Corte del merito omessa ogni motivazione in ordine alla determinazione della diminuzione di valore subita dal fondo dell'Armenise, in quanto il giudice di rinvio dovrà procedere alla determinazione dell'indennità dovuta a quest'ultimo in base a criteri diversi da quelli seguiti dai giudici d'appello e alla stregua dei quali gli stessi giudici hanno fissato la stessa indennità nella misura criticata dalla ricorrente.

L'assorbimento non si estende invece anche al quarto motivo, nella parte in cui l'A.N.A.S. — denunciando la violazione degli artt. 345 c.p.c. e 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 — si duole che la Corte del merito abbia accolta la richiesta di rivalutazione dell'indennità in conseguenza della svalutazione monetaria, formulata dall'Armenise soltanto nel giudizio di appello, oltre i limiti della svalutazione verificatisi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

La censura investe infatti un principio di diritto del quale dovrà fare applicazione anche il giudice di rinvio e che, contrariamente all'assunto della ricorrente, è assolutamente ineccepibile.

La richiesta di adeguamento in relazione all'incidenza della svalutazione monetaria — per quanto concerne i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello concernente l'indennità dovuta dalla p.a. ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 — non integra, infatti, una modificazione della domanda e, ancor meno, la proposizione di una domanda nuova, ma tende a conseguire, attraverso una *aestimatio* che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso *petitum* originario, e può essere formulata, quindi, anche per la prima volta, nel giudizio di appello, concretandosi sostanzialmente in una sollecitazione rivolta al giudice ad esercitare il suo potere di tener conto, nel provvedere sulla domanda, della sopravvenuta svalutazione monetaria fino al momento della liquidazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 aprile 1979, n. 1945 - Pres. Jannuzzi - Est. Caccavale - P.M. Minetti - Prefettura di Torino (avv. Stato Fien-ga) c. Strafforello e Comune di Torino (u.c.).

**Circolazione stradale - Aree destinate al parcheggio - Norme pubblicitiche per l'uso del parcheggio - Parchimetri - Sistema per controllare l'ingresso e la sosta dei veicoli - Violazione delle norme - Applicabilità delle sanzioni - Legittimità.**

*Ai sensi dell'art. 4, comma quinto, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, i comuni possono destinare a fini di interesse pubblico, per una più adeguata disciplina della circolazione, nell'ambito dei centri abitati, aree nei luoghi più idonei da usare per il parcheggio dei veicoli, dando così luogo ad una situazione che si sdoppia in un duplice profilo, quello pubblicitico che attiene all'osservanza di norme di interesse pubblico dettate per l'uso del parcheggio (parchimetri) e quello privatistico che si instaura per l'affidamento in custodia dell'autoveicolo tra il privato ed il concessionario gestore del servizio, con la conseguenza che la sosta del veicolo senza la possibilità di controllarne l'ingresso (nell'area destinata al parcheggio) e la durata rende legittima l'applicazione della sanzione (1).*

(Omissis). — Il ricorso della Prefettura di Torino è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata.

Successivamente alla soppressione, per effetto del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, della potestà regolamentare prima riconosciuta ai comuni in materia di circolazione urbana (come per la circolazione silenziosa, per le segnalazioni semaforiche, per i divieti di sosta, ecc.) appartiene

---

(1) In tal senso cfr. Cass., 4 marzo 1978, n. 1077; in *Giust. civ.* 1978, I, 1080. Sul ricorso proposto nell'interesse della Prefettura si era rilevato:

Vero è che nel parcheggio con custodia, alla regolamentazione pubblicitica della sosta, si affianca l'offerta di un servizio che crea rapporti meramente negoziali tra l'utente e l'esercente, determinando a favore di quest'ultimo un'«entrata di diritto privato».

Va però subito rilevato in proposito che nel parcheggio con custodia la presenza «collaterale» di tali rapporti negoziali tra utente ed esercente non snatura affatto il distinto e fondamentale rapporto posto in essere dalla premessa di provvedimenti autoritativi di disciplina del traffico, rapporto intercorrente tra cittadino e pubblica amministrazione.

Ciò anche perché il servizio di custodia, pur essendo gestito in regime di diritto privato, assume finalità ed importanza di pubblico interesse, tanto da poter essere esercitato solo dai comuni o su «concessione» dei comuni medesimi (art. 4, comma quinto, cod. str.), come il trasporto pubblico, l'erogazione dell'acqua, del gas, ecc.

Collegando alla regolamentazione della sosta l'istituzione di un servizio di custodia, il comune non perde dunque la posizione di supremazia che gli



tuttavia ancora a quegli enti un potere di regolamentazione locale della materia, in considerazione delle particolari esigenze che di luogo in luogo possono imporsi per ragioni topografiche o demografiche. Così è rimasto nei poteri dei comuni (art. 4 d.P.R. n. 393 del 1959, comma quinto, lettere a) e c) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli e dare in concessione tali aree, destinate a parcheggio con custodia, con deliberazione del consiglio comunale, fissando le relative condizioni, di preferenza (comma sesto) agli Automobile Clubs, per la gestione del servizio di custodia.

Per il combinato disposto delle disposizioni contenute alle lettere a) e c) del comma quinto dell'art. 4 del citato d.P.R., i comuni possono quindi destinare, a fini di interesse pubblico, riconoscibili in una più adeguata disciplina della circolazione, nell'ambito territoriale dei centri abitati (art. 4, comma primo) aree nei luoghi più acconci da usare per il parcheggio dei veicoli ed in particolare per il parcheggio con custodia dei veicoli (con facoltà di affidarne la gestione a terzi, preferibilmente all'A.C.I.), adibendo anche a parcheggio non custodito porzioni della stessa area o « altra area posta nelle immediate vicinanze ».

Nel primo caso, quello della istituzione di parcheggio con custodia di veicoli, è pacifico che la situazione si sdoppia in un duplice profilo, quello pubblicistico che attiene all'osservanza di norme di interesse pubblico che possono essere dettate per l'uso del parcheggio (quale che sia l'interpretazione dell'inciso « fissando le relative condizioni » che si legge all'art. 4, comma quinto, lettera c), a proposito della concessione in gestione dei parcheggi) e quello privatistico che si instaura per l'affidamento e l'assunzione in custodia dell'autoveicolo fra il privato ed il concessionario gestore del servizio.

---

competete nei rapporti di diritto pubblico disciplinati dal codice della strada; così manterrà il potere di sanzionare, attraverso gli accertamenti della vigilanza urbana, la violazione alla stessa regolamentazione temporanea della sosta, conservando nel contempo, come esercente del servizio di custodia, le ragioni aventi titolo nel rapporto negoziale con l'utente.

I due elementi (limitazione della sosta e contratto di custodia), pur talora connessi, conservano natura ed effetti giuridici diversi: il primo elemento si pone nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico improntati al potere di supremazia della pubblica amministrazione; il secondo elemento si colloca nell'ambito dei rapporti di diritto privato instaurati nella gestione di servizi di generale interesse.

Donde l'indubbia esistenza, nella specie, di una violazione al divieto di sosta nell'area a parchimetro a cagione dell'omesso pagamento della tariffa, secondo la legittima regolamentazione della sosta adottata dal comune di Torino, e l'assoluta inconferenza del richiamo all'art. 23 della Costituzione di cui alla sentenza del pretore, articolo questo che, nella specie, per le ragioni suesposte, nulla ha a che vedere con il caso in esame.

GUIDO FIENGA

Il primo rapporto, che è quello sottoposto all'esame della Suprema Corte nella presente causa (e non è la prima volta, posto che già di recente essa ha avuto occasione di occuparsene con sentenza n. 1017 del 1978, la quale ha affermato la legittimità della sanzione irrogata all'automobilista il quale fruisca del parcheggio senza azionare il relativo meccanismo di controllo) ha per contenuto il godimento del suolo pubblico da parte del privato nei limiti in cui, sempre a prescindere dal rapporto privatistico parallelo con il gestore del servizio di custodia, esso è compatibile con la disponibilità dello stesso suolo ed alle finalità cui esso è destinato, da parte di altri soggetti: ed a garantire tale finalità si collocano le disposizioni che dall'ente pubblico è opportuno siano dettate onde evitare un eccessivo prolungarsi della sosta del veicolo nell'area di parcheggio e conseguente compressione del possibile godimento della stessa opportunità da parte di altri conduttori di autoveicoli. Si inseriscono in tal modo nel rapporto le norme intese a stabilire orari di sosta, collegati a volte con tariffe differenziate devolute al custode del veicolo nel rapporto di carattere privato, ma per le considerazioni ora accennate, da queste tariffe indipendenti nell'ordine delle finalità di interesse generale e, coerentemente, si determina la necessità tecnica di un sistema di controllo del periodo di durata della sosta del veicolo sull'area di parcheggio, la quale postula quindi la registrazione, in qualche modo, dell'ora nella quale avviene l'ingresso del veicolo nell'area medesima.

Non è dubbio che tutto ciò rientri nei poteri dell'ente, tutta volta che attiene alla disciplina dell'uso da parte di soggetti privati di aree pubbliche, le quali non cessano di esser tali anche nei casi di concessione a terzi della gestione della custodia.

I parchimetri sono appunto quelle apparecchiature dotate di meccanismi idonei a soddisfare le esigenze di controllo cui dianzi si faceva cenno, i quali messi in movimento mediante l'introduzione di una moneta, la quale peraltro è destinata a costituire la base del compenso per un tempo minimo di sosta alla custodia, registrano i tempi successivi di permanenza del veicolo sull'area.

Escluso che la moneta abbia alcuno scopo ricollegabile alla sua funzione di mezzo di pagamento all'interno del rapporto pubblicistico, alle cui finalità giova unicamente per la materiale attività di propulsione del meccanismo di registrazione dei tempi di sosta, funzione l'altra che assume invece soltanto nell'ambito del rapporto privatistico cui inerte il servizio di custodia al quale provvede il concessionario gestore e del quale la moneta costituisce il corrispettivo, non si vede come possa attribuirsi effetto impositivo da parte del Comune ad una mera esigenza di messa in funzione del meccanismo di registrazione dei tempi di sosta in funzione della disciplina della durata della sosta medesima,

quando l'obbligo del pagamento di una somma, la quale può corrispondere, a seconda del tempo, ad una o più monete metalliche di un determinato valore nummario, discende unicamente dall'adesione dell'automobilista al contratto di custodia del veicolo, adesione che interviene per il fatto stesso della sua introduzione nell'area delimitata del parcheggio nella consapevolezza delle clausole che disciplinano il rapporto, clausole rese note al pubblico normalmente attraverso avvisi collocati sulle stesse colonnine dei parchimetri o nelle loro immediate vicinanze. È a questo rapporto ed a corrispettivo di questo servizio che la moneta o le monete sono destinate e la loro idoneità come disco metallico a mettere in funzione le apparecchiature predisposte a registrare i tempi di sosta ai fini di regolarne non soltanto il compenso della custodia, ma pure a determinarne e limitarne, in definitiva, la durata al fine, di interesse generale, della liberazione dello spazio pubblico entro termini congrui di tempo, non vale ad alterare l'autonomia della duplice destinazione dell'oggetto impiegato, né a creare interferenza fra l'una e l'altra funzione.

Lo svolgimento normale su vie parallele dei due rapporti esclude ogni commistione di finalità o sovrapposizione di obblighi. È necessario pensare ad ipotesi patologiche e quindi anormali del rapporto privatistico fuori della previsione, per così dire, del suo svolgimento fisiologico, per ipotizzare un obbligo di introduzione della moneta indipendente dalla sua finalità essenziale di corrispettivo della custodia, trasferito così a livello di tributo. In tal caso comunque si ha pure una impossibilità di controllo dell'ingresso del veicolo nell'area di parcheggio e della durata della sosta e legittima risulta quindi la sanzione irrogata all'automobilista il quale lasci il suo veicolo in tali condizioni.

In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito nell'annullamento della sentenza impugnata quello condizionatamente proposto in via incidentale della sig.ra Straffarello in punto di inidoneità della segnaletica esistente in loco ad imporre l'uso del parchimetro. Il giudice del merito, pervenuto alla decisione della illegittimità dell'ordinanza prefettizia, non ha neppure esaminato tale eccezione nella precedente fase: essa potrà essere conosciuta ora, in sede di rinvio, dal nuovo giudice del merito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 aprile 1979, n. 1916 - Pres. Moscone - Rel. Meo - P.M. Gambogi - Del Re (avv. Cianfrocca) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato G. Azzariti).

#### **Ordinamento giudiziario - Responsabilità dei giudici - Limiti.**

*La responsabilità del giudice è limitata alle ipotesi previste dagli artt. 55 e 74 c.p.c. (e nello stesso senso va limitata la responsabilità della*

*p.a. dalla quale egli dipende), perché solo in tali ipotesi il giudice attua non la volontà della legge ma la propria ingiusta volontà, mentre in ogni altro caso egli, essendo super partes ed attuando nel giudizio non la sua personale volontà né quella della p.a. da cui dipende, ma la volontà della legge, non compie un'attività in cui possa ravvisarsi un comportamento suo proprio, onde i suoi legittimi provvedimenti, in quanto viziati da errori in procedendo o in iudicando, potranno essere riformati, revocati o annullati, ma non considerati alla stregua di fatti illeciti fonte per esso giudice di responsabilità (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il dolo del giudice costituisca presupposto indispensabile per la proposizione dell'azione di responsabilità della pubblica amministrazione in ordine ai danni cagionati dall'espletamento dell'attività giudiziaria, ed al riguardo assume che tale responsabilità trascende quella penale del giudice, sussistendo per qualsiasi attività dell'organo giudicante suscettibile di essere autonomamente perseguita, anche quando il difetto del dolo escluderebbe l'azione penale nei confronti del giudice. Deduce poi, che, contrariamente a quanto ha affermato la Corte di appello, nell'atto di citazione erano stati specificamente indicati fatti commissivi ed omissivi ben identificati e colpevolmente reiterati nel tempo, fatti ch'erano da ritenere « dolosi in senso lato » per l'omissione di indagini in cui erano incorsi i giudicanti relativamente agli elementi assunti a base del convincimento, onde non si trattava nella specie di svolgere un'attività inquisitoria in ordine a fatti dolosi non dedotti, ma di compiere un'attività di valutazione in ordine a fatti singolarmente denunciati con l'atto introduttivo del giudizio: valutazione attraverso la quale la Corte di merito avrebbe dovuto formare il proprio convincimento sulle violazioni denunciate da esso Del Re in ordine all'ammissibilità della domanda, e ciò con particolare riferimento alla suddetta omissione di indagini, concretantesi in un'attività negativa avente una sua sostanziale autonomia produttiva, sia direttamente che indirettamente, di effetti giuridici in senso lato, la quale, ove non si fosse potuto o voluto qualificare come dolosa, andava peraltro considerata per un *non liquet* in ordine alla domanda proposta dal querelante.

La censura è priva di fondamento.

A norma degli artt. 55 e 74 c.p.c., che prevedono la responsabilità dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero per i danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, tale responsabilità è limitata alle sole

(1) Si tratta di un principio pacifico: cfr. Corte Cost., 14 marzo 1968, n. 2, in *Foro it.*, 1968, I, 585 e Cass., Sez. Un., 6 novembre 1975, n. 3719, in *Foro it.*, 1976, I, 2868, con nota.

ipotesi di dolo, frode e concussione o di rifiuto, omissione o ritardo ingiustificati di atti d'ufficio.

Le sezioni unite di questa Corte Suprema, nell'affermare che la responsabilità del giudice è esclusa al di fuori delle ipotesi anzidette (cfr. sent. 6 novembre 1975, n. 3719), hanno ravvisato la *ratio* delle citate disposizioni nella singolarità della funzione da questo esercitata, nella natura dei suoi provvedimenti e nella sua posizione rispetto alle parti, rilevando che solo nei casi sopra menzionati il giudice attua non la volontà della legge ma la propria ingiusta volontà, mentre in ogni altro caso egli, essendo *super partes* ed attuando nel giudizio non la sua personale volontà né quella dell'Amministrazione da cui dipende, ma quella della legge da lui applicata, non compie un'attività in cui possa ravvisarsi un comportamento suo proprio, onde i suoi legittimi provvedimenti, in quanto viziati da errori *in procedendo* o *in iudicando*, potranno essere riformati, revocati o annullati, ma non considerati alla stregua di fatti illeciti, fonte per esso giudice di responsabilità.

D'altro canto, le stesse sezioni unite con l'anzidetta decisione hanno ritenuto, conformemente al giudizio espresso in precedenza dalla Corte costituzionale (cfr. sent. 14 marzo 1968, n. 2), che la limitazione delle responsabilità ai soli casi sopra richiamati opera anche nei confronti della Amministrazione della quale il giudice dipende, e ciò sia perché la volontà attuata nel giudizio non è né quella personale del giudice né quella dell'amministrazione di Grazia e Giustizia, ma quella che il giudice ritiene essere la volontà della legge, alla quale soltanto egli è soggetto nell'esercizio della funzione giurisdizionale, sia inoltre perché all'infuori delle ipotesi previste dall'art. 55 c.p.c. non può porsi la responsabilità dello Stato in mancanza di qualsiasi norma che autorizzi una estensione della responsabilità oltre la sfera in cui si può ipotizzare quella dell'autore effettivo del fatto: norma che non è ravvisabile neppure nel disposto dell'art. 28 Cost., il quale, nell'estendere allo Stato e agli enti pubblici la responsabilità civile per gli atti compiuti dai funzionari e dipendenti in violazione di diritti, fissa, come presupposto di tale estensione, quello che sussista la responsabilità di costoro secondo le leggi penali, civili e amministrative, onde in virtù di tale disposto la pubblica amministrazione è responsabile solo nei casi in cui lo sono i suoi agenti.

Ora, a tali principi si è pienamente attenuta la Corte di appello nel ritenere nella specie insussistenti, in base a quanto dedotto dall'attore, i presupposti per l'insorgenza della responsabilità della pubblica amministrazione. Essa ha, infatti, rilevato che, secondo l'esposizione dei fatti contenuti nella citazione, nessuno dei magistrati operanti nei vari processi penali poteva considerarsi imputabile di dolo, frode o concussione o di mancato compimento di un atto del suo ministero, sicché

rettamente ha escluso che in tali fatti potessero ravvisarsi gli estremi di una responsabilità civile di detti magistrati e, quindi, della pubblica amministrazione. Questa, infatti, come si è visto, non può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni se non nei limiti in cui può essere affermata la responsabilità di costoro, sicché privo di pregio appare l'assunto del ricorrente secondo cui la responsabilità dello Stato pei danni anzidetti sussisterebbe anche quando il difetto di dolo nel giudice escluderebbe l'azione penale. Infatti, poiché la concussione e l'omissione od il rifiuto di atti di ufficio sono delitti per la cui configurabilità è richiesto il dolo dell'agente, e poiché all'infuori di tali ipotesi di reato, la responsabilità del giudice può essere affermata solo quando l'attività del medesimo sia qualificata dall'elemento psicologico del dolo, senza il quale non potrebbe sussistere neppure l'ipotesi della frode, deve ritenersi che la mancanza di siffatto elemento escluda in ogni caso detta responsabilità, non potendo questa, per espressa disposizione di legge, essere svincolata dallo specifico presupposto del dolo; con la conseguenza che, ove manchi tale presupposto, va esclusa anche la responsabilità dello Stato. Il che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, impedisce di ravvisare la responsabilità in parola nel provvedimento del giudice che si risolva in un *non liquet* quando questi abbia ritenuto senza dolo (pur se colposamente) di non poter decidere sulla domanda, giacché anche l'ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 55 c.p.c. (quella cioè del giudice che senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti, e, in generale di compiere un atto del suo ministero); nella quale dovrebbe farsi appunto rientrare il provvedimento anzidetto, presuppone, per la sua sussistenza, la mala fede del giudice, ricorrendo solo nel caso che l'azione o l'omissione in essa contemplata rivesta gli estremi del delitto previsto dall'art. 328 c.p., come chiaramente si desume dal capoverso di quest'ultimo articolo, secondo cui nei confronti del magistrato, il reato sussiste quando concorrono le condizioni stabilite dalla legge per esercitare contro di lui l'azione civile.

Ma a prescindere da tali considerazioni, è comunque da rilevare che nella specie, secondo l'incensurabile accertamento compiuto dalla Corte di merito, il contenuto della citazione introduttiva non consente in alcun modo di ravvisare nei fatti ivi esposti gli estremi di un rifiuto, di un'omissione o di un ritardo di provvedimenti o di atti da parte dei magistrati cui tali fatti si riferiscono. Come, invero, si afferma nella sentenza impugnata con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, le critiche mosse nella citazione a detti magistrati concernono esclusivamente ipotesi di errori commessi per negligenza nello esame e nella valutazione di deduzioni e documenti processuali; ed è appunto

in relazione a tale esame e valutazione che nell'atto introduttivo si parla di omissioni per avere i giudici trascurato, nella formazione del loro convincimento, di prendere in considerazione elementi di prova offerti dal Del Re o risultanti dagli atti, ciò che può solo configurarsi come un errore *in procedendo* costituito da difetto di attività del giudice (non quindi, di omissione di provvedimento), il quale si concreta in un vizio del procedimento del tutto estraneo alle ipotesi previste dall'art. 55, primo comma, c.p.c., e in particolare a quelle di cui al n. 2 dell'articolo stesso.

Rettamente, pertanto, la Corte di appello ha concluso che, quand'anche fosse stato possibile acclarare quanto dedotto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, non sarebbero comunque sussistiti i presupposti per la declaratoria di responsabilità della pubblica amministrazione, essendo pervenuta a tale conclusione dopo avere escluso che il Del Re con le sue deduzioni avesse inteso riferirsi alle ipotesi di dolo, frode o concussione o di omissione o rifiuto di atti di ufficio. Convincimento, questo, basato su una valutazione del contenuto della citazione che contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di Roma ha compiutamente effettuato con riferimento ai fatti ivi allegati, per cui è da ritenere insussistente l'asserito difetto di attività del giudice di merito in ordine a detta valutazione, la quale pertanto si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato accertamento diretto a stabilire se detti fatti potessero qualificarsi «dolosi in senso lato», come sostenuto dal Del Re. Tale qualificazione, infatti, non trova alcun riscontro nella legge, la quale limita la responsabilità del magistrato alle ipotesi anzidette, il cui carattere tassativo esclude la possibilità di equiparare al dolo in senso tecnico (qual è quello cui si riferisce la citata norma) situazioni psicologiche diverse, come la colpa grave. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 aprile 1979, n. 2092 - Pres. Ferrati - Rel. Renda - P. M. Pelace - Inadel (avv. Sansone) c. Ospedali degli Infermi di Pavullo nel Frignano (avv. Cavasola) e Ministero del Tesoro (avv. Stato D'Amato).**

**Lavoro - Contributi previdenziali - Contenzioso - Foro competente - Giudice del lavoro - Criteri.**

*Ai senis dell'art. 444 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 533 del 1973: è competente il pretore «del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente»), il contenzioso relativo alla contribuzione previdenziale si concentra sul luogo in cui esiste l'apparato organizzatorio mediante il quale l'ente creditore accerta o riscuote i contributi, con la conseguenza che*

*presupposto per la sua applicazione è che non solo esista un ufficio dell'ente, ma che questo, in base a regole di normazione primaria (legge) o secondaria (regolamenti), risulti preposto a detto settore di attività (e non sia, invece, unicamente erogatore di assistenza sanitaria) (1).*

(*Omissis*). — Con la proposta istanza di regolamento di competenza, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 444 c.p.c., e degli artt. 4 del r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, 19, 33, 34 e 36 del r.d. 20 dicembre 1928, n. 3239, 27 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, si sostiene che nessun compito inerente all'accertamento e alla riscossione dei contributi rientra nelle attribuzioni delle sedi periferiche dell'istituto, non rilevando la distinzione fra accertamento e riscossione evidenziata dal pretore, e la coincidenza fra uffici provinciali dell'I.N.A.D.E.L. e tesorerie provinciali, che, anche se curano la riscossione, non sono uffici periferici dell'istituto, il quale è e rimane titolare del credito contributivo.

L'istanza è fondata.

L'art. 444 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 533 del 1973, attribuisce la competenza a conoscere delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, al pretore, in funzione di giudice del lavoro, « del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente ».

La *ratio* di tale disposizione è analoga a quella che presiede alle norme sul foro erariale (art. 25 c.p.c.), in quanto volta ad agevolare la gestione delle controversie da parte dell'ente pubblico, che disponga all'uopo di uffici decentrati, concentrando i fori territoriali generali in quello del luogo in cui ha sede detto ufficio decentrato.

Se, dunque, la norma in esame è volta a farsi che il contenzioso relativo alla contribuzione previdenziale si concentri nel luogo in cui esiste l'apparato organizzatorio mediante il quale l'ente creditore accerta e/o riscuote i contributi dovutigli, presupposto per la sua applicazione è che non solo esista un ufficio dell'ente, ma che questo, in base a regole di normazione primaria (legge) o secondaria (regolamenti che l'ente può darsi in base al potere, spettantegli come ad ogni altro ente pubblico, di autonomia) o comunque in base ad un obbiettivo modo di essere dell'assetto organizzativo che l'ente si sia dato in base ai suoi poteri di autarchia o autoorganizzazione, esternamente rilevabile, risulti preposto a detto settore di attività (e non sia, invece, ad esempio, unicamente erogatore di assistenza sanitaria).

Deve, insomma trattarsi non di una qualunque articolazione dell'ente a livello periferico, bensì di un apparato organizzatorio qualificabile come

---

(1) Cfr. Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 1977, n. 1693.



organo, vale a dire centro di imputazione di rapporti, legittimato in base a specifica competenza per materia (ovvero dotato di competenza generale), e per territorio, in modo che sia possibile individuare in virtù di criteri predeterminati se l'affare di cui si controverte rientri o meno nelle attribuzioni dell'ufficio-organo.

E quanto, in sostanza, ritenuto da autorevole dottrina, la quale identifica il foro territoriale con la sede dell'ufficio dell'ente, che promuove il giudizio per l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'applicazione delle relative sanzioni; si deve, cioè, ravvisare detto foro con riguardo ad un ufficio dell'ente che risulti, non caso per caso, bensì alla stregua di norme di portata generale ed atte quindi ad assicurare uniformità, costanza, e certezza di criteri, che fra le attribuzioni delle sedi periferiche sia compresa anche la gestione contributiva; onde non possono accettarsi i prospettati criteri, secondo cui la competenza territoriale potrebbe essere collegata al luogo in cui un qualche ufficio dell'ente previdenziale gestisca in concreto almeno una parte del rapporto assicurativo, ovvero della mancanza di distinzione, all'interno dell'« ufficio », di quanto attiene alla gestione del rapporto fra ente e datore di lavoro da quanto attiene alla gestione di quello fra assicurato ed ente, asserendosi bastare la non estraneità della sede locale al rapporto previdenziale in controversia.

Invero, criteri così vari e generici, in base ai quali si dovesse ritenere sufficiente, per radicare la competenza territoriale, la mera presenza di un ufficio dell'ente, indipendentemente da una sua competenza amministrativa (per materia e per territorio) in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi, sarebbe inidoneo a rendere possibile l'identificazione del foro competente, atteso che questo potrebbe coincidere con ciascuna e tutte le sedi periferiche dell'ente, non potendosi d'altra parte in alcun modo valorizzare il criterio della residenza o sede l'obbligato, del tutto estraneo alla previsione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 444.

Orbene, nella specie, pur essendo pacifico fra le parti che l'I.N.A.D.E.L. dispone di una organizzazione periferica su base provinciale, altrettanto certo è che la gestione contributiva non sia ricompresa fra i compiti delle sedi provinciali.

Invero, è la stessa legge che, trattandosi di contributi dovuti esclusivamente da enti pubblici, (comuni, province, istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ecc.) ha, sin dalla istituzione dell'ente preposto all'assicurazione obbligatoria dei relativi dipendenti, regolato l'accertamento e la riscossione dei contributi con l'affidare i relativi servizi di cassa e di tesoreria a strutture già esistenti (cassa depositi e prestiti, tesorerie provinciali: art. 5 del r.d.l. 23 luglio 1925, n. 1605, istitutivo dell'ente; art. 12-22 del regolamento approvato con r.d. 20 dicembre 1928

n. 3239), all'evidente scopo di non appesantire la struttura organizzativa dell'istituto, e di renderne più economica la gestione.

In particolare, quanto ai contributi dovuti dai comuni e dalle provincie, l'accertamento avviene mediante le specifiche comunicazioni che gli enti datori di lavoro sono tenuti ad effettuare annualmente all'istituto, (art. 33 del regolamento), e la compilazione da parte di questo di elenchi, parimenti annuali, dei contributi dovuti (artt. 34 e 35), mentre la riscossione avveniva, inizialmente, per trattenuta diretta su certi proventi (poi aboliti), dovuti ai comuni (art. 36, prima proposizione).

Invece, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (quali erano gli ospedali, fino a che la nuova legge sanitaria — 12 febbraio 1968, n. 132 — non ne ha previsto la costituzione in enti ospedalieri) erano richiamate le norme in vigore per la cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali (all'ora, r.d.l. 15 aprile 1925, n. 1605; ora, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680), sicché a torto la difesa dello stesso istituto addebita al pretore di aver fatto confusione fra I.N.A.D.E.L. e C.P.D.E.L.) alla stregua delle quali (art. 27 del r.d.l. ult. cit.) gli enti, invece che all'istituto, sono tenuti a comunicare annualmente l'elenco degli impiegati e relative variazioni alla prefettura, la quale provvede a compilare gli elenchi generali dei contributi e a trasmetterli alla Cassa depositi e prestiti, e, indi, a compilare, tenuto conto delle eventuali rettifiche da questa disposte, i relativi ruoli di riscossione; che poi trasmette all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione a mezzo della (sezione di) tesoreria provinciale, trasmettendone nel contempo un estratto agli enti interessati.

Trattasi, non di una delega ex lege da parte dell'istituto a favore del quale il servizio di accertamento e riscossione viene reso, bensì di competenza propria attribuita all'atto stesso in cui l'Istituto fu costituito, agli enti o organi cui detto servizio è stato affidato, sicché appare ben difficile qualificare questi (come invece ha ritenuto il pretore) uffici periferici dell'I.N.A.D.E.L., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 444 c.p.c.

Tanto più che, per quanto attiene all'accertamento dei contributi è previsto uno specifico contenzioso, in sede amministrativa prima, in sede giurisdizionale dopo (art. 38 del r.d. n. 3239/28; art. 28 del r.d.l. n. 680/38), con attribuzione della competenza giurisdizionale in proposito agli organi della giustizia amministrativa (da ritenersi, peraltro, secondo i principi, limitata alla tutela delle posizioni di interesse legittimo; Cass., 16 giugno 1975, n. 2414); ed anche ciò non consente, di trarre dal sistema amministrativo di accertamento argomenti per l'interpretazione della norma relativa alla competenza territoriale del giudice ordinario.

Nel caso, dunque, in cui l'istituto, allo scopo di riscuotere i contributi dovuti sulla base di dichiarazione della tesoreria provinciale (per

non avere questa potuto riscuotere i ruoli ad essa rimessi, o per avere ritenuto di avvalersi del sistema di riscossione coattiva previsto per i crediti dello Stato) ricorra al giudice per la realizzazione dei suoi crediti insoluti, deve ritenersi ormai superata la fase amministrativa rimessa agli uffici pubblici, in parte centrali, quali la cassa depositi e prestiti, in parte locali, quali le prefetture e le tesorerie provinciali, onde non può da tale (oltretutto parziale) decentramento amministrativo argomentarsi, come ha fatto il Pretore, a favore del preteso decentramento in sede giudiziaria ordinaria.

E, d'altra parte, poiché non risulta, come già si è detto, attribuita competenza alcuna agli uffici provinciali dell'I.N.A.D.E.L. in ordine alla riscossione dei contributi, questa spetta alla sede centrale dell'istituto (la quale, appunto, nella specie, si è resa promotrice del procedimento ingiuntivo): ed essa soltanto, quindi, può essere identificata nell'« ufficio » dell'ente atto a far individuare il foro territorialmente competente; foro da ravvisarsi, dunque, in quello di Roma, sede dell'ente medesimo, come del resto già ritenuto dalla Sezione Lavoro di questa Corte con sent. 4 febbraio 1977, n. 1693.

Il ricorso va dunque accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1979, n. 4025 - Pres. Vigorita - Est. Carnevale - P. M. Minetti - Lloyd Adriatico - Società di assicurazione (avv. Villa) c. Sterpetti (avv. Narti).

**Assicurazione - Assicurazione per responsabilità civile - Responsabilità dell'assicuratore per la cattiva gestione della lite - Configurabilità - Danno arrecato all'assicuratore oltre i limiti del massimale - Responsabilità dell'assicuratore - Sussiste.**

*La responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile per la cattiva gestione della lite può configurarsi non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca a mezzo di un legale da lui incaricato al quale l'assicurato abbia conferito la procura a resistere in giudizio alle pretese di risarcimento del danneggiato in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per la eccessiva cura dei propri interessi o in quello in cui egli, benché posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressa in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti, senza apprezzabile motivo da valutarsi fino al limite della colpa lieve, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, al momento in cui il rifiuto fu espresso, presentava i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità: in ciascuno dei suin-*

*dicati casi l'assicuratore è tenuto a rispondere anche oltre il limite del massimale, del danno che è arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa e che si identifica con la maggiore somma (rispetto a quella del massimale) che lo stesso assicurato è tenuto a corrispondere al terzo danneggiato (1).*

(*Omissis*). — Gli ultimi tre motivi — i quali attengono tutti alla responsabilità dell'assicuratore affermata dai giudici del merito per la negligente gestione della controversia relativa al risarcimento del danno cagionato ai coniugi Muzi dalla circolazione dell'autocarro — possono essere presi in considerazione congiuntamente.

Con il sesto motivo — denunciando la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1917 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. — la società ricorrente si duole che la Corte del merito non abbia considerato che, in forza dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza, la gestione della lite da parte dell'assicuratore aveva come presupposto necessario il conferimento, nella specie mai avvenuto, di un mandato dall'assicurato a favore dell'assicuratore o, comunque, un'attività dell'assicuratore volta a porre l'assicurato in grado di svolgere ogni difesa a nome e per conto dello stesso assicurato.

Con il settimo motivo — denunciando la violazione degli artt. 1218, 1223, 1224, 1227, 2043 e 2056 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. la società ricorrente si duole che la Corte del merito l'abbia ritenuta responsabile di cattiva gestione della lite, nonostante che fosse stato accertato che essa — lungi dall'aver tenuto all'oscuro delle vicende della lite il proprio assicurato aveva costantemente richiamato la sua attenzione sugli aspetti sfavorevoli della situazione, i quali dovevano peraltro essergli ben noti per sua costante partecipazione al giudizio di risarcimento del danno promosso dai terzi danneggiati.

Con l'ottavo motivo, infine, la società ricorrente — denunciando la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice — addebita alla Corte del merito di non avere svolta alcuna attività istruttoria, nonostante che essa ricorrente avesse prodotto numerosi documenti e formulato una richiesta di prova testimoniale; e di avere fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle allegazioni difensive dello Sterpetti.

Nessuna delle censure prospettate dalla ricorrente coglie nel segno.

---

(1) Principio di particolare interesse affermato dalla Corte di cassazione in tema di responsabilità dell'assicuratore. La cattiva gestione della lite fa venir meno i limiti del massimale e quindi fa sorgere la responsabilità dell'assicuratore del danno arrecato all'assicurato, senza alcun limite.

In proposito è opportuno precisare — anzitutto — che la Corte triestina ha ritenuto che la responsabilità della compagnia assicuratrice per la colposa gestione della controversia in sede stragiudiziale e giudiziale (gestione che la stessa compagnia assicuratrice si era riservata con la clausola n. 11 del contratto di assicurazione) emergesse: *a)* dal rifiuto di una transazione per L. 5.000.000, proposta dai danneggiati fin dalla fine del 1959, pur conoscendo appieno le modalità dell'incidente e l'entità dei danni; *b)* dalla mancata accettazione, nel maggio 1962, di un'altra proposta di transazione per L. 7.000.000; *c)* dall'ulteriore mancata accettazione di una proposta di transazione per L. 8.500.000; *d)* dall'assunzione di un atteggiamento irragionevole che aveva dato luogo ad un lungo, inutile e dannoso *iter* giudiziario, nonostante la consapevolezza della grave colpa dell'assicurato dell'entità dei danni e del progressivo aumento dell'importo del risarcimento e dei relativi interessi.

Per dimostrare l'inconsistenza della tesi sostenuta dalla ricorrente con i primi due motivi in esame, deve aggiungersi che la responsabilità dell'assicuratore della responsabilità civile per la cattiva gestione della lite può configurarsi non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca, a mezzo di un legale da lui incaricato al quale l'assicurato abbia conferito la procura a resistere in giudizio alla pretesa di risarcimento del danneggiato, in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi o in quello in cui egli, benché posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressa in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore — come, secondo l'accertamento dei giudici del merito, è accaduto nella vicenda in esame — rifiuti, senza un apprezzabile motivo da valutarsi fino al limite della colpa lieve, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, alla stregua degli elementi valutabili, al momento in cui il rifiuto fu espresso, presentava i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità.

In ciascuno dei casi suindicati, l'assicuratore è tenuto a rispondere, anche oltre il limite del massimale, del danno arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa; danno che si identifica con la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che il medesimo assicurato è tenuto a corrispondere al terzo danneggiato.

L'accertamento del carattere colposo del comportamento dell'assicuratore e del nesso di causalità tra il detto comportamento e il danno subito dall'assicurato, involgendo la valutazione di elementi di fatto, è rimesso al giudice del merito, e il relativo apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità, sempre che sia corretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto.

In base ai principi avanti richiamati è evidente che — avendo la Corte del merito fondata la propria decisione, nel punto relativo alla responsabilità della ricorrente per la *mala gestio* della lite, esclusivamente sull'irragionevole e reiterato rifiuto, da parte della compagnia assicuratrice, di proposte transattive ragionevoli e vantaggiose, — l'indagine, la cui mancanza si addebita alla Corte triestina, circa il mancato conferimento, da parte dell'assicurato, di un mandato a gestire la lite o il mancato svolgimento, da parte dello stesso assicurato, di un'attività equivalente idonea a porre l'assicuratore in grado di gestire la lite (sesto motivo) o le informazioni che l'assicuratore avrebbe dato all'assicurato negli aspetti sfavorevoli della situazione (settimo motivo) si presentava assolutamente irrilevante, per cui la sua omissione non può giustificare alcuna utile censura. — (*Omissis*).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 gennaio 1979, n. 3 - Pres. Mezzanotte - Est. Giovannini - Soc. Portoverde (avv.ti Sorrentino e Paolucci) c. Comune di Misano Adriatico (avv. Rossi) e Regione Emilia-Romagna (n.c.) - Appello avverso T.A.R. Emilia-Romagna 11 novembre 1976, n. 542.

**Edilizia - Licenza di costruzione - Termine di ultimazione dei lavori - Sopravvenienza di nuovo regolamento edilizio - Effetti - Decorrenza - Data di entrata in vigore del nuovo regolamento - Rilevanza.**

*La sopravvenienza di un nuovo regolamento edilizio successivamente all'inizio di lavori autorizzati con licenza edilizia determina l'applicabilità immediata dei nuovi termini massimi di durata in esso contenuti con la conseguenziale attribuzione al periodo di tempo in parola di un valore giuridico peculiare, consistente nella suscettibilità di determinare, in concorso con la mancata tempestiva ultimazione dei lavori, l'arrestarsi degli effetti autorizzatori connessi alla licenza; peraltro, non potendosi configurare un pregiudizio nei confronti del titolare della licenza per un ritardo nella esecuzione dei lavori occorso in epoca in cui tale ritardo era privo di rilevanza giuridica nonché di sanzione, il computo del nuovo termine ai fini della decadenza della licenza va fatto solo con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova norma regolamentare, non già a quella anteriore di effettivo inizio dei lavori (1).*

---

(1) Peculiare, esatta applicazione del consolidato principio della immediata applicabilità dello *jus superveniens* ai rapporti sorti anteriormente alla emanazione della nuova disciplina, e i cui effetti non siano ancora esauriti (cfr. in termini Cass., 1° ottobre 1976, n. 3202; Cass., 29 gennaio 1973, n. 271, in *Giust. Civ. Mass.*, rispettivamente 1976, 1358 e 1973, 134 con richiami).

Il principio del particolare computo dei termini trova applicazione per le licenze edilizie rilasciate posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, che — come è noto — ha fra l'altro modificato e integrato l'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (per richiami, anche in ordine alle cause di interruzione del decorso del termine in questione Sez. V, 19 ottobre 1971, n. 881, in *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 1795; Sez. V, 24 ottobre 1972, n. 709, *ivi* 1972, I, 1688; Sez. V, 1° febbraio 1974, n. 60, *ivi* 1974, I, 228; Sez. V, 17 giugno 1977, n. 633, *ivi* 1977, I, 1019; Sez. V, 15 luglio 1977, n. 786, *ivi* 1977, I, 1207).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16 gennaio 1979, n. 9 - *Pres. Mezzanotte - Est. Trotta* - Regione Veneto (avv.ti Viola, Pagnes e Panerino) c. Soc. Brenta Superiore ed altri (avv.ti Benvenuti, Prandistraller e Marafioti), Soc. I.E.L.C. (avv. Bellotti) e Borgomin (avv.ti Capriolo e Pontrarollo) - Appello T.A.R. Veneto 19 luglio 1977, n. 662.

**Giustizia amministrativa - Giudizio di appello - Identità di ricorsi decisi congiuntamente in primo grado - Notificazione di un solo atto di appello - Ammissibilità dell'appello - Sussiste.**

**Giustizia amministrativa - Giudizio di appello - Vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado - Censure non chiaramente espresse nel ricorso in primo grado - Irrilevanza.**

**Concessioni amministrative - Autorizzazione alla coltivazione di cave di ghiaia e sabbia su area demaniale - Diniego di autorizzazione della Giunta regionale - Obbligo di motivazione - Sussiste.**

*Qualora il T.A.R. abbia pronunciato un'unica sentenza su due ricorsi identici, anche se distinti e autonomi, l'appello è pienamente ammissibile anche se proposto con atto formalmente unico ma contenente motivi che investono l'intero contenuto precettivo della sentenza di primo grado che abbia deciso su entrambi i ricorsi proposti; in tal caso, infatti, l'impugnazione si riferisce a ciascuna delle pronunce idealmente scindibili nella decisione del T.A.R. nei confronti di tutti i provvedimenti impugnati e pertanto, per la sua ammissibilità, è sufficiente che essa venga notificata dalla parte soccombente a tutti i vincitori ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, fermo il principio della notificazione dell'atto di appello in unica copia qualora in primo grado il destinatario sia stato in giudizio in due vesti diverse, ovvero nella stessa veste abbia proposto due autonome e distinte domande (1).*

*Non sussiste il vizio di ultrapetizione nella sentenza del T.A.R. che abbia valutato un motivo di ricorso riconoscendo, ad esempio, la sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, senza che la relativa censura fosse stata chiaramente ed espressamente denun-*

(1-3) La prima massima costituisce una ulteriore conferma della applicabilità al giudizio amministrativo di norme e principi da tempo applicati al processo civile (cfr. ad es. sul rapporto tra art. 28, secondo comma, legge 1034/1971 e l'art. 330 c.p.c. in tema di criteri di individuazione del luogo di notificazione del ricorso in appello al Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 1977, n. 248, in *Il Consiglio di Stato*, 1977, I, 347; sulla insindacabilità da parte del giudice di appello della riunione di ricorsi per ragioni di connessione Sez. V, 22 aprile 1976, n. 669, in questa *Rassegna*, 1976, I, 779 con nota di commento; sull'esame della questione di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 febbraio 1976, n. 48, *ivi*, 1976, I, 596; sulla applicabilità della disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e sulla



ciata nel ricorso, e ciò in quanto in linea di principio i motivi di impugnativa possono essere desunti dal contesto dell'intero ricorso, ivi compresa l'esposizione dei fatti di causa (2).

Va pronunciata la illegittimità di un provvedimento di diniego alla ulteriore coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia in area demaniale ove sussista la impossibilità di individuare, non solo nel provvedimento impugnato, ma altresì negli atti presupposti al medesimo (interventi, rapporti e pareri), una motivazione valida e plausibile, sia pure ob relationem (3).

---

inapplicabilità della disciplina della riassunzione ex art. 50 c.p.c. Sez. V, 1° aprile 1977, n. 270, *ivi*, 1977, I, 848).

Si ricordi che l'appello al Consiglio di Stato è improcedibile ove non risulti depositata nei termini stabiliti dall'art. 36, ultimo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, presso la segreteria della sez. del Consiglio di Stato, la impugnata decisione del T.A.R., e ciò per effetto del rinvio generale disposto dall'art. 29, comma primo, legge 1034/1971 (cfr. Sez. IV, 21 giugno 1977, n. 626, in questa *Rassegna*, 1978, I, 106).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 79 - *Pres.* Mezzanotte - *Est.* Trotta - Sapio ed altro (avv.ti G. e L. Marotta) c. Ministero lavori pubblici ed altro (avv. Stato Ferri), Comune di Napoli (avv.ti Gleijeses e Peccerillo), Soc. Infrasad (avv. Ferrari) e Ministero lavoro ed altro (n.c.).

Espropriazione per p.u. - Occupazione - Autostrade - Variante di svincolo - Approvazione con rinvio all'attività tecnica comunale - Legittimità - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Ricorso - Motivi - Inammissibilità di motivi concernenti atto diverso.

Espropriazione per p.u. - Occupazione - Occupazione d'urgenza - Strade e autostrade - Redazione dello stato di consistenza da parte dell'A.N.A.S. - Sufficienza.

Espropriazione per p.u. - Occupazione - Occupazione d'urgenza - Autostrade - Redazione dello stato di consistenza - Formalità - Esigenza del contraddittorio - Limiti - Irrilevanza della mancata partecipazione del proprietario - Effetti.

Espropriazione per p.u. - Occupazione - Occupazione d'urgenza - Autostrade - Espletamento procedure espropriative - Legittimazione attiva del concessionario Sussiste.

*Il rinvio alla successiva attività del comune, sia dell'aggiornamento dei grafici di un progetto di costruzione di uno svincolo autostradale che della relativa pubblicazione, non comporta — ai sensi dell'art. 3*

legge 6 agosto 1967, n. 765 — alcuna illegittimità del decreto di approvazione di una variante al progetto stesso.

In sede di ricorso giurisdizionale amministrativo vanno dichiarati inammissibili i motivi che riguardano atti diversi da quello impugnato (1).

Poiché l'art. 34 legge 7 febbraio 1961, n. 59, autorizza direttamente i tecnici dell'A.N.A.S. — in deroga al regime generale previsto per le espropriazioni — a provvedere alla redazione della perizia indicata nell'art. 32 legge 25 giugno 1865, n. 2359, la mancanza di un decreto prefettizio che autorizzi la redazione dello stato di consistenza non infirma la legittimità della occupazione di urgenza di un'area destinata alla costruzione di una strada statale (2).

È necessario e sufficiente, per la legittimità del provvedimento di formazione dello stato di consistenza, che la competente Amministrazione abbia svolto tutti gli adempimenti per legge previsti al fine di assicurare il contraddittorio con il proprietario del fondo cui deve essere inoltrato il rituale invito; pertanto — ove detti adempimenti siano stati rispettati — la mancata partecipazione del proprietario stesso non infirma la regolarità delle operazioni che risultino assicurate dall'intervento del pubblico funzionario e rafforzate dalla presenza di testimoni, capaci a tutti gli effetti anche se analfabeti.

Considerato che il sistema della concessione per la costruzione di strade e autostrade implica che il concessionario assuma tutti i poteri e le facoltà inerenti all'espletamento delle procedure espropriative allo scopo di acquisire le aree necessarie alla realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 34 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (secondo cui per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere, già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità) deve ritenersi attri-

(1) Cfr. in termini Sez. IV, 15 febbraio 1977, in *Il Consiglio di Stato*, 1977, I, 35; Sez. V, 7 luglio 1978, n. 842, *ivi*, 1978, I, 1126 in tema di censure dirette nei confronti di atti presupposti.

(2-3) Sul carattere derogatorio dell'art. 34 della legge 59/1961 (rispetto al principio secondo cui i tecnici autorizzati a redigere lo stato di consistenza non debbono essere dipendenti dall'ente in cui favore la occupazione temporanea è stata richiesta) cfr. Sez. IV, 15 settembre 1971, n. 839, *ivi*, 1971, I, 1585.

Sulla legittimità della società concessionaria ad eseguire direttamente le espropriazioni e le occupazioni cfr. Sez. IV, 22 giugno 1976, n. 496, *ivi*, 1976, I, 371.

Sulla legittimità della proroga, ex art. 11 legge 24 luglio 1961, n. 729, dell'occupazione d'urgenza di terreni destinati alla realizzazione di un'autostrada anche quando essa riguardi parti non interessate a varianti del tracciato autostradale cfr. Sez. IV, 24 ottobre 1978, n. 906, *ivi*, 1978, I, 1392.

Si ricordi, infine, che va ritenuta la legittimità del decreto di occupazione anche nel caso in cui l'avviso per la redazione dello stato di consistenza sia

*buita direttamente alla società concessionaria per la costruzione di una strada statale la legittimazione ad eseguire le procedure di espropriazione ed occupazione (3).*

stato notificato soltanto a taluno dei proprietari dell'immobile (cfr. Sez. IV, 22 gennaio 1974, n. 91, *ivi*, 1974, I, 38; T.A.R. Abruzzo, 17 dicembre 1975, n. 252, in *I Tribunali Regionali Amministrativi*, 1976, I, 628).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 febbraio 1979, n. 81 - Pres. Mezzanotte - Est. Agresti Vincenzo - Todeschini ed altri (avv. Selvaggi) c. Ministero tesoro ed altro (avv. Stato Ferri).

**Danni di guerra - Indennizzo - Criteri di determinazione - Commissione tecnico-amministrativa centrale - Mancata audizione - Irrilevanza.**

**Danni di guerra - Indennizzo - Criteri di determinazione - Riferimento induttivo agli accertamenti di polizia tributaria - Sufficienza.**

**Competenza e giurisdizione - Ricorso gerarchico - Silenzio-rigetto - Successivo ricorso giurisdizionale - Giurisdizione di merito - Esclusione - Art. 20 l. 1034/1971 - Questione di costituzionalità in rapporto all'art. 24 Costituzione - Manifesta infondatezza.**

*Deve ritenersi legittima, ex art. 17 legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni, la determinazione di un indennizzo per danni di guerra anche se non sia preventivamente intervenuta l'audizione della commissione tecnico-amministrativa centrale, il cui parere per i risarcimenti di importo superiore a L. 50.000 secondo i prezzi al 30 giugno 1943 è richiesto solo per le decisioni ministeriali su ricorso gerarchico, non già per le determinazioni effettuate dall'Intendente di Finanza.*

*Costituisce valida motivazione del provvedimento di determinazione di un indennizzo per danni di guerra, in presenza di elementi di perplessità e incertezza collegati alla scarsa attendibilità della documentazione fornita dall'interessato, il riferimento induttivo agli accertamenti di polizia tributaria.*

*L'art. 24, comma primo, della Costituzione, garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale di legittimità, laddove la tutela di merito resta attuabile solo nei limiti stabiliti dal legislatore ordinario e pertanto va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sotto il profilo che tale norma non attribuirebbe al Consiglio di Stato anche la giurisdizione di merito nel caso di impugnativa di un provvedimento già gravato da ricorso gerarchico non deciso dall'Amministrazione nel termine di 90 giorni (1).*

(1) Cfr. Ad. Pl., 7 febbraio 1978, n. 4, in *Il Consiglio di Stato*, 1978, I, 142.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 febbraio 1979, n. 125 - Pres. Mezzanotte - Est. Delfino - Ministero difesa (avv. Stato Bruno) c. Minerino (avv.ti Silvis e Ambrosino) - (Regolamento di competenza).

**Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Competenza territoriale funzionale - Servizio di leva - Chiamata alle armi - Diniego di esonero - Impugnativa - T.A.R. Lazio - Competenza - Sussiste.**

*Solo al tribunale amministrativo regionale del Lazio può ritenersi attribuita la competenza — ai sensi dell'art. 3, comma terzo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 — per i ricorsi avverso il diniego di esonero dagli obblighi di leva, trattandosi di impugnativa di un provvedimento la cui efficacia non è limitata ad una data circoscrizione territoriale, ma si estende a tutto il territorio nazionale, in quanto l'efficacia soggettiva dell'atto in relazione all'ubicazione del soggetto destinatario non individua una dimensione spaziale limitata, comportando la prestazione del servizio militare l'obbligo di adempimento dovunque si trovi il soggetto destinatario (1).*

(1) La proposizione di ricorso innanzi ad un T.A.R. che non sia quello del Lazio legittima l'amministrazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di competenza ex art. 31 legge 1034/1971, e ciò in relazione al fatto che, con l'impugnativa in questione, non si impugna un provvedimento riguardante pubblico impiego, ma un provvedimento dell'amministrazione centrale ad efficacia non limitata ad una determinata circoscrizione territoriale (cfr. in termini Sez. IV, 30 marzo 1976, n. 233, in *Foro Amm.vo*, 1976, I, 2, 658; 11 luglio 1978, n. 707, in *Il Consiglio di Stato*, 1978, I, 1053; 30 agosto 1978, n. 824, *ivi*, 1978, I, 1319; 5 dicembre 1978, n. 1114, *ivi*, 1978, I, 687; in dottrina, *fusius*, sulla competenza del T.A.R. del Lazio cfr. NIGRO, *La legge istitutiva dei T.A.R.*, in *Il Consiglio di Stato*, 1972, II, 138 e sgg.; VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, Milano, 1976, 293 e sgg.; LUCIFREDI-CAIANIELLO, *I Tribunali Amministrativi Regionali*, Torino, 1972, 128; ANDREANI, *La competenza per territorio dei T.A.R.*, Milano, 1974, 101 e sgg.).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 febbraio 1979, n. 157 - Pres. Mezzanotte - Est. Agresti Vincenzo - Soc. S.A.R.O. (avv. Zammit) c. Comune di Roma (n.c.) e Regione Lazio (n.c.).

**Giustizia amministrativa - Esecuzione di giudicato - Giudizio di ottemperanza - Adempimenti della p.a. - Termine - Natura - Scadenza - Effetti.**

**Giustizia amministrativa - Esecuzione di giudicato - Giudizio di ottemperanza - Nuovi provvedimenti - Impugnazione - Ricorso ordinario.**

*In considerazione della natura meramente sollecitatoria del termine fissato dal giudice amministrativo in sede di decisione di ricorso per*

*ottemperanza di giudicato, l'amministrazione conserva il dovere-potere di provvedere anche successivamente alla scadenza del termine stesso, finché non risulti nominato il commissario ad acta, non potendosi ritenere estensibili al giudizio di ottemperanza i diversi criteri fissati dall'art. 6 d.P.R. 1199/1971 per la decisione del ricorso gerarchico (1).*

*Qualora l'amministrazione, motivando adeguatamente con riferimento a situazioni oggettive e all'interesse pubblico, emani in relazione al giudicato di annullamento nuovi provvedimenti che non siano semplicemente elusivi del giudicato, tali provvedimenti sono suscettibili di impugnativa autonoma con ricorso ordinario, non già con quello per ottemperanza contemplato dall'art. 27 n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (2).*

(1-2) Cfr., per riferimenti, Ad.Pl., 7 febbraio 1978, n. 4, in *Il Foro Amm.vo*, 1978, I, 23; Sez. V, 27 gennaio 1978, n. 103, in *Il Consiglio di Stato*, 1978, I, 72; T.A.R. Campania, 22 novembre 1978, n. 1007, in *I Tribunali Amm.vi Regionali*, 1979, I, 255.

**CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA**, 8 febbraio 1979, n. 25 - *Pres. Granito - Est. Coraggio - Medico provinciale di Palermo (avv. Stato Mancuso) c. Ferrara (avv. Russo) e Ordine nazionale biologi (n.c.) - Appello T.A.R. Sicilia, sede di Palermo*, 20 dicembre 1977, n. 698.

**Impiego pubblico - Esercizio di professione - Iscrizione all'albo - Preclusione - Sussiste.**

**Concessioni amministrative - Biologo pubblico dipendente - Direzione di laboratorio di analisi - Diniego di autorizzazione - Preclusione all'iscrizione all'albo - Legittimità del diniego - Sussiste.**

**Impiego pubblico - Esercizio di professione - Biologi dipendenti ospedalieri - Sanitari ospedalieri - Preclusione all'esercizio - Sussiste.**

*Condizione indispensabile per poter esercitare la professione di biologo è l'iscrizione al relativo albo professionale, iscrizione che non è consentita ai biologi pubblici dipendenti (1).*

*Legittimamente l'Autorità sanitaria competente (medico provinciale) nega l'autorizzazione a gestire in proprio un gabinetto di analisi ad un*

(1-3) Chiara e puntuale applicazione del principio che vieta l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione — salvi i casi tassativamente ed espressamente previsti — ai pubblici impiegati e funzionari ai quali — come è noto — è consentito solo di svolgere le funzioni di perito e di arbitro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, con iscrizione — a loro richiesta — in un elenco speciale ex art. 61 t.u. n. 3/1957 e

*biologo che presti servizio quale sanitario ospedaliero e pertanto si trovi nella posizione di impiegato pubblico (2).*

*Poiché il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, uniformandosi ai criteri dettati dalla legge-delega n. 132 del 1968 (c.d. legge Mariotti) ha consentito di esercitare la libera professione all'esterno dell'ospedale solo ai medici con funzioni di diagnosi e cura (assistenti, aiuti, primari) che abbiano optato per il servizio « a tempo definito », non può ritenersi apportata alla predetta normativa — con riguardo agli altri sanitari ospedalieri (ivi compresi i biologi addetti ai laboratori di analisi ex art. 16, sesto comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) e al personale amministrativo — alcuna deroga al principio generale secondo cui ai pubblici dipendenti non è consentito di regola l'esercizio della libera professione (3).*

legge 396/1967 (cfr. in termini Sez. VI, 8 novembre 1977, n. 815, in *Il Consiglio di Stato*, 1977, I, 1723; Sez. IV, 16 novembre 1976, n. 1079, *ivi*, 1976, I, 1182; T.A.R. Sardegna 3 maggio 1977, n. 191, in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, 1977, I, 2496).

Ha recentemente ribadito che i biologi rivestono la qualità di dipendenti pubblici da un ente pubblico non economico (quale è per l'appunto l'ente ospedaliero) — con conseguente inapplicabilità della disciplina dello statuto dei lavoratori — il pretore di Montevarchi, respingendo con provvedimento 7 marzo 1979 (causa di lavoro R.G. 21/79) un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Federbiologi nei confronti dell'ente ospedaliero del Valdarno, della regione Toscana e dei ministeri del Lavoro e della Sanità, per ottenere la equiparazione ai medici analisti ospedalieri dei biologi in servizio presso enti ospedalieri e addetti ai laboratori di analisi.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA, 10 novembre 1978, n. 616 - Pres. Benvenuto - Est. Tosti - Bigazzi (avv. ti Nidiaci e Ulivi) c. Amministrazione monopoli di Stato (avv. Stato De Paola).**

**Concessioni amministrative - Fattispecie - Alloggi di servizio - Finalità di pubblico interesse - Effetti.**

**Impiego pubblico - Alloggi di servizio - Natura - Effetti in punto giurisdizione - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.**

**Impiego pubblico - Alloggi di servizio - Cessazione del rapporto di impiego - Effetti - Esercizio di autotutela per il rilascio - Legittimità.**

**Impiego pubblico - Alloggi di servizio - Rapporto di concessione - Erronea qualificazione come « fitto » - Irrilevanza ai fini del rilascio in via di autotutela - Conseguenze.**

*L'assegnazione di un immobile della p.a. ad un pubblico impiegato induce a presumere l'esistenza di un rapporto di concessione ammini-*

*strativa, volto a meglio realizzare, con l'agevolazione concessa al pubblico dipendente, il pubblico interesse (1).*

*Poiché sono compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato anche gli alloggi concessi in locazione ai dipendenti del Ministero delle Finanze, le relative controversie in tema di rilascio coattivo rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti emanati nell'esercizio del potere di autotutela (2).*

*In considerazione della subordinazione della concessione di un alloggio di servizio da parte della p.a. alla esistenza di un rapporto di impiego pubblico, il venir meno di tale rapporto legittima l'amministrazione alla pronuncia in via di autotutela dell'ordine di rilascio coattivo dell'alloggio stesso (3).*

*In considerazione della loro natura di beni patrimoniali indisponibili, gli alloggi di servizio sono idonei a formare solo oggetto di provvedimenti concessori disciplinati dal diritto pubblico, con conseguente*

---

(14) Esatta e interessante decisione che conferma, con chiara motivazione, la giurisprudenza sia della giurisdizione ordinaria che amministrativa in tema di concessione di alloggi a pubblici dipendenti.

Viene innanzitutto ribadito che trattasi di beni utilizzati per un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 terzo comma c.c. in relazione alla qualità di pubblico dipendente del concessionario, alla qualificazione dell'atto al momento del conferimento dell'alloggio (« concessione in godimento »), alla esiguità, infine, del canone relativo.

Siffatta natura, conferendo al bene il carattere di bene patrimoniale indisponibile, legittima l'uso dei poteri di autotutela per il rilascio, poteri che, espressamente attribuiti dal codice civile per i beni del demanio pubblico, sono da ritenersi propri anche dei beni patrimoniali indisponibili destinati ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, con la ulteriore conseguenza che il carattere autoritativo dell'ordine di rilascio fa rientrare le relative controversie nell'ambito della giurisdizione amministrativa.

In giurisprudenza cfr.: a) sull'esercizio del potere di autotutela Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1955, n. 2790, in *Mass. Foro It.*, 1955, I, 600; Cons. Stato, IV Sez., 30 luglio 1974, n. 561, in *Il Consiglio di Stato*, 1974, I, 314; Sez. IV, 13 dicembre 1977, n. 1191, *ivi* 1977, I, 1875; T.A.R. Lazio, III Sez., 18 ottobre 1976, n. 437, in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, 1976, I, 3616; b) sulla esistenza del rapporto concessorio e sulla relativa giurisdizione del giudice amministrativo Cass., Sez. Un., 20 gennaio 1965, n. 115, in *Mass. Giur. It.*, 1965, 23; Cass., 20 maggio 1955, n. 1473; in *Mass. Foro It.*, 1955, I, 318; Cass., 12 febbraio 1953, n. 349, *ivi*, 1953, I, 84; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1973, n. 670, in *Il Consiglio di Stato*, 1973, I, 1317; T.A.R. Lazio, I Sez., 8 settembre 1976, n. 538, in *I T.A.R.*, 1976, I, 3250; Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1966, n. 1272, in *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1745; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1955, n. 2790, in *Mass. Foro It.*, 1955, I, 601; Cass., Sez. Un., 9 giugno 1969, n. 2008, in *Mass. Foro It.*, 1969, 601; c) sulla cessazione del rapporto concessorio con il venir meno del rapporto di impiego pubblico, senza che sussista la possibilità di ritenere che la circostanza che l'amministrazione abbia tollerato l'ulteriore occupazione del bene anche successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego sia idonea a

*possibilità e legittimazione per l'amministrazione alla emanazione di provvedimenti di rilascio in via di autotutela, a nulla rilevando la eventuale, erronea qualificazione come « fitto » del rapporto di concessione ad essi relativo (4).*

---

trasformare il rapporto in locazione di diritto privato cfr. citata Cass., Sez. Un., n. 115/1965; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 1955, n. 1262, in *Il Consiglio di Stato*, 1955, I, 1101; Sez. VI, 9 febbraio 1955, n. 40, *ivi*, 1955, I, 199; Sez. IV, 28 aprile 1950, n. 232, *ivi*, 1950, I, 137; 19 aprile 1950, n. 202, *ivi* 1950, I, 120.



SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1978, n. 5397 - Pres. Granata - Est. Corda - P. M. Raja (conf.) - Soc. Gen. Lavori e pubblica utilità c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico).

**Imposta di registro - Agevolazione per la costruzione di autostrade - Subappalti - Autorizzazione preventiva dell'Amministrazione concedente - E necessaria - Movimenti di terra consentiti dall'art. 339 della legge sui LL.PP. - Limitazione ai cottimi.**

(l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 339).

*Ai fini dell'estensione ai subappalti della agevolazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione di autostrade è sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, anche quando il subappalto riguarda esecuzione di movimenti di terra; infatti l'art. 339 della legge sui lavori pubblici consente che siano stipulati per i movimenti di terra cottimi, in senso proprio, non subappalti (1).*

(Omissis). — Col primo motivo, la ricorrente S.p.A. Sogene denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, in relazione all'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, deducendo che la Corte di appello avrebbe escluso in modo erroneo che l'esenzione dall'imposta di registro fosse applicabile al contratto di subappalto stipulato con la impresa Tinarelli e Bacelli. In tale errore la Corte triestina sarebbe incorsa — ad avviso della ricorrente — per non avere considerato che, nel caso concreto, ricorreva l'ipotesi prevista dal secondo comma del citato art. 339, secondo cui « sono permessi i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra sotto la responsabilità dell'appaltante ».

La censura è infondata.

Nel caso concreto è, invero, pacifico che il contratto intercorso fra la ricorrente e l'impresa Tinarelli e Bacelli era un contratto di « subap-

---

(1) Conformi sono le sentenze 17 novembre 1978, n. 5348 e 21 novembre 1978, n. 5404.

Un ulteriore chiarimento sulla tormentata materia e un ulteriore responso negativo al tentativo di sottrarre il subappalto alla autorizzazione. Sul problema generale, v. da ultimo, Cass., 25 gennaio 1979, n. 551, in questa *Rassegna*, 1979, I, 326.

palto» e non un contratto di «cottimo». Non basta, infatti, per rientrare nella previsione di cui al secondo comma del citato art. 339, che il contratto abbia ad oggetto dei «movimenti di terra», posto che quell'attività di «movimento» può formare oggetto non solo dei contratti di cottimo, ma anche di quelli di appalto e subappalto. Ed ovvia conseguenza di questa altrettanto ovvia premessa è che, se l'approvazione della stazione appaltante non occorre in relazione a quei subappalti che qui specificamente interessano, proprio perché gli stessi non sono affatto menzionati (ai fini dell'esonero dall'approvazione) dalla norma in esame.

La Corte di appello, del resto, non ha neppure posto in dubbio che, nel caso concreto, il contratto dovesse essere qualificato come subappalto (e non come «cottimo»): e ciò non solo perché così lo avevano denominato le parti, ma altresì perché ha tenuto presente che l'impresa Tinarelli e Bacelli, ai fini dell'esecuzione del lavoro assunto, si era servita della propria organizzazione imprenditoriale. Ed è palese, in base a questa risultanza, che il contratto non avrebbe potuto essere qualificato come «cottimo», giacché questo ultimo è contrassegnato, nella sua normale accezione, oltre che dal modo di commisurazione della mercede, la quale è rapportata alla quantità di lavoro prestata, anche dalla mancanza di autonomia nell'espletamento del lavoro predetto, in quanto il cottimista presta solo l'energia del lavoro occorrente per il compimento dell'opera e non assume né il rischio organizzativo né il risultato economico, che concorrono invece nell'appalto (cfr. Cass., 27 ottobre 1960, n. 2922).

Né varrebbe osservare in contrario che nel linguaggio del legislatore del 1865 i «cottimi» potevano essere «anche» quei piccoli appalti (o subappalti) che, proprio per il loro contenuto di mera esecuzione, assumevano un ben scarso rilievo economico-giuridico, tanto che la stazione appaltante («l'autorità competente») veniva esonerata dal prestare ad essi una qualsiasi preventiva considerazione. A una siffatta osservazione, invero, è senz'altro agevole contrapporre che nell'odierno sistema economico, e correlativamente nel linguaggio giuridico, i cottimi e i subappalti rappresentano fattispecie legali nettamente distinte; l'interpretazione di un contratto oggi stipulato come «subappalto», pertanto, deve tener conto dell'«odierno» linguaggio normativo, e giuridico in genere, non essendo il mondo giuridico avulso da una realtà, economica e sociale che, in particolare nell'attuale momento, tiene conto soprattutto (*in subiecta materia*) dell'innegabile necessità di raggruppare sotto l'egida di una organizzazione imprenditoriale la confluenza del potenziale lavorativo di una certa dimensione. Nel mondo attuale, infatti, la necessità della distinzione tra un amorfo lavoro autonomo prestato col sistema del cottimo e quello più qualificato e produttivo prestato con

l'approntamento di un'organizzazione imprenditoriale non può certo essere ignorata per il fatto accidentale che l'oggetto della prestazione lavorativa, in entrambi i casi, può trovare un'unica definizione nella generica locuzione di « movimenti di terra ».

Che, poi, se si dovesse portare l'interpretazione della norma sul piano della semplice literalità, resterebbe ancora da osservare che il contratto del quale si discute non aveva ad oggetto i semplici « movimenti di terra », ma altresì lo « scavo di fondazioni » che sicuramente, dal lato tecnico, è qualcosa di più complesso del semplice « sterramento » considerato dal legislatore del 1865. Ed è ovvio che, anche sotto questo aspetto, sarebbe sempre valida l'osservazione che in concreto si verteva su una fattispecie assolutamente diversa da quella ipotizzata dal secondo comma dell'art. 339 della legge sui lavori pubblici. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1978, n. 5489 - Pres. La Torre - Est. Sensale - P.M. Ferraiolo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Masconale ed altro.

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Società di capitali - Scioglimento - Permanenza di crediti tributari insoddisfatti - Azione della Amministrazione contro la società e contro i soci per la dichiarazione di nullità della ripartizione dei beni sociali e l'adempimento dei crediti tributari - Ammissibilità.**

(c.c., art. 1418, 2280, 2456).

*Dopo lo scioglimento di una società per azioni e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta malgrado la preesistenza di crediti rimasti insoddisfatti, i creditori sociali hanno azione diretta contro la società, che è autonoma rispetto a quella pur ammissibile contro i soci ex art. 2456 c.c., allo scopo di far valere nei confronti della società e dei loro crediti rimasti insoddisfatti e di far dichiarare la nullità della ripartizione fra i soci dei beni sociali operata dal liquidatore in violazione della norma impeditiva dettata dal primo comma dell'art. 2280 c.c. e sanzionata dal primo comma dell'art. 1418 (1).*

(1) Applicazione ai crediti tributari del principio, costantemente affermato (Cass., 19 giugno 1975, n. 2464, in *Foro It.*, 1975, I, 2737) che la liquidazione apparente non opera a danno dei terzi l'effetto della estinzione della società (che conserva la sua capacità e legittimazione passiva), con l'ulteriore precisazione che sono nulli (e non semplicemente annullabili), in quanto contrari a norma imperativa, gli atti di assegnazione ai soci dei beni sociali. Naturalmente per i crediti tributari con l'obbligazione della società e dei soci, nei limiti delle somme riscosse, concorre anche la responsabilità personale del liquidatore ex art. 265 del t.u. delle imposte dirette e oggi ex art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(*Omissis*). — Il ricorso principale dell'amministrazione finanziaria dello Stato ed i ricorsi incidentali del Masconale, quale liquidatore della S.p.A. « Agricola Villalba », e dal Matarazzo, già socio della stessa, vanno preliminarmente riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza della Corte d'appello di Venezia, pronunciata in data 27 maggio 1974.

I due motivi di ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente: con entrambi, infatti, si deduce che l'azione proposta dall'amministrazione finanziaria allo scopo di conseguire dalla società il pagamento dell'imposta, previo accertamento della nullità dell'assegnazione dei beni sociali ai soci, operata con atto notarile dal liquidatore in esecuzione di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci medesimi, è azione autonoma e distinta rispetto a quella proponibile nei confronti dei soci, precisandosi ulteriormente, nel secondo motivo, che quest'ultima (eventuale) azione non è configurabile come surrogatoria e che, ove tale qualificazione fosse stata possibile, la domanda avrebbe dovuto trovare accoglimento sia perché a tal fine, contrariamente a quanto è affermato nella sentenza impugnata, è irrilevante che l'inerzia del debitore sia, o meno, colposa (o addirittura dolosa), sia perché, nel caso concreto, la colpa del liquidatore è fuori discussione.

Dalla sentenza impugnata risulta insindacabilmente accertato che, in pendenza di una controversia tributaria, relativa alla determinazione dell'imposta di ricchezza mobile dovuta dalla società sul ricavato della vendita di alcuni immobili ed a conoscenza del liquidatore, l'assemblea dei soci, in data 10 aprile 1956, deliberò l'assegnazione ai soci medesimi dei beni della società e che il liquidatore diede esecuzione a tale deliberazione stipulando un atto notarile con il quale a ciascuno dei soci fu trasferita una quota dei beni sociali con conseguente scioglimento e cancellazione della società. Dalla sentenza impugnata risulta, inoltre, che successivamente l'amministrazione finanziaria convenne in giudizio sia la società, in persona del liquidatore, sia il Matarazzo (il quale, essendo il maggiore azionista, aveva ricevuto la quota più cospicua dei beni sociali), proponendo contro gli anzidetti soggetti una domanda principale, tesa ad ottenere, previa declaratoria di nullità della ripartizione dei beni sociali, la condanna della società al pagamento dell'imposta, frattanto accertata definitivamente nella somma di L. 18.333.376; e nei confronti del Matarazzo una domanda subordinata di condanna al pagamento della stessa somma o del diverso importo corrispondente al valore della quota.

La Corte di Venezia, riformando la sentenza del tribunale (che aveva accolto la domanda principale anche per la parte relativa alla dichiarazione di nullità del riparto dei beni sociali), dopo avere affermato la legittimazione processuale del liquidatore a rappresentare la società, già sciolta, e la legittimazione sostanziale di questa a rispondere nei

confronti del creditore insoddisfatto, ha esaminato la domanda diretta a far dichiarare la nullità del riparto con riguardo al socio Matarazzo (nei cui confronti era stata proposta in via subordinata la domanda ex art. 2456, secondo comma, c.c.) e non anche nei confronti della società; e l'ha configurata come azione surrogatoria (che l'amministrazione finanziaria nemmeno in via subordinata aveva proposto in questi termini), quale azione esercitata in via sostitutiva di quella cui, secondo la Corte di merito, era legittimato il liquidatore nei confronti dei soci, al fine della ricostituzione del patrimonio sociale, rigettando, peraltro, la domanda per avere ritenuto la mancanza di inerzia colpevole da parte del liquidatore.

In tal modo la sentenza impugnata è incorsa nei denunziati errori giuridici d'impostazione, obliterando l'azione autonoma proposta dall'amministrazione finanziaria, che trova la sua base normativa nell'art. 1418, primo comma, c.c. in relazione all'art. 2280, primo comma, richiamato per le società azionarie dall'art. 2452 c.c. Perciò il ricorso, per quanto di ragione (e cioè nei termini anzidetti, che superano ogni altra censura prospettata con i due motivi di ricorso), è fondata.

Nella ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese, a seguito della chiusura delle operazioni di liquidazione, e — malgrado ciò, — di sopravvivenza di contestazioni con uno o più creditori, in corso al momento della cancellazione formale, si determina una non corrispondenza tra la situazione formale e la realtà obiettiva, poiché l'apparente cessazione dell'attività sociale è impedita dal fatto che un rapporto facente capo alla società non è ancora definito. In tal caso la cancellazione formale non produce le conseguenze sostanziali che le vengono assegnate dalla legge e la ripartizione dei beni sociali, che i liquidatori avessero effettuato, sarebbe in violazione dell'art. 2280 c.c., che vieta siffatte ripartizioni, anche parziali finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Ne consegue che il soggetto creditore di un rapporto ancora in contestazione al momento della cancellazione della società ha azione contro di questa, in persona dei suoi organi costituiti anteriormente alla cancellazione.

Quest'azione non contrasta con la disposizione del secondo comma dell'art. 2456 c.c. in forza della quale, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme di questi riscosse in base al bilancio di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori personalmente, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Nella norma dell'art. 2456, secondo comma c.c., infatti, da ravvisare, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (secondo cui

la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina l'estinzione se e fino a quando permangano debiti sociali), una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale all'obbligazione della società si aggiunge, *pro parte*, quella dei singoli soci e quella del liquidatore in colpa. La legge vuole rimediare alla difficoltà di realizzazione dei crediti conseguente alla liquidazione del patrimonio sociale ed accorda ai creditori insoddisfatti un'ulteriore garanzia, decretando la responsabilità anche dei soci oltre che dei liquidatori colpevoli, per le obbligazioni sociali non assolte, limitatamente alla parte da ciascuno conseguita nella distribuzione dell'attivo.

Trattandosi di una garanzia ulteriore, per nulla incompatibile con la permanenza in vita della società, per la quale è data ai creditori la scelta fra l'agire verso i soci e l'agire verso la società non ancora estinta o anche la possibilità di agire in via principale contro la società ed in via subordinata contro i soci (cfr., in argomento, la decisione di questa Corte n. 3879 del 20 novembre 1975, con la quale si critica l'orientamento espresso con la precedente decisione n. 2747 del 1963, che aveva affermato l'improponibilità dell'azione contro i soci fino a quando la società, per la permanenza dei debiti sociali, non avesse ancora cessato di esistere).

L'azione proposta dall'amministrazione finanziaria in via principale si caratterizza, nel caso concreto, in relazione alla domanda — strumentale rispetto a quella di pagamento dell'imposta ed alla concreta realizzazione del credito — di accertamento della nullità dell'atto per mezzo del quale il liquidatore distribuì fra i soci l'intero patrimonio sociale, in quanto contrario al divieto posto dall'art. 2280, primo comma c.c. Trattasi di azione di nullità, autonoma e distinta rispetto a quella proponibile nei confronti dei soci e non configurabile come azione surrogatoria, poiché con essa il creditore fa valere in via diretta un proprio diritto, e che risulta in concreto proposta nei confronti dei contraddittori necessari e sufficienti (la società ed uno dei soci attributari delle quote), in virtù del principio più volte affermato da questa Corte, per cui l'azione di nullità, in quanto tende ad una pronunzia meramente dichiarativa dell'inidoneità dell'atto a produrre effetti nei rapporti fra i litiganti ed è suscettibile di attuazione solo nell'ambito di tali rapporti, non deve necessariamente svolgersi nei confronti di tutti i soggetti partecipi dell'atto di cui si chiede accertarsi la nullità.

A proporre tale azione l'Amministrazione finanziaria è legittimata, dato che la nullità, salvo diversa disposizione di legge, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e che, prospettandosi la norma di cui all'art. 2280 come dettata a tutela dei creditori, l'interesse dell'amministrazione non può essere posto in discussione.

In ordine alla configurabilità di una ipotesi di nullità, derivante dalla trasgressione del divieto posto dall'art. 2280 c.c., si osserva che l'articolo 1418, primo comma c.c., commina tale sanzione ai contratti contrari a norme imperative, sì che, se la norma che detta il precetto non contiene una sanzione propria, questa va ricercata nella norma generale contenuta nell'articolo citato, formulata in modo da coprire l'intera area sanzionatoria dei contratti contrari a norme imperative, prive di sanzione specifica, una delle quali si rinviene nell'art. 2280.

Se, invero, le norme imperative sono quelle non suscettibili di deroga da parte di coloro che sono chiamati ad osservarle e cioè quelle inderogabili; e se in materia negoziale tali sono le norme sottratte alla competenza dell'autonomia privata (le norme cui gli autori del negozio devono uniformare il regolamento dei loro interessi senza nessun margine di discrezionalità), non può non riconoscersi carattere imperativo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 2280 c.c., sia per la sua formulazione testuale, espressa in un assoluto divieto, sia per la tutela degli interessi che essa ha di mira (con sicuri riflessi nella vita economica, interessata al sano funzionamento, fino al momento della loro estinzione, degli enti societari a base capitalistica, che costituiscono la massima espressione soggettiva dell'attività produttiva), che non sono quelli delle parti dell'attività negoziale di ripartizione dei beni sociali (sì che queste possano derogare in tutto o in parte alla disciplina normativa), ma, nella loro generalità, quelli dei terzi estranei a tale attività negoziale, che da questa potrebbero rimanere pregiudicati.

Ne discende che erroneamente la Corte di merito ha impostato la propria decisione sulla qualificazione dell'azione proposta dal creditore insoddisfatto come azione surrogatoria, laddove trattavasi di azione diretta ed autonoma proposta dal creditore in virtù di una legittimazione propria a far dichiarare nei confronti della società e del socio Matarazzo la nullità del riparto delle quote operata dal liquidatore, al fine di conseguire dalla prima — e subordinatamente dal secondo in base all'art. 2456 c.c. — il pagamento dell'imposta definitivamente accertata prima della cancellazione della società.

Il ricorso principale va, pertanto, accolto per quanto di ragione ed in relazione ad esso la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto: «Dopo lo scioglimento di una società per azioni e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta malgrado la preesistenza di crediti rimasti insoddisfatti, i creditori sociali hanno azione diretta contro la società in persona del liquidatore (azione autonoma rispetto a quella concessa dall'art. 2456, secondo comma c.c., e con essa compatibile), allo scopo di far valere nei confronti della so-

cietà i loro crediti rimasti insoddisfatti e di far dichiarare la nullità della ripartizione fra i soci dei beni sociali, operata dal liquidatore in violazione della norma imperativa dettata dal primo comma dell'art. 2880 c.c. e sanzionata dal primo comma dell'art. 1418 dello stesso codice». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 gennaio 1979, n. 642 - *Pres.* Iannuzzi - *Est.* Santosuosso - P.M. Silocchi (conf.) - Nicolò c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mercatali).

**Imposta di registro - Enunciazione - Atto enunciante soggetto a registrazione solo in caso d'uso - Tardività della registrazione dell'atto enunciato - Sussiste.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62).

*La registrazione dell'atto enunciato è da considerare tardiva quando sia tardiva la registrazione dell'atto enunciante, anche se questo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso (1).*

(*Omissis*). — Il ricorrente ripropone in questa sede la sua tesi, secondo cui la registrazione tardiva dell'atto enunciante non può far divenire tardiva anche la registrazione dell'atto enunciato, se questo non era soggetto a registrazione fin dall'origine.

La tesi va disattesa.

Come è stato rilevato nella sentenza impugnata, la convenzione verbale enunciata in un altro atto scritto resta soggetta anch'essa all'imposta quando di essa si faccia uso; e questa evenienza si verifica al momento dell'enunciazione. Ne deriva che detta convenzione sconta l'imposta di registro nel momento in cui l'atto enunciante avrebbe dovuto essere registrato e non quando di fatto questa registrazione sia tardivamente operata dal contribuente. In questo secondo caso, quindi, anche la registrazione dell'atto enunciato deve ritenersi tardiva.

Ed' invero, il « caso d'uso » di cui parla la legge di registro non si identifica con l'enunciazione in un atto che sia « presentato » alla registrazione, bensì con l'enunciazione in un atto « soggetto » a registrazione. — (*Omissis*).

---

(1) Decisione di evidente esattezza. Non constano precedenti specifici.



CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 941 - Pres. Mirabelli - Est. Martinelli - P.M. Dettori (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin) c. Sechi.

**Imposta di ricchezza mobile e sui fabbricati - Fabbricato destinato ad attività commerciale - Fabbricato conferito in società di fatto - Soggezione all'imposta sui fabbricati a carico del socio - Esclusione.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 72).

*La non soggezione all'imposta sui fabbricati di immobili destinati ad attività commerciale si verifica anche quando l'immobile di proprietà del socio sia conferito, anche in godimento, ad una società di fatto che esercita attività commerciale (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo l'amministrazione delle Finanze dello Stato, lamentando la violazione dell'art. 73 t.u. n. 645 del 1958, censura l'impugnata sentenza per aver omesso di considerare che la concessione dell'agevolazione in esame presuppone che il possessore dell'immobile sia lo stesso soggetto titolare dell'impresa commerciale nella quale viene utilizzato il bene. In proposito rileva che dagli atti non risulterebbe che il Sechi sia titolare della licenza commerciale riguardante tale impresa (atteso che la medesima risulta esclusivamente intestata alla Minieri); e che mai quest'ultimo ha dichiarato alcun reddito derivante da attività commerciale.

La censura è destituita di fondamento.

Infatti, l'art. 72 t.u. n. 645 del 1958, non può non trovare applicazione — in base al principio dell'*ubi eadem ratio ibi eadem dispositio* — anche nell'ipotesi in cui il bene immobile sia stato conferito in godimento ad una società di persone (nella specie: società di fatto) dai soci (o da uno di essi) che di tale bene siano possessori a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento; sempre che, di fatto, i medesimi — come in subietta materia — partecipino all'attività commerciale. Invero, la società di persone, pur avendo un'autonomia patrimoniale, e costituendo per la pregressa legislazione (ma non per quella attualmente in vigore, in base ad uno *ius singulare*, subiecto autonomo di obblighi tributari (ex art. 8 t.u. cit.), è indubbiamente un ente sprovvisto di personalità giuridica.

Questa Corte ha, già in precedenza affermato che l'art. 72 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il quale stabilisce che non si fa luogo ad im-

(1) Il principio potrebbe essere accettato ma occorrerebbe una maggior chiarezza sul conferimento e sull'esclusione che il conferente riceva un corrispettivo per l'uso dell'immobile e la società detragga dal suo reddito di ricchezza mobile il costo dell'uso medesimo.

sizione sul reddito dei fabbricati, quando il possessore dell'immobile eserciti direttamente nel medesimo l'attività commerciale, cui la costruzione è specificatamente destinata, non concretizza una norma di stretta interpretazione, ma va intesa come una disposizione diretta, in conformità con i principi generali di cui agli artt. 69 e 70 t.u. cit., ad evitare che il reddito della costruzione, allorché contribuisca alla produzione del reddito commerciale — come tale assoggettato nella sua totalità all'imposta di ricchezza mobile — sia, inoltre, autonomamente colpito, senza che tale imposizione corrisponda ad una autonoma entrata del contribuente. A tale fine l'intestazione della licenza commerciale ad una sola persona fisica non è elemento sufficiente per escludere l'esistenza di una società di fatto, e di conseguenza la possibilità di applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 72 t.u. cit. nel caso in cui il bene immobile sia conferito in godimento per l'esercizio commerciale da altro socio, non intestatario della licenza (cfr. Cass., sent. 29 novembre 1977, n. 5182).

Nella *subiecta materia* la commissione centrale, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, in quanto congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha accertato che il Secchi, cointestatario dei beni immobili, utilizzati nell'impresa commerciale, era socio di fatto della medesima, unitamente alla Minieri. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 945 - Pres. Aliotta - Est. Caturani - P. M. Caristo (conf.) - Comune di Perugia c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni).

**Imposta di registro - Agevolazione per gli impianti sportivi - Approvazione preventiva dei progetti da parte degli organi preposti allo sport e del prefetto - Necessità.**

(l. 2 febbraio 1939, n. 302, art. 1 e 3).

*Il parere della commissione sportiva del C.O.N.I. e l'approvazione del progetto da parte del prefetto, ambedue preventivi, sono condizione per l'applicabilità dell'agevolazione per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e il restauro di impianti sportivi (1).*

(*Omissis*). — La questione sottoposta all'esame del collegio con l'unico motivo del ricorso proposto dal comune di Perugia, è stata risolta da questo S.C. nel senso che la esenzione da ogni tassa sugli affari pre-

---

(1) Massima esatissima che può considerarsi ormai consolidata (Cass., 5 ottobre 1973, n. 2488 e 19 aprile 1977, n. 1449, in *Riv. leg. Fisc.*, 1974, 250 e 1977, 1503).

vista dall'art. 32 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302, è applicabile alle opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto, adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto se la idoneità degli impianti a soddisfare il pubblico interesse sia stata accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport secondo il procedimento all'uopo prescritto che comprende anche l'approvazione prefettizia dei progetti, la quale quindi si pone come un presupposto per concedere l'agevolazione (Cass., 3 ottobre 1973, n. 2488; 28 febbraio 1977, n. 1449).

Tale indirizzo che si discosta da quello seguito dalla sentenza 13 luglio 1971, n. 2276, che considerò non necessaria, a fini della agevolazione in esame, la preventiva approvazione prevista dall'art. 1 della legge, deve essere ribadito in questa sede.

Il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 302, sostiene che l'approvazione dei progetti è necessaria come atto del procedimento di espropriazione per pubblica utilità non invece ai fini dell'esenzione tributaria, la quale sarebbe dalla legge collegata alla sola destinazione oggettiva dell'opera, all'infuori di ogni accertamento preventivo da parte dell'amministrazione l'effettività della destinazione a scopi sportivi potrebbe invece essere controllata dagli uffici finanziari *a posteriori* ed il suo difetto determinerebbe la decadenza dei benefici fiscali.

La censura non è fondata.

Come già sottolineato nei precedenti di cui sopra, la legge (art. 3 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302) accorda l'esenzione tributaria da ogni tassa sugli affari agli atti necessari non per l'esecuzione di ogni impianto sportivo, ma degli impianti idonei a soddisfare il pubblico interesse l'accertamento di tale idoneità deve essere compiuto dagli organi amministrativi preposti allo sport, non dagli organi all'amministrazione finanziaria.

Ciò è sufficiente — poiché è previsto soltanto un esame preventivo da parte della commissione del Comitato Olimpico Nazionale (art. 1 dal d.l. 2 febbraio 1939, n. 302) — per negare la possibilità di un riscontro *a posteriori*, come è confermato dal fatto che non è nella specie ipotizzabile una decadenza dall'agevolazione fiscale (i cui presupposti devono perciò essere necessariamente accertati in via preventiva) per il fatto stesso che non è imposto un termine entro cui l'opera debba essere compiuta o il preteso controllo del suo carattere sportivo debba essere eseguito. E che il parere della commissione sportiva e l'approvazione del progetto non siano previsti per servire a soli fini della espropriazione risulta confermato dal rilievo che essi non sono imposti soltanto per la costruzione o modificazione di impianti sportivi, ma anche per il loro acquisto o restauro, vale a dire in relazione a casi in cui non occorre far luogo alla espropriazione.

In conclusione, la sentenza impugnata avendo ritenuto fondata la pretesa della finanza basata sul presupposto (non contestato) che nella specie era mancata l'approvazione dell'opera da parte del prefetto, non merita la censura formulata col ricorso che pertanto deve essere respinto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 febbraio 1979, n. 1035 - Pres. Mirabelli - Est. Cantillo - P.M. Morozzo della Rocca (conf.) - Soc. Clamor (avv. Varvesi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano).

**Imposta di registro - Registrazione di ufficio - Appalto - Legittimità - Modi di acquisizione del documento - Irrilevanza.**

(r.d. 30 dicembre 1933, n. 3269, art. 18, d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, art. 6).

*L'amministrazione, che ha il potere (in mancanza di registrazione o di denuncia di contratto verbale) di procedere di ufficio alla registrazione dei contratti di appalto in base alla semplice notizia della loro esistenza, legittimamente applica l'imposta a contratti la cui esistenza sia stata accertata in sede di ispezione eseguita in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4; è pertanto irrilevante ogni questione sul legittimo possesso dei contratti, sul fatto che fossero o meno sequestrabili perché non conformi al bollo, sul potere dell'amministrazione di verificare il normale assolvimento dell'imposta di registro (1).*

(*Omissis*). — La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denuncia la violazione degli artt. 16, 18 e 73 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 11, 15 e 16 del regolamento approvato con decreto ministeriale 16 luglio 1926, in relazione al r.d. 3 gennaio 1926, n. 63, nonché omessa motivazione su punto decisivo, e censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto legittimo l'accertamento eseguito dalla polizia tributaria.

Si sostiene che questa, in materia di imposta di registro, in cui vige il principio di spontaneità della registrazione, non ha poteri di accesso e di verifica presso il contribuente per la ricerca di atti da sottoporre alla formalità, essendole eccezionalmente consentito dall'art. 16 del regol. cit. soltanto di attingere, di propria iniziativa, notizie ed elementi per l'accertamento presuntivo dei contratti tassativamente indi-

(1) Giurisprudenza pacifica (Cass., 22 novembre 1973, n. 3159, in *Riv. leg. fisc.*, 1974, 959). Utile è comunque la esatta distinzione esposta tra registrazione di «atto» venuto legittimamente in possesso dell'amministrazione e registrazione di «negozio» di cui si abbia comunque prova dell'esistenza.

cati dall'art. 18 della legge di registro, tra i quali non è compreso l'appalto; inoltre — si aggiunge dalla ricorrente — anche quando svolge, ai sensi dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1919, n. 4, accertamenti finalizzati all'osservanza dell'I.G.E. e dell'imposta di bollo, la polizia tributaria è legittimata a procedere al sequestro di documenti — che potranno, poi, essere registrati *ex officio* — sempre che siano irregolari agli effetti di tali tributi. E da questa premessa si fa discendere la conseguenza che la finanza non poteva utilizzare, ai fini della registrazione degli appalti e delle locazioni in questione, documenti acquisiti dalla polizia tributaria in violazione delle norme suddette, posto che nessuna irregolarità era stata riscontrata in riferimento ad altri tributi.

La censura è priva di fondamento.

Essa muove anzitutto da un'erronea individuazione della normativa applicabile alla concreta vicenda.

Occorre precisare, infatti, che tanto nella precedente disciplina della legge di registro (artt. 18 e 73 legge n. 3269 del 1923 e succ. modif.) quanto in quella vigente (art. 15 d.P.R. 25 ottobre 1972, n. 634), l'istituto della « registrazione di ufficio » — in forza del quale, in deroga alla regola ordinaria per cui la formalità deve essere eseguita a richiesta dei soggetti obbligati o che vi abbiano interesse, è concesso all'amministrazione finanziaria di provvedervi coattivamente — comprende due distinti gruppi di fattispecie, che si diversificano in relazione ai presupposti e al contenuto del potere attribuito alla finanza.

Il primo gruppo riguarda gli atti pubblici e le scritture private (ancorché non autenticate) che di per sé documentano negozi o atti assoggettabili al tributo, in relazione ai quali la registrazione di ufficio è consentita a condizione che detti documenti siano conservati o depositati presso pubblici ufficiali ovvero che siano venuti « legittimamente in possesso » dell'amministrazione, la quale ipotesi si verifica (secondo l'elaborazione giurisprudenziale della precedente disciplina, recepita nella nuova legge) quando l'atto sia stato sequestrato perché irregolare agli effetti di una legge che ne consenta l'acquisizione, come la legge sul bollo e quella sull'I.G.E. (oggi sull'I.V.A.). Il potere di registrazione, cioè, è relazionato alla esistenza di precedenti situazioni di disponibilità (in senso lato) del documento, sicché è precluso all'ufficio di disporre accessi o verifiche specificamente diretti ad acquisire documenti (non registrati) per sottoporli *ex officio* alla formalità (il principio è stato più volte ribadito da questa Corte Suprema: sent. n. 3259 del 22 novembre 1973, n. 1352 del 22 maggio 1963).

Il secondo gruppo di fattispecie, invece, è circoscritto da alcuni tipi di negozi, tassativamente nominati (più numerosi nella precedente normativa, che comprendeva anche gli appalti e i trasferimenti immobiliari), in relazione ai quali è attribuito dall'amministrazione — al fine di regi-

strarli coattivamente — sia il potere di ricercare i documenti che li comprovano e sia di accertare *aliunde* la stipulazione di tali negozi, avvalendosi all'uopo anche di prove indirette.

Ora, nella vicenda in esame risulta dalla sentenza impugnata — e sul punto non v'è contestazione tra le parti — che l'ufficio non sottopose a registrazione direttamente i documenti rinvenuti dalla polizia tributaria nel corso della verifica compiuta negli uffici dell'azienda (quasi tutte schede contabili, di per sé insuscettibili di formare oggetto della formalità), ma utilizzò il contenuto dei documenti medesimi, trasfuso nel verbale di constatazione, per presumere, ai sensi di legge, la stipulazione di contratti di appalto e di locazione non denunciati dalla società.

Esula perciò dalla presente controversia la problematica — sulla quale inutilmente indugia la ricorrente — relativa ai modi attraverso i quali la finanza può ottenere il legittimo possesso di un documento da sottoporre al registro, giacché la fattispecie non rientra nel primo, ma nel secondo dei due gruppi sopra considerati.

Poiché è del pari pacifico, poi, che l'ispezione fu eseguita a norma dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, allo scopo di accertare se l'impresa avesse osservato le prescrizioni di legge in materia di I.G.E. e di imposta sul bollo, e non per raccogliere elementi e notizie in ordine dell'eventuale esistenza di contratti non registrati, neppure interessa qui stabilire se il potere di iniziativa attribuito alla polizia tributaria dall'art. 16 del regolamento d.m. 16 luglio 1926, sicuramente riguardante i negozi di cui all'art. 18 della legge di registro del 1923 (quindi anche i contratti di locazione), dovesse ritenersi esteso ai contratti di appalto.

Pertanto l'unico quesito da risolvere è se, nel vigore della passata normativa dell'imposta di registro (dalla quale è disciplinata la fattispecie in esame), l'amministrazione potesse procedere all'accertamento presuntivo di detti negozi anche in base a documenti o, in genere, ad elementi riscontrati dalla polizia tributaria nel corso di indagini legittimamente compiute per finalità diversa da quella di controllare l'applicazione della legge di registro.

Al quesito questa Corte Suprema ha altre volte dato risposta affermativa (sent. n. 3159 del 22 novembre 1973; n. 1200 del 17 aprile 1972; n. 2580 del 7 dicembre 1970); e non v'è ragione di discostarsi da questo orientamento, che riposa direttamente sulle disposizioni disciplinanti quel potere di accertamento dell'amministrazione.

Infatti l'art. 18 cit. (che, si ripete, riguardava anche le locazioni) e l'art. 6 lett. b) della legge 15 novembre 1937, n. 1924, concernente gli appalti, autorizzavano l'amministrazione a ritenere l'esistenza del contratto anche sulla base di fatti, atti o scritti inerenti all'esecuzione del rapporto e perciò idonei a far presumere la stipulazione del relativo

negozio; anzi l'art. 6 estendeva la previsione ad « ogni altro elemento informativo adeguato ». Sicché queste norme venivano pacificamente interpretate nel senso che, secondo il principio della libertà della prova, l'amministrazione potesse avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, diretta o indiretta, ed anche di elementi presuntivi diversi da quelli espressamente indicati, purché idonei ad evidenziare i soggetti e l'oggetto della convenzione (cfr. S.U., 28 aprile 1973, n. 1170; Cass., 7 settembre 1970, n. 1249; 9 settembre 1968, n. 2913); e, correlativamente, si riconosceva uguale latitudine alla prova del contribuente diretta a vincere la *presumptio hominis* di esistenza del rapporto (compresa la prova testimoniale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 128 del 12 luglio 1972).

Alla stregua di questa disciplina, che non prevedeva alcuna limitazione neppure quanto alle modalità di acquisizione degli elementi probatori (è sintomatica la locuzione « qualsiasi altra informativa adeguata »), non poteva essere negato alla finanza il diritto di porre a base dell'accertamento presuntivo del rapporto le circostanze di fatto e gli elementi documentali accertati dalla polizia tributaria nel corso di indagini svolte nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali. E ciò anche quando non fossero emerse infrazioni afferenti i tributi per i quali era stata disposta la verifica, dal momento che tale circostanza poteva costituire ostacolo, come si è detto, all'impossessamento di documenti fiscalmente regolari e alla loro registrazione di ufficio (nei casi in cui non era consentito l'accertamento presuntivo), ma era del tutto irrilevante quando il documento venisse utilizzato, in relazione al suo contenuto, quale fonte di prova della conclusione di un negozio occultato dal contribuente.

Nella specie, la ricorrente non contesta che la polizia tributaria, avuto riguardo alle finalità della verifica, avesse il potere di esaminare i documenti contabili dell'azienda (fra i quali quelli poi assunti a prova dell'infrazione contestata alla società), e la Corte di merito ha altresì accertato, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, che la medesima polizia tributaria non sottopose a sequestro i documenti in questione, ma si limitò a riportarne il contenuto nel verbale di constatazione, senza affatto travalicare, quindi, i limiti dei suoi poteri di indagine.

In conseguenza, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo l'operato della polizia tributaria e quello dell'ufficio, che utilizzò quei dati documentati per presumere la conclusione dei contratti di locazione e di appalto in questione, e giova rilevare che non fanno oggetto di censura il giudizio della Corte di appello circa l'idoneità di detti elementi a giustificare la presunzione di esistenza di tali contratti. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 febbraio 1979, n. 1075 - Pres. La Farina - Est. Falcone - P.M. Cammarota (diff.) - Ginori (avv. Saviane) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei).

**Imposte e tasse in genere - Nuovo contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Estimazione complessa - Accertamento dell'intento speculativo - Vi rientra.**

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81 e 100).

*Nel giudizio di terzo grado i poteri della commissione centrale comprendono, come già nel passato ordinamento, l'apprezzamento delle questioni di fatto realizzanti ipotesi di estimazione complessa; rientra fra queste questioni conoscibili dalla Commissione centrale l'accertamento dell'intento speculativo presupposto per la tassazione delle plusvalenze (1).*

(*Omissis*). — Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 48, secondo comma del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, in relazione all'art. 2729 c.c. e 360 n. 3 e n. 5, c.p.c., addebita alla decisione impugnata di non avere preliminarmente esaminato se la pronuncia della commissione provinciale fosse inficiata da vizi logico-giuridici e di essere, quindi, trascorsa all'esame dell'impugnazione, espressamente diretta ad ottenere una mera rivalutazione degli elementi di fatto.

Anche questa seconda censura, sulla quale il ricorrente non ha insistito né nella memoria né nella discussione orale, non merita accoglimento.

Alla stregua della norma dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla disciplina del contenzioso tributario, la cognizione della commissione centrale è estesa alle violazioni di legge ed alle questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie, e non può dubitarsi che nell'ambito di detta norma (applicabile, in quanto regolante i poteri del giudice al momento della decisione della controversia, anche se introdotta nel regime previgente), rientra la questione della qualificabilità come operazioni speculative delle

---

(1) Ancora una conferma della linea tracciata con la sent. 22 novembre 1977, n. 5086 (in questa *Rassegna*, 1977, 874) già ribadita con le sent. 19 settembre 1978, n. 4195 e 26 settembre 1978, n. 4321 (*ivi*, 1979, I, ...). Sul punto specifico dell'accertamento dell'intento speculativo, in senso contrario, Cass., 15 luglio 1975, n. 1926 (*ivi*, 1975, I, 747); ed in realtà sembra assai dubbio che un apprezzamento di mero fatto, implicante soltanto la valutazione della prova, possa rientrare nell'estimazione complessa.



vendite stipulate dal contribuente, ai fini della imponibilità, a norma dell'art. 81 del r.d. 29 gennaio 1958, n. 645, delle plusvalenze realizzate.

Ma, in realtà, anche secondo la disciplina del contenzioso tributario ora abrogata, la questione non era sottratta alla cognizione della Commissione Centrale.

È ben nota, infatti, la giurisprudenza formatasi, non senza incertezze, sulla individuazione delle controversie appartenenti, secondo tale normativa, alla cognizione della commissione centrale; e sono note, altresì, le conclusioni raggiunte, nel senso che erano comprese tra esse anche le controversie di fatto che non fossero di semplice estimazione.

Nel deliberare, con conclusione negativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972, sollevata sotto il profilo dell'eccesso di delega, in considerazione delle difformità testuali che si riscontrano tra l'art. 10 n. 14, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (ricorso proponibile per soli motivi di legittimità), e le corrispondenti disposizioni del decreto delegato relative alla definizione dell'area di competenza della commissione centrale (motivi di legittimità e questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa...) questa Corte ha avuto occasione di ribadire che, sulla base di norme che, stando al mero elemento letterale si presentavano come dirette a circoscrivere i poteri cognitivi di detta commissione alle sole questioni di diritto, al pari della norma ricordata, contenuta nella legge delega (art. 48 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di R.M. «ricorsi che riguardino l'applicazione della legge»; art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in materia di controversie d'imposte indirette, relative all'applicazione della legge; art. 284 bis del r.d.l. 26 dicembre 1936, n. 2394, in materia di finanza locale «per soli motivi di legittimità»), la giurisprudenza di questa Corte si era consolidata nel senso che i poteri della commissione centrale comprendessero non solo le questioni di diritto, ma anche le questioni di fatto realizzanti ipotesi di estimazione complessa (Cass., 22 novembre 1977, n. 5086).

Questa nozione, poi, veniva contrapposta a quella di estimazione semplice, e, mentre quest'ultima era intesa come individuante i giudizi circoscritti ad accertamenti che comportavano indagini di mero fatto od empiriche, sia sulla determinazione quantitativa della materia imponibile, sia sui presupposti del tributo attinenti a tale materia (Cass., 8 luglio 1973, n. 2094; 17 febbraio 1972, n. 426; 17 maggio 1975, n. 1926; 28 giugno 1976, n. 2624), nell'ampia nozione di estimazione complessa, invece, si facevano confluire non soltanto le questioni attinenti all'estimazione (così intesa) che fossero connesse alle questioni di diritto o da risolvere con criteri giuridici (comportanti un giudizio di valore), ma anche le altre che richiedevano l'interpretazione, pur se agevole, di una norma di legge o, comunque, costituivano il presupposto strumen-

tale per l'applicazione di leggi (Cass., 18 luglio 1972, n. 2286; 10 marzo 1976, n. 815; 28 giugno 1976, n. 2424).

Orbene, non sembra fondatamente contestabile che la questione di cui trattasi, esigendo, per la sua definizione, un'indagine ermeneutica circa i criteri normativi stabiliti per delineare la fattispecie astratta dell'operazione speculativa produttiva di plusvalenze, nonché la conseguente qualificazione, con riferimento al concreto, dei fatti accertati, correttamente è stata presa in esame dalla commissione centrale che, dopo avere rilevato, sia pure con un accenno parentetico, il vizio di motivazione della decisione della commissione provinciale, è pervenuta alla decisione ora impugnata (Cass., 20 febbraio 1969, n. 569). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1979, n. 1112 - Pres. Falcone - Est. Virgilio - P.M. Grimaldi (diff.). - Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano) c. Galizzi (avv. Uckmar).

**Imposte e tasse in genere - Condono - Provvedimento amministrativo che lo accorda - Estinzione del giudizio - Poteri del giudice - Verifica della conformità alla legge - Esclusione.**

(d.l. 7 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 novembre 1973, n. 823, art. 11).

*Il condono tributario del 1973 è concepito in modo che con l'accoglimento dell'istanza e la conseguente iscrizione a ruolo o liquidazione o pagamento del tributo si produce ope legis l'estinzione del giudizio; il giudice innanzi al quale il giudizio pende deve prendere atto della già prodotta estinzione senza poter controllare se la controversia sia definibile per condono e se il provvedimento amministrativo sia conforme a legge (1).*

(1) La sentenza rappresenta un mutamento, più deciso di quanto essa lasci intendere, su un orientamento che si era ormai bene assestato. Con le sentenze 10 marzo 1976, n. 824 e 12 aprile 1976, n. 1271 (in questa *Rassegna*, 1976, I, 415) era già stato affermato che spetta sempre al giudice verificare le condizioni della estinzione del giudizio sì che esso può non sospendere il giudizio o non dichiarare l'estinzione e decidere il merito, non ostante la presentazione e l'accoglimento della domanda, ove la controversia per sua natura non rientri nella previsione del condono come pure può decidere sulla spettanza del condono non riconosciuto in sede amministrativa, anche nel caso che il contribuente abbia già adito la commissione.

Ciò la S.C. ha brevemente o implicitamente riaffermato le molte volte in cui ha escluso la donabilità delle controversie, quali quelle di soli interessi o di sole soprattasse (13 ottobre 1975, n. 3276, *ivi*, 1976, I, 1106 molte volte confermata); corollario di ciò era che il giudice potesse verificare la conformità del provvedimento amministrativo alla legge e tutte le parti potessero

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 10 e 11 del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, 112 c.p.c., 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 1 e segg. t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., e sostiene che il giudice dinanzi al quale il processo è in corso non può prescindere, prima di emettere il provvedimento di estinzione, dall'accertamento sulla effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità nella fattispecie concreta, delle disposizioni sul cosiddetto condono fiscale.

In base a tale premessa la ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la questione della sussistenza degli indicati presupposti, anche perché la questione stessa era stata sollevata dalla difesa dell'amministrazione finanziaria con la comparsa conclusionale, ed avrebbe conseguentemente dovuto negare la operatività — nel caso in esame — delle disposizioni speciali di cui al decreto n. 660 del 1973.

Per l'esatta impostazione e soluzione del problema proposto dalla ricorrente è indispensabile premettere alcune considerazioni d'ordine generale sulla natura e sulla portata del d.P.R. 5 novembre 1973, n. 660.

È stato già posto in evidenza da questa Corte Suprema (da ultimo, Cass., 23 febbraio 1978, n. 895) che il detto provvedimento legislativo reca nel titolo (« Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ») la chiara indicazione delle sue peculiari finalità, miranti a facilitare la eliminazione delle pendenze e delle controversie tributarie ed a consentire all'erario l'immediata riscossione dei tributi, sia pure in misura ridotta.

Nell'intento di conseguire la menzionata duplice finalità il legislatore ha predisposto un rigido sistema che, in funzione sostitutiva rispetto al normale *iter* di determinazione dei tributi, in sede amministrativa ovvero in sede contenziosa, costituisce un rapido ed eccezionale « stru-

---

domandare una tale verifica. Ed infatti con la recente sentenza 7 novembre 1978, n. 5064 (*ivi*, 1979, I, 203) le sezioni unite puntualmente affermarono che pur dopo che il contribuente abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di condono, il giudice può disapplicarlo se non conforme a legge e decidere la controversia nel merito.

Ora si nega al giudice qualunque potere di verifica, affermando il valore vincolante del provvedimento amministrativo. Le ragioni invero non persuadono: per quanto incisiva voglia essere la norma di condono nel suo intendimento di definire le controversie, è ben difficile ammettere che la decisione sulla spettanza del condono, e quindi sulla estinzione del giudizio, debba essere presa soltanto dall'ufficio tributario e che questa sia vincolante per il giudice che deve prenderne atto.

Non è consistente la considerazione che il controllo dell'esatta applicazione delle norme sul condono può comportare la risoluzione di questioni anche di

mento» di definizione (questo termine, più volte ripetuto nel provvedimento in esame, esprime appunto la ferma volontà della legge di eliminare nella misura più ampia possibile le pendenze ancora insolute) dei rapporti tributari controversi, sicché è del tutto spiegabile che le disposizioni contenute nel provvedimento stesso siano nettamente improntate al criterio della semplicità e dell'automaticità.

Sono stati perciò fissati parametri obbiettivi per la determinazione in concreto dell'imposta dovuta dal contribuente, con conseguente determinazione del « limite », nelle diverse ipotesi, cui doveva ritenersi ridotta la pretesa fiscale.

Sempre nel quadro della finalità di facilitare la eliminazione delle pendenze tributarie e di consentire, nello stesso tempo, la sollecita riscossione dei tributi ancora non corrisposti, il legislatore ha — tra l'altro — disciplinato anche l'incidenza dell'applicazione delle disposizioni speciali contenute nel d.P.R. n. 660 del 1973 sui giudizi in corso, ed a tal fine ha previsto (art. 11) prima la loro sospensione — in seguito alla documentata presentazione dell'istanza di condono — e poi la estinzione « per effetto dell'iscrizione a ruolo, della liquidazione o del pagamento dei tributi dovuti », con compensazione delle spese.

Con il secondo comma della stessa norma è stato altresì disposto che « le definizioni intervenute non possono essere modificate dall'ufficio o contestate dal contribuente se non per errore materiale o per violazione delle norme del presente decreto ».

Dal coordinamento logico-giuridico delle disposizioni di cui si compone l'art. 11 risulta che la fattispecie estintiva dei giudizi in corso, prevista e disciplinata nel primo comma, costituisce un'automatica conseguenza dell'avvenuta definizione della controversia, e si realizza nella sua interezza, producendo gli effetti che da essa conseguono (e cioè la

---

natura tecnico-contabile in contrasto con il fine di troncane le pendenze, giacché non è il controllo dell'esatta misura del tributo dovuto per effetto del condono che influisce sull'estinzione (a ciò si potrà più opportunamente provvedere secondo quanto dispone il capov. dell'art. 11), ma la condonabilità (*l'an*) dell'imposta oggetto di controversia.

Ma soprattutto è proprio il trasferire ogni possibile controversia sulla condonabilità allo « strumento di salvaguardia » previsto dal capov. dell'art. 11 che « finirebbe col frustrare uno degli scopi fondamentali della eccezionale normativa del 1973 e cioè quello di troncane le pendenze tributarie ».

Dichiarata immancabilmente l'estinzione del giudizio, che aveva già importato una più o meno lunga attività processuale (molti giudizi erano pendenti innanzi alla Corte di cassazione), se viene modificato il provvedimento di condono per violazione delle norme che lo disciplinano, si dovrà introdurre una nuova controversia dal principio (con ricorso alla commissione di primo grado) prima per decidere sull'*an* della condonabilità e poi, in caso negativo,

estinzione del giudizio e la compensazione delle spese), con il verificarsi di una delle tre situazioni elencate nella norma, ossia con l'iscrizione a ruolo, la liquidazione o il pagamento del tributo dovuto in applicazione del decreto n. 660 del 1973.

L'effetto « processuale » che il legislatore ha ricollegato in via automatica ad una delle indicate situazioni sostanziali (purché queste risultino, ovviamente, comprovate mediante atti formalmente regolari) si produce dunque *ope legis* (nell'art. 11 è testualmente detto: « i giudizi si estinguono... restando compensate le spese ») a causa dell'avvenuta definizione della controversia tributaria con il sistema speciale previsto dal decreto n. 660 del 1973, definizione che sia stata richiesta dal contribuente e ritenuta attuabile dalla finanza.

Il giudice dinanzi al quale è in corso il procedimento relativo alla vertenza tributaria « definita » secondo il sistema anzidetto non può che prenderne atto, limitandosi a dichiarare l'estinzione del giudizio a norma del primo comma dell'art. 11.

La operatività dell'effetto che, sul piano processuale, il legislatore ha voluto riconnettere a quella definizione non può ritenersi subordinata, come sostiene l'amministrazione ricorrente, anche al controllo della conformità della definizione stessa alle regole e condizioni stabilite nel decreto n. 660 del 1973, con la conseguenza — secondo la tesi prospettata — che soltanto in caso di riscontrata ricorrenza di tutti i requisiti indispensabili, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare la estinzione del giudizio, mentre questo dovrebbe invece proseguire ad ogni effetto, pur di fronte all'avvenuta definizione del rapporto tra la finanza e il contribuente, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto non conforme a legge il provvedimento amministrativo di applicazione del decreto del 1973.

---

per riprendere la stessa controversia di merito che era stata oggetto del giudizio estinto; con ciò non solo si getta alle ortiche tutta l'attività processuale già svolta con molto onere per gli uffici giudiziari e per le parti che hanno subito l'estinzione con compensazione di spese, ma si costringono le parti a riproporre la controversia innanzi ad una giurisdizione (le commissioni) eventualmente diversa da quella precedentemente adita e che al tempo costituiva il giudice naturale.

È vero che una tale eventualità è prevista dal legislatore nell'art. 11 e può sempre verificarsi quando l'estinzione sia stata dichiarata *de plano* e successivamente l'ufficio ritenga di dover modificare il provvedimento che assume contrario a legge. Ma non sembra conveniente rendere necessaria questa eventualità, anche quando tempestivamente, prima che l'estinzione sia dichiarata, venga sollecitata la verifica della spettanza del condono.

Dovrebbe perciò ritenersi, più corretto e più utile, come nelle precedenti pronunzie, verificare subito e « definitivamente » se la controversia è definibile per condono, lasciando il minore spazio possibile al procedimento di rettifica del capov. dell'art. 11.

Il tenore letterale della norma, considerato anche in relazione alla *ratio* dello speciale provvedimento sulla definizione delle controversie ancora pendenti (tale *ratio* — giova ribadirlo — consiste nell'intento, tra l'altro, di agevolare la eliminazione del contenzioso tributario arretrato), esclude la possibilità, da parte del giudice dinanzi al quale il procedimento è in corso, di esercitare, in questo caso particolare, il normale potere-dovere di controllo sui requisiti di legittimità intrinseca, oltre che estrinseca, del provvedimento ammissivo del beneficio del condono.

Il particolare vigore con cui il legislatore ha inteso di promuovere il fenomeno della estinzione dei giudizi, disciplinando perfino la regolamentazione delle spese, non consente di configurare la possibilità — di fronte all'avvenuta definizione della controversia in sede amministrativa — di un controllo così penetrante, sulla sostanza della definizione stessa, da esplicarsi rispetto a tutte le molteplici questioni connesse all'applicazione delle norme contenute nel decreto n. 660 del 1973.

Un siffatto controllo, che di volta in volta implicherebbe la soluzione di problemi non solo giuridici ma anche di natura tecnica e contabile, come quelli riguardanti i parametri della misura dei tributi nelle varie ipotesi, finirebbe col frustrare uno degli scopi fondamentali della eccezionale normativa del 1973, e cioè quello di troncare le pendenze tributarie, anche in vista della intervenuta riforma del contenzioso in questo settore (come è stato osservato nella citata sentenza n. 895 del 1978 di questa Corte Suprema).

La interpretazione, nel senso avanti indicato, delle disposizioni di cui all'art. 11, primo comma, del decreto n. 660 del 1973 — per quanto riguarda l'estinzione dei giudizi in corso — è avvalorata dalla considerazione che il legislatore, nella seconda parte dello stesso articolo, ha previsto e disciplinato la possibilità di « modifica », da parte dell'amministrazione finanziaria, o di contestazione, da parte del contribuente, della intervenuta definizione del rapporto tributario in caso di errore materiale o di violazione delle norme contenute nel decreto.

In tali ipotesi, e soltanto in tali ipotesi eccezionali, è stato apprestato uno strumento di salvaguardia, sia a tutela dell'amministrazione che del contribuente, che deve trovare attuazione in modo autonomo, e cioè in separata sede, in via amministrativa ed eventualmente giudiziaria, affinché l'errore commesso possa essere corretto, ovvero eliminata — con tutte le conseguenze — la violazione delle norme contenute nel decreto del 1973.

Ma proprio la previsione di tale eventualità — non preclusa in conseguenza dell'avvenuta estinzione del giudizio che era in corso — conferma che il legislatore ha inteso di collegare la operatività della fattispecie estintiva soltanto alla sussistenza dei presupposti enunciati nella

...no comma dell'art. 11) senza possibilità, in quella fase, allargare l'indagine nei termini avanti specificati, essendo possibile una contestazione sulla conformità sostanziale dell'atto amministrativo di definizione del rapporto ai principi del provvedimento legislativo del 1973 soltanto in « via autonoma » rispetto al procedimento destinato ad estinguersi ed estintosi per effetto del verificarsi degli eventi contemplati nel primo comma dell'art. 11.

Si deve quindi concludere che la tesi sostenuta dalla ricorrente si rivela inconciliabile, sul piano sistematico e su quello concettuale, con le disposizioni contenute nella norma speciale in esame.

Alla stregua di tutte le considerazioni esposte deve concludersi che, intervenuta la definizione della controversia tributaria in sede amministrativa, e verificatasi la fattispecie estintiva prevista nel primo comma dell'art. 11 del decreto n. 660 del 1973, non è possibile che il giudice dinanzi al quale il processo è in corso allarghi la sua indagine oltre il riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi della suddetta fattispecie estintiva (iscrizione a ruolo, liquidazione o pagamento dell'imposta), per cui il giudice stesso è tenuto, in caso di documentata dimostrazione di uno degli elementi indicati, ad emettere declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

A conforto della propria tesi la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui, ai fini della sospensione del giudizio dopo la presentazione della domanda di condono, il giudice dinanzi al quale il processo è pendente può accertare la riconducibilità della controversia tra quelle per le quali è previsto il cosiddetto condono fiscale (Cass., 13 febbraio 1978, n. 651).

Qualche decisione di questa Corte (Cass., 20 novembre 1976, n. 4370) ha ritenuto applicabile il medesimo principio anche nell'ipotesi in cui alla domanda di condono sia seguita la definizione della controversia in sede amministrativa, in quanto il giudice dovrebbe egualmente verificare la rispondenza del provvedimento applicativo del condono a tutti i requisiti prescritti, disapplicandolo in caso di riscontrata illegittimità, con conseguente diniego della declaratoria di estinzione del giudizio.

Questo orientamento estensivo non può essere confermato perché le considerazioni e gli inconvenienti avanti esposti pongono in risalto — dopo l'esame dei molteplici aspetti della questione sollevata dalla ricorrente nel presente giudizio — che di fronte alla realizzazione della fattispecie estintiva di cui all'art. 11, non resta spazio per ulteriori indagini e controlli in quella fase, salva — come si è precisato avanti — la possibilità di far valere in separata sede i diritti connessi alle situazioni contemplate nell'ultimo comma dell'art. 11.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1979, n. 1216 - Pres. Mirabelli - Est. Sandulli - P. M. Commarota (conf.) - Cassata (avv. Mittiga) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Prescrizione - Interruzione - Azione del contribuente in via giurisdizionale - Ricorso inammissibile contro decisione - Conservazione dell'effetto interruttivo.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 89).

*La prescrizione interrotta con ricorso del contribuente a norma dell'art. 89 dell'abrogata legge sulle successioni (o dell'art. 140 della legge di registro) con domanda in sede giurisdizionale, che non corre finché dura il giudizio, non riprende il suo corso dopo la pronuncia definitiva che sia stata impugnata con ricorso inammissibile (nella specie ricorso alla commissione centrale contro decisione di commissione provinciale di valutazione) (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo, le ricorrenti — denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 86 e 89 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 29 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 — sostengono che — prescrivendosi, a norma dei citati articoli, l'azione della Finanza per richiedere il pagamento dell'imposta di successione con il decorso del termine

---

(1) Decisione da condividere. Giova ricordare che, sempre con riferimento all'ipotesi del ricorso inammissibile o perché non ammesso nel sistema processuale o perché proposto fuori termine, è stato sempre affermato che il ricorso non salva (per chi lo propone) il termine per la proposizione di altra impugnazione e non impedisce la definitività della pronuncia contro la quale il ricorso è inutilmente rivolto; il giudizio di impugnazione che si instaura si conclude infatti con una pronuncia, meramente dichiarativa, di una già verificatasi preclusione (Cass., 12 luglio 1978, n. 3515, in questa *Rassegna*, 1978, I, 744, con richiami, nella quale si precisa che l'impugnazione produce i suoi normali effetti di prolungamento della pendenza del giudizio quando sia in se proponibile ma sia stata dichiarata inammissibile per ragioni diverse che abbiano impedito l'esame del merito).

Opposto criterio è stato ora affermato agli effetti del prolungamento della pendenza del giudizio, come situazione che impedisce alla prescrizione interrotta di riprendere il suo corso. Ciò appare corretto non tanto per la ragione che può esser difficoltoso verificare se il ricorso alla commissione centrale fosse o meno ammissibile (valendo al riguardo il dato formale della natura della decisione da impugnare, di primo grado su questioni di diritto o di appello di mera valutazione), ma per la ragione che ai fini della prescrizione la pendenza del giudizio va considerata in senso soltanto formale, anche perché gli effetti della inammissibilità della impugnazione sono diversi per la parte che l'ha proposta (che non può giovarsene) e per la parte resistente (che non ne può ricevere danno).



di tre anni dalla presentazione della denuncia e rimanendo interrotta, con l'azione diretta a promuovere la stima dei beni ereditari in contrasto con l'accertamento di valore della base imponibile da parte dell'ufficio, la prescrizione, la quale si compie con il decorso di un nuovo termine triennale — nel caso di specie, il termine prescrizionale, avendo ripreso a decorrere dal giorno dell'intervento della decisione definitiva, emessa in sede di impugnazione dalla sezione di valutazione della commissione provinciale (18 giugno 1960), ed essendo stato interrotto dall'ingiunzione dell'ufficio del 30 agosto 1961, fosse ampiamente decorso al momento in cui l'amministrazione finanziaria aveva notificato la nuova ingiunzione del 31 marzo 1966, in quanto il giudizio promosso innanzi alla commissione centrale con il ricorso irritualmente proposto a detta commissione contro la decisione definitiva di valutazione della commissione provinciale non avrebbe avuto efficacia sospensiva della prescrizione.

La censura è infondata.

Il problema che si pone è se, in tema d'imposta dovuta per una successione ereditaria apertasi nel vigore del regime giuridico previgente (anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637), il ricorso alla commissione centrale delle imposte proposto contro la decisione della commissione provinciale resa in sede di valutazione (su gravame avverso la pronuncia della commissione distrettuale) valga a protrarre l'interruzione della prescrizione triennale ex art. 86 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, del diritto di credito d'imposta, intervenuta con la proposizione del ricorso avverso l'accertamento del valore della base imponibile da parte dell'ufficio, o se la prescrizione riprenda a decorrere dopo che, nel giudizio promosso con la domanda diretta a promuovere la stima dei beni caduti in successione, sia intervenuta la decisione della commissione provinciale emessa in sede di estimazione, e cioè se il giudizio promosso (innanzi alla Commissione distrettuale) contro l'accertamento dell'ufficio debba considerarsi definito ex art. 89 del cit. r.d. n. 3270 del 1923 con la decisione della commissione provinciale o se lo stesso prosegua innanzi alla commissione centrale (con l'implicazione della prosecuzione della sospensione della prescrizione), quando contro la decisione della sezione di valutazione della commissione provinciale sia stata proposta impugnativa alla commissione centrale.

Ai fini della disamina del tema, occorre muovere dai principi giuridici e dai dati normativi che regolano la materia sul piano sostanziale e su quello processuale.

Sul piano del diritto sostanziale, va ricordato, che, per l'art. 86 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, legge tributaria sulle successioni (applicabile, nel caso di specie, afferendo il tributo dovuto ad una successione ereditaria apertasi nel 1956), il diritto di credito tributario della finanza,

avente ad oggetto il pagamento delle imposte (principali e complementari), si prescrive con il decorso di tre anni dalla presentazione della denuncia di successione; che, per il primo comma del successivo art. 89, il corso della prescrizione è interrotto dalla notificazione (dell'ingiunzione) della domanda giudiziale, volta ad ottenere il pagamento dell'imposta od a promuovere la stima dei beni trasferiti; e che, per il secondo comma dell'art. 89, la prescrizione interrotta mediante la domanda giudiziale rimane sospesa finché dura il giudizio promosso con essa.

Sotto l'aspetto processuale, va, poi, richiamato che — secondo il regime giuridico, desunto (dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema) dal sistema del contenzioso tributario, vigente all'epoca dell'apertura della successione (anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario) — la ripartizione delle competenze fra le commissioni tributarie va operata nel senso che la cognizione di una questione pregiudiziale spetti alla commissione provinciale (sezione di valutazione), se si risolve in un accertamento di mero fatto, ed a quella della commissione provinciale (sezione di diritto) ed, in secondo grado, della commissione centrale, se implichi la risoluzione di un profilo giuridico, sì che — ove una questione di diritto si ponga come pregiudiziale rispetto ad una questione di valutazione si produce uno sdoppiamento delle competenze fra le due sezioni della commissione provinciale, con la conseguenza che il giudizio di estimazione, introdotto innanzi alla sezione di valutazione, deve rimanere sospeso fino alla risoluzione in via definitiva della questione giuridica da parte della sezione di diritto o, in caso d'impugnativa, da parte della commissione centrale.

Delineato in tal modo il quadro della disciplina normativa, è alla luce dei principi giuridici su enunciati che va risolto il quesito su la prescrizione del diritto di credito tributario, derivante da una successione ereditaria apertasi nel regime previgente, rimanga (o meno) sospesa durante il corso del giudizio promosso innanzi alla commissione centrale delle imposte avverso una decisione emessa dalla commissione provinciale in sede di valutazione.

Nel caso di specie, dopo la denuncia di successione e la comunicazione, da parte dell'ufficio, dell'accertamento del maggior valore della base imponibile, il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla proposizione, da parte degli eredi, del ricorso alla commissione distrettuale delle imposte per la determinazione giudiziale del valore dei beni ereditari; e la interruzione in tal modo causata si è protratta ininterrottamente nelle fasi processuali del giudizio di valutazione svoltesi innanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

Il problema da risolvere è, quindi, se la protrazione della interruzione della prescrizione del credito d'imposta si abbia anche nel corso

del giudizio, promosso innanzi alla commissione centrale contro la decisione della commissione provinciale resa in sede di valutazione e definito con la declaratoria d'inammissibilità della impugnazione.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Invero, al ricorso proposto innanzi alla commissione centrale contro la decisione resa dalla commissione provinciale in sede di valutazione, che sia stato dichiarato inammissibile, non può disconoscersi l'efficacia di protrarre la sospensione del corso della prescrizione del credito tributario, in quanto — indipendentemente dal preliminare ed assorbente rilievo che l'inammissibilità del ricorso, non valendo ad integrare l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale soltanto potrebbe comportarne la irrilevanza giuridica, dà luogo ad una situazione (di fatto e giuridica) di effettiva pendenza del procedimento attinente alla determinazione del valore tassabile, alla quale *ex lege* è riconosciuto il valore interruttivo della prescrizione — va considerato come — potendosi, nel sistema del contenzioso tributario previsto dal r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, comportante lo sdoppiamento delle competenze fra la sezione di valutazione e quella di diritto della commissione provinciale, adire la commissione centrale contro le decisioni rese sulle questioni di diritto (sostanziale o formale) pregiudiziali alla valutazione ed essendo la commissione provinciale in sede di valutazione competente a conoscere definitivamente come giudice di secondo grado delle questioni pregiudiziali che si risolvano in accertamento di mero fatto debba ritenersi che — stante la particolare difficoltà tecnico-giuridica di distinguere le questioni pregiudiziali di mero fatto da quelle di diritto, per l'intima compenetrazione e correlazione sussistente il più delle volte fra esse, sì che un ricorso alla commissione centrale debba considerarsi ritualmente proposto tutte le volte che la commissione provinciale in sede di valutazione abbia pronunciato su questioni pregiudiziali che risultino di mero fatto soltanto dopo un attento esame — il ricorso proposto dagli eredi alla commissione centrale avverso la pronuncia della commissione provinciale, la quale, in sede di valutazione, abbia pronunciato sulla domanda del contribuente tesa a contrastare l'accertamento del valore della base imponibile da parte dell'ufficio e ad ottenere la giusta stima di esso, valga a determinare la prosecuzione della pendenza del giudizio di estimazione ed a fare conseguentemente proseguire la sospensione del corso della prescrizione del credito d'imposta fino alla definizione del giudizio instaurato innanzi alla commissione centrale, anche se lo stesso venga concluso con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa.

L'unico motivo è, quindi, da disattendere.

In conclusione, il ricorso va rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 febbraio 1979, n. 1280 - Pres. Mirabelli - Est. Gualtieri - P.M. Del Grosso (diff.) - Soc. Maimini (avv. Tomei) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini).

**Imposta di registro - Forniture alle Amministrazioni dello Stato - Legge 23 marzo 1940, n. 283 - Natura - Disciplina autonoma e distinta - Inapplicabilità delle norme ordinarie.**

(l. 23 marzo 1940, n. 283, art. 3; l. 19 luglio 1941, n. 771, art. 1; l. 6 agosto 1954, n. 603, art. 33; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 94, tariffa A art. 52 e tabella D art. 45).

*Con l'art. 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, si è inteso creare per i contratti di fornitura di merci, derrate ed altre cose mobili stipulati dai privati con le amministrazioni dello Stato una disciplina autonoma e distinta, completamente svincolata dal regime ordinario per gli analoghi contratti di fornitura fra privati; di conseguenza, indipendentemente dalla natura giuridica dei contratti (di vendita o di appalto) assume rilevanza ai fini tributari il mero fatto della cessione alle amministrazioni dello Stato, si che non può mai trovare applicazione l'art. 45 tabella D nel caso di fornitura di merci, macchina e prodotti industriali che nel commercio esercitato dal venditore siano destinate alla rivendita (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 45 tabella all. D alla legge di registro del 1923, nonché dell'art. 3 legge 23 marzo 1940, n. 283, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la società ricorrente critica la sentenza impugnata per avere la Corte del merito errato nel ritenere applicabile al negozio in questione l'aliquota del 2% prevista dalla legge n. 283 del 1940, anziché quella dello 0,50% di cui all'art. 45 della tariffa all. D alla legge di registro, in base al rilievo che il suindicato art. 3 avrebbe stabilito autonomamente e direttamente una specifica aliquota di imposta per i contratti di fornitura di merci, derrate ed altre cose mobili intervenuti fra i privati e lo Stato o enti ad esso equiparati, e che, pertanto, il legislatore avrebbe inteso creare per tali contratti una disciplina propria, vale a dire distinta e svincolata dal regime istituito dalla legge di registro per gli analoghi contratti stipulati fra i privati.

---

(1) Con questa sentenza e la precedente 23 settembre 1976, n. 3161 (*Riv. leg. fisc.*, 1977, 258) si modifica radicalmente, pur dopo l'abrogazione, l'interpretazione della norma dell'art. 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, anteriormente intesa nel senso che istituiva un regime particolare, ma non eccezionale, compatibile con le norme ordinarie (Cass., 15 maggio 1972, n. 1447, in questa *Rassegna*, 1972, I, 692).

Secondo la ricorrente, l'art. 3 legge n. 283 del 1940 dev'essere interpretato nel senso che con tale norma furono fissati due principi generali tra loro autonomi; con il primo, in deroga all'art. 94 legge di registro, fu posta una nuova regola circa il carico dell'onere fiscale relativamente ai contratti di compravendita tra i privati e amministrazioni dello Stato, addossandolo al venditore anziché all'acquirente; con il secondo principio si stabilì che tali negozi erano assoggettati, quanto a tassazione, alla stessa aliquota prevista per i contratti d'appalto (all'epoca del 2%), salve restando le agevolazioni (aliquota dello 0,50%) per i negozi di cui all'art. 45 tabella all. D. Tale norma non è stata derogata e ben sopravvive alla legge n. 283 del 1940 come norma eccezionale, chiaramente dettata dal legislatore per favorire gli imprenditori commerciali, stimolando sia la produzione sia il commercio.

Pertanto, è erronea l'apodittica affermazione della Corte veneziana relativa alla « specialità » della norma dell'art. 3 e alla conseguente abrogazione dell'art. 45 per quanto riguarda i contratti di fornitura di merci stipulati tra i privati e lo Stato.

La complessa censura è infondata.

Per meglio puntualizzare i termini del problema della determinazione dell'aliquota di imposta proporzionale di registro da applicare ai contratti di fornitura di merci, derrate e altre cose mobili che le amministrazioni dello stato o assimilate stipulano con i privati, è necessario procedere alla ricostruzione della legislazione intervenuta al riguardo successivamente all'entrata in vigore della legge organica di registro del 1923.

Detta legge, all'art. 94, aveva distinto tra vendite e appalti, stabilendo che nelle vendite l'imposta era a carico dell'acquirente, con la conseguenza che quando acquirente era lo Stato (o una delle amministrazioni ad esso assimilate) nessuna imposta era dovuta e ciò in virtù dell'art. 1 della tariffa all. C, secondo cui la registrazione era gratuita quando l'imposta doveva essere sopportata dallo Stato o da una delle amministrazioni anzidette.

Invece, negli appalti in cui lo Stato (o amministrazioni assimilate) era committente, l'imposta era dovuta per intero dal solo appaltatore.

La stessa legge, all'art. 52 della tariffa all. A, aveva fissato, quale che fosse stata la qualità dei contraenti, l'aliquota del 2% per gli appalti e all'art. 45 della tariffa all. D l'aliquota dell'1% per la vendita di merci.

Una prima modifica a detto sistema fu introdotta dall'art. 1 legge 3 luglio 1930, n. 940, con cui vennero assoggettati allo stesso trattamento tributario degli appalti i contratti con i quali le amministrazioni dello Stato o assimilate si provvedevano di merci, derrate o altre cose mobili

non individuate, e fu stabilito, al tempo stesso, che l'imposta era a carico dei fornitori.

Una seconda modifica fu introdotta dalla legge 23 marzo 1940, n. 283, che all'art. 3, equiparando espressamente le vendite agli appalti, rese applicabile il regime degli appalti anche ai contratti di fornitura allo Stato di merci, derrate e altre cose mobili, fissando nel 2% l'aliquota dell'imposta e disponendo altresì che questa era in ogni caso a carico del privato contraente e che qualunque patto diretto a derogare a tale disposizione era da considerare come non apposto.

L'equiparazione anzidetta tra vendite e appalti fu sancita dalla legge 19 luglio 1941, n. 771, anche per le convenzioni stipulate tra privati aventi ad oggetto somministrazioni periodiche o approvvigionamenti a tratto continuativo e l'assuntore avesse dovuto produrre le cose promesse o comunque procurarsele posteriormente al contratto (art. 1, comma terzo).

Con la legge 4 aprile 1953, n. 261, la misura della imposta proporzionale di registro, dovuta sugli atti contemplati nell'art. 52 tariffa all. A, fu ridotta all'1% (art. 4).

La legge 6 agosto 1954, n. 603, fissò nell'art. 33, l'aliquota dell'1% in sostituzione di quella del 2% portata dall'art. 3 della citata legge del 1940, n. 283.

Con la legge 28 luglio 1961, n. 828, l'aliquota della imposta stabilita all'art. 52 della tariffa all. A fu elevata al 2% (art. 1).

Infine, la legge 9 giugno 1941, n. 1771 (art. 5) ridusse allo 0,50% l'aliquota dell'imposta (relativa a scritture private di vendita di merci, macchine, ecc. o a scritture analoghe, anche tra non commercianti, quando si trattava di vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria o armentizia) di cui all'art. 45 della citata tariffa all. D.

Tutta la normativa sopra indicata è stata abrogata in seguito all'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, concernente « Disciplina dell'imposta di registro » (art. 80).

Tanto premesso, debesi ritenere (diversamente da quanto affermato da questa Corte Suprema con le decisioni 15 maggio 1972, n. 1447, 24 ottobre 1970, n. 2136, 4 giugno 1968, n. 1691, ed altre, e in armonia con la recente sentenza 25 settembre 1976, n. 3161), che con la legge n. 283 del 1940, si intese creare per i contratti di fornitura di merci, derrate o altre cose mobili, stipulati dai privati con le amministrazioni dello Stato o a queste equiparate, una disciplina autonoma e distinta, completamente svincolata dal regime istituito dalla legge organica di registro per gli analoghi contratti di fornitura stipulati tra privati, e, quindi, una disciplina uniforme nei confronti dei primi, con la conseguenza che, indipendentemente dalla natura giuridica (vendite o appalti) dei contratti in virtù dei quali il trasferimento delle merci, derrate o altre cose mobili avveniva, assumeva rilevanza, ai fini tributari, soltanto il

mero fatto della loro cessione alle amministrazioni dello Stato o assimilate.

Con tale nuova disciplina, che consentiva l'identificazione in maniera autosufficiente dei soggetti, dell'oggetto e dell'aliquota dell'imposta, nonché la ripartizione dell'onere tributario, si intese equiparare le vendite agli appalti, assoggettando le une e gli altri alla aliquota del 2%, direttamente e specificamente stabilita per i contratti di fornitura in parola.

Lo scopo perseguito dal legislatore fu di evitare le difficoltà di discriminazione, che in pratica si presentavano con sempre maggiore frequenza, tra le due forme negoziali a causa delle contrastanti pretese avanzate rispettivamente dagli uffici finanziari e dai fornitori privati, discriminazione che determinava una disparità di trattamento proprio perché ai sensi dell'art. 94 legge di registro, i contratti di vendita di beni mobili (e quindi anche quelli di fornitura qualificabili come vendita), quando le amministrazioni dello Stato o assimilate si rendevano acquirenti, non andavano soggetti al pagamento dell'imposta in virtù della gratuità della registrazione prevista a loro favore dall'art. 1 della tariffa all. C, mentre invece i contratti di appalto (e quindi di forniture qualificabili come appalti), stipulati dai privati con le amministrazioni anzidette, erano soggetti all'imposta nella misura del 2% (art. 52 della tariffa all. A), interamente a carico degli appaltatori, con la conseguenza che i fornitori avevano un evidente interesse a sostenere che i contratti di fornitura fossero qualificati come vendite anziché come appalti.

Ulteriore scopo della legge n. 283 del 1940 fu di sopprimere quel requisito della « non individuazione della cosa » che era stato posto dalla legge n. 940 del 1930 come condizione per l'applicabilità del trattamento tributario degli appalti ai contratti di fornitura di « altre cose mobili » diverse dalle merci e dalle derrate (art. 1).

Infine va sottolineato che l'art. 3 della legge n. 283 del 1940 stabilì la nuova disciplina espressamente « in deroga all'art. 94 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 », disponendo altresì che l'imposta, nella specifica misura del 2%, era in ogni caso a carico del privato contraente.

Orbene, secondo la tesi della società ricorrente, lo scopo perseguito dalla legge suindicata fu di porre l'imposta sempre a carico del privato contraente, sia che si fosse trattato di vendita sia che si fosse trattato di appalto, e di stabilire che i contratti di fornitura tra privati e amministrazioni dello Stato o assimilate, aventi ad oggetto merci, derrate o altre cose mobili, erano assoggettati all'imposta con la stessa aliquota prevista all'epoca per i contratti di appalto, ma non anche di creare una disciplina propria ed autonoma per tali contratti di fornitura, del tutto svincolata dal regime istituito dalla legge di registro per gli analoghi contratti di fornitura stipulati tra privati, con la conseguenza che resterebbero salve le agevolazioni (aliquota dello 0,50%) previste

per i negozi di cui all'art. 45 tariffa all. *D*, non solo con riguardo ai contratti di fornitura intervenuti fra privati, ma pure a quelli intercorsi fra i privati e le amministrazioni dello Stato o assimilate.

Tale opinione non può essere condivisa.

Non si vede, infatti, quale altro significato si debba attribuire, tenuto conto della legislazione anteriore e successiva alla legge n. 283 del 1940, all'art. 3 della stessa laddove fu sancita la parificazione delle due forme negoziali astrattamente configurabili in ordine ai contratti di fornitura stipulati dai privati con le amministrazioni dello Stato o assimilate, se non il loro assoggettamento all'imposta di registro in base ad un'unica aliquota, direttamente ed autonomamente stabilita (quella del 2%), per cui la misura di detta aliquota, pur essendo uguale a quella prevista dall'art. 52 della tariffa all. *A* per i contratti di appalto, avrebbe potuto tuttavia essere fissata dal legislatore in misura diversa, proprio in virtù della rilevata autonomia della disciplina dei contratti di fornitura menzionati.

Né vale obiettare, come fa la ricorrente, che il citato art. 3 non può avere efficacia derogativa anche rispetto all'art. 45 della tariffa all. *D*, non contenendo alcun esplicito riferimento alle voci delle tariffe allegate alla legge organica di registro, poiché proprio la mancanza di tale riferimento sta invece ad indicare l'autonomia e la specialità del regime tributario stabilito dalla legge n. 283 del 1940 per i contratti di fornitura in oggetto e la conseguente efficacia derogativa dell'art. 3 di questa legge rispetto all'art. 45 della legge generale.

Inoltre la rilevata finalità di perequazione del trattamento tributario (intimamente connessa con la suindicata equiparazione) per entrambe le forme negoziali che potevano assumere tali contratti non avrebbe avuto alcun senso se si dovesse negare la peculiarità e l'autonomia della nuova disciplina.

A conferma della tesi accolta va ricordato che con la legge 19 luglio 1941, n. 771 (art. 1, comma terzo) la equiparazione delle vendite agli appalti fu sancita anche per talune convenzioni stipulate tra privati, cioè quando si fosse trattato di somministrazioni periodiche o di approvvigionamenti a tratto continuativo e l'assuntore avesse dovuto produrre le cose promesse o comunque procurarsele posteriormente al contratto, e ciò allo scopo evidente di evitare la difficoltà di discriminazioni che, ai fini fiscali, in pratica si presentavano pure nei casi di forniture periodiche stipulate tra privati.

È quindi evidente che la possibilità, sostenuta dalla ricorrente, di applicare l'art. 45 tariffa all. *D*, relativa a « scritture private di vendita... per ambe le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine, ecc.... », si pone in aperto contrasto con il tenore letterale e lo spirito di tutta la complessa normativa sopra illustrata, in quanto tale applicazione



comporterebbe nuovamente la necessità di quella indagine sulla esatta natura giuridica dei contratti di fornitura in discorso (vendite o appalti) che il legislatore aveva invece inteso superare proprio allo scopo di ovviare alle difficoltà di discriminazione che in pratica si presentavano con sempre maggior frequenza tra le due forme negoziali, scopo che, del resto, è stato sempre riconosciuto dagli stessi avversari della tesi ora accolta.

Né ha pregio l'argomento addotto dalla ricorrente secondo cui la legge n. 283 del 1940 non intese regolare *ex novo* e con autonoma disciplina l'intera materia dei contratti in parola, svincolandola da ogni precedente regolamentazione e che, pertanto, la norma dell'art. 45 si pone in una relazione di eccezionalità rispetto al contenuto normativo della legge n. 603 del 1954, comportante la riduzione all'1% dell'aliquota prevista per i contratti considerati nell'art. 3 della legge n. 283 del 1940.

Al riguardo, debbesi rilevare che la precedente legge 4 aprile 1953, n. 26 aveva ridotto, all'art. 4, l'aliquota stabilita all'art. 52 della tariffa all. A dal 2% all'1% e che se si dovesse negare l'assoggettamento dei contratti in questione al regime tributario speciale e autonomo sopra delineato non vi sarebbe stata ragione, in vigenza della norma di cui al citato art. 4, di sancire con l'art. 33 legge n. 603 del 1954 una espressa modifica della aliquota prevista per la registrazione dei contratti indicati nel citato art. 3.

Né vi sarebbe stata ragione di stabilire con l'art. 1 legge 28 luglio 1961, n. 828 che « l'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'art. 52 della tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e sui contratti con i quali le amministrazioni si riforniscono mediante compravendite oppure mediante appalti di merci, derrate e altre cose mobili è dovuta nella misura del 2% ». Evidentemente con tale normativa il legislatore volle ribadire in termini inequivocabili la specialità e l'autonomia del regime dei contratti in parola.

Neppure vale obiettare che non può avere alcuna giustificazione l'assoggettamento di questi ad una imposta più elevata, e quindi più onerosa, rispetto a quella gravante sugli analoghi contratti stipulati tra privati, con la conseguenza che tale disparità di trattamento potrebbe costituire, per gli operatori commerciali, una remora ad effettuare forniture alle amministrazioni dello Stato e assimilate.

Ed invero, dette forniture, proprio in considerazione della garanzia di solvibilità e di regolarità dei pagamenti che la pubblica amministrazione può offrire nella materia in esame, incontrano in genere il favore degli operatori commerciali, i quali hanno la possibilità di compensare con tali vantaggi il maggiore onere tributario cui sono assoggettati i relativi contratti.

In conclusione, la sentenza impugnata, essendosi sostanzialmente attenuta ai suesposti principi, non merita censura. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 marzo 1979, n. 1361 - Pres. Granata - Est. Caturani - P.M. Morozzo della Rocca (conf.) - Marrigo (avv. Cotti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Avanzo).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Prescrizione - Ricorso del contribuente - Estensione degli effetti interruttivi al condebitore solidale - Esclusione.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 141; c.c. art. 1310).

*L'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione in pregiudizio di tutti i debitori solidali a norma dell'art. 1310 c.c. si produce soltanto quando l'atto interruttivo proviene dal creditore e non opera quindi quando l'effetto interruttivo è prodotto da un atto del debitore, quale il ricorso del contribuente ex art. 141 dell'abrogata legge di registro (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso principale Arturo Marrigo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2941 ss. c.c. e degli artt. 140 e 141 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia e critica la sentenza impugnata per avere ritenuto implicitamente ammessa l'estensibilità della norma contenuta nell'art. 1310, comma primo, c.c. — che riguarda la efficacia della interruzione della prescrizione da parte del creditore nei confronti di un condebitore solidale rispetto agli altri debitori — nelle ipotesi in cui l'atto interruttivo (atto di citazione) sia stato posto in essere non già dal creditore (amministrazione finanziaria) ma dal debitore (contribuente).

La censura è fondata.

Il problema della estensione di efficacia agli altri condebitori solidali della domanda giudiziale che interrompe la prescrizione contro uno di essi (art. 1310, comma primo, c.c.) ha dato adito, nella meno recente giurisprudenza di questo S.C. a pronunce divergenti (cfr. sent. 14 giugno 1972, n. 1873, secondo cui l'effetto estensivo è limitato alla interruzione istantanea della prescrizione, mentre non si verificano nei confronti dei

---

(1) Si conferma la massima della sentenza 16 aprile 1975, n. 1444 (in questa *Rassegna*, 1975, I, 735, con nota di C. BAFILE) ma, anche questa volta, non si considera affatto il problema della combinazione degli effetti interruttivi dell'atto del creditore (accertamento, ingiunzione, ordinanza) che precede il ricorso del contribuente. La questione è oggi in gran parte superata a seguito della riforma non soltanto perché per i tributi più importanti alla prescrizione del diritto dell'amministrazione è stata sostituita la decadenza, ma anche per-

condebitori solidali gli ulteriori effetti previsti dall'art. 2945, comma secondo, c.c.; sent. 3 ottobre 1972, n. 2833; 11 maggio 1973, n. 1267, che hanno ritenuto invece che l'interruzione della prescrizione operata mediante domanda giudiziale spiega il suo effetto permanente per tutta la durata del processo nei confronti dei condebitori che non vi abbiano partecipato, fino al passaggio in giudicato della sentenza).

La divergenza accennata è stata poi composta dalla sentenza 10 novembre 1973, n. 2970, resa a sezioni unite, la quale ha sottolineato, facendo proprio l'indirizzo già accolto dalle più recenti sentenze sopra citate, che in seguito alla proposizione di domanda giudiziale ed in pendenza del processo con essa instaurato, non si verificano né trasformazione dell'interruzione della prescrizione in sospensione, né aggiunta di un periodo di sospensione all'interruzione, bensì una interruzione permanente della prescrizione medesima.

Nel presente giudizio il tema del dibattito riflette un profilo dell'accennato problema che attiene alla giuridica possibilità di estendere il principio dianzi richiamato alla fattispecie prevista dall'art. 141 della abrogata legge di registro, secondo cui « la domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di tassa sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di ambo le parti. La prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione ». Trattasi cioè di stabilire se il ricorso alle commissioni tributarie proposto da uno dei condebitori solidali di imposta valga o meno ad interrompere il corso della prescrizione del credito tributario anche nei confronti degli altri condebitori.

Le sezioni unite con la sentenza sopra ricordata (seguita da Cass., 16 aprile 1975, n. 1444; 27 giugno 1975, n. 2519) dettero al quesito una soluzione negativa che va anche in questa occasione adottata, non essendo stati prospettati argomenti che inducano la Corte a rivedere l'accennato indirizzo.

Esso si fonda sul rilievo che la estensione degli effetti interruttivi della prescrizione in pregiudizio degli altri condebitori solidali è prevista dall'art. 1310, comma primo, c.c., in relazione alla ipotesi che l'interruzione derivi da un atto del creditore (nella solidarietà passiva), onde

---

ché si è generalizzata la regola della irretrattabilità degli atti di accertamento (in senso lato) non impugnati nel termine perentorio (art. 16 d.P.R. n. 636/1972); di conseguenza contro il debitore che non ha proposto ricorso si definisce in modo irretrattabile l'obbligazione tributaria che non sarà più influenzata dall'iniziativa di altri debitori, sì che l'amministrazione creditrice non ha ragione di ritardare la soddisfazione di un suo credito certo.

identica efficacia non potrebbe essere riconosciuta al comportamento dal condebitore (che ha assunto la iniziativa del giudizio) se non in virtù di una estensione analogica alla materia tributaria della disposizione contenuta nell'art. 1310, comma primo, c.c.

Questa norma infatti — limitatamente alla solidarietà passiva che qui soltanto viene in discussione — prevede un atto col quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ed estende l'efficacia dell'atto interruttivo agli altri debitori. L'art. 141 della abrogata legge di registro invece prevede un atto interruttivo, parimente pregiudizievole al debitore, ma proveniente dal debitore medesimo.

Non si rinviene, tuttavia, alcuna identità della *ratio legis* a fondamento delle due normative.

Infatti, l'art. 1310, comma primo, c.c., presupponendo un atto proveniente dal creditore nell'estendere l'efficacia dell'atto interruttivo in danno degli altri debitori, trova il suo fondamento logico-giuridico nel rilievo che non può non considerarsi inerte in relazione all'obbligazione solidale vista unitariamente quel creditore il quale faccia comunque valere il diritto nella sua obiettività indipendentemente dall'essersi egli rivolto all'uno o all'altro dei soggetti passivi del rapporto.

L'art. 141 invece è del tutto estraneo a quel presupposto e poggia su di una *ratio* affatto diversa (inerzia giustificata dalla inopportunità per l'amministrazione di compiere atti diretti all'attuazione del diritto controverso mentre è pendente il processo tributario).

Ora questa *ratio* non ha alcun senso nei confronti dei condebitori che non parteciparono al giudizio, per cui non si giustificherebbe in tal caso la efficacia estensiva (nei loro confronti) dell'atto interruttivo.

Infine non può omettersi il conclusivo rilievo — già posto in luce dalle Sezioni Unite nel precedente accennato — che ove si ricorresse nel caso esaminato alla applicazione analogica, si introdurrebbe nel nostro ordinamento una regola che urterebbe in maniera decisa ed inequivoca con un principio che impronta tutto il sistema della solidarietà (art. 1304, comma primo; 1305, 1309 e 1310, ultimo comma, c.c.), per cui l'attività compiuta da uno dei debitori in solido non può mai ritorcersi in danno degli altri condebitori solidali.

Avendo ritenuto la efficacia estensiva nei confronti del ricorrente, condebitore solidale d'imposta, della interruzione conseguente al ricorso proposto da Delia Porrà alla commissione distrettuale, in base all'art. 1310, comma primo, c.c., senza neppure porsi il problema accennato, la sentenza resa dalla Corte di Cagliari merita la censura contenuta nel ricorso principale che pertanto deve essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 marzo 1979, n. 1371 - Pres. Aliotta - Est. Virgilio - P. M. Ferraiolo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Pagano) c. Soc. Esso Italiana.

**Imposta generale sull'entrata - Concessioni di beni demaniali per l'espletamento di un servizio - Corrispettivo - Costituisce entrata imponibile - Entrata a titolo di capitale come corrispettivo di alienazione di immobili - Esclusione.**

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1).

*La concessione di beni demaniali non da luogo a trasferimento di diritti reali, si che il relativo canone, non costituendo entrata a titolo di capitale, da luogo ad entrata imponibile (1).*

(Omissis). — Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente (denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, primo e terzo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762; 822, secondo comma; 823, 1362, 1363, 1364, 1369 c.c.; 692, lett. a, e 694 cod. nav.; 113, primo comma e 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto di poter assimilare alle alienazioni immobiliari previste dall'art. 1, terzo comma, lett. a, del r.d. n. 2 del 1940 — ai fini dell'esenzione dell'imposta generale sull'entrata — l'uso del bene demaniale concesso dalla pubblica amministrazione alla soc. Esso Italiana per l'espletamento del servizio di rifornimento di carburante nell'interno di taluni aeroporti, mentre la fattispecie concreta, non inquadrabile nello schema della disposizione indicata, doveva essere considerata assoggettabile alla regola generale del pagamento dell'imposta sancita nell'art. 1, primo comma del citato r.d. n. 2 del 1940.

La censura è fondata.

Va premesso che il provvedimento legislativo istitutivo dell'I.G.E. (ora abrogato) enunciava il principio fondamentale in base al quale era soggetta al tributo ogni entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro « conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, in corrispondenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi ».

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha avuto occasione di precisare che il suddetto principio costituiva il necessario punto di riferimento per l'applicabilità del tributo, e che nel sistema della normativa abrogata si verificava entrata imponibile in tutti i casi nei

---

(1) Massima di evidente esattezza. Per applicazione a situazioni analoghe v. Cass., 5 luglio 1977, n. 2932 (in questa *Rassegna*, 1977, I, 690); 17 giugno 1976, n. 1742 (in *Riv. leg. fisc.*, 1976, 1799).

quali avveniva un'attribuzione patrimoniale (non avente carattere di mera liberalità) sorretta da una qualsiasi causa giuridica, fondata su atto negoziale o su norma giuridica o comunque su altro atto vincolante, purché l'entrata avesse diretta origine da un servizio o da una cessione di beni.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che l'espressione « in corrispondenza » di cessione di beni o di prestazioni di servizi, contenuta nel r.d. n. 2 del 1940, aveva una portata più ampia del termine « corrispettivo », e significava che doveva considerarsi sufficiente, agli effetti del tributo, che l'entrata fosse in rapporto di derivazione o di occasionalità con la prestazione di servizi o la cessione di beni.

In definitiva, sia per il tenore testuale del citato art. 1, sia per l'interpretazione data alla norma dalla giurisprudenza, il concetto di entrata tassabile, ricorreva, nella normativa in esame, ogni qualvolta si realizzava un passaggio di denaro, da un soggetto ad un altro, che trovasse la sua causa giuridica in un rapporto economico nel quale l'entrata si ponesse, per l'*accipiens*, sul piano della « corrispettività » in senso lato.

Sullo specifico tema del pagamento del tributo per i canoni dovuti a causa di concessioni amministrative, questa Corte Suprema (Cass., 17 giugno 1976, n. 1742) in fattispecie analoga a quella ora in esame, ha ritenuto che nella concessione traslativa, qualora sia prevista, in favore dell'Ente pubblico concedente, una partecipazione agli utili della gestione del concessionario, e in tale partecipazione possa ravvisarsi una forma di corrispettivo della concessione, ricorre l'estremo dell'entrata in danaro secondo l'art. 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, come presupposto dal pagamento dell'I.G.E.

Il bene strumentale al servizio — è stato altresì affermato — rimane di pertinenza dell'ente concedente, con conseguenza che il corrispettivo dell'uso del bene demaniale non può costituire somma introitata a titolo di capitale, secondo la lettera *a* del terzo comma dell'art. 1 citato (ai fini della esenzione dal tributo).

Alla stregua dei principi avanti denunciati (che hanno trovato conferma anche in altra sentenza di questa stessa Corte Suprema, nella quale è stata ravvisata la sussistenza degli estremi dell'entrata tassabile con riferimento ad un corrispettivo globale stabilito in una concessione di costruzione; Cass., 5 luglio 1977, n. 2932) risulta evidente che la Corte del merito non avrebbe potuto, nella fattispecie in decisione, ritenere applicabile l'esenzione tributaria alla quota di corrispettivo (globalmente pattuito nella misura di L. 0,35 per ogni litro di lubrificante o di altri prodotti petroliferi venduto dalla società concessionaria all'interno degli aeroporti) riferentesi all'uso dell'area aeroportuale strettamente necessaria per l'esplicazione del servizio con impianti fissi e con mezzi mobili.

Non ha considerato la Corte che il detto uso, per il suo carattere meramente strumentale rispetto all'oggetto della concessione amministrativa (come questa risulta delineata nella stessa decisione impugnata), escludeva che per l'uso medesimo potesse configurarsi un trattamento tributario differenziato nei confronti del servizio di rifornimento di carburante nell'interno degli aeroporti, il quale rappresentava il contenuto principale, dell'atto di concessione.

I giudici di secondo grado hanno valorizzato gli aspetti peculiari dell'uso « eccezionale » dei beni demaniali, per dedurre una sostanziale equiparazione di tali aspetti — anche dal punto di vista del tributo in discussione — a quelli connaturali alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, ed hanno inoltre affermato che i menzionati connotati tipologici della fattispecie, concreta comportano l'inquadramento del canone correlato all'uso dell'area demaniale nel concetto di « somme costituenti corrispettivo di alienazione di immobili » espresso nella disposizione di esenzione.

Tutto l'*iter* logico-giuridico della decisione della Corte di appello è fuorviato dalla considerazione di base posta a sostegno dello sviluppo argomentativo.

Le osservazioni sulla possibilità di assimilare le concessioni di uso eccezionale del demanio, almeno sotto taluni aspetti, ai diritti reali su cosa altrui (con i caratteri dell'assolutezza propri di quest'ultimi, nei confronti dei terzi estranei al rapporto tra la pubblica amministrazione concedente e il concessionario), non sono pertinenti nel caso in esame, perché — pur prescindendo da quanto è stato già avanti rilevato sulla strumentalità dell'uso del sedime aeroportuale rispetto all'oggetto della concessione, e da quanto la ricorrente ha sottolineato sulla revocabilità in ogni momento della concessione medesima — va rilevato che la norma di esenzione tributaria in discussione, per il suo chiaro tenore testuale, non consente di annoverare nel suo ambito anche il caso particolare di cui si tratta.

La lettera *a* del terzo comma, dell'art. 1 della legge n. 762 del 1940 (somme introitate a titolo di capitale, comprese le somme costituenti corrispettivo di alienazione di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati ovvero dipendenti da accensione o da estinzione di debiti) si riferisce alle entrate derivanti, per quanto qui interessa precisare, dalle « alienazioni » e costituenti corrispettivo di capitale, sicché la previsione legislativa (come è stato ritenuto con la sentenza di questa Corte n. 1742 del 1976) tendeva ad escludere il presupposto imponible nelle operazioni di semplice mutamento patrimoniale o di mera conversione di un bene in altra forma di ricchezza, con la conseguenza che non possono considerarsi « introiti a titolo di capitale » le somme destinate alla pubblica amministrazione quale quota di compartecipazione agli utili

derivanti dall'espletamento di un servizio affidato in concessione, e neppure quelle relative all'uso di beni demaniali connesso con l'espletamento del detto servizio, giacché manca, sotto quest'ultimo profilo, il presupposto del «trasferimento» di un bene, nel senso richiesto della norma tributaria di esenzione.

Deve quindi essere accolto il ricorso, con rinvio, della causa in sede di appello per nuovo esame, secondo i principi enunciati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 marzo 1979, n. 1475 - Pres. Aliotta - Est. Sensale - P.M. Del Grosso (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico) c. Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (avv. Ciannadei).

**Imposte e tasse in genere - Nuovo contenzioso tributario - Comunicazione della decisione all'ufficio - Data apposta sull'elenco di trasmissione - E l'unica rilevante - Ricezione della comunicazione in data anteriore - Irrilevanza.**

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 32).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Riscossione - Iscrizione a ruolo non preceduta da accertamento - Ipotesi ammesse - Rettifica solo in punto di diritto della dichiarazione - Legittimità.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 17, 19, 25, 31, 123, 142, 188).

*La data della comunicazione della decisione all'ufficio rilevante ai fini dell'impugnazione, è, fino a querela di falso, soltanto quella risultante dall'elenco di trasmissione, si che è irrilevante la individuazione di data anteriore nella quale il plico sia stato consegnato dall'ufficio postale (1).*

*L'ufficio può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza preventiva notifica dell'accertamento, oltre che nei casi di omessa dichiarazione (in base all'imponibile dell'anno precedente) e di iscrizione a ruolo provvisoria, anche nel caso in cui sulla base di dati dichiarati dal contribuente o dal sostituto di imposta liquidi l'imposta in difformità dall'assunto del dichiarante su un punto di applicazione della legge (2).*

(1-2) La prima massima merita completa adesione.

La comunicazione della decisione, che per l'ufficio equivale a notifica, non può risultare (art. 32, ult. comma, d.P.R. n. 636/1972) che dall'elenco di trasmissione, non potendosi mai attribuire valore di notificazione ad una mera spedizione per posta, se pure raccomandata.

La seconda massima risolve, per l'abrogato ordinamento, la questione sempre assai dibattuta sul potere dell'Ufficio di apportare alla dichiarazione, mantenendo fermi i dati di fatto, correzioni sulla esattezza delle liquidazioni dell'imposta e in genere sulla applicazione della legge. La soluzione adottata si



(*Omissis*). — Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, « salvo rigorosa prova documentale da farsi valere solo con idonea certificazione postale sulla data dell'effettivo ricevimento del dispositivo da parte dell'ufficio ». Sostiene, cioè, la controricorrente che, ai fini del computo del termine per proporre il ricorso per cassazione contro la decisione della commissione tributaria centrale, quando il dispositivo di essa sia stato comunicato all'ufficio per mezzo del servizio postale, non deve assumersi, come *dies a quo*, la data che l'ufficio finanziario ricevente è tenuto ad apporre, ai sensi dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sul duplicato della nota di trasmissione del dispositivo, da restituire alla segreteria della commissione, bensì la data di consegna del plico quale risulta dalla documentazione dell'amministrazione postale. Secondo l'assunto della controricorrente, peraltro contrastato dalla difesa erariale, la data di consegna, nel caso concreto, sarebbe quella del 19 gennaio 1976 invece di quella, attestata dall'ufficio finanziario, del 21 gennaio, con la conseguenza che il ricorso sarebbe tardivo, rispetto alla prima, e tempestivo, rispetto alla seconda, considerato che il mese di febbraio del 1976 contava ventinove giorni e che il *dies ad quem* (21 marzo) cadeva di domenica ed era, quindi, prorogato al giorno successivo, in cui avvenne la notificazione del ricorso. Comunque, sarebbe onere dell'amministrazione fornire la prova della data di effettiva consegna in base alle risultanze postali.

La tesi della controricorrente è priva di fondamento.

L'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, stabilisce che le comunicazioni siano fatte mediante avviso, che, a cura della segreteria è consegnato alle parti (le quali ne rilasciano ricevuta) o è rimesso per posta in piego raccomandato.

La legge, quindi, non prescrivendo che la comunicazione sia data mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed essendo estranea al nostro ordinamento l'attribuzione alla ricevuta di raccomandata semplice ogni efficacia probatoria della data di ricezione, riconosce tale efficacia all'attestazione che il funzionario ricevente appone, con la propria firma, sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della commissione e che dev'essere tenuto a disposizione del contribuente

---

giustifica, oltre che con le norme ricordate in materia, anche con l'art. 174 che prevede l'iscrizione a ruolo definitiva non già delle imposte che il dichiarante riconosce dovute ma di quelle « corrispondenti agli imponibili dichiarati »; e poiché la liquidazione dell'imposta corrispondente spettava sempre all'ufficio, doveva ad esso riconoscersi il potere di correggere la dichiarazione in punto di diritto senza procedere a formale accertamento.

Oggi il problema è legislativamente risolto con l'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recentemente modificato con il d.P.R. 27 settembre 1979, n. 506.

appunto perché ne tragga la prova dell'avvenuta comunicazione e della data di essa. Resta escluso, con ciò, che una maggiore efficacia probatoria possa riconoscersi all'attestazione di consegna del plico da parte dell'incaricato postale.

L'apposizione della data, da parte del funzionario ricevente, costituisce, infatti, un atto amministrativo di accertamento, avente contenuto di attestazione e, come tale, facente fede fino ad impugnazione di falso sia della sua formazione e provenienza dal funzionario che l'ha sottoscritta e sia della veridicità del suo contenuto, sì che non solo l'amministrazione non ha alcun altro onere probatorio circa la data di ricezione della raccomandata, ma la parte contro interessata non potrebbe inficiarne la efficacia probatoria con la semplice deduzione di una prova contraria.

L'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controrricorrente, dev'essere, perciò respinta. — (*Omissis*).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 188 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con il d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, per avere — la commissione — erroneamente ritenuto l'inesistenza dell'obbligazione tributaria in difetto di accertamento, senza tener conto del fatto che non sempre, ai sensi del citato art. 188, lett. c, la mancanza di accertamento determina l'inesistenza del debito tributario. Sostiene la ricorrente che ciò accade proprio sul caso di specie in cui tutti gli elementi del reddito da accertare sono contenuti nella denunzia dei redditi.

L'assunto dell'amministrazione, secondo la quale dall'art. 188, lett. c, si trarrebbe l'argomento testuale per negare che la mancanza dell'accertamento renda — di regola — illegittima la iscrizione a ruolo dell'imposta, non può essere condiviso.

La norma in esame va coordinata con le altre, contenute nello stesso testo unico (art. 31 e ss.), in cui è affermato il dovere dell'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati ed all'accertamento di ufficio di quelli omessi; è limitato nel tempo il potere di accertamento; sono regolati la competenza, la forma ed il contenuto dell'atto, le modalità della notificazione ecc.

L'art. 188, lettera c, quindi, ha il solo significato che non può proporsi ricorso contro la iscrizione a ruolo per inesistenza dell'obbligazione tributaria quando l'ufficio abbia proceduto all'accertamento, perché in tal caso il contribuente avrebbe dovuto impugnare quest'ultimo al fine di impedire che diventasse definitivo. Essa, cioè, ha una portata generale nel senso di consentire la proposizione del ricorso contro il ruolo, sia quando si contesti l'esistenza dell'obbligazione tributaria proprio perché l'iscrizione a ruolo non è stata preceduta dall'accertamento, sia,

quando, non essendovi nel caso particolare l'obbligo dell'accertamento, la obbligazione tributaria sia oggetto di contestazione per ragioni intrinseche alla stessa. E che questa situazione possa verificarsi si evince dalle norme che consentono l'applicazione dell'imposta sul reddito non dichiarato per il periodo in corso, nel qual caso l'imposizione avviene in base all'imponibile dell'anno precedente e l'accertamento è dovuto solo per il maggior reddito (v. ad es., artt. 123 e 142 del t.u. citato); o che prevedono la iscrizione provvisoria a ruolo nel caso in cui l'accertamento non sia divenuto definitivo; o, anche, nella ipotesi in cui, come si vedrà esaminando il terzo motivo, l'Ufficio, accettando gli elementi di fatto della base imponibile dichiarati dal contribuente e non essendo in tal caso tenuto a procedere all'accertamento, ritenga la tassabilità dei redditi dichiarati, difformemente dall'assunto del contribuente.

Quest'ultimo rilievo conduce all'esame del terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 25 del t.u. n. 645 del 1958 per avere — la commissione — ritenuto necessario l'accertamento, senza considerare che il reddito era stato denunciato dalla contribuente, sia pure deducendone la intassabilità (deduzione che costituiva una riserva di cui l'Ufficio non era obbligato a tenere conto).

La censura è fondata.

L'art. 17 del citato t.u. stabilisce l'obbligo della dichiarazione annuale a carico di chiunque possenga « redditi » o « patrimoni » (astrattamente) assoggettabili ad imposta e l'art. 19 pone lo stesso obbligo a carico di coloro che corrispondono « redditi » tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto. In particolare, nella dichiarazione dei redditi altrui di lavoro subordinato, il dichiarante è tenuto ad indicare l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, distinguendo le quote esenti, le quote soggette a ritenute nonché l'ammontare complessivo dei contributi a carico del datore di lavoro e compilando una distinta di tutti gli altri pagamenti sui quali non è stata effettuata la ritenuta (art. 25 del t.u.).

Dalle norme surrichiamate si desume — in particolare per la denuncia dei redditi altrui — che il dichiarante deve includere nella dichiarazione i necessari elementi di fatto, indipendentemente dal fatto che essi — in concreto — concorrano, o meno, a formare la base imponibile. Conseguentemente, oggetto di accertamento sono quegli stessi elementi di fatto, in quanto esso verte sulla identificazione e sulla entità di tali elementi e non già sulla soluzione giuridica del problema relativo alla tassabilità, o meno, di taluni cespiti sulla cui identificazione e sulla cui entità non vi sia dissenso.

Pertanto, se nella dichiarazione annuale dei redditi (nel caso: dei redditi altrui tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenute d'acconto) vengono esposti i necessari dati di fatto in tutte le loro componenti, con la sola riserva sulla questione della tassabilità, o meno, dei redditi

dichiarati (nel caso: dei conguagli per variazioni di scala mobile sugli assegni familiari, corrisposti dall'istituto di credito ai loro dipendenti), ove l'ufficio dissenta dalla soluzione giuridica prospettata dal contribuente, ma accetti gli elementi obiettivi indicati, può iscrivere a ruolo le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati, potendo ovviamente, il contribuente, insistere sulla tesi della intassabilità nelle sedi opportune. In detta ipotesi, infatti, non si versa in nessuno dei due casi in cui la legge prescrive l'avviso di accertamento: quello di rettifica degli imponibili dichiarati o di sostituzione dell'ufficio per omissione degli stessi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 marzo 1979, n. 1479 - Pres. Falletti - Est. Battimelli - P.M. Leo (conf.) - I.A.C.P. Pescara (avv. Irti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Avanzo).

**Imposte e tasse in genere - Nuovo contenzioso tributario - Procedimento innanzi alla commissione centrale - Rinvio o continuazione della decisione - Comunicazione alle parti - Esclusione.**

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 27 e 28).

**Imposta di ricchezza mobile - Istituto autonomo case popolari - Redditi derivanti dalla gestione di immobili - Immobili costruiti dallo Stato - Tassabilità - Immobili della Gestione Ina-Casa - Intassabilità.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81; d.l. 10 aprile 1947, n. 261, art. 55; l. 28 febbraio 1949, n. 43, art. 19).

*Il provvedimento con il quale la commissione centrale anziché decidere nella data dell'udienza stabilisce di rinviare o continuare la decisione (art. 28 d.P.R. n. 636/1972) è un atto interno del collegio che non deve essere comunicato alle parti (1).*

*Sulla premessa che gli enti pubblici non economici sono capaci di produrre un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile a meno che per vincolo di legge gli introiti non debbono necessariamente corrispondere ai costi, gli Istituti autonomi per le case popolari mentre possono produrre reddito con l'attività di gestione di case popolari costruite dallo*

---

(1-2) La prima massima è di evidente esattezza. Solo la data dell'udienza deve essere comunicata alle parti che, oltre a presentare memorie, possono proporre istanza di ricasazione; una volta che il ricorso è stato ritenuto per la decisione, resta un fatto interno alla camera di consiglio che la decisione sia rinviata ad altro giorno.

La seconda massima partendo da premessa esatta ed ormai fermissima, ricerca una verifica in materia di gestione da parte degli I.A.C.P. di fabbricati non propri. La distinzione che si fa tra immobili dello Stato e immobili dell'Ina-Casa attiene in vero più all'esistenza del reddito che alla sua tassabilità.

*Stato, secondo quanto dispone l'art. 55 del d.l. 10 aprile 1947, n. 261, non possono invece produrre reddito tassabile con la gestione degli immobili costruiti dall'Ina-Casa, in quanto l'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dispone che ogni avanzo di gestione deve essere versato annualmente all'ente proprietario (2).*

(*Omissis*). — Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dei diritti di difesa innanzi alla commissione centrale in conseguenza del rinvio della decisione, senza comunicazione alla parte della nuova data fissata, è infondato.

Ed infatti, l'obbligo della comunicazione alla parte della data fissata per la decisione del ricorso (che avviene in camera di consiglio, senza discussione e senza la presenza delle parti, essendo previsto solo un contraddittorio scritto), è fissato nell'art. 27 del d.P.R. n. 636 del 1972 solo in relazione al diritto delle parti di presentare memorie e repliche entro certi termini, così come il diritto delle parti di conoscere la composizione della commissione è previsto allo scopo di consentire la proposizione di una istanza di ricusazione fino ad un giorno prima della data stessa; ma tale obbligo non è ripetuto nell'art. 28, che abilita il collegio a rinviare o continuare l'esame del ricorso in altro giorno; e la mancata previsione di una comunicazione in tal caso è pienamente giustificata.

Non può ritenersi, infatti, che le parti, per il solo fatto del prosieguo o del rinvio della decisione, costituente fatto interno del collegio, dovuto esclusivamente a necessità del collegio stesso, e non conseguente ad alcuna attività di parte, possano per ciò solo essere abilitate a depositare nuove memorie o repliche, che non sarebbero giustificate né occasionate da alcuna concreta necessità difensiva. E neppure può ritenersi che il rinvio passa far sorgere la necessità di una istanza di ricusazione, posto che la decisione, anche in caso di rinvio, viene presa dal medesimo collegio, che avrebbe dovuto prenderla alla data fissata, con la medesima composizione di componenti, per cui se una istanza di ricusazione, non sia stata proposta nel termine di decadenza di cui al penultimo comma dell'art. 27, essa non può essere più proposta successivamente.

---

Nell'uno e nell'altro caso gli I.A.C.P. riscuotono un canone di affitto che è commisurato anche agli oneri di amministrazione (solitamente calcolati in una percentuale). Se dunque gli I.A.C.P. con tale gestione producono una utilità questa deve ritenersi tassabile; se tale utilità non esiste, sia pure perché ogni provento deve essere rimesso all'Ina-Casa, non vi sarà reddito in senso oggettivo; ma la norma dell'art. 19 della legge n. 43 del 1949 non è di per sé incompatibile con la realizzazione di una utilità da parte degli I.A.C.P. (gli avanzzi di gestione si intendono cioè al netto di un compenso che è corrisposto agli istituti).

Né, in concreto, il ricorrente denuncia che si sia avuta una diversa composizione del collegio giudicante rispetto a quella del giorno in cui la decisione avrebbe dovuto essere presa la prima volta, e neppure denuncia l'esistenza di alcun motivo di ricusazione, per cui, non avendo subito, sotto questo profilo, alcun pregiudizio concreto, e non potendo lamentare pregiudizi sulla base di un preteso inesistente diritto a presentare nuovi scritti difensivi, non è ravvisabile alcun interesse concreto alla proposizione del ricorso sotto questo profilo, che, anche per tale considerazione, va disatteso. — (*Omissis*).

È fondato, invece, quanto meno in parte, il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la decisione impugnata per aver ritenuto tassabili con l'imposta di R.M. i redditi in questione. In proposito, infatti, va tenuto presente che costituisce giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui solo nell'ipotesi di un vincolo di legge che ancori interamente gli introiti di enti pubblici non economici, derivanti dalla loro attività istituzionale, alla copertura delle spese di tale attività all'esercizio successivo o alla riduzione dei costi (sent. n. 3352 del 9 ottobre 1976); principio questo affermato nella stessa decisione impugnata come risulta dalla narrativa precedente, non esiste possibilità di tassazione agli effetti dell'imposta di R.M., mentre invece, qualora la disciplina di detti enti non imponga una indefettibile corrispondenza fra costi e ricavi e non preveda una specifica concreta destinazione degli avanzi di gestione (come in particolare è stato affermato, proprio in relazione agli Istituti autonomi delle case popolari, dalla sentenza n. 4248 del 22 settembre 1978), la tassazione è possibile. Ciò perché nulla importa che trattisi di enti non aventi scopo di lucro, dato che il presupposto dell'imposta di R.M., a sensi del primo comma dell'art. 81 del t.u. del 1958, era unicamente la produzione di un reddito di qualsiasi specie, non espressamente tassabile con altra imposta diretta, concetto questo che nella sua ampiezza comprende anche i redditi in questione; né il fine di lucro è previsto (salvo che per introiti non costituenti veri e propri redditi periodici, come i proventi una tantum di operazioni speculative di cui al secondo comma dello stesso art. 81) come presupposto dell'imposta, che non è intesa affatto a colpire sempre un reddito derivante dall'esercizio di una impresa, in quanto le previsioni dell'art. 85 hanno esclusivamente carattere esemplificativo e non tassativo.

Ciò posto, ne discende che la decisione impugnata non merita censura per la parte in cui ha ritenuto assoggettabile ad imposta (beninteso, al netto della quota di interessi dello 0,50% da versarsi al Tesoro dello Stato) il reddito derivante dai canoni di locazione dei fabbricati costruiti dallo Stato per alloggi ai senza tetto e dati in consegna agli I.A.C.P. per la gestione: ciò in quanto l'art. 55 del d.l. C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, stabilisce che il canone di locazione, riscosso dagli istituti e

di loro spettanza, va determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma non impone alcun vincolo di specifica immediata destinazione improduttiva all'eventuale supero del gettito dei canoni rispetto alle spese eventualmente preventivate in eccedenza alla loro concreta successiva erogazione, sicché gli istituti ben possono trovarsi nel possesso di somme costituenti un utile, liberamente disponibile e come tali assoggettabili all'imposta di R.M.

Al contrario, per quanto attiene al reddito derivante dalla gestione di alloggi per conto dell'Ina-Casa, i proventi costituenti l'avanzo netto della gestione sono indisponibili, essendo previsto dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che l'avanzo deve essere versato annualmente dall'ente amministratore alla Gestione Ina-Casa, per cui nessuna somma resta nella disponibilità degli istituti e nessun reddito tassabile viene a concretizzarsi. La decisione impugnata, pertanto, è inficiata da evidente contraddittorietà di motivazione per avere affermato il principio generale della intassabilità dei proventi indisponibili, e per aver poi disatteso il principio stesso, ritenendo tassabili i redditi in questione, con una motivazione errata: non può infatti farsi questione dell'eventuale inottemperanza da parte degli istituti all'obbligo del versamento dell'avanzo di gestione alla Gestione Ina-Casa, non potendo i rapporti interni fra i due enti influire sulla disciplina legale delle somme, l'unica a cui occorre far riferimento ai fini della tassabilità, né potendosi interpretare la norma nel senso che per ricavo netto si intenda il reddito decurtato dell'imposta, in quanto la norma disciplina unicamente la vera e propria gestione degli alloggi, su cui possono al massimo incidere le imposte indirette attinenti alla gestione stessa, non anche l'imposta di R.M. che attiene alla tassazione diretta della ricchezza prodotta dall'ente gerente, che non può essere tassato per produzione di un reddito non proprio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1979, n. 1529 - Pres. Mirabelli - Est. Zappulli - P.M. Valente (conf.) - Soc. SOGIM (avv. Granelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposta di ricchezza mobile - Plusvalenze - Mutuo per l'acquisto dei beni poi rivenduti - Interessi - Computazione nel costo di acquisto - Limiti - Società di gestione immobiliare - Valgono gli stessi principi.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 91 e 100; c.c. art. 2425; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 58).

*Ai fini della determinazione della plusvalenza gli interessi pagati per un mutuo contratto per l'acquisto dei beni relativi alla impresa sono im-*

*putati in aumento del costo soltanto fino all'esercizio in cui i beni « entrano in reddito » (sono o possono essere utilizzati); successivamente gli interessi sopportati rientrano nelle spese di ciascun esercizio. Ciò vale per qualunque impresa ed anche per le società che compiono attività di sola gestione immobiliare (1).*

(*Omissis*). — La società ricorrente ha censurato la decisione impugnata, con l'unico motivo del ricorso, per violazione degli artt. 81, 91, 98, 100, 106 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvate con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 2425 c.c. e di principi generali di diritto, nonché per difetto di motivazione su punto decisivo, deducendo che erroneamente la commissione tributaria centrale ha ritenuto che gli interessi da essa corrisposti per il mutuo concesso per la costruzione degli immobili acquistati e rivenduti dalla stessa società non potessero essere calcolati in aumento del costo, comprensivo del prezzo pagato, al fine di ridurre la plusvalenza realizzata con la successiva rivendita. Ha precisato la ricorrente che quegli interessi, dei quali era stato ingiustamente negato il carattere di « spese incrementative », costituivano, invece, parte integrante del « costo storico del cespite realizzato » al quale erano da aggiungere come passività inerenti.

Il motivo è infondato.

Invero, come posto in rilievo nella impugnata decisione, l'art. 91 del citato t.u., compreso tra le norme generali sull'imposta di ricchezza mobile, statuiva che il reddito netto imponibile è costituito dalla differenza tra l'ammontare del ricavo lordo e quello delle spese e passività inerenti alla sua produzione, mentre il successivo art. 100, relativo alle imprese commerciali, precisava che concorrono nel reddito imponibile le plusvalenze « derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un

---

(1) Decisione esatta. Il primo termine di raffronto per la determinazione della plusvalenza (costo non ammortizzato o ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito) deve essere il prezzo di acquisto (articolo 2425 c.c.) che entra in ammortamento. Ove per l'acquisto del bene sia stato contratto un mutuo, le rate di interessi incrementano il costo solo fino al momento in cui il bene acquistato è (o può essere) utilizzato o, come suol dirsi, « entra in reddito »; da questo momento il bene è in ammortamento ed il suo valore non può più subire aumenti (il valore di ammortamento, o costo non ammortizzato, sarà sempre il termine di raffronto per la determinazione della plusvalenza).

Lo stesso criterio vale naturalmente anche per i beni non ammortizzabili per i quali il valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito non può accrescersi nel tempo. La logica di tutto ciò è che fino a quando il bene non è utilizzato e non produce reddito gli interessi sopportati non possono entrare nel conto economico di esercizio come costi di produzione, mentre dal



prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ulteriore valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito ».

Dall'esame congiunto di questa norma si evince l'esattezza del principio, espressamente riconosciuto anche dalla ricorrente in linea generale nella nota difensiva, secondo il quale gli interessi di mutui stipulati per la produzione o l'acquisto di beni, come per i finanziamenti immobiliari, costituivano, nell'applicazione della legislazione tributaria anteriore al d.p. 29 settembre 1973, n. 597, costi patrimoniali solo fino all'esercizio in cui, come suol dirsi con frase corrente, quei beni entravano in reddito, mentre successivamente a tale utilizzazione, rientravano nelle spese relative a ciascun esercizio. Pertanto fino a quel termine, e solo fino al medesimo, essi concorrono alla formazione del costo storico ammortizzabile, posto quale elemento iniziale dell'accertamento e della valutazione del plusvalore.

È evidente, d'altra parte, che, dovendosi fare il raffronto al fine delle citate plusvalenze, tra due termini temporali precisi, sarebbe incompatibile con tale paragone considerare come « incrementative » e valutare nel costo iniziale le periodiche spese successive, quali i suddetti interessi, che non producono un corrispondente e successivo aumento del valore del bene e che sono dovute ad un mero fatto soggettivo del contribuente quale l'obbligazione anteriormente contratta.

Una volta riconosciuto il principio condiviso dalla società ricorrente nella citata nota, della computibilità di quegli interessi nel costo del bene solo fino alla « entrata in reddito » del medesimo, non può, invece, accogliersi la tesi sostenuta dalla stessa secondo la quale tale limitazione è applicabile nei suoi confronti per avere avuto oggetto della sua attività solo la gestione degli immobili acquistati, senza alcun reddito di impresa: ha sostenuto, al riguardo, la ricorrente che essa conseguiva un

---

momento in cui inizia l'utilizzazione e quindi la produzione del reddito gli interessi non possono più incrementare il costo patrimoniale. Tutto questo risulta oggi chiaramente disciplinato nell'art. 58 del d.P.R. 597/1973 ma si ricavava egualmente nel sistema del 1958.

Questi principi valgono ovviamente per tutte le imprese e, maggiormente, per tutte le società per le quali tutti i beni posseduti sono capaci di plusvalenze (art. 106). Nessun particolare o differenziata applicazione della regola può averci per le società immobiliari per le quali si avrà egualmente un costo patrimoniale, anteriore all'utilizzo e un costo di esercizio.

Si deve solo osservare, per queste società, che allorché nell'oggetto dell'impresa sia compresa non soltanto la gestione ma anche l'acquisto e la costruzione di immobili con lo scopo di rivenderli, il reddito realizzato con vendita degli immobili non costituisce più plusvalenza ma ricavo per la cessione di beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (Cass., 22 settembre 1978, n. 4248, in questa *Rassegna*, 1979, I, 193).

mero reddito fondiario, al quale erano applicabili esclusivamente le detrazioni di cui all'art. 75 (sull'imposta fabbricati) del t.u. del 1958.

Al riguardo, è facile osservare che il citato art. 100, nello stabilire la tassabilità delle plusvalenze dei beni dell'impresa non poneva distinzioni né per il genere delle attività della stessa né per la natura dei beni per i quali si era accertata la plusvalenza medesima, onde la distinzione suddetta non trova ragione d'essere. Oggetto di quella tassazione non era il reddito periodicamente conseguito attraverso l'utilizzazione del bene nei vari esercizi, ma la menzionata differenza *una tantum* conseguita e valutata la quale era indipendente, in linea generale, da esistenza, specie ed entità dei cennati redditi periodici e delle loro rispettive forme di tassazione.

Non vi è alcun collegamento, normalmente, tra il genere dell'attività dell'impresa, con la conseguente tassabilità periodica, e la imposizione sulle plusvalenze, da effettuarsi su tutti i beni compresi nel patrimonio dell'impresa, compresi quelli strumentali, tanto che è stato espressamente indicato tra quelli assoggettati all'imposta per il relativo aumento anche l'avviamento.

Inoltre, la irrilevanza degli interessi successivi alla cosiddetta entrata in reddito dei beni è confermata dal richiamo dello stesso art. 100 del t.u. all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Né è da trascurare, per l'unicità della materia, che l'art. 2425 n.c.c., relativo alla valutazione degli elementi attivi del bilancio, statuisce che gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili, non possono esservi iscritti per un valore superiore al prezzo di costo. Queste norme confermano che il legislatore ha dato sempre la prevalenza agli elementi oggettivi di valutazione con riferimento alla situazione del mercato, rispetto a quelli soggettivi ed eventuali costituiti da obbligazioni assunte dall'imprenditore per i singoli beni compresi nel patrimonio dell'impresa. Sarebbe stato, poi, contrario ai principi di uguaglianza dei contribuenti ridurre o escludere, addirittura le plusvalenze secondo che per i beni valutati, all'atto della loro entrata in reddito siano state contratte obbligazioni specifiche produttive di interessi diverse da quelle genericamente assunte dall'impresa, mentre, in ogni caso, quegli interessi avrebbero finito per essere calcolati due volte in detrazione nei redditi dei singoli esercizi e nella successiva valutazione delle plusvalenze.

Per completezza di indagine giova, poi, rilevare pur senza valore decisivo, che il legislatore con l'art. 58 del successivo d.p. 29 settembre 1973, n. 597, ha espressamente limitato, per le suddette plusvalenze, al periodo anteriore a quello « in cui si è o può essere iniziata l'utilizzazione » l'imputabilità ad aumento del costo per gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni relativi all'impresa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 marzo 1979, n. 1537 - Pres. Granata - Est. Battimelli - P.M. Morozzo della Rocca (conf.) - Montaldo (avv. Natoli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Rossi).

**Imposta di ricchezza mobile - Plusvalenza - Avviamento - Cessione di quota di società di persone - Intento speculativo - Dimostrazione - È necessaria.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100 e 106).

*Il realizzo del maggior valore in conseguenza della cessione di quota di società di persone può dar luogo a plusvalenza tassabile ove sia dimostrato l'intento speculativo, ma non è nel caso invocabile la presunzione dell'art. 100 del t.u. sulle imposte dirette (1).*

(Omissis). — Il ricorso è fondato.

Premesso che, per quanto attiene al primo motivo, con cui si denuncia omessa motivazione sulle ragioni giuridiche a sostegno della decisione, la censura seppure astrattamente inammissibile, non lo è peraltro nel caso concreto, avendo la decisione impugnata fondato il proprio convincimento sull'adesione a precedente decisione della Commissione centrale, che riguardava un caso di specie diverso da quello in esame (cessione di quota sociale ad altro socio nelle cui mani era venuta a consolidarsi l'intera azienda, con conseguente scioglimento della società, mentre nel caso di specie la cessione, come è pacifico, era avvenuta a favore di un estraneo alla società, che aveva quindi continuato ad esistere), si osserva che, sotto quest'ultimo profilo, il primo motivo di ricorso va deciso congiuntamente al secondo, col quale appunto si sostiene l'intassabilità, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di un realizzo di avviamento sul presupposto di una pura e semplice cessione di quota sociale da una persona all'altra, per il solo fatto della cessione.

Così delineato il *thema decidendum*, che la decisione impugnata non ha in sostanza affrontato né risolto, deve riconoscersi la fondatezza del ricorso, non appearing corretta la soluzione del problema della tassa-

---

(1) La pronunzia, che si è a lungo soffermata sull'ovvia distinzione tra la soggettività tributaria della società e quella del socio, sembra aver eluso il vero problema: se il partecipare ad una società di persone sia per il socio una attività presunta di speculazione riconducibile all'art. 100 del t.u. delle imposte dirette, se cioè il conferire un capitale nella società sia oggettivamente una attività nella quale l'intento di speculazione e *in re ipsa*, sia in relazione alla divisione degli utili sia in relazione alla cessione (o anche alla liquidazione) della quota sociale.

Sembra doversi dare risposta affermativa. La costituzione di una società è di per sé una attività commerciale (art. 2247 c.c.); in particolare nella società in nome collettivo la immedesimazione dei soci nella società (Cass., 28 apr-

bilità in senso positivo, quale conseguenza della pura e semplice cessione di quota sociale, sia pure di una società di persone.

Ed infatti, posto che anche in materia di società di persone resta fermo che la tassabilità degli eventi relativi alla società va tenuta distinta da quella delle mutazioni delle situazioni economiche dei soci, che costituiscono, per l'autonomia del patrimonio e dell'attività sociale, soggetti di imposta diversi della società (il che si è verificato appunto nel caso di specie, in cui la tassazione ha colpito non la società, ma il Montaldo quale autonomo soggetto passivo della pretesa tributaria), deve concludersi che il reddito in discussione (realizzo di un maggior valore in conseguenza di trasferimento di quota sociale) non poteva essere sottoposta ad imposizione per R.M. né ai sensi dell'art. 100, né, a maggior ragione, dell'art. 106 del t.u. delle imposte dirette del 1958, norme entrambe richiamate nel secondo comma dell'art. 81 dello stesso t.u. su cui appare fondata, nel caso di specie, la pretesa tributaria.

Esclusa infatti l'applicabilità dell'art. 106 (che disciplina la tassazione delle plusvalenze dei beni appartenenti a soggetti tassabili in base a bilancio, nella cui categoria non rientra, per il disposto dell'art. 8 dello stesso t.u. una società in nome collettivo, quale era quella di cui era socio il ricorrente), deve riconoscersi che neppure appare applicabile l'art. 100, il quale consente la tassazione dell'avviamento, quale plusvalenza, derivante dal realizzo di beni relativi all'impresa; ed infatti il realizzo del valore dell'avviamento (sempre che ricorrano i presupposti di cui al primo comma del suddetto art. 100) può aversi solo nel caso in cui venga a cessare la società con sostituzione nell'impresa di un soggetto diverso, mediante trasferimento dell'intera azienda da parte

---

le 1977, n. 1516 e 17 gennaio 1978, n. 196, in questa *Rassegna*, 1977, I, 457 e 1978, I, 379) fa dei singoli soci altrettanti imprenditori. Senza affrontare la complessa problematica civilistica sulla condizione del socio (che ha diritto di amministrare la società ed è travolto dal fallimento di essa), è facile constatare sul piano tributario che il reddito prodotto con la partecipazione nella società è un reddito di impresa; oggi è addirittura necessario concepire l'attività sociale come attività per quota del socio (artt. 5 e 51, ultimo comma, d.P.R. 597/1973) e non esiste più agli effetti dell'IRPEF l'autonomia patrimoniale della società. Nel sistema privigente era bensì riconosciuta l'autonomia patrimoniale della società, che era il soggetto passivo dell'imposta di ricchezza mobile, ma il socio era pur sempre considerato come un imprenditore nel caso, sia pure infrequente, che il reddito si formasse in suo favore. Se il socio, eccezionalmente, realizza il suo profitto al di fuori della società si da diventare il soggetto passivo dell'imposta, si avrà un reddito di impresa (o di categoria B); ciò si verifica essenzialmente quando il socio, perdendo tale sua qualità, realizza un plusvalore rispetto al capitale conferito, cosa che può avvenire sia in caso di scioglimento della società, sia in caso di liquidazione di quota a seguito di scioglimento limitato ad un socio, sia nel caso di cessione di quota.

della società ad altra società o ad altro imprenditore individuale, oppure mediante concentrazione delle quote sociali nella persona di un unico socio, con conseguente scioglimento della società (vedi in questi sensi le sentenze di questa Corte n. 2645 del 23 settembre 1971 e n. 900 del 23 febbraio 1978). Solo in questi casi, infatti, la società come esercente l'impresa commerciale e, quindi, come soggetto distinto dai soci ed autonomamente tassabile ai fini dell'imposta sul reddito di R.M., effettua un «realizzo» di beni sociali, ossia cessa di disporre di detti beni in contropartita di una certa somma di danaro e di altra utilità, qualora invece, ferma restando l'esistenza in vita della società e fermo restando l'esercizio da parte di essa dell'impresa sociale, venga a mutare uno dei soggetti costitutivi della società, autonomo e distinto soggetto del rapporto di imposta, non si ha alcun realizzo, da parte della società di beni sociali, bensì si ha realizzo da parte di uno dei soci, del valore della quota sociale, della cui titolarità il soggetto si spoglia in contropartita di una certa somma di danaro o di altra utilità.

In altri termini, ciò che muta, in tal caso, è la posizione patrimoniale di un socio, ma non si ha realizzo di beni sociali (in quanto appartenenti direttamente alla società, quanto meno ai fini fiscali), né, di conseguenza, può aversi realizzo dell'avviamento, come invece si verifica allorché la società si scioglie o allorché avvenga il trapasso della azienda ad un soggetto diverso, il quale, in cambio, corrisponda alla società un determinato prezzo, comprensivo anche del valore dell'avviamento, se esistente.

Ragionando diversamente, dovrebbe concludersi (con un ragionamento opposto a quello sviluppato dall'amministrazione nel suo, controricorso)

---

Non sembra possa dubitarsi, e lo riconosce la stessa sentenza in esame, che all'atto dello scioglimento della società (in particolare per l'avviamento connesso alla cessazione dell'impresa) si debbano tassare le plusvalenze dei beni liquidati o restituiti ai soci (Cass., 16 febbraio 1978, n. 725, in questa *Rassegna*, 1978, I, 384). Per le stesse ragioni sembra incontestabile la tassazione della plusvalenza quando a seguito di scioglimento limitato ad un socio, sia ad esso liquidata la quota in somma superiore al valore di conferimento. Allo stesso modo la plusvalenza va tassata sul plusvalore realizzato con la cessione di quota, giacché si realizza egualmente un guadagno con il conferimento di un capitale nella società. Se il conferimento (come ogni investimento di capitale) è un'operazione commerciale per l'ipotesi ordinaria di produzione di un reddito di esercizio (nel caso utili sociali che danno luogo ad un reddito di impresa, poco importa se tassato in capo alla società, come un tempo, o ai soci, come oggi), lo è anche per l'ipotesi eccezionale di realizzazione di un profitto mediante l'alienazione del cespite produttivo (nel caso quota sociale). Se così non fosse vi sarebbe un salto di imposta, erroneamente negato nella sentenza in nota: se infatti ordinariamente vi è una plusvalenza da calcolare tra i due momenti del conferimento e dello scioglimento, ove vi sia stata una cessione per un valore intermedio, questo plusvalore va colpito nei confronti del cedente al momento della cessione.

non già che si renda impossibile la tassazione di un plusvalore realizzato e non più tassabile in futuro, ma che, al contrario, l'avviamento, per il solo fatto del mutamento soggettivo nella costituzione della società, verrebbe ad essere colpito due volte; una volta, parzialmente, all'atto della cessione della quota, e una seconda volta, per intero, nel caso di scioglimento della società o di trasferimento ad altro soggetto dell'impresa sociale; il che, peraltro, ben può essere possibile, ma non in applicazione dell'art. 100 del t.u., in forza del quale sono tassabili solo le plusvalenze realizzate dalla società o « nella società », non anche quelle realizzate da soggetto diverso « fuori della società », come avviene in caso di cessione di quota ad estraneo con conseguente mutamento della composizione sociale, ma senza alcun riflesso quanto alla titolarità dell'avviamento nella società stessa.

Ciò non significa, peraltro, che in ogni caso il plusvalore conseguente al trasferimento di una quota sociale non possa essere sottoposto a tassazione nei confronti del socio cedente, ma comporta unicamente che il detto plusvalore, seppure tassabile a sensi dell'art. 81, c.p.v., del t.u. del 1958, lo è in quanto ricorra un'ipotesi diversa da quella prospettata nel richiamo fatto, dal capoverso dell'art. 81, agli artt. 100 e 106, del t.u.; esclusa pertanto la tassabilità a sensi delle due suddette norme, deve esaminarsi, in relazione al singolo caso di specie, se ricorra in concreto un'altra delle ipotesi di cui al capoverso dell'art. 81, ossia se si sia in presenza di una plusvalenza realizzata in conseguenza di una operazione speculativa; con conseguente necessità di una indagine di fatto, intesa ad accertare se la cessione della quota sociale possa essere qualificata come un mero fatto di realizzo patrimoniale da parte del socio cedente, oppure come una vera e propria attività di speculazione (il che del resto appare pacifico nella stessa giurisprudenza della commissione centrale, le cui precedenti decisioni — n. 11896 del 13 ottobre 1975, n. 12488 del 26 ottobre 1976, n. 468 del 2 aprile 1977 — appaiono orientate in tal senso).

Una indagine del genere è del tutto carente nella decisione impugnata, né può ritenersi, come sostiene l'amministrazione controricorrente, che essa non fosse necessaria in quanto le operazioni commerciali (quale appunto la conduzione di una azienda da parte di una società) sono sempre per loro natura speculativa. Con una affermazione del genere, infatti, si cade nella confusione, innanzi evidenziata, fra operazioni riconducibili direttamente alla società ed operazioni proprie del socio, non potendosi dubitare che la cessione della quota sociale, in se e per sé, in quanto del tutto estranea al concreto esercizio dell'azienda sociale come tale, non rientra certo nell'attività sociale, la quale soltanto può presumersi speculativa. Nel caso di specie, pertanto, la decisione impugnata ha omesso del tutto l'esame di un fatto decisivo, quale

la natura speculativa o meno dell'atto di cessione della quota sociale da parte del Montaldo, (sempre, s'intende, che anche sotto tale profilo l'atto di cessione potesse ritenersi tassabile in base all'accertamento di ufficio), di conseguenza, la decisione va cassata e le parti vanno rimesse innanzi alla stessa commissione centrale, che deciderà in conformità ai principi innanzi enunciati e nei limiti (il cui accertamento sfugge, allo stato, all'indagine da effettuarsi in questa sede) derivanti dall'accertamento e delle precedenti fasi del giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 marzo 1979, n. 1587 - Pres. Santosuso - Est. Virgilio - P.M. Pedace (diff.) - Sardo (avv. Grutta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini).

**Imposta di successione - Beneficio di inventario - Procedura per la liquidazione dell'eredità - E opponibile all'amministrazione - Impugnazioni ammesse.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; c.c., art. 498).

*Il risultato della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata di cui all'art. 498 c.c. è opponibile all'amministrazione finanziaria anche se l'accertamento dei debiti non è stato eseguito con i criteri stabiliti nell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, salvo il potere dell'amministrazione di far accertare, attraverso il reclamo, l'insussistenza dei debiti riconosciuti nello stato di graduazione (1).*

(*Omissis*). — Con due motivi strettamente connessi i ricorrenti deducono che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, escludono in ogni caso la possibilità di deduzione dall'asse ereditario, agli effetti della determinazione della base imponibile, dei debiti del *de cuius* risultanti dalla procedura di liquidazione dell'eredità effettuata a norma degli artt. 498 e seguenti del codice civile.

Sostengono, invece, i ricorrenti che il passivo dell'eredità, accertato in tal procedimento speciale non può esser disconosciuto dall'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il valore dell'asse sul quale l'erede è tenuto a corrispondere l'imposta di successione deve essere calcolato al « netto » dei debiti definitivamente accertati nel procedimento medesimo qualora l'amministrazione stessa non abbia ritenuto di contestare le risultanze di tale accertamento.

---

(1) Viene confermato l'orientamento già avviato con la sent. 26 luglio 1971, n. 2490 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 1453).

Rilevano al riguardo che lo svolgimento e le modalità del menzionato particolare modo di valutazione del passivo offrono le stesse garanzie — sulla esistenza dei debiti da ammettere in deduzione dallo asse — di quelle derivanti dalle situazioni probatorie tipiche previste dall'art. 45 del r.d. n. 3270 del 1923.

La questione prospettata dai ricorrenti ha già costituito oggetto di numerose decisioni di questa Corte Suprema, sia per quanto riguarda la fattispecie specifica di cui si discute, sia con riferimento ad altre ipotesi simili od analoghe.

Il problema consisteva (e consiste) nello stabilire come possa conciliarsi la disposizione del citato art. 45, secondo la quale sono ammessi in deduzione dall'asse soltanto i debiti risultanti nei modi elencati nella norma, con la regolamentazione di altre situazioni considerata dall'ordinamento giuridico, per le quali è previsto un diverso accertamento delle passività ereditarie, anch'esso fornito di un grado di attendibilità che sostanzialmente si pone sul medesimo piano di quello che deriva dagli atti indicati nell'art. 45.

Per risolvere il suddetto problema, indubbiamente complesso e delicato, deve aversi riguardo — per quanto qui interessa — esclusivamente alla normativa dell'abrogato r.d. n. 3270 del 1923 (applicabile nella fattispecie concreta), non potendo la nuova disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, offrire validi ed efficaci elementi interpretativi rispetto alla legislazione precedente, che era — peraltro — diversa, sotto alcuni aspetti, proprio nelle disposizioni incidenti sulla soluzione del problema in esame.

Precisato ciò, è utile ed opportuno premettere, nel quadro di una visione generale delle questioni che dal problema stesso derivano, che la giurisprudenza relativa al r.d. n. 3270 del 1923 si è decisamente orientata, dopo alcune oscillazioni, nel senso che in caso di fallimento *post mortem* l'obbligo dell'imposta di successione a carico dell'erede colpisce il trapasso *mortis causa* del patrimonio ereditario nella misura in cui esso sia effettivamente avvenuto, e che pertanto il diritto della finanza alla percezione della imposta di successione non può essere esercitato a danno della massa fallimentare, ma soltanto sull'eventuale « residuo » della liquidazione spettante all'erede, quale soggetto passivo del rapporto tributario (v. Cass., 24 marzo 1975, n. 1101; 13 marzo 1961, n. 560; 19 ottobre e 5 novembre 1959, nn. 2966 e 3282).

È stato osservato, a sostegno del principio suddetto (v. in particolare sent. nn. 1101 del 1975 e 3282 del 1959), che l'imposta di successione presuppone concettualmente un trapasso di ricchezza concretamente avvenuto, mentre la dichiarazione di fallimento *post mortem* (anche se non munita di efficacia retroattiva), privando l'erede della disponibilità dei beni caduti in successione a profitto della massa dei creditori del *de*



*cuius*, impedisce l'acquisto di un vero diritto attuale sui detti beni, escludendo conseguentemente un effettivo accrescimento di ricchezza in favore dell'erede stesso, il quale arricchimento si verifica invece solo nella misura del supero attivo eventualmente pervenutogli dopo la ripartizione in sede fallimentare.

Nel quadro delle medesime considerazioni, questa Corte ha anche ritenuto (Cass., 11 marzo 1972, n. 695) che la sentenza omologativa del concordato preventivo è valida, agli effetti della detrazione dei debiti dall'asse ereditario, come dichiarazione dei debitori sulla sussistenza dei debiti, ancorché nel procedimento di concordato preventivo l'accertamento dei singoli crediti non avvenga per mezzo di un provvedimento equiparabile alle sentenze di cui all'art. 45, primo comma, del r.d. n. 3270 del 1923.

Ha rilevato la Corte che la *ratio* di tale norma, consistente nella esigenza della rigorosa documentazione delle passività ammesse in deduzione dall'asse, al fine di impedire possibili evasioni tributarie, consente di attribuire rilevanza anche alla verifica dei debiti eseguita nella procedura di concordato preventivo a cura del commissario giudiziario, pubblico ufficiale, in quanto essa è discussa in contraddittorio di tutti gli interessati ed è suscettibile di contestazione sui singoli crediti concorrenti da parte di ciascuno dei detti interessati, per cui la sentenza omologativa, pur non avendo i requisiti richiesti dall'art. 45, costituisce valido elemento probatorio della esistenza delle passività da ammettere in deduzione.

Infine, sulla specifica questione ora in esame, questa Corte (Cass., 16 ottobre 1967, n. 2471 e 26 luglio 1971, n. 2490) ha ritenuto la validità — sempre ai fini della prova dell'esistenza delle passività ammesse in deduzione dall'asse ereditario — dello stato di graduazione dei crediti effettuato secondo le disposizioni degli artt. 498 e seguenti del codice civile, salva la facoltà della finanza di contestare i crediti compresi nello stato di graduazione di provocare su di essi l'accertamento giudiziale, al fine di evitare evasioni fiscali.

Nelle due sentenze citate la Corte ha sostanzialmente valorizzato — nel quadro dell'esigenza di salvaguardare, da un lato, l'amministrazione finanziaria da possibili frodi, e, dall'altro, l'interesse dell'erede a non sopportare un carico fiscale superiore a quello correlato e commisurato all'effettivo arricchimento derivatogli dal fenomeno successorio — gli aspetti peculiari di talune procedure previste e disciplinate dall'ordinamento con modalità tali da renderne particolarmente attendibili (certamente in misura non inferiore all'attendibilità richiesta dalle disposizioni dell'art. 45 del r.d. n. 3270 del 1923) i risultati sullo stato passivo dell'eredità.

È stato osservato che l'accertamento della reale esistenza delle passività deducibili può avvenire in sede amministrativa (nel qual caso la

prova dei debiti, da parte dell'erede, deve essere fornita esclusivamente nei modi previsti dall'art. 45), ovvero può costituire l'effetto della procedura prevista dall'art. 498 e seguenti c.c., la quale — sebbene preordinata ad altri fini — si svolge tuttavia con criteri improntati a marcato rigore formale e sostanziale e si realizza con l'intervento di un pubblico ufficiale (notaio) e nel contraddittorio dei creditori del *de cuius*, portatori di interessi contrapposti rispetto al riconoscimento delle reciproche ragioni e dei rispettivi diritti di prelazione, con la conseguenza che un siffatto accertamento presenta già per questo motivo carattere di sufficiente attendibilità.

Va aggiunto che il notaio è tenuto a dare avviso ai creditori e ai lagatari dello stato di graduazione formato nella suindicata procedura secondo i diritti di prelazione dei creditori, ed a curarne la pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali, e che il documento diventa definitivo (con obbligo, per l'erede, di soddisfare i creditori e i lagatari) se non vi sono reclami nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'estratto, ovvero, nel caso di reclami, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami stessi.

La procedura di liquidazione s'incentra sulla redazione di un documento (stato di graduazione) che per il meccanismo e le modalità ora ricordati offre di per sé garanzia di certezza (sul passivo ereditario) in misura non inferiore a quella derivante dai documenti menzionati nell'art. 45, ed assicura in ogni caso la possibilità, attraverso i reclami previsti dall'art. 501 c.c., dell'accertamento giudiziale sui crediti compresi nello stato di graduazione, sulla loro entità e sui diritti di prelazione vantati dai creditori.

Si tratta, dunque, di una procedura suscettibile di concludersi — su richiesta degli interessati — con una pronuncia del giudice.

Nell'ambito di questa previsione, per quanto concerne la contestazione dei crediti graduati e dei relativi privilegi, l'amministrazione finanziaria, pur non potendo essere considerata creditrice del *de cuius* (perché il soggetto passivo del rapporto tributario derivante dalla successione è l'erede), ha certamente interesse e legittimazione a provocare l'accertamento giudiziale sulla esistenza dei crediti e delle prelazioni risultanti dallo stato di graduazione, in quanto da tale accertamento può dipendere il concreto esercizio del privilegio che spetta allo Stato, secondo le norme stabilite dal codice civile, per la riscossione dell'imposta di successione, sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce (art. 68 del r.d. n. 3270 del 1923).

Il suindicato interesse della finanza risulta particolarmente evidente ove si consideri, tra l'altro, che a norma degli artt. 2758, secondo comma, e 2772, ultimo comma, c.c., il privilegio dello Stato per l'imposta di successione non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

In questo caso (v. Cass., 5 ottobre 1960, n. 2571) è intuitivo l'interesse della finanza a contestare non solo i diritti di prelazione anteposti dalle citate norme a quello dello Stato, ma anche l'esistenza stessa dei crediti assistiti da prelazione, perché dalla esclusione di essi può dipendere, in relazione alla « capienza » dell'attivo ereditario, l'esercizio della prelazione in favore dello Stato.

E ciò quanto meno per quei debiti ereditari che, risultando nei modi previsti dall'art. 45, non potrebbero giammai essere disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, né al fine dell'esercizio del privilegio, né per la determinazione della base imponibile.

Questo rilievo dimostra, in definitiva, come la procedura di liquidazione prevista dall'art. 498, che comporta una situazione analoga a quella derivante dalla separazione dei beni (art. 512 e ss. c.c.), non possa considerarsi del tutto indipendente — anche in vista dei collegamenti che la graduazione dei debiti ereditari richiede con le norme che regolano la operatività e l'ordine dei privilegi (artt. 2758, 2772 e 2778 in particolare) — rispetto alla posizione della finanza quale creditrice della imposta di successione, sicché la procedura stessa offre all'amministrazione finanziaria possibilità di adeguata tutela anche ai fini del controllo sulla reale sussistenza e consistenza di tutto il passivo ereditario.

Da ciò discende, secondo la linea argomentativa avanti esposta, che la situazione comprovata dallo stato di graduazione « divenuto definitivo » nella procedura di cui all'art. 498 c.c. (come nelle ipotesi di fallimento *post mortem* e di concordato preventivo) non può essere disconosciuta ai fini della determinazione della base imponibile, giacché le risultanze di questa procedura diventano opponibili anche alla finanza, cui incombe l'onere — se intende contestare la verità dei crediti inclusi nello stato di graduazione — di provocare gli accertamenti giudiziali sui crediti contestati.

Questa conclusione non contrasta con il principio della tassatività delle prove legali previste dall'art. 45 del r.d. n. 3270 del 1923, ai fini della deduzione dall'asse dei debiti ereditari, perché il detto principio si riferisce al normale procedimento amministrativo di determinazione della base imponibile, e non può essere considerato preclusivo, in via assoluta, della efficacia probatoria derivante da altre particolari procedure, egualmente previste dall'ordinamento, anch'esse preordinate all'accertamento del passivo dell'eredità.

Di fronte a tali procedure, ed alle loro risultanze, si verifica una situazione giuridica assimilabile, come è stato già rilevato con le sentenze nn. 2471 del 1967 e 2490 del 1971 di questa Corte, a quella cui fa riferimento la prima parte dell'art. 45, per cui non può essere disconosciuto il diritto dell'erede di opporre alla finanza una tale situazione, che produce i suoi effetti anche con riguardo alla determinazione della base

imponibile, a meno che l'amministrazione finanziaria non ritenga di sperimentare le opportune azioni volte a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle risultanze dello stato passivo invocato dall'erede.

In conclusione, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema va confermato, con conseguente accoglimento del ricorso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 marzo 1979, n. 1695 - *Pres. Granata - Est. Caturani - P.M. Morozzo della Rocca (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Feroldi.*

**Imposta di registro - Cessione di contratto - Contratti della p.a. - Aggiudicazione in sede di gara - Contratto perfetto - E tale - Cessione dell'aggiudicazione - Equivale a cessione del contratto - Successiva approvazione - Natura.**

(r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 19; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 88; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 232, 234 e 239).

*Poiché la aggiudicazione pronunciata nei procedimenti di gara per l'asta pubblica e la licitazione privata equivale alla stipulazione di un contratto perfetto, ove l'aggiudicatario abbia ottenuto che, con il consenso dell'amministrazione, il contratto sia stipulato con un soggetto diverso, si sarà realizzata una cessione del contratto e non già la cessione di una proposta irrevocabile; la successiva approvazione non influisce sulla perfezione del contratto principale e di quello di cessione (1).*

(*Omissis*). — Con i due motivi del ricorso che prospettando la stessa questione — quella centrale della causa — possono esaminarsi congiuntamente, l'amministrazione finanziaria deduce: a) che l'aggiudicazione dell'appalto di opera pubblica nelle forme della licitazione privata non può qualificarsi come proposta irrevocabile nei confronti dell'aggiudicatario giacché il vincolo contrattuale si perfeziona di già in quella sede tra le parti, onde la cessione della posizione dell'aggiudicatario, nello

(1) La decisione pur conforme a pacifico orientamento (da ultimo Cass., 22 aprile 1976, n. 1442, in questa *Rassegna*, 1976, I, 785), merita di essere segnalata per la ricchezza della motivazione, anche in relazione a profili in parte nuovi della nota questione. Con giusta fermezza la S.C. ha escluso che possa ravvisarsi una contraddittorietà tra le norme della legge di contabilità e quelle della legge sui LL.PP. (eliminando con ciò ogni sospetto di un differenziato regime degli appalti rispetto agli altri contratti), riaffermando che l'aggiudicazione non sarebbe tale se l'amministrazione conservasse ancora il potere di accettate o no l'offerta.

stadio compreso tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, integra una cessione di contratto soggetta alla imposta di registro (art. 52 della tariffa all. A, legge del 1923); *b*) in seguito alla approvazione del contratto di appalto in favore della ditta Feroldi la p.a. aveva implicitamente approvato anche l'aggiudicazione avvenuta in favore della società Unione, cedente.

Le censure sono fondate nei limiti che risultano dalle considerazioni seguenti:

Giova premettere che quanto deduce l'amministrazione ricorrente circa l'approvazione implicita della aggiudicazione in favore della società Unione in seguito alla approvazione del contratto di appalto nei confronti della cessionaria ditta Feroldi trova puntuale riscontro nella motivazione della impugnata sentenza, la quale ha sul punto messo in chiara evidenza il principio di diritto affermato da questo S.C. a sezioni unite, con la sentenza 30 marzo 1968, n. 975.

In realtà, la Corte del rito è pervenuta alla soluzione del problema di fondo sottoposto al suo esame (che può riassumersi nella qualificazione del verbale di aggiudicazione definitiva nei contratti di pubblico appalto conclusi dalla p.a. nelle forme della licitazione privata): in base ad una *ratio decidendi* del tutto autonoma che riconosce esatta la premessa fatta propria della sentenza impugnata — secondo cui deve ritenersi che l'aggiudicazione dell'appalto alla società Unione fu approvata per implicito, poiché per il rapporto genetico e di presupposizione giuridica tra quest'ultima ed il contratto dipendente, concluso con la cessionaria ditta Feroldi, che conseguì l'approvazione, tale approvazione non può sussistere se non presupponendo anche la approvazione della aggiudicazione (S.U., 30 marzo 1968, n. 975). Infatti — ha osservato la sentenza — solo sul presupposto di tale aggiudicazione è stato possibile all'amministrazione stipulare il contratto con l'impresa Feroldi quantunque non prescelta da una nuova gara di appalto. E proprio su tale premessa si è svolta poi la ulteriore motivazione, (che riguarda in modo specifico l'oggetto della cessione intervenuta tra le parti), la quale si è conclusa nel senso che non tratterebbesi di una cessione di contratto, ma di cessione di una mera proposta irrevocabile.

Ciò premesso, il punto centrale della causa riguarda il controllo del risultato raggiunto dalla sentenza impugnata su questa specifica questione di diritto.

A tal fine deve essere sottolineato che l'indirizzo accolto da questo S.C. con una ormai costante giurisprudenza è saldamente ancorato al principio secondo cui nei contratti conclusi con la p.a. il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, sì da riuscire senz'altro e immediatamente vincolante per l'amministrazione stessa, a meno che dall'interpretazione di quel verbale

non emerga il suo intento di rinviare la costituzione del vincolo al momento successivo della stipulazione del contratto.

In caso diverso — ove cioè non emerga una tale volontà — la stipulazione rappresenta una mera formalità non influente sul *vinculum juris* già posto in essere con il verbale di aggiudicazione il quale costituisce atto conclusivo in pari tempo del procedimento di gara e dell'accordo delle parti contraenti (sent. 7 dicembre 1977, n. 5295; 9 novembre 1977, n. 4781; 19 giugno 1974, n. 1805; 12 marzo 1974, n. 663; 15 novembre 1973, n. 3037; 25 ottobre 1972, n. 3227; 9 agosto 1972, n. 2656; 20 gennaio 1971, n. 115; 16 luglio 1969, n. 2611; 3 febbraio 1968, n. 349).

Nella fattispecie la Corte del merito ha dato atto che nel verbale di aggiudicazione non risultava l'intento della p.a. di riportare la costituzione del vincolo contrattuale al successivo momento della stipulazione del contratto; tuttavia la Corte ha ritenuto, discostandosi dal suddetto indirizzo, che la normativa che regola il procedimento di formazione dei contratti di pubblico appalto consenta di pervenire alla conclusione secondo cui, ove sia prevista la successiva stipulazione del contratto (art. 325 della legge sui lavori pubblici del 1865), il vincolo giuridico riflettente l'appalto sorge da quest'ultimo e non già dalla precedente aggiudicazione ove si sia proceduto seguendo le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata. In tal caso il deliberatario resterebbe vincolato alla sua proposta (che quindi sarebbe irrevocabile) dal momento in cui — in sede di aggiudicazione — essa è stata accertata e dichiarata come la più vantaggiosa, mentre la p.a. sarebbe libera di accettare o meno l'offerta di contratto ivi contenuta.

Nel precedente accennato (S.U., 30 marzo 1968, n. 975), questa Corte Suprema ebbe ad affermare in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, che agli effetti della imposta di registro, sono tassabili sia il contratto primario ceduto (che riguardava un verbale di aggiudicazione di appalto a seguito di licitazione privata) sia il negozio di cessione (art. 52, della tariffa all. A, legge di registro del 1923); non ebbero modo tuttavia le sezioni unite in quella occasione di esaminare *ex professo* il problema specifico proposto in questa sede, perché non rientrava tra i motivi del ricorso e d'altra parte costituì allora un dato pacifico — perché non rimesso in discussione dalle parti — che il verbale di aggiudicazione dell'appalto a seguito di licitazione privata dovesse essere considerato, anche agli effetti della cessione delle posizioni dell'aggiudicatario, come un vero e proprio contratto.

Prima di procedere all'esame dei singoli argomenti addotti dalla Corte del merito a sostegno della tesi accolta, giova considerare che nei contratti conclusi ad asta pubblica ovvero nelle forme della licitazione privata, la p.a. di regola procede unilateralmente alla determinazione del contenuto del contratto, onde il privato contraente, attraverso

la propria offerta, non può che aderire al relativo regolamento di interessi.

Si spiega in tal modo perché il verbale di aggiudicazione contenga, per principio, soltanto l'accertamento della offerta che risulti in concreto più vantaggiosa per la pubblica amministrazione e come non si ponga in quella sede la esigenza (puramente formale) di una accettazione esplicita dell'offerta da parte dell'autorità amministrativa. Essa è considerata implicita nella stessa redazione del verbale di aggiudicazione, a meno che non risulti (dovendo ad esempio precisarsi ancora alcuni punti del regolamento di interessi) che la p.a. abbia inteso rimandare la costituzione del vincolo in sede di stipula del contratto.

Osserva in primo luogo la sentenza impugnata che l'art. 16 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (che contiene le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), statuendo nel quarto comma che i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incauti pubblici o a privata licitazione, equivalgono per ogni legale effetto al contratto, lungi dal rafforzare la tesi prevalente, ne costituisce una testuale smentita.

Infatti da tale norma non solo risulterebbe confermato che nel verbale di aggiudicazione l'ufficiale delegato alla direzione della gara, si limita ad accertare la proposta più vantaggiosa per la p.a., non disponendo che l'autorità amministrativa manifesti in quella sede la sua accettazione ma ancor più risulterebbe riconoscibile l'intento legislativo di equiparare soltanto l'aggiudicazione al contratto nel senso di ricollegare alla prima (ritenuta pertanto di natura non contrattuale) gli effetti che scaturiscono dal contratto di appalto e di instaurare fra le parti senz'altro il rapporto di appalto senza che sia necessario che si concluda un normale contratto, non appena sia intervenuta l'approvazione da parte dell'autorità amministrativa competente.

In realtà, anche se la Corte del merito non ha mancato di sottolineare il carattere estrinseco dell'atto di approvazione rispetto alla fattispecie costitutiva del vincolo giuridico, ha poi trascurato del tutto di applicare il suddetto principio, quando ha ricollegato all'atto di approvazione amministrativa del verbale di aggiudicazione (che di per sé vincolerebbe soltanto l'aggiudicatario: proposta irrevocabile) il momento conclusivo della costituzione *inter partes* del rapporto di appalto.

Senonché, a parte l'accennata contraddizione, non può seguirsi la sentenza impugnata in ordine alla interpretazione dell'art. 16 legge cont. Stato.

Se la legge attribuisce, di regola — tranne i casi dianzi accennati — al verbale di aggiudicazione una giuridica equipollenza al contratto per ogni effetto legale, vuol dire che, sia pure in base ad un procedimento

che diverge da quello ordinario, fondato sulla dicotomia: proposta-accettazione, si realizza pur sempre l'effetto giuridico che caratterizza la conclusione di un contratto, vale a dire — a prescindere dalla sua eventuale successiva efficacia ove si tratti di contratto sottoposto a condizione sospensiva — la irrevocabilità del consenso manifestato da entrambi i contraenti (art. 1372 c.c.).

Ciò dimostra che la stessa equipollenza del verbale di aggiudicazione al contratto impedisce di considerare la posizione dell'aggiudicatario analoga a quella di chi ha formulato una proposta irrevocabile di contratto, perché quest'ultima si inserisce nell'*iter* formativo del contratto, lasciando libero l'altro contraente di accettarla o meno, perfezionando in tal modo il rapporto (art. 1329 c.c.), mentre la accennata equipollenza, del verbale di aggiudicazione al contratto dimostra che per legge l'aggiudicazione produce, di regola, l'effetto tipico del contratto (vale a dire la irretrattabilità del consenso per entrambi i contraenti) e quindi una situazione giuridica che coincide perfettamente con quella che deriva dalla stipula di un contratto.

La sentenza impugnata, nello sforzo di isolare la posizione dell'aggiudicatario rispetto a quella della p.a. nella ricostruzione della vicenda contrattuale, è stata fuorviata dalla formulazione per la verità non perspicua dei testi di legge di data ormai remota ed in particolare da quanto statuisce l'art. 19 della legge di contabilità dello Stato, secondo cui gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti non sono obbligatori per l'amministrazione finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.

Senonché, la giurisprudenza e la dottrina più avveduta hanno ormai chiarito che la norma non ha rimesso in discussione il principio, attualmente non più discutibile — del resto accolto *expressis verbis* dalla sentenza impugnata — secondo cui l'atto di approvazione amministrativa presuppone che il vincolo giuridico derivante dal contratto sia ormai perfetto e di per sé non revocabile per iniziativa di uno solo dei contraenti e quindi anche della pubblica amministrazione.

Nell'ambito del rapporto contrattuale le parti sono entrambe su di un piede di assoluta parità e così come l'aggiudicatario non può unilateralmente recedere, parimenti la p.a. non potrebbe disconoscere la giuridica validità del verbale di aggiudicazione che consacra l'offerta da essa riconosciuta più favorevole.

Da questo verbale pertanto — non è superfluo precisare — derivano *inter partes* situazioni di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, non potendo confondersi il rapporto contrattuale ormai definito dal punto di vista della perfezione della relativa fattispecie, con la sua successiva (eventuale) efficacia, la quale è connessa e dipendente dall'esito di un giudizio di adeguatezza espressa dall'autorità amministrativa



competente nell'ambito di un diverso rapporto giuridico (di diritto amministrativo nel quale confluiscono interessi diversi da quelli propri dei contraenti) di cui sono soggetti l'autorità controllante e l'autorità controllata. Soltanto rispetto a questo rapporto ben distinto dal primo possono profilarsi situazioni di interesse legittimo dell'altro contraente, eventualmente lese da un provvedimento che rifiuti in concreto l'approvazione del contratto.

Devesi quindi ribadire in questa sede che il verbale di aggiudicazione, di regola, perfeziona il vincolo contrattuale per entrambe le parti e che, trovandosi il contratto prima dell'approvazione in stato di pendenza si producono tra le parti i diritti e gli obblighi che sono propri di ogni contratto sottoposto a *condicio juris*. In questa prospettiva, ad esempio, se la p.a. contraente negasse l'aggiudicazione a chi l'ha conseguita, non vi è dubbio che costui sarebbe leso, in un diritto soggettivo e potrebbe per la relativa tutela, rivolgersi al giudice ordinario.

Né alcun sussidio in favore della tesi criticata può trarsi dall'art. 88 del regolamento sulla contabilità di Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827); secondo cui, avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto, giacché la norma regolamentare — la quale deve, essere interpretata alla luce della disciplina dettata dalla norma primaria e non già in contrasto con essa — si riferisce ai casi in cui la sola aggiudicazione è insufficiente a far sorgere un rapporto contrattuale completo tra le parti, il che — come si è premesso — può verificarsi quando della interpretazione del verbale di aggiudicazione risulti l'intento dell'autorità amministrativa di rinviare la costituzione del vincolo ad un momento successivo, in sede di formale stipulazione del contratto, (ipotesi pacificamente non ricorrente nella fattispecie), ove ad esempio non si sia ancora raggiunto l'accordo su alcuni punti del regolamento di interessi che la legge rimetta all'autonomia privata, come nel caso in cui l'aggiudicatario debba adempiere talune obbligazioni ovvero prestare una garanzia reale o personale.

A sostegno della tesi accolta la Corte bolognese afferma inoltre che, mentre l'art. 334 della legge sui lavori pubblici consente al deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, di cedere il suo appalto ad altro imprenditore, con diritto della p.a. di rifiutarsi soltanto se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa, il successivo art. 339 vieta all'appaltatore di cedere in tutto o in parte l'opera assunta senza l'approvazione dell'autorità competente a pena di rescissione (*rectius* risoluzione) del contratto.

Senonché la diversità di disciplina delle due fattispecie trova nelle due norme il suo razionale fondamento nel rilievo che prima che sia

data esecuzione al contratto di appalto (fattispecie prevista dall'art. 334) non è privo di importanza per l'interesse pubblico che il contratto sia eseguito da un'impresa la quale non soltanto deve aver dimostrato (in sede di gara) di possedere i requisiti richiesti, ma deve conservarne il possesso anche successivamente, in guisa da essere in condizioni di eseguire adeguatamente, il contratto. Si spiega in tal modo perché sia data all'appaltatore la possibilità di cedere l'appalto ad altra impresa idonea, posto che da un canto non è indifferente per l'interesse pubblico che l'opera sia eseguita da un appaltatore che abbia la concreta idoneità ad affrontare i lavori oggetto dell'appalto, e dall'altro non esplica alcuna apprezzabile influenza sulla tutela dell'interesse pubblico che l'appalto sia poi eseguito da altra impresa, quando questa sia in possesso dei requisiti che l'avrebbero fatta ammettere alla gara per il medesimo oggetto.

Un analogo discorso non potrebbe ripetersi ove l'indagine si sposti alla fattispecie prevista dal successivo art. 339, il quale — è opportuno sottolineare — è compreso nel capo III del titolo IV della legge che riguarda « la esecuzione dei contratti » e presuppone l'avvenuta consegna dei lavori all'originario appaltatore (art. 338). In queste condizioni non opera più la *ratio* che si è individuata a proposito della interpretazione dell'art. 334 e si comprende come la disciplina sia improntata in materia — in aderenza ai principi propri della cessione del contratto (art. 1406 ss. c.c.) alla regola secondo cui la cessione non opera senza il consenso del contraente ceduto. Infatti in tal caso, poiché si è dato inizio alla esecuzione del contratto non è indifferente per l'interesse pubblico che l'opera sia poi proseguita dallo stesso o da diverso appaltatore.

Quanto precede dimostra infine che nessun valido argomento può trarsi in favore della tesi accolta dalla sentenza impugnata, neppure dall'art. 332 della stessa legge, il cui dettato normativo — ponendo sempre in evidenza la tutela degli interessi pubblici che ineriscono alla conclusione dei contratti di pubblico appalto — si limita ad adottare una disciplina di favore per l'appaltatore il quale, pur essendo rimasto aggiudicatario dei lavori, non sia poi in condizioni di affrontarne il relativo onere. In tal caso infatti l'amministrazione è autorizzata a procedere a nuovo incanto a spese dell'aggiudicatario, il quale perderà soltanto la somma che avrà depositata come cauzione, mentre nessuna diversa responsabilità contrattuale potrà essergli imputata.

In conclusione, poiché la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che tra la società Unione, la ditta Feroldi e la p.a. si sia verificata in concreto una cessione di contratto nello stadio compreso tra l'aggiudicazione e la successiva formale stipulazione, il ricorso deve essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1874 - *Pres. La Farina - Est. Falletti - P.M. La Valva (conf.) - Soc. Sicula Oceanica (avv. Paratore) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Rossi).*

**Imposta di ricchezza mobile - Plusvalenza - Percezione di un indennizzo in conseguenza della perdita del bene - Costituisce realizzo - Tassabilità.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 100 e 106).

**Imposta di ricchezza mobile - Agevolazione per lo sviluppo dell'attività armatoriale nella regione siciliana - Plusvalenza conseguita con indennizzo per la perdita di nave - Esclusione.**

(l. reg. Sicilia 26 gennaio 1953, n. 1).

*La percezione di un indennizzo assicurativo per la perdita di un bene relativo all'impresa (nella specie una nave) in misura superiore al costo non ammortizzato del bene equivalente a realizzo che da luogo a plusvalenza tassabile (1).*

*L'agevolazione della legge reg. Sicilia 26 gennaio 1953, n. 1, per lo sviluppo dell'attività armatoriale riguarda i redditi prodotti con la gestione delle navi e non comprende le plusvalenze realizzate in conseguenza della perdita di navi (2).*

(*Omissis*). — Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando difetto di motivazione e violazione degli artt. 81, 100 e 106 del t.u. numero 645/1958 lamenta che erroneamente la commissione centrale ha ritenuto non rilevante, per la tassabilità dell'indennizzo relativo alla perdita della motonave, l'inesistenza di uno scopo speculativo, e sufficiente l'esistenza di un incremento del conto economico: viceversa l'intento speculativo è condizione necessaria generale perché vi sia un reddito tassabile, e infatti nel testo della legge il « realizzo » e il « prezzo » del bene sono nozioni che radicalmente contrastano con l'ipotesi della sua distruzione per causa involontaria; né la commissione ha rilevato che nella specie l'indennizzo rappresentava soltanto una plusvalenza nominale, dovuta all'inflazione monetaria; la norma, altrimenti, sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, la quale sanziona il principio della capacità contributiva.

Le censure non sono fondate.

Secondo accertamento pacifico, la plusvalenza in questione riguarda la differenza tra l'indennizzo percepito dalla società per la perdita della

(1-2) La prima massima è di evidente esattezza. E ormai pacifico che il realizzo non è costituito soltanto dalla vendita (Cass., 16 febbraio 1978, n. 725; 2 febbraio 1978, n. 462, in questa *Rassegna*, 1978, I, 384 e 476); notevole è la precisazione che si ha plusvalenza quando si verifica mutamento del bene in un corrispettivo di maggior valore con conseguente rettificazione di un valore numerico che aveva già concorso a formare il conto profitti e perdite dell'impresa.

Sulla seconda massima non constano precedenti specifici.

sua motonave ed il costo non ammortizzato della motonave stessa iscritto in bilancio. Il «realizzo del bene» ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato» e l'oggettivo rilievo della sua iscrizione in bilancio, cioè appunto la definizione legislativa delle plusvalenze imponibili, come previste dagli artt. 100 e 106 del t.u. n. 645/1958, sono nella specie evidenti: per il medesimo bene, all'importo anteriore del costo residuo si è sostituito l'importo più elevato dell'indennizzo assicurativo. Realizzo e prezzo non restringono il concetto normativo all'ipotesi intrinsecamente letterale della vendita o dell'alienazione speculativa, ma significano, anche nel limite più semplice dell'iscrizione in bilancio, il mutamento o l'espressione economica del bene nel corrispettivo di un maggior importo, da cui si rivela la rettificazione di un valore numerico che già concorse, nello stesso periodo d'imposta e in periodi antecedenti, a formare il conto perdite e profitti della gestione dell'impresa (cfr. Cass., 1973, n. 2101; 1978, n. 725).

Né occorre, nei riguardi di una società commerciale, che il realizzo abbia intento o specifico carattere di lucro, perché questa, sempre ed essenzialmente, è la funzione che la legge assegna agli atti di tali soggetti (art. 2247 c.c.); e perché l'art. 106 del t.u. unicamente si richiama al fatto del realizzo, non ai motivi che possono averlo determinato.

Falsa, peraltro, è l'idea di un realizzo che non potrebbe consistere nella distruzione accidentale del bene (naufragio della motonave) anziché nella volontaria ed apprezzata disposizione del medesimo: è vero che il bene andò perduto, ma la plusvalenza di cui trattasi attiene alla consistenza equivalente di un altro elemento, quello dell'indennizzo assicurativo che positivamente ne prese il luogo e che, raffrontato con il valore attuale di costo, ha posto in rilievo una differenza attiva (circa L. 1 miliardo) che giustifica così la propria tassabilità.

Questi dati e l'omegenità, anche temporale ed economicità oltreché normativa, del loro riferimento, contraddicono pure, già nel suo presupposto espositivo, la tesi di una differenza meramente nominale, soltanto dovuta alla svalutazione monetaria. La motonave, quanto al suo valore non ammortizzato, era iscritta in bilancio per una certa somma: questa posta, perduta la motonave e percepito l'indennizzo, fu sostituita in bilancio con una posta maggiore, che tale non sarebbe stata, nella sua entità e graduale consecuzione, se appunto non fossero intervenuti l'evento sostituito e il maggior realizzo dell'indennità corrispettiva.

E dunque manca, parimenti, anche il presupposto obiettivo della questione di legittimità costituzionale, come sopra sollevata (a parte la manifesta infondatezza che pur in termini di giuridica pertinenza non ne avrebbe consentito il rilievo, cfr. Cass., 1971, n. 1705).

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la plusvalenza in oggetto, se pur fosse un reddito tassabile a norma del t.u. n. 645/1958,

sarebbe tuttavia esente da imposta a norma della legge regionale siciliana 26 gennaio 1953, n. 1.

Anche questa tesi non è fondata.

Ferma la premessa, ora non più controversa, che il supero del realizzo assicurativo costituiva per propria natura una plusvalenza, e quindi un reddito tassabile a norma del t.u. citato, è facile rilevare, secondo le considerazioni già esposte nella decisione impugnata, che tale reddito, in quanto prodotto a favore della società non dalla gestione ma dalla perdita della motonave, cioè da un evento estraneo e perfino antitetico, non può rientrare nell'ambito dell'esenzione invocata. Che non possa trattarsi, come sostiene la ricorrente, di qualsiasi reddito o provento comunque e soltanto relativo alla nave, in senso meramente statico ed oggettivo, ma debba invece essere un reddito proveniente dalla gestione della nave, risulta con indubbia ragione e dizione dal testo e dal fine della legge, che riguarda « provvedimenti per lo sviluppo dell'attività armatoriale nella regione », che esenta dall'imposta i redditi « prodotti dalle navi », conseguiti cioè dal loro attivo esercizio, che impone precisi requisiti ed obblighi alle imprese esentate, affinché, essendo appunto agevolati l'impianto, il finanziamento e lo sviluppo, la loro attività si svolga mediante l'utilizzazione delle strutture locali (porti, scali, impianti) e mediante l'impiego di equipaggi iscritti in appositi turni di collocamento. Non quindi le navi, per sé, sono esentate ma le imprese che le gestiscono, nel limite e sotto le condizioni di un esercizio (armatoriale) positivamente previsto e, in quanto tale, produttivamente condotto. La nave va pertanto considerata nel momento e quale strumento della particolare attività che produce il reddito, non quale oggetto immediato e concluso, prodotto essa stessa, d'una qualunque attività industriale o commerciale (cfr. in fattispecie analoga, Cass., 1972, n. 2940).

Non è dunque reddito prodotto dalla nave secondo il tenore essenziale della legge, una plusvalenza che non mediante la gestione della nave, ma che a causa della sua perdita ne realizzi la società proprietaria, mercé l'indennizzo assicurativo maggiore del suo costo non ammortizzato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1875 - Pres. Aliotta - Est. Gualtieri - P.M. Raja (conf.) - Soc. SACA c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Viola).

**Imposta di registro - Enunciazione - Identità delle parti dell'atto enunciante e della convenzione enunciata - Convenzione verbale - Necessità - Atto scritto - Non necessita.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21).

**Imposta di registro - Caso d'uso - Menzione degli elementi essenziali per individuare l'atto enunziato - Si verifica.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 2).

*Le necessità che l'enunciazione provenga dalle stesse parti che hanno stipulato la convenzione enunziata sussiste solo nel caso di enunciazione di convenzione verbale nella quale l'atto enunciante ha valore di prova (confessione) e di titolo della convenzione enunziata; quando invece venga inserito e enunziato un atto scritto, a differenza di quanto dispone oggi l'art. 21 del d.P.R. n. 634/1972, non è necessaria la identità dei soggetti (1).*

*Perché si abbia caso d'uso ai fini dell'art. 2, n. 2, dell'abrogata legge di registro è sufficiente che in un atto soggetto a registrazione sia fatta menzione degli elementi essenziali per l'individuazione di altro atto, non essendo richiesto un particolare rapporto di effetti tra atto enunziato ed atto enunciante (2).*

(Omissis). — Con il primo motivo, denunziando erronea interpretazione dell'art. 7 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, la società ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto priva di giuridiche conseguenze l'errata qualificazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'imposta di registro come principale anziché come suppletiva, non potendo la stessa imposta principale, già assolta al momento della registrazione, essere corrisposta una seconda volta, per cui l'ufficio di registro avrebbe dovuto riaprire la procedura di tassazione con una nuova richiesta di imposta suppletiva, anziché insistere nel richiedere nuovamente la medesima imposta principale.

La censura è infondata.

Premesso che l'art. 7 legge di registro, ora abrogata, era una norma classificatoria, la cui funzione si concretava nella differenziazione categoriale dell'imposta di registro e la sua rilevanza precettiva si manifestava nel momento attuativo della norma a fattispecie astratta, deve ritenere che, attesa l'oggettività della qualificazione giuridica e della natura dell'imposta suppletiva, l'inesatta qualificazione di essa, contenuta nell'in-

---

(1-2) Decisione esattissima che mette nella giusta evidenza il particolare carattere della enunciazione di atto scritto. Più in generale si potrebbe dire che la riproduzione o inserzione o menzione di un atto scritto (art. 62, primo comma) non è nemmeno una enunciazione, ma un mero caso d'uso di un atto (art. 2, n. 2) che per ciò solo comporta l'obbligo dell'imposta e parallelamente per i pubblici uffici il divieto di riprodurre atti non registrati (art. 118); in tal caso non è richiesta nessuna delle condizioni che caratterizzano l'enunciazione della convenzione verbale: né la connessione tra atto enunciante ed atto enunziato, né la sussistenza della convenzione enunziata dopo l'enunciazione, né la identità dei soggetti.

giunzione fiscale, che fosse in contrasto con la definizione legale, era priva di qualsiasi effetto invalidante (cfr. sent. 20 giugno 1958, n. 2146; 12 marzo 1958, n. 831):

D'altra parte, l'art. 144 legge registro del 1923 non richiedeva, per la validità dell'ingiunzione, l'esatta definizione della natura dell'imposta, ma unicamente, a prescindere dalla legittimazione ad emettere l'atto, l'indicazione, sia pure sintetica, della causa del credito e del suo ammontare.

Con i motivi secondo e quarto, i quali vanno esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, la società ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 legge di registro del 1923 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, concernente la nuova disciplina dell'imposta di registro, critica la sentenza impugnata, per avere la Corte del merito errato nel ritenere, ai fini dell'assoggettamento a registrazione, la non necessità della identità soggettiva fra le parti del contratto enunciato e le parti di quello enunciante, attribuendo così valore innovativo, rispetto all'art. 62 legge registro del 1923, all'art. 21 legge registro del 1972, il quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

La censura è priva di fondamento.

Secondo l'ordinamento dell'imposta di registro previsto dall'abrogata legge del 1923, si doveva tener conto non soltanto delle convenzioni poste in essere con l'atto presentato alla registrazione, ma anche di quelle (sia scritte, sia verbali) in esse inserite o enunciate.

Il criterio della enunciazione, previsto anche dal successivo art. 72, traeva il suo fondamento dal principio (che era espressamente formale nell'art. 1318 c.c. del 1865, sotto il cui impero fu emanata la legge di registro del 1923), secondo il quale l'atto pubblico o la scrittura privata fornivano la prova anche della convenzione verbale in essi enunciate.

Le enunciazioni erano considerate alla stregua di una confessione che i contraenti — nel procedere con atto pubblico o con scrittura privata alla formazione di un negozio giuridico — facevano in ordine all'esistenza di altro negozio tra essi formato, il quale era provato dalla suddetta confessione, documentata dallo stesso atto pubblico o dalla scrittura privata, anche se questi ultimi erano destinati a provare altra convenzione.

L'enunciazione doveva, dal punto di vista soggettivo, provenire dalle stesse persone che avevano stipulato la convenzione enunciata e, dal punto di vista oggettivo, doveva consentire di poter desumere, attraverso l'atto enunciante, gli elementi riguardanti i soggetti contraenti, il contenuto oggettivo e la reale portata della convenzione enunciata, non essendo sufficiente che di quest'ultima l'atto enunciante facesse pre-

sumere l'esistenza (cfr. sent. 9 luglio 1971, n. 2192; 15 febbraio 1965, n. 232); e ciò in armonia con il più generale principio in base al quale, per l'applicazione dell'imposta di registro, l'ufficio finanziario doveva atenersi alle risultanze scritte e non poteva ricavare *aliunde* o presumere, quanto le parti avessero taciuto o voluto al di fuori di ciò che risultava dal testo dell'atto registrato.

Inoltre l'art. 62, sempre con riferimento alla convenzione verbale enunciata nell'atto presentato alla registrazione e non registrata, richiedeva, ai fini del suo assoggettamento alla imposta di registro, l'esistenza di una connessione diretta della stessa convenzione con la disposizione dell'atto in cui era enunciata (secondo comma), nonché la sussistenza della convenzione anche dopo l'enunciazione, a condizione però che non si trattasse di convenzione soggetta a registrazione a termine fisso; in caso contrario, se la registrazione non era stata eseguita, si applicavano la tassa e la soprattassa di omessa registrazione (terzo comma).

Tanto premesso, deve ritenersi che la sussistenza del requisito, per cui l'enunciazione della convenzione doveva provenire dalle stesse parti che avevano stipulato la convenzione enunciata, era richiesta dall'art. 62 soltanto per la convenzione enunciata stipulata verbalmente e non anche per quella inserita o enunciata stipulata con atto scritto.

Al riguardo è sufficiente rilevare che il principio secondo il quale le enunciazioni devono essere considerate alla stregua di una confessione che i contraenti — nel procedere con atto pubblico o con scrittura privata alla formazione di un negozio giuridico — fanno in ordine all'esistenza di altro negozio tra essi formato, il quale è provato dalla suddetta confessione, documentata dallo stesso atto pubblico o dalla scrittura privata, poteva avere senso e valore soltanto se l'enunciazione si riferiva ad una convenzione verbale poiché solo riguardo a questa essa, essendo considerata alla stregua di una confessione, esercitava necessariamente la funzione tipica di tale mezzo probatorio; invece, nel caso di inserzione o enunciazione di convenzione stipulata con atto scritto, la confessione si appalesava del tutto superflua proprio perché l'atto scritto era di per sé idoneo e sufficiente a fornire la prova della convenzione enunciata.

E poiché la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte e può attribuirsi valore confessorio alla dichiarazione solo in relazione alla sua provenienza (contribuente) e in relazione al soggetto favorito (Finanza), era necessario, affinché si producesse efficacia probatoria della confessione, che le parti dell'atto enunciante fossero le stesse della convenzione stipulata verbalmente, con la conseguenza che una enunciazione, fatta da soggetti diversi dalle parti ed estranei alla convenzione anzidetata, era priva di valore probatorio.



Ma la necessità della identità delle parti non ricorreva nell'ipotesi di convenzione enunciata, stipulata con atto scritto, appunto per la rilevata superfluità della confessione.

È ben vero che l'art. 21 della nuova legge di registro stabilisce che le parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione devono essere le stesse che hanno posto in essere sia gli atti scritti sia i contratti verbali enunciati; ma a tale norma deve attribuire valore innovativo e non interpretativo, in quanto la nuova normativa dall'imposta di registro, inserendosi nel più ampio contesto della riforma tributaria, ha profondamente modificato la disciplina contenuta nella legge del 1923, ed ha, in particolare, innovato il sistema delle enunciazioni di cui all'art. 62 di detta legge, accogliendo, tra l'altro, il criterio della conoscenza legale delle convenzioni enunciate.

Nella fattispecie in esame, la Corte del merito, dopo aver precisato che, ai sensi dell'art. 62, quarto comma, gli atti formati all'estero, non soggetti a registrazioni in termine fisso, erano sottoposti all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in essi contenute fossero state riportate in tutto o in parte un atto formato in Italia, e che la stessa società ricorrente aveva riconosciuto che la menzione contenuta nei rogiti, della cui tassazione si discute, non era di convenzioni verbali, ma di atti scritti, ha rilevato che i contratti di fornitura stipulati all'estero dalla S.A.C.A. a mezzo del consorzio forniture industriali in data 17 aprile 1956 e 29 giugno 1956 erano stati richiamati nei due rogiti per notar Greco in data 8 maggio 1956 e 7 febbraio 1957, con i quali la stessa S.A.C.A. conferì al Banco di Napoli procura irrevocabile per l'incasso di tutti i mandati che sarebbero stati emessi in dipendenza delle forniture suindicate, ed ha, pertanto, esattamente escluso la necessità della identità soggettiva tra le parti del contratto enunciato e di quelle del contratto enunciante.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2 legge di registro del 1923, in relazione all'art. 48, tabella all. D, la ricorrente deduce che la Corte del merito ha errato nel ritenere che degli atti esteri richiamati nei rogiti anzidetti si era fatto uso solo perché la menzione dei loro estremi forniva la prova dei contratti di fornitura e integrava i presupposti dell'uso; la Corte avrebbe, invece, dovuto considerare che, se l'atto sia riportato o inserito come mero presupposto di altro atto fra altri soggetti, ordinato alla produzione di diversi effetti, in tal caso, non poteva parlarsi di uso, occorrendo, perché ciò avvenisse, che l'atto pubblico o la scrittura privata, contenente l'atto enunciato, fosse ordinato alla produzione, modificazione o estinzione degli effetti suoi propri.

La censura è infondata.

Ed invero, perché si abbia uso dell'atto agli effetti della legge di registro, ai sensi dell'art. 2, n. 2 della stessa, è sufficiente la semplice

menzione degli elementi essenziali individuatori dell'atto pubblico o privato enunciato, soggetto a registrazione, e ciò indipendentemente da qualsiasi rapporto con le disposizioni dell'atto enunciante (cfr. sent. 18 giugno 1968, n. 2007).

Orbene, nella specie, la Corte del merito ha esattamente applicato tale principio, avendo accertato che l'enunciazione nei registri sopra menzionati dei contratti di fornitura conclusi all'estero dalla stessa soc. S.A.C.A. era avvenuta mediante la specifica indicazione di tutti gli elementi essenziali dei contratti stessi (data, soggetti, oggetti), di cui erano sostanzialmente riprodotte le disposizioni, col richiamo del relativo contenuto normativo. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1878 - Pres. Aliotta - Est. Virgilio - P.M. La Valva (conf.) - Istituto di Credito Agrario per la Toscana (avv. Ciantelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin).**

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Privilegio speciale - Concorso con ipoteca anteriormente iscritta - Prevalenza dell'ipoteca.**

(c.c., artt. 2741, 2748, 2772, 2808, 2836).

**Imposta di registro - Momento della nascita della obbligazione tributaria - Data della stipulazione - Concorso di privilegio speciale e di ipoteca - Ipoteca iscritta dopo la stipulazione e prima della registrazione dell'atto - È anteriore al privilegio.**

**Imposta di registro - Privilegio - Estensione - Stesso termine di prescrizione del diritto al tributo - Prescrizione eccezionale più lunga - Si applica anche al privilegio.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 97 e 136; l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7).

*L'ipoteca, che va definita come un diritto reale, è ricompresa nella previsione del primo comma, seconda parte, dell'art. 2772 c.c. che pone una deroga alla regola generale dell'art. 2748; di conseguenza il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non può essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce (1).*

*Il credito dello Stato per imposta di registro (anche quando si tratti di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito di decadenza da agevo-*

(1-3) La prima e la seconda massima confermano l'importante statuizione della sent. 11 maggio 1978, n. 2294 (in questa *Rassegna*, 1978, I, 621).

Sulla seconda massima v. Cass., 12 ottobre 1973, n. 2573, in *Foro it.*, 1974, I, 1463.

lazioni) nasce, in una con il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 2772 c.c., al momento e per effetto della confezione dell'atto e non al momento della successiva registrazione, sì che l'ipoteca iscritta dopo la stipulazione, se pure prima della registrazione, cede al privilegio sorto anteriormente (2).

*Il privilegio speciale che assiste il credito per imposta di registro si estingue (art. 97, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) con il decorso dello stesso termine stabilito per domandare il pagamento dell'imposta e se questo è eccezionalmente più lungo di quello triennale dell'art. 136 anche il privilegio ha più lunga validità (3).*

(Omissis). — Con tre motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto questi profili: a) perché la Corte di appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ha erroneamente ritenuto che la garanzia ipotecaria non è compresa tra i diritti reali spettanti ai terzi, rispetto ai quali (se acquistati sugli immobili « anteriormente ») il privilegio dello Stato non può essere esercitato, mentre l'ipoteca deve intendersi sicuramente rientrante nella categoria dei diritti reali richiamata dalla norma; b) perché la Corte, sulla base del principio da essa affermato, ha ritenuto superflua l'indagine sul momento in cui doveva considerarsi sorto il privilegio fiscale, mentre una siffatta indagine era determinante ai fini della decisione, perché dall'esame delle circostanze di fatto, in relazione ai principi generali, sarebbe risultata la « posteriorità » del suddetto momento (e cioè del momento in cui si verificò la decadenza dai benefici fiscali concessi) rispetto all'iscrizione ipotecaria; c) perché la Corte ha infine erroneamente affermato, peraltro con motivazione insufficiente e contraddittoria, che la durata del privilegio è correlata allo stesso termine previsto per la tassa cui afferisce (venti anni nella fattispecie), mentre per il combinato disposto degli artt. 97 e 136 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, doveva ritenersi applicabile il termine di decadenza di tre anni.

Le censure prospettate dal ricorrente con i primi due motivi sono sostanzialmente fondate, in quanto l'impostazione giuridica data al problema dalla Corte di appello è sicuramente erronea; ma poiché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, è sufficiente la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.

Va premesso che sulle questioni costituenti oggetto dei suddetti due motivi questa Corte Suprema ha già avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 2294 dell'11 maggio 1978, relativa ad altra controversia di identico contenuto tra le medesime parti (Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana ed amministrazione delle Finanze dello Stato).

Nella citata sentenza sono stati enunciati alcuni principi che vanno qui richiamati perché riguardavano specificamente le questioni dibattute anche in questo giudizio.

È stato affermato che in deroga alla generale prevalenza accordata al privilegio speciale immobiliare sull'ipoteca, qualunque sia la sequenza cronologica dell'uno rispetto all'altra, il privilegio accordato ai crediti dello Stato per tributi indiretti non può esercitarsi in pregiudizio della ipoteca da terzi acquistata anteriormente sull'immobile oggetto del trasferimento tassato.

A tale conclusione la Corte pervenne dopo approfondita analisi del problema interpretativo della disposizione contenuta nell'art. 2772, primo comma, c.c., ponendo in evidenza — attraverso un *excursus* dell'evoluzione storica della « lettera » della norma, e mediante i necessari collegamenti concettuali e sistematici di essa con altre di analogo significato — la volontà del legislatore di considerare, nell'ambito dei « diritti » anteriormente acquistati dai terzi sugli immobili (al fine di stabilirne la prevalenza sul privilegio dello Stato per i crediti derivanti da tributo indiretto) anche l'ipoteca, essendo questa sicuramente compresa, secondo la classificazione tradizionale recepita nel nostro ordinamento, sulla categoria dei « diritti reali » (sia pure con funzione di garanzia), alla quale ha riguardo la disposizione in esame.

Sulla base di tutte le argomentazioni addotte nella menzionata sentenza di questa Corte, ancorate a puntuali riferimenti testuali e sistematici, risulta che la disposizione del primo comma dell'art. 2772 c.c. ha in effetti inteso di accordare preferenza, nei confronti del privilegio dello Stato, a « tutti » i diritti reali acquistati anteriormente dai terzi sugli immobili ai quali il tributo si riferisce, in quanto al termine « diritti » (usato nella disposizione in vigore), non è stato attribuito, sul quadro del sistema normativo che regola la materia, un significato più ristretto di quello che aveva l'espressione « diritti reali di ogni genere » dell'art. 1962 del codice del 1865, nella quale categoria era compresa anche l'ipoteca, per la sua natura di diritto reale di garanzia.

Una convalida dell'esattezza dell'interpretazione della norma nel senso indicato è desumibile, come è stato sottolineato dalla sentenza avanti menzionata, dagli artt. 2747 e 2748 c.c., compresi tra le disposizioni generali (Sez. I) del Capo II (dei privilegi), nei quali si parla soltanto di « diritti » per indicare, come emerge dai lavori preparatori e secondo l'opinione della dottrina, la stessa categoria di diritti, ossia tutti i diritti reali.

Per le ragioni esposte (la difesa dell'amministrazione resistente ha genericamente sostenuto, nel controricorso, la prevalenza del privilegio dello Stato anche nei confronti dell'ipoteca anteriormente costituita sull'immobile, richiamando a tale fine una precedente sentenza di questa Corte in data 14 dicembre 1971, n. 3637, ma non ha addotto nessun argomento idoneo a contestare l'esattezza del principio affermato con la recente sentenza n. 2294 del 1978) la Corte del merito avrebbe dovuto

procedere all'indagine volta a stabilire l'anteriorità o meno dell'ipoteca iscritta sull'immobile rispetto alla data in cui era sorto il privilegio dello Stato per il pagamento dell'imposta di registro, a seguito di decadenza dai benefici fiscali concessi a norma della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto dalla detta indagine dipendeva — in base ai principi di diritto avanti enunciati — la preferenza da accertare, nella collocazione dei crediti, a quello ipotecario o privilegiato.

Su questo punto il ricorrente ha dunque giustamente censurato la decisione dei giudici di appello per avere ritenuto superflua la suddetta indagine, ma anche a tale omissione può provvedere questa Corte Suprema in base all'art. 384 c.p.c. perché si tratta soltanto di correggere la motivazione della sentenza impugnata mediante « sostituzione » dell'erronea argomentazione sulla superfluità dell'indagine indicata, con altra argomentazione che — muovendo da presupposti di fatto emergenti dagli atti e pacifici in causa — necessariamente importa l'inclusione, sul piano giuridico, che nella fattispecie concreta il privilegio dello Stato era anteriore all'iscrizione ipotecaria.

Anche su tale specifico punto, e sui criteri da seguire nell'individuazione del momento in cui sorge il privilegio dello Stato, questa Corte Suprema, con la sentenza n. 2294 del 1978, ha affermato un principio che va richiamato perché riguarda la specifica questione qui dibattuta.

È stato ritenuto che il credito dello Stato per imposta di registro — anche quando si tratta di imposta dovuta in misura ordinaria a seguito di decadenza da agevolazioni applicate all'atto della registrazione — nasce, insieme con il connesso privilegio immobiliare di cui all'art. 2772 c.c., al momento e per effetto della confezione dell'atto soggetto a tributo, con la conseguenza che quel privilegio prevale, indipendentemente dalla data di registrazione dell'atto, sulle ipoteche dei terzi iscritte sullo stesso immobile successivamente alla « confezione » dell'atto soggetto a registrazione.

Sulla base di elementi interpretativi desunti anche in questo caso dal sistema, nella menzionata sentenza sono ampiamente spiegate le ragioni del principio accolto, ed è stato in particolar modo sottolineato che il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, e con essa il privilegio immobiliare, necessariamente coincide con il momento della confezione dell'atto tassato, come peraltro già ritenuto con altre decisioni (9 agosto 1973, n. 2293; 6 ottobre 1972, n. 2856; 5 maggio 1969, n. 1508; 19 ottobre 1968, n. 3371; 17 marzo 1964, n. 610), in quanto il diritto positivo offre indicazioni testuali che sarebbero inconciliabili con il principio contrario: e cioè la commisurazione della base imponibile al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, che non avrebbe senso se l'obbligazione tributaria sorgesse solo successivamente, sul momento della registrazione; la decorrenza degli interessi dal giorno in cui l'imposta sarebbe

stata dovuta, qualora sia omessa la registrazione (secondo l'art. 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29) ecc.

Sulla base delle ragioni anzidette, e dell'altro principio, più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale il debito d'imposta, in caso di decadenza da benefici fiscali si intende sorto nello stesso momento, in cui sarebbe sorto — se non fossero state richieste le agevolazioni tributarie previste dalla legge nelle diverse ipotesi — l'obbligo del pagamento dell'imposta in misura normale, deve in definitiva concludersi che nel caso di specie, essendo stato l'atto stipulato il 28 giugno 1967, e l'ipoteca iscritta in data 7 luglio 1967 (come risulta dai dati emergenti dalla stessa decisione qui impugnata), il privilegio dello Stato era certamente anteriore all'iscrizione ipotecaria, e come tale esattamente il relativo credito era stato anteposto, in sede di graduazione, a quello derivante dal mutuo assistito da garanzia immobiliare.

Corretta, in punto di diritto, la motivazione della sentenza impugnata, può passarsi all'esame della censura prospettata con il terzo motivo.

Essa è priva di fondamento.

La tesi secondo cui l'estinzione dell'azione relativa al privilegio concesso per la riscossione delle imposte di registro si verifica con il maturare del termine triennale previsto dall'art. 136 del r.d. n. 3269 del 1923 è stata già ritenuta giuridicamente infondata da questa Suprema Corte (Cass., 12 ottobre 1973, n. 2573).

Secondo il principio affermato con tale sentenza, l'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nello stabilire che l'azione relativa al privilegio si estingue nei termini fissati dalla legge di registro per domandare il pagamento della tassa o del supplemento, ha inteso stabilire un costante parallelismo tra l'azione privilegiata e quella personale verso gli autori dell'atto, di guisa che, quando per l'azione personale, in luogo della prescrizione triennale, è previsto un termine diverso, questo si intende riferito anche alla corrispondente azione privilegiata.

Vi è quindi, in base ad un criterio interpretativo fondato su elementi letterali e logici, una stretta interdipendenza tra termine di prescrizione per l'azione personale e termine di decadenza per l'azione esecutiva privilegiata, con la conseguenza che la disciplina di entrambe risulta assoggettata, quanto al periodo di durata, al medesimo regime.

Da ciò deriva che per accertare, nei singoli casi, il termine di decadenza dell'azione privilegiata occorre aver riguardo al termine di prescrizione stabilito dalla legge per la riscossione del tributo.

Poiché nella fattispecie in esame tale termine è di venti anni (art. 7 della legge n. 604 del 1954) esattamente la Corte del merito ha ritenuto che il diritto della finanza di esercitare il privilegio non era colpito da decadenza.

In conclusione, il ricorso va rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 aprile 1979, n. 1879 - Pres. Aliotta - Est. Virgilio - P.M. La Valva (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani) c. Comune di Forlì (avv. Mesiano).

**Imposta di registro - Agevolazione per le opere degli enti locali - Edifici scolastici - Acquisto - Esclusione.**

(l. 3 agosto 1949, n. 589, artt. 8, 14 e 18).

*L'agevolazione prevista per la costruzione, l'ampliamento e il riattivamento degli edifici scolastici a carico degli enti locali non può essere estesa all'acquisto di edifici già costruiti (1).*

(1) Decisione di evidente esattezza. L'intera legge 3 agosto 1949, n. 589, è nella sua interezza uno strumento di intervento per «l'esecuzione» di opere pubbliche, che come tale ha avuto un enorme sviluppo nell'ambito del Ministero dei LL.PP., basato sulla concessione di contributi statali per la realizzazione di progetti approvati dallo Stato; a ciò è totalmente estranea la compravendita di manufatti finiti.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2323 - Pres. Mirabelli - Est. Zappulli - P.M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Società Terminoss Acciai Inossidabili (avv. Cogliati Dezza).

**Imposta di registro - Società per azioni - Emissione di nuove azioni - Opzione - Impegno dei soci a sottoscriverle - Deliberazione di assemblea - Difetto di un obbligo assunto singolarmente dai soci - Intasabilità.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 28; c.c., art. 2441).

*La deliberazione di assemblea della società per azioni che, nel disporre l'emissione di nuove azioni con relativo sovrapprezzo, prevede l'obbligo dei soci di sottoscrivere tutte le azioni, non può essere tassata agli effetti dell'art. 28, tariffa A, dell'abrogata legge di registro come convenzione obbligatoria, qualora da essa non risulti l'impegno dei soci uti singuli a sottoscrivere le azioni (1).*

(Omissis). — L'amministrazione finanziaria, con l'unico motivo del ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli artt. 28,

(1) La decisione desta serie perplessità. È chiaro che è determinante il contenuto della deliberazione, la cui interpretazione costituisce apprezzamento di fatto; ma evidentemente se la questione è sorta, doveva pur esservi una deliberazione che non prevedeva semplicemente la facoltà di opzione, già contenuta nella legge (art. 2441) ma anche l'obbligo dei soci di sottoscrivere tutte le nuove azioni. Ipotesi questa non rara che risponde all'interesse degli azio-

tariffa all. A), del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3169, e 7 del d.l. 12 febbraio 1942, n. 33, nonché per difetto di motivazione, per avere ritenuto la corte di merito che l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista dall'art. 28 della citata tariffa sul sovrapprezzo delle azioni debba avere luogo solo quando vi sia stato da parte dei soci un impegno di versarlo e non quando, in assenza di tale impegno, il pagamento avvenga in data successiva contestualmente alla sottoscrizione delle azioni. Questo versamento, secondo la ricorrente, avviene in forza di « un obbligo imposto ai soci sottoscrittori nella deliberazione sociale », onde nel momento della sottoscrizione delle azioni diventa operativo l'obbligo assunto in precedenza, e correlativamente va applicata l'imposta di cui all'art. 28 menzionato retroagendo all'atto della deliberazione, così come da quel momento è dovuto il pagamento dell'imposta sul prezzo delle nuove azioni di cui all'art. 85 della stessa tariffa.

Il motivo è infondato. Invero, vanno tenuti presenti i due principi fondamentali secondo i quali: 1) l'imposta di registro è imposta d'atto, e cioè collegata necessariamente ed esclusivamente al contenuto del negozio giuridico, scritto o orale, ad essa sottoposto senza che possano avere rilevanza elementi estranei e successivi movimenti di ricchezza, i quali possono anche mancare; 2) ogni imposta, per il suo carattere oneroso, può essere applicata solo nei casi previsti dalla legge pur se, attraverso incompletezze e lacune del sistema legislativo, possano verificarsi casi di atti che sfuggano, ingiustificatamente ma secondo legge, alla stessa e ad ogni analoga imposizione. Incombe al legislatore, e non al giudice, eliminare queste lacune e disarmonie del sistema tributario nell'attuazione di una politica legislativa conforme ai principi di eguaglianza e di adeguamento alla capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Al riguardo, va posto in particolare rilievo, pur se si tratta di osservazione ovvia, che il citato art. 28, nell'indicare i negozi giuridici soggetti all'imposta da esso prevista, pone per prime « le obbligazioni di somme di denaro » ed enumera successivamente le promesse di pagamento, pre-

---

nisti a mantenere il dominio esclusivo dell'assemblea. Quando questo obbligo viene assunto, non sembra dubbio che esso sia tassabile ex art. 28, tariffa A, dell'abrogata legge di registro, come ha ritenuto la sent. 29 settembre 1976, n. 4494 (in questa *Rassegna*, 1977, I, 183), che ha precisato che tale obbligo può essere assunto « implicitamente o esplicitamente » nello stesso verbale di assemblea o comunque in esso enunciato; non sembra pertanto che il richiamo di questa sentenza sia conferente alla decisione odierna.

Quest'ultima infatti ritiene necessario un atto esplicito dei singoli soci, che potrà essere contenuto nello stesso verbale di assemblea, avente non solo contenuto ma anche forma di personale obbligazione, non potendo valere come negozio tassabile ex art. 28 l'imposizione unilaterale dell'assemblea quale organo sovrano. Il punto è se questo obbligo esiste oppure no: se esiste esso è



stiti, aperture di credito, ricognizioni di debiti ed in genere «tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità secondo certe condizioni, manifestando, quindi, di avere posto a base di tutta la categoria l'elemento volontario dell'assunzione del relativo obbligo». Non è concepibile, pertanto, l'applicazione di quella imposta per un fatto giuridico costituito dalla deliberazione dell'assemblea sociale senza un contestuale impegno che sia assunto da parte degli acquirenti delle azioni, soci o non soci, che, da parte dei primi, dovrebbe essere espresso non come partecipanti all'assemblea, ma, *uti singuli*, anche se nello stesso verbale di adunanza.

Tale contrapposizione appare pure dalle deduzioni dell'amministrazione ricorrente, la quale, nel ricorso, ha rilevato che il successivo pagamento avvenne in forza di un obbligo imposto «ai sottoscrittori» e che l'obbligo di pagare il sovrapprezzo è stato «imposto nelle deliberazioni»: è evidente che l'imposizione unilaterale dell'assemblea stessa, quale organo sovrano della società, non può di per sé dare luogo ad una assunzione negoziale di obblighi da parte di altri soggetti, quali i soci.

Non possono aversi poi né un effetto retroattivo né un necessario collegamento in unico negozio della deliberazione e della successiva sottoscrizione perché, salva espressa diversa pattuizione, è quest'ultima che fa sorgere l'obbligo del pagamento, contestuale o no, del sottoscrittore, mentre la delibera costituisce solo un presupposto di legge di essa e dei relativi pagamenti.

Ancor meno l'applicazione dell'imposta ai menzionati sovrapprezzi può essere fondata sulla partecipazione del socio all'assemblea e sulla mera approvazione della relativa delibera, quando la stessa non sia accompagnata da un'espressa assunzione di obbligazioni quale singolo, che può avere luogo nelle varie fattispecie per una maggiore garanzia della società e reciproca dei soci o per altri motivi. Infatti, vanno distinte la manifestazione della volontà del socio come tale, quale componente dell'organo della società, l'assemblea, diretta alla formazione della volontà sociale espressa dalla stessa nella delibera, e quella dello stesso come singolo, contrapposto alla società, al pari di ogni estraneo.

---

stato assunto dai soci o con espressione diretta, se pure implicita, di consenso o per effetto della deliberazione maggioritaria (ammesso che un tale obbligo possa essere imposto a maggioranza) che ha egualmente valore negoziale di assunzione di obbligazione. Certo è che se nell'assemblea i soci hanno assunto l'obbligo di sottoscrizione (successivamente adempiuto), trasformando la facoltà di opzione in impegno a sottoscrivere, si è stipulata una convenzione di cui il verbale documenta quanto meno la enunciazione. Non sembra che l'obbligo di non far entrare nuovi soci nella compagine sociale possa sottrarsi all'imposta dell'art. 28 con il facile espediente di farlo risultare come «imposizione unilaterale dell'assemblea sovrana»: o questa imposizione non è obbligatoria, o se lo è, è tassabile.

In tale materia, già questa Suprema Corte, nel confermare l'inapplicabilità dell'art. 85 della tariffa al sovrapprezzo delle azioni, ha precisato che per l'applicazione a quest'ultimo dell'imposta di cui all'art. 28, occorre che l'atto enunciante il relativo obbligo di pagamento consenta di identificare la convenzione enunciata in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in guisa da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma addirittura il preciso titolo, e che, in particolare, lo stabilire se in un verbale di delibera di aumento del capitale sociale risulti enunciato un obbligo assunto dagli azionisti di sottoscrivere le nuove azioni e di pagarne il sovrapprezzo costituisce un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, se congruamente motivato in base alle risultanze processuali (Cass., 7 ottobre 1967, n. 2291).

Dalla stessa Suprema Corte è stato, poi, analogamente affermato, in una simile controversia, che, se da un lato l'art. 2441 c.c. attribuisce un diritto ai soci a ricevere l'offerta delle nuove azioni in opzione, d'altra parte sussiste una loro facoltà di accetarle o meno, e non un loro obbligo, salva espressa pattuizione, onde nelle relative delibere di aumento del capitale non può ravvisarsi sempre e necessariamente un impegno dei soci al loro acquisto, che sia tassabile ex art. 28).

E, invece, indispensabile che tale impegno sia stato assunto, sia pure implicitamente: perciò, il verbale di assemblea, a questo riguardo, va interpretato tenendo conto delle espressioni usate nel medesimo, secondo che manifestino, o no, la volontà di soci di impegnarsi *uti singuli* alla relativa sottoscrizione delle nuove azioni (Cass., 29 novembre 1976, n. 4494).

È, perciò, da concludere, per l'assenza di un negozio unitario e in mancanza del menzionato impegno espresso, che non sussiste un'ipotesi di negozio sottoposto a condizione, quando — come precisato nella sentenza impugnata con accertamento congruamente motivato in riferimento al citato art. 2441 c.c. sulle opzioni e al significato letterale e logico della deliberazione — manchi l'espressione di quell'impegno dei soci *uti singuli*, il quale, per le caratteristiche dell'imposta di registro, non può essere desunto da elementi estranei all'atto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 aprile 1979, n. 2324 - Pres. Mirabelli - Est. Carnevale - P. M. Valente (conf.) - Bergamini (avv. Zoppis) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposta complementare - Redditi da partecipazione in società per azioni - Accertamento di maggior reddito nei confronti della società - Conseguente accertamento del reddito del socio - Prova della percezione - Necessità.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 135, lett. d).

*Ai fini dell'imposta complementare, il reddito derivante dalla partecipazione in società per azioni concorre a formare il reddito complessivo*

*del socio in misura pari all'ammontare degli utili percepiti; di conseguenza, nel caso sia stato definitivamente accertato a carico della società un reddito superiore a quello risultante dal bilancio, non può essere compreso nel reddito complessivo del socio la corrispondente quota di partecipazione se non sia data la prova, anche con presunzioni gravi precise e concordanti, dell'effettiva percezione (1).*

(*Omissis*). — Gli altri tre motivi — prospettandosi con esso, sia pure sotto diversi profili, un'unica questione — debbono essere esaminati congiuntamente.

Con essi il ricorrente — denunciando la violazione dell'art. 135, secondo comma, lett. *d*), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 2729, primo comma, c.c., nonché l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione — addebita alla commissione tributaria centrale di aver ritenuto sufficiente a far presumere la distribuzione di utili da parte delle società di capitali di cui egli e la moglie erano soci e la percezione degli stessi utili da parte dei soci la circostanza che, in sede di concordato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dovuta dalle società, fossero state considerate tassabili spese contabilizzate in bilancio ma effettivamente non sostenute, omettendo di prendere in esame, per confutarli, gli argomenti contrari e gli elementi di fatto contenuti nelle decisioni della commissione distrettuale e della commissione provinciale.

Le censure proposte colgono nel segno.

Ai fini dell'imposta complementare sul reddito, l'art. 135, secondo comma, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, distingueva, agli effetti della valutazione dei singoli redditi cumulabili per la determinazione del reddito complessivo imponibile, i redditi derivanti da partecipazione in società semplici, in

---

(1) La decisione affronta un delicato problema che risolve solo parzialmente. È indubbiamente esatta la premessa che per formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, mentre si tiene conto per intero dei redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone che si presunono sempre totalmente distribuiti (art. 135, lett. *c*, del t.u. del 1958), si deve tener conto soltanto degli utili concretamente percepiti quando essi derivano dalla partecipazione in società di capitali (art. 135, lett. *d*). Ciò perché spetta « insindacabilmente » all'assemblea deliberare la distribuzione totale o parziale (o anche nessuna distribuzione) degli utili realizzati dalla società nel periodo di imposta (art. 2433 c.c.). Ma questo presuppone che gli utili non distribuiti in quell'esercizio, e che restano nel patrimonio della società sotto forma di riserva o in qualunque altro modo, potranno essere distribuiti in seguito, e in quel momento tassati, sotto forma di distribuzione della riserva o dei fondi iscritti in bilancio che siano suscettibili di riduzione, di riduzione di capitale, di realizzo di plusvalenze o, al limite, al momento dello scioglimento della società. La sentenza in nota opportunamente ricorda, secondo costante giurisprudenza, che l'utile, nel concetto tributario dell'art. 135, ha un significato

nome collettivo e in accomandita semplice da quelli derivanti dalla partecipazione in società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e a cooperative. Mentre i primi venivano, infatti, valutati in misura pari all'ammontare dei redditi netti delle società proporzionalmente alla quota per la quale il contribuente aveva il diritto di partecipare agli utili sociali, dovendo ritenersi che il reddito netto accertato in capo alla società fosse stato ripartito tra i soci; i secondi erano valutati in misura pari all'ammontare degli utili a qualunque titolo o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente, dovendosi ammettere che solo con la ripartizione degli utili si verificava il trasferimento del reddito dalla società di capitali al socio.

Riguardo ai secondi, in particolare, se doveva riconoscersi, avuto riguardo all'ampia formulazione della norma contenuta nell'art. 135, secondo comma, lett. d), del testo unico citato, che la nozione fiscale di utile, assunta dalla legge tributaria, come elemento di riferimento per la valutazione del reddito, aveva un ambito e un significato più vasto di quello di dividendo — cioè di utile distribuito in base ad una deliberazione, adottata dall'assemblea sociale in occasione dell'approvazione del bilancio annuale, con cui l'utile netto da questo risultante viene ripartito tra i soci, comprendendo qualunque incremento verificatosi nella sfera patrimoniale del socio in dipendenza della sua partecipazione alla società, quali che fossero la forma e il titolo dell'attribuzione; tuttavia, in tanto poteva configurarsi un reddito del socio, quale presupposto dell'imposta complementare sul reddito complessivo, in quanto una parte della ricchezza della società fosse stata da questa distribuita ed effettivamente percepita dai soci (v. sent. 25 luglio 1975, n. 2902).

Ai fini della valutazione dei redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali costituiva quindi elemento essenziale ed imprescindi-

---

più ampio del dividendo distribuito annualmente in base alla deliberazione di assemblea che approva il bilancio. È chiaro dunque che la non inclusione nel reddito complessivo dell'imposta complementare degli utili prodotti dalla società (ed in capo ad essa tassati con l'imposta di ricchezza mobile) e non distribuiti, presuppone che questi « figurino nel bilancio » e se ne possa seguire la sorte nei bilanci futuri.

Nel caso di specie avveniva che a carico della società era stato definitivamente accertato un reddito di ricchezza mobile superiore a quello dichiarato e risultante dal bilancio. La sentenza in nota ha quindi osservato che anche in questo caso il maggior reddito societario può formare il reddito complessivo del socio solo se effettivamente percepito, pur ammettendo che la percezione, che ovviamente non risulta dalla deliberazione che approva il bilancio, può essere dimostrata anche con presunzioni; il maggior reddito prodotto dalla società potrebbe infatti aver formato riserve occulte senza essere percepito dai soci.

Ma qui si pone il problema, eluso della sentenza in esame, se il reddito accertato a carico della società possa, in conseguenza dell'accertamento tribu-

bile l'effettiva percezione, da parte del socio, del dividendo o di altra utilità attribuitigli dalla società, la cui prova poteva essere fornita o attraverso le risultanze del bilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci o — nel caso in cui queste fossero state disattese e si fosse proceduto in via induttiva all'accertamento dell'imponibile della società ai fini dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta sulle società — mediante presunzioni, purché rispondenti ai requisiti, prescritti dall'art. 2779, primo comma, c.c., della gravità, della precisione e della concordanza.

In questa seconda ipotesi, il fatto ignoto della percezione di utili da parte dei soci, pur non dovendo apparire come l'unica conseguenza possibile dei fatti noti sui quali la presunzione veniva fondata, in base ad un nesso di consequenzialità assoluta ed esclusiva, doveva essere tuttavia univocamente deducibile dal fatto o dai fatti noti attraverso un procedimento logico basato sul criterio dell'*id quod plerumque accidit*. Con la conseguenza che, se il fatto noto (come ad esempio l'occultamento di utili realizzati dalla società mediante la contabilizzazione in bilancio di spese non sostenute) poteva giustificare, in base alle regole della comune esperienza, l'alternativa inferenza di più fatti ignoti (come, ad esempio, sia la distribuzione degli utili occultati ai soci sia la formazione di riserve occulte), nessuno di questi poteva essere presunto a preferenza degli altri, giacché ciascuno di essi era ugualmente accettabile o ugualmente contestabile.

Alla stregua dei principi suesposti la circostanza che il reddito della società ai fini dell'imposta di ricchezza mobile fosse stato definito in misura superiore a quella indicata in bilancio non poteva quindi ritenersi sufficiente, da sola, a far presumere che una parte di tale maggior reddito della società, in proporzione della sua quota di partecipazione, costituisse

---

tario, rientrare nel bilancio e realizzare quella condizione, di cui si è detto, che può consentire la non inclusione nel reddito complessivo del socio. Sembra doversi dare risposta negativa. Come spetta insindacabilmente all'assemblea deliberare la distribuzione degli utili, così spetta ad essa soltanto approvare il bilancio e dare alla parte degli utili non distribuiti una destinazione con la collocazione in una posta del bilancio. L'Ufficio finanziario che accerta un maggior reddito non solo non si deve preoccupare di aggiustare il bilancio ma non ha sicuramente il potere di dare una collocazione al maggior utile accertato e meno che mai può sostituirsi all'assemblea nel deliberare di non distribuire in tutto o in parte gli utili (o i maggiori utili). Non esistendo per la parte del maggior reddito accertato a carico della società la deliberazione dell'art. 2433 c.c., questo maggior reddito non può non considerarsi distribuito. Ciò non tanto perché la distribuzione occulta è la sorte più probabile che può avere avuto il reddito non iscritto in bilancio, ma perché la distribuzione si deve necessariamente presumere, per evitare un vuoto di imposizione, quando manchi la deliberazione di non distribuzione e contestuale collocazione in bilancio della somma non distribuita. L'art. 135, lett. d, nel prevedere che for-

reddito di ogni singolo socio, da includere nel reddito complessivo imponibile agli effetti dell'imposta complementare sui redditi.

La commissione tributaria centrale, invece — trascurando per di più di riesaminare, come era nei suoi poteri ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (v. sent. 19 settembre 1978, n. 4195), gli elementi di fatto utilizzati dalla commissione provinciale per escludere che le società di capitali alle quali partecipavano il ricorrente e la moglie potessero considerarsi come società di comodo o a ristretta base familiare e di esaminare gli altri elementi di fatto prospettati in proposito dall'attuale ricorrente — ha sostanzialmente fondata la presunzione dell'avvenuta percezione di utili da parte dei soci sulla sola circostanza che i redditi delle dette società erano stati definiti in sede di concordato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in misura superiore a quella indicata nei bilanci per l'avvenuto recupero alla tassazione di poste contabilizzate in bilancio come spese risultate come non effettivamente sostenute, oltre che sull'affermazione, assolutamente mancante di motivazione, che le medesime società fossero società di comodo. — (*Omissis*).

maino il reddito complessivo solo gli utili percepiti, si basa sull'ipotesi regolare che esista una deliberazione che approva un bilancio veritiero; ma in realtà la regola naturale è che gli utili siano distribuiti, a meno che non sia espressamente deliberato il contrario.

Il problema si ripresenta tale quale anche nell'attuale sistema delle imposte dirette. Alla formazione del reddito complessivo soggetto dell'IRPEF concorrono i redditi di capitale derivati dalla partecipazione in società (art. 41, lett. c, d.P.R. n. 597/1973) nel periodo di imposta nel quale sono stati percepiti (art. 42) e nella misura risultante dai relativi titoli (art. 43); ma è ancor più esplicitamente riaffermato (arg. art. 45) che ogni ripartizione di riserve o altri fondi iscritti in bilancio costituite con utili, anche in precedenti periodi di imposta, concorre a formare il reddito complessivo. Pertanto gli utili della società che non siano distribuiti (soggetti immediatamente all'IRPEF) devono figurare comunque in bilancio, altrimenti essi non possono non formare il reddito complessivo del socio ai fini dell'IRPEF.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 aprile 1979, n. 2414 - Pres. Mirabelli - Est. Sensale - P.M. Berri (conf.) - Marini (avv. Iannetti Del Grande) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Concordato - Natura - Oggetto - Interessi - Non sono materia di concordato.**

*Il concordato, quale atto unilaterale di accertamento compiuto con la collaborazione del contribuente che diventa definitivo per ambedue le parti producendo effetti uguali a quelli dell'accertamento non impugnato,*

*ha per oggetto, nelle imposte indirette, esclusivamente la base imponibile e non può estendersi ad altri elementi del rapporto di imposta e tanto meno all'applicazione della norma tributaria alla situazione di fatto accertata; di conseguenza, il concordato non può pregiudicare l'obbligazione di interessi regolata dalla legge in relazione al ritardato adempimento (1).*

(*Omissis*). — Passando all'esame dei motivi di ricorso, si rileva che con il primo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 14 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e di ogni altra norma sul concordato fiscale, nonché delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, e 28 marzo 1962, n. 147, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nel punto, in cui ha negato che il concordato, intervenuto a seguito del secondo atto di accertamento dell'imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta (complementare) di successione, abbia assorbito e precluso ogni questione attinente agli interessi moratori. La preclusione, invece, secondo i ricorrenti, deriva dal difetto di autonomia dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale, con la quale è in un rapporto di accessoria, non dissimile da quello intercorrente fra il debito d'interessi regolato dal codice civile e il debito principale, e dalla considerazione che il problema se gli'interessi fossero dovuti costituiva una *quaestio facti*, che non poteva non rimanere coperta dal concordato.

Comunque — proseguono i ricorrenti, denunziando con il secondo motivo la violazione delle citate leggi 29/1961 e 147/1962 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. — la Corte di merito avrebbe dovuto far decorre gli'interessi dalla data in cui il complesso procedimento di accertamento, anche attraverso revisioni e correzioni dello stesso Ufficio, si era concluso con la determinazione concordataria della base imponibile. Ed in ogni caso — essi aggiungono, denunziando con il terzo motivo la violazione degli artt. 5 e 86 del r.d.l. 3270 del 1923 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. — ove fosse esatta la qualificazione del debito d'interessi come obbligazione autonoma e, quindi, non interessata dal concordato, esso avrebbe formato oggetto di una imposizione suppletiva soggetta a prescrizione triennale e, quindi, nel caso prescritta.

Nessuna di tali censure è fondata.

---

(1) Decisione esatta e conforme a ormai ferma giurisprudenza che opportunamente ricorda che nelle imposte indirette il concordato può avere per oggetto soltanto la valutazione della base imponibile, anzi soltanto la valutazione dei beni soggetti a revisione di congruità secondo il valore in comun commercio e mai l'applicazione della legge, nemmeno quando la legge definisce i valori di taluni oggetti che concorrono a formare la base imponibile (terreni soggetti a valutazione automatica, beni il cui valore è determinato presuntivamente o in base a valori nominali, ecc.); in tal senso v. Cass., 14 febbraio 1974, n. 425 e 12 luglio 1974, n. 2085, in *Riv. leg. fisc.*, 1974, 1382 e 1975, 210.

All'accoglimento dell'assunto, secondo cui il concordato tributario assorbe ogni questione relativa agli interessi, sono di ostacolo la natura giuridica, l'oggetto e lo scopo di quest'istituto qual era previsto dalla legislazione fiscale anteriore alla riforma tributaria.

Negato ogni fondamento transattivo o più generalmente contrattuale al concordato, ostandovi l'indisponibilità dei diritti di credito nascenti a favore dell'amministrazione finanziaria dall'esatta applicazione della legge tributaria e l'impossibilità di sostituire un regolamento contrattuale al regolamento legale del rapporto, esso, com'è reso palese da talune disposizioni legislative che hanno esplicitamente parlato al riguardo di « dichiarazione di rettifica del contribuente », s'intende previamente concordata con l'ufficio (legge 11 gennaio 1951, n. 25), o di « definizione dell'imponibile con l'adesione del contribuente » (legge 5 gennaio 1956, n. 1, e t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), costituiva una forma di accertamento compiuto con la collaborazione del contribuente, facendosi constare che questi concordava con l'Ufficio nella valutazione della situazione di fatto, sì che da un lato l'autorità finanziaria doveva prendere a base del suo provvedimento gli elementi di fatto del presupposto e della base imponibile su cui era caduto l'accordo, dall'altro il contribuente non poteva reclamare in contrasto con l'adesione prestata.

Ponendosi in essere, con il concordato, un accertamento definitivo, derivante da un atto unilaterale dell'amministrazione rispetto al quale l'adesione del contribuente costituiva la condizione perché quell'atto potesse essere emanato in quel momento e con gli effetti indicati circa la determinazione della base immobile (v., sul punto, Coss., S.U., 25 novembre 1969, n. 3821), e non potendo l'accordo estendersi su altri elementi del rapporto d'imposta (e tanto meno sull'applicazione della norma tributaria alla situazione di fatto debitamente accertata), gli effetti del concordato non differiscono da quelli di ogni accertamento divenuto definitivo o perché la valutazione dell'ufficio sia conforme alla denuncia del debitore o perché questi non abbia impugnato il difforme accertamento dell'ufficio.

Dalla delineata figura del concordato tributario discende che il debito d'interessi non ne rimane pregiudicato sia perché, come esattamente ha detto la Corte di merito, esso non incide sulle questioni relative ad elementi del rapporto d'imposta diversi dalle situazioni di fatto considerate per la determinazione della base imponibile, che costituisce l'oggetto ed esaurisce lo scopo del concordato, e tanto meno può esonerare l'amministrazione finanziaria dall'applicazione delle norme che regolano il rapporto (fra cui quelle relative agli interessi) o vincolarla ad una non corretta interpretazione di esse; sia perché è proprio in conseguenza di un accertamento, che elevi il valore imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente, che l'obbligazione degli interessi nasce ed è disciplinata dalla legge, in conseguenza del ritardo, presuntivamente addebi-



tabile al contribuente, con cui l'imposta complementare può essere liquidata. Di qui l'ulteriore conseguenza che il concordato, in quanto atto di accertamento, come non esclude il diritto dall'amministrazione finanziaria a percepire gl'interessi moratori, così non incide sulla loro decorrenza, dovendosi applicare la disciplina normativa (art. 3 della legge 29/1961, autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n. 147), secondo cui gl'interessi sulle imposte indirette sugli affari, che non poterono essere liquidate integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi a tal fine occorrenti, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, nel qual solo caso gl'interessi decorrono dal giorno in cui è avvenuta la liquidazione del tributo complementare. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA  
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1979, n. 162 - *Pres.* Novelli - *Rel.* Cochetti - P. M. Gentili (conf.) - Soc. I.M.E.R. Industrie Meccaniche Riunite S.p.A. (avv. Giordano e Marletta) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato Del Greco).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere della riserva - Limiti - Contabilità informale ed irricostruibile - Nozione.**

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Maggiore durata dei lavori - Pretesa di risarcimento dei danni - Riserva - Nel certificato di collaudo - Intempestività - Mancata redazione del verbale di consegna - Irrelevanza.**

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 338; r.d. 25 maggio 1895, n. 650, artt. 9, 10, 52, 53, 54, 63, 65, 99 e 107; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 10).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere della riserva - Limiti - Mancata allegazione del verbale di consegna agli atti contabili - Contabilità informale - Insussistenza.**

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 63 e 65).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere della riserva - Limiti - Riferimento al verbale di consegna - Mancata redazione - Contabilità informale - Insussistenza.**

*Nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione, per contabilità informale ed irricostruibile, in presenza della quale viene meno l'obbligo della presentazione tempestiva della riserva, deve intendersi la contabilità che non dia modo all'appaltatore di rendersi conto dei motivi del suo dissenso, e non anche quella che contenga manchevolezze o irregolarità (1).*

*La riserva volta a far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivati da una maggior durata dei lavori è tardivamente formulata nel corso delle operazioni di collaudo, né vale ad impedire la decadenza la circostanza che non sia stato redatto il verbale di consegna dei lavori, giacché la mancanza di questo non impedisce all'appaltatore di formulare la riserva quantomeno in sede di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori e del registro di contabilità (2).*

(14) In tema di onere della riserva e di contabilità provvisoria o informale, cfr. Cass., 9 luglio 1976, n. 2613; 10 gennaio 1974, n. 78 e 5 maggio 1972, n. 1355, in questa *Rassegna*, 1976, I, 818; 1974, I, 259 e 1972, I, 508.

*La mancata allegazione del verbale di consegna ai documenti contabili redatti dall'amministrazione è irrilevante in rapporto all'onere della riserva, perché il verbale di consegna è prescritto sia allegato alle relazioni del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo sul conto finale, che non costituiscono atti contabili (3).*

*Il riferimento ad una consegna dei lavori in realtà non avvenuta non dà luogo ad una qualificazione del registro di contabilità e del conto finale in termini di contabilità informale e perciò non esonera l'appaltatore dall'onere di far valere una pretesa che pretenda di trarre fondamento dalla mancata consegna (4).*

(Omissis). — Con l'unico mezzo del ricorso la società I.M.E.R., denunciando violazione dell'art. 338 legge 20 marzo 1865, n. 2248; degli artt. 9, 10, 52, 53, 54, 63, 65, 99 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e dell'art. 10 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto improponibile la richiesta di risarcimento dei danni per maggiore durata dei lavori, per tardiva formulazione della riserva, sostenendo che poiché la consegna delle aree in cui dovevano sorgere le opere era avvenuta senza la redazione del prescritto verbale, tutti i documenti contabili redatti dall'amministrazione appaltante dovevano ritenersi invalidi, per mancata indicazione o allegazione del predetto verbale, talché l'appaltatore non aveva alcun onere di iscrivere e di esplicitare le proprie riserve in documenti formalmente irregolari.

La censura è infondata.

L'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 26 marzo 1975, n. 1148; 12 marzo 1973, n. 677; S.U., 20 luglio 1972, n. 1960) è nel senso che nella esecuzione delle opere pubbliche l'onere della riserva che incombe sull'appaltatore ha carattere generale, al fine di realizzare, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché alle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, le quali possono risiedere, fra l'altro, nella potestà di risoluzione unilaterale del contratto di appalto (art. 345, legge 20 marzo 1865, n. 2248).

A parte le deroghe al principio della generalità e della tempestività delle riserve in casi eccezionali (per fatti estranei all'oggetto dell'appalto, per comportamenti dolosi o gravemente colposi della p.a. nell'eseguire adempimenti amministrativi o per fatti c.d. continuativi) che non interessano nell'economia della motivazione, questa Corte Suprema ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui nei contratti di appalto con la pubblica amministrazione l'obbligo della presentazione tempestiva della riserva viene meno in caso di contabilità informale e irricostruibile, nel senso che non dà modo all'appaltatore di rendersi conto dei motivi del suo dissenso, in relazione a quanto viene contabilizzato,

e che al di fuori di tali ipotesi l'appaltatore è tenuto, sotto pena di decadenza, a sollevare le sue riserve, non appena dalla contabilità, non ostante talune manchevolezze o irregolarità, risultino dati di qualunque specie contrari alle pretese che egli intende far valere (Cass., n. 2613 del 1976; n. 78 del 1974; n. 1355 del 1972).

La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, in quanto dopo avere premesso che il lodo arbitrale aveva accertato in punto di fatto che la richiesta di danni per maggiore durata dei lavori era stata sollevata dall'impresa soltanto in occasione della visita di collaudo — mentre ai sensi dell'art. 107 del r.d. n. 350 del 1895, le uniche riserve proponibili in sede di *probatio operis* sono quelle relative alle operazioni di collaudo — ha respinto l'impugnazione dell'impresa, osservando, con congrua e logica motivazione, che nessun nesso di causalità sussisteva fra la mancata redazione del verbale di consegna dei lavori e i fatti oggetto della riserva, ben potendo l'aggravio economico per la maggiore durata dell'appalto essere percepito e calcolato nel *quantum* dall'appaltatore in epoca di gran lunga anteriore, e cioè in sede di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori e di sottoscrizione del registro di contabilità.

Né vale osservare, come fa l'odierna ricorrente, che la contabilità faceva riferimento ad una consegna non avvenuta e che i documenti contabili redatti dall'amministrazione non contenevano l'allegazione del verbale di consegna dei lavori. Invero, esclusa pacificamente l'ipotesi della contabilità irricostruibile, è da osservare che l'allegazione del verbale di consegna è prescritta dagli artt. 63 e 65 del r.d. n. 350 del 1895 a proposito delle relazioni del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo sul conto finale, relazioni che non sono atti contabili e che non assumono perciò rilevanza ai fini che qui interessano, mentre le dedotte inesattezze dei riferimenti contenuti nelle scritture contabili che nella specie vengono in considerazione (registro di contabilità e conto finale) non esoneravano l'impresa dall'onere della riserva, rendendo anzi chiara la divergenza fra i dati assunti dall'amministrazione e i diritti vantati dall'appaltatore. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 gennaio 1979, n. 387 - Pres. Ferrati - Rel. Ruperto - P. M. Berri (conf.) - Sandrini e Consorzio di bonifica del Rio Pieve e Seræ (avv. Geremia e Zilioli) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) e Comune di Manerbe (avv. Romanelli e Bonomi).**

**Acque pubbliche ed elettricità - Giudizio e procedimento - Tribunale superiore delle acque - Decisioni d'appello - Ricorso per cassazione - Motivi - Difetto di motivazione - V'è compreso.**

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1755, art. 200; c.p.c., art. 360 n. 5; Cost., art. 111).

**Acque pubbliche ed elettricità - Giudizio e procedimento - Tribunale superiore delle acque - Decisioni - Ricorso per cassazione - Termine.**

(c.p.c. 1865, art. 518; t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 202).

**Acque pubbliche ed elettricità - Sorgenti - Sorgente che dà luogo a corso d'acqua pubblica - È pubblica.**

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 1).

*Le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche rese in grado di appello sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per i motivi indicati nell'art. 200 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche per violazione di legge, sia sostanziale sia processuale, compreso il difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (1).*

*Il termine per il ricorso per cassazione avverso le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche è quello di 45 giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza, risultante dalla riduzione a metà, disposta dall'art. 202 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, del termine di 90 giorni previsto dall'art. 518 del c.p.c. 1865 (2).*

*La natura demaniale di un'acqua pubblica, rivelata dalla sua attitudine ad usi pubblici di generale interesse, si estende alla sorgente che ne costituisce il capo, ancorché la sorgente non figuri iscritta negli elenchi in uno al corso d'acqua che ne scaturisce (3).*

(1) Giurisprudenza costante: da ultimo, in tal senso, Cass., 8 novembre 1976, n. 4076 e 19 luglio 1976, n. 2847, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, 1676 e 1208.

(2) Giurisprudenza costante. Tra le più recenti decisioni in tal senso, Cass., 20 novembre 1976 n. 4362, in *Giust. civ. Mass.*, 1976, 1803; Cass., 21 febbraio 1976, n. 576, in questa *Rassegna*, 1976, I, 280.

(3) Nello stesso senso, la sentenza 1° ottobre 1974, n. 16, del tribunale superiore, confermata dalla Corte, pubblicata in questa *Rassegna*, 1974, I, 599, con nota di richiami.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 394 - Pres. La Farina - Rel. Lipari - P. M. Minetti (conf.) - Assessorato per i lavori pubblici della Regione siciliana (avv. Stato Del Greco) c. Società Anonima Italiana Lavori Edili Marittimi - S.A.I.L.E.M. (avv. Giordano).

**Arbitrato - Impugnazione per nullità - Inosservanza di regole di diritto - Estensione del motivo - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto.**

(c.p.c., artt. 360 n. 3 e 829, comma secondo).

**Arbitrato - Impugnazione per nullità - Riserva - Accertamento del tempo dell'iscrizione - Questioni di fatto - Valutazione della tempestività dell'iscrizione - Questione di diritto - Condizioni.**

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserva - Onere - Fatti continuativi - Sussiste.**

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserva - Fatti continuativi - Tempo dell'iscrizione - Permanenza del fatto - Normale irrilevanza - Manifestarsi dell'onerosità - Rilevanza.**

*L'impugnazione per nullità della sentenza arbitrale proposta per inosservanza di regole di diritto a norma dell'art. 829, comma secondo, c.p.c., delimita il potere di controllo del giudice dell'impugnazione nello stesso ambito segnato nel giudizio di cassazione dal motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., onde con l'impugnazione può essere riproposta la tesi, prospettata al giudice arbitrale e da questo respinta, dell'applicabilità o meno di una disposizione normativa ad una data fattispecie (1).*

*Stabilire se l'appaltatore dovesse nel caso concreto sottostare all'onere della riserva e se l'onere sia stato tempestivamente osservato, dipende dalla norma di riferimento che si assume a parametro di valutazione ed in questo ambito costituisce questione di diritto e non di fatto, rientrando perciò nell'ambito dell'impugnazione per nullità del lodo proposta a norma dell'art. 829 comma secondo, c.p.c. (2).*

*L'onere della riserva sussiste — nei contratti di appalto di opere pubbliche — non solo rispetto ai fatti transeunti, ma anche per quelli continuativi i quali presentano, anzi, una più accentuata idoneità a riflettersi sul costo dell'opera. La circostanza che il fatto non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situazione il cui svolgimento si protragga nel tempo, si riflette solo nell'individuazione del momento in cui l'onere sorge nella duplice forma dell'iscrizione e della traduzione in cifre delle pretese (3).*

*Rispetto ai fatti continuativi, l'ambito temporale stabilito dalla legge per la iscrizione della riserva non coincide necessariamente con il protrarsi della continuazione, ma è da identificare con il momento del manifestarsi della rilevanza causale del fatto medesimo alla stregua di una*

(1) Sulla coincidenza della estensione del sindacato permesso al giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale dal motivo di inosservanza di regole di diritto (art. 829, comma secondo, c.p.c.) ed alla cassazione del motivo di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.), la giurisprudenza è costante: cfr. tra le decisioni più recenti, Cass., 29 dicembre 1977, n. 5190, in *Giust. civ. Mass.*, 1977, 2085; Cass., 26 marzo 1975, n. 1148, in *Giust. civ. Mass.*, 1975, 513; Cass., 20 giugno 1972, n. 1960, in *Riv. giur. edil.*, 1973, I, 323.

(24) Con riguardo alla regola di diritto sull'onere della riserva rispetto ai fatti continuativi, la decisione contiene un'interessante puntualizzazione sull'ambito del giudizio di fatto (rilevazione del momento di iscrizione della riserva e sua inserzione cronologica nello svolgimento dei lavori e della loro contabilizzazione) e sugli aspetti di giudizio di diritto insiti nella valutazione di tempestività dell'iscrizione della riserva, dacché questa valutazione dipende neces-

*valutazione condotta con media diligenza e buona fede. L'appaltatore decade, pertanto, dal diritto a maggiori compensi o indennizzi se non provveda all'iscrizione della riserva non appena la situazione di maggior onere sia obiettivamente riscontrabile, salvo poi a precisare l'entità nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale (4).*

(*Omissis*). — 1. - Il lodo è stato impugnato davanti alla Corte d'appello deducendo la nullità della sentenza arbitrale « ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 829, comma secondo, c.p.c. » per inosservanza delle regole di diritto dettate in tema di tempestività delle riserve nei pubblici appalti e delle norme che disciplinano l'attribuzione degli interessi nella suddetta materia.

Come è noto, ai sensi del citato comma, i poteri del giudice adito, in sede di impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, si limitano ad un sindacato di legittimità inteso ad accertare se sussista o meno violazione o falsa applicazione delle regole del diritto, sicché tale impugnazione va intesa nello stesso senso della violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. E comprende, quindi, le ipotesi di ritenuta applicabilità od inapplicabilità di una data disposizione normativa ad una data fattispecie, ben potendo la censura riproporre le medesime tesi già prospettate e non accolte nella sentenza arbitrale.

La questione di fondo dibattuta davanti agli arbitri ed in sede di impugnazione del lodo era una questione di diritto, trattandosi di stabilire se la pretesa dell'appaltatore dovesse sottostare all'onere della riserva e se detto onere fosse stato tempestivamente osservato. La tempestività è stata ritenuta dalla sentenza arbitrale alla stregua di un ragionamento che applicava ad un accertamento di fatto una qualificazione giuridica

---

sariamente dal contenuto che si dà alla regola sull'onere della riserva per i fatti continuativi.

Le sentenze richiamate in motivazione, vertenti sulla individuazione del tempo della riserva nel fatto continuativo, possono leggersi, Cass., 16 febbraio 1978, n. 726, in questa *Rassegna*, 1978, I, 134; Cass., 15 aprile 1976, n. 1337 e 5 gennaio 1976, n. 8, in questa *Rassegna*, 1976, I, 619 e 125 (escludenti la riconducibilità della sospensione dei lavori ad ipotesi di fatto continuativo); Cass., 27 novembre 1975, n. 3958, in *Cons. Stato*, 1976, II, 158 e Cass., 18 luglio 1975, n. 2841, in questa *Rassegna*, 1975, I, 911 (conformi alle precedenti); Cass., 18 aprile 1975, n. 1458 e 10 gennaio 1974, n. 78, in questa *Rassegna*, 1975, I, 447 e 1974, I, 259 (relative a casi di c.d. sorpresa geologica); Cass., 26 marzo 1975, n. 1148, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1131; Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486 e 25 luglio 1973, n. 2168, in questa *Rassegna*, 1973, I, 979 con nota di MARZANO, *L'onere della tempestiva riserva per i danni da sospensione dei lavori*, con richiami dei precedenti dottrinali e giurisprudenziali; Cass., 25 maggio 1973, n. 1527, in *Foro amm.*, 1974, I, 1, 124; Cass., 12 marzo 1973, n. 677 e Cass., 20 giugno 1972, n. 1960, in questa *Rassegna*, 1973, I, 458 e 1972, I, 862.

non accettata dall'amministrazione, donde l'impugnazione, rispettosa dei limiti del relativo giudizio.

Ma la Corte d'appello ha ritenuto di poter prescindere dai profili di interpretazione giuridica delle norme, sostenendo che la questione sulla tempestività delle riserve era mera questione di fatto risolta dagli arbitri con apprezzamento insuscettibile di impugnazione, perché esorbitante dai limiti segnati dall'art. 829, ultimo comma, c.p.c., anche se non ha sviluppato coerentemente questa impostazione che doveva portarla a ritenere inammissibile l'impugnazione sul punto, e non semplicemente a disattenderla.

Nel censurare questa statuizione, acutamente la difesa della stazione appaltante rileva che la riduzione della proposta censura alla contestazione di un mero accertamento di fatto è erronea e che i punti di diritto che sostanziano la decisione arbitrale non potevano essere elusi, rappresentando il necessario tramite per decidere la questione, squisitamente giuridica, dell'individuazione dell'ambito di operatività, e dei termini di iscrizione ed esplicazione, delle riserve, sicché il problema controverso doveva farsi rientrare, attraverso la sottolineatura dell'errore commesso dai giudici, nell'ambito puntuale della censura di diritto.

L'*error in procedendo* della Corte d'appello si risolve secondo i ricorrenti nel disconoscere l'*error in iudicando* in tema di riserve, negando il profilo di diritto implicato dalle censure mosse contro la sentenza arbitrale, e, pertanto, il ricorso diretto ad evidenziarla è pienamente ammissibile, facendo riemergere il problema della tempestività delle riserve nelle sue essenziali connotazioni giuridiche.

2. - Con il primo mezzo di ricorso, si addebita — infatti — alla sentenza di avere ritenuto che le riserve (per asseriti maggiori oneri di scavo) correttamente erano apparse tempestive al Collegio arbitrale, mediante una valutazione di fatto, insindacabile in sede di impugnazione del lodo (*recte*: insuscettibile di impugnazione circoscritta ai vizi *in iudicando*).

Il lodo — osserva il ricorrente — era stato impugnato perché muoveva da una inaccettabile nozione di continuità riferita al tipo dell'opera (lo scavo ancora in corso) anziché agli oneri derivanti dall'iniziale e persistente presenza di natanti nello specchio d'acqua che impediva l'utilizzazione del mezzo predisposto che si era manifestata con immediata evidenza sin dall'inizio dei lavori, sicché le riserve si sarebbero dovute formulare già all'atto della prima registrazione contabile del 6 settembre 1966, mentre la terza annotazione, alla quale era seguita l'iscrizione della riserva, risultava temporalmente staccata di circa 10 mesi dalla seconda (19 luglio 1977 rispetto al 27 ottobre 1966).

Non valeva opporre la interpretazione del lodo effettuata dalla Corte, la quale non spostava i tempi e le date suindicate, postulando una continuità contabile e cronologica, per desumerne che la tempestività accertata



in punto di fatto dal collegio arbitrale era insuscettibile di sindacato per vizi *in iudicando*, poiché l'affermata tempestività non è riconducibile *sic et simpliciter* ad un mero accertamento di fatto, ma si risolve in un giudizio logico giuridico, suscettibile di controllo alla stregua della nozione di continuità riferita all'onere e non già all'opera, erroneamente basata sull'assunto che, nel caso di più partite relative allo stesso tipo di lavoro omogeneo, solo al termine di questo l'appaltatore è in grado (ed è tenuto) ad esporre le riserve.

Il motivo — che si inquadra, come si è accennato, nell'ambito dell'impugnazione del lodo per vizi *in iudicando* — è giuridicamente fondato.

La pretesa della sentenza impugnata di ancorare la tempestività della riserva all'accertamento di fatto che si assume espresso dal Collegio arbitrale è inficiata dalla confusione concettuale tra rilevazione dell'elemento fattuale e relativa valutazione critica, dalla sovrapposizione, cioè, delle nozioni di « fatto » e di « giudizio sul fatto » alla stregua di un dato sistema normativo.

Un fatto è tempestivo rispetto ad una data fattispecie giuridica quando è posto in essere entro i termini fissati astrattamente dalla medesima (giusta l'esatta ricostruzione esegetica che sia stata compiuta all'uopo dall'interprete).

La ricognizione del fatto concreto e la sua collocazione temporale rientrano indubbiamente negli incensurabili poteri del giudice di merito (e, quindi dell'arbitro rituale); e quello di legittimità (e, quindi, il giudice dell'impugnazione del lodo) non può non prenderne atto.

Ma il fatto accertato non è, e non può essere, la « tempestività » della riserva, restando circoscritto alla constatazione della circostanza che una certa annotazione di un dato tenore è stata effettuata nel registro in un dato momento temporale. Tale elemento di fatto, così incensurabilmente accertato, deve essere posto a base di un giudizio critico concernente appunto la verifica se il fatto considerato, in quanto accaduto in quel momento, rientra nello *spatium temporis* fissato dalla legge; e tale verifica importa il raffronto del fatto medesimo con elementi squisitamente normativi desunti dalla funzione della riserva in generale e dalla nozione e disciplina del fatto continuativo.

È di tutta evidenza che, rispetto al fatto accertato (formulazione della riserva in un certo momento) il giudizio di tempestività può variare a seconda che si ritenga necessaria una riserva, e che si configuri in un certo senso il fatto continuativo, e si ricolleggi l'obbligo dell'iscrizione al momento della cessazione della continuità ovvero alla oggettiva apprezzabilità della rilevanza causale del fatto rispetto al maggior onere finanziario da parte dell'appaltatore alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede (per indicare le posizioni successivamente assunte dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio).

3. - Per accertare la tempestività della riserva occorre risolvere un problema giuridico e non basta individuare in concreto il momento in cui la riserva è stata fatta.

Al riguardo viene anzitutto in considerazione il principio della generalità della riserva e dell'individuazione delle eventuali deroghe; ed ulteriormente occorre puntualizzare l'ipotesi del fatto continuativo, costituito dalla protrazione dei lavori dovuta, asseritamente, al fatto dell'amministrazione.

Nel caso in esame, rispetto ad un appalto relativo a lavori di escavazione dei fondali dello specchio d'acqua del porto si sosteneva che detto scavo era risultato particolarmente (ed imprevedibilmente) più oneroso a causa del minore rendimento di una draga, il cui ottimale funzionamento sarebbe stato impedito dalla presenza di natanti che non consentivano una libera ed efficace manovra; ne sarebbe conseguita la maggior durata dei lavori, comportante l'aumento delle spese generali.

Punto fermo della giurisprudenza di questo S.C. è l'affermazione del carattere generale dell'istituto della riserva nel senso che la necessità della relativa formulazione e della successiva quantificazione nel registro di contabilità, sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, quali che siano le componenti ed i titoli delle medesime (Cass., 719/43, 262/62; 2290/67; 2393 e 4046/69; 316, 1384, 1962/71; 1355, 1960, 2861/72; 212 e 1527/73; 1148, 2841/75; 2613/76, ecc.).

L'istituto della riserva risponde alla duplice finalità di consentire da un lato all'amministrazione appaltante la verifica di quei fatti su cui la riserva si fonda con immediatezza, onde renderne più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e di tenere in evidenza dall'altro la spesa dell'opera *in itinere* in maniera che l'amministrazione, nel quadro generale delle esigenze di bilancio, possa eventualmente provvedere alle integrazioni necessarie, inducendosi, se del caso, ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale; donde la necessità della riserva ogni qualvolta venga in esame una situazione suscettibile di risolversi in danno, o comunque, in aumento di spesa. L'onere della riserva sussiste non solo rispetto ai fatti transeunti, ma anche per quelli continuativi i quali presentano, anzi, una più accentuata idoneità a riflettersi sul costo dell'opera.

La circostanza che il fatto non abbia carattere istantaneo, ma consista in una situazione il cui svolgimento si protragga nel tempo, si riflette solo sull'individuazione del momento in cui l'onere sorge nella duplice forma dell'iscrizione e della traduzione in cifre delle pretese.

Al riguardo, come si è accennato, lo svolgimento della giurisprudenza non è stato lineare. Mentre in un primo momento la tempestività della riserva è stata agganciata alla cessazione della continuazione (cfr. ad esempio Cass., 830/72, 717/73), se non addirittura al termine dei lavori (Cass., 2699/67), ha finito per prevalere l'orientamento che fa capo alla mani-

festazione della rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa, eventualmente anteriore alla cessazione medesima (salva la possibilità di ulteriore integrazione dell'importo del compenso richiesto, alla stregua dei sopravvenuti definitivi elementi di calcolo); occorre, cioè, avere riguardo alla possibilità per l'appaltatore di trarre dal ripetersi degli episodi per lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (Cass., 1960/72; 677, 1527, 2168, 2486/73; 78/74, 1148, 1458, 2221, 2841, 3958/75; 8/76; 726/78).

E, quindi, tempestiva la riserva che venga formulata, ed approssimativamente determinata, non appena l'aggravio economico possa — secondo canoni di media diligenza — essere avvertito dall'appaltatore. Rispetto al fatto continuativo (al fatto, cioè, eguale nelle modalità di accadimento e prodotto da cause costanti di cui è sempre possibile l'accertamento lungo tutto il corso del loro operare, compreso il momento finale: Cass., 1527/73) l'onere della riserva diventa attuale solo nel momento in cui la rilevanza causale del medesimo, rispetto alle maggiori spese cui va incontro l'appaltatore, si rende manifesta ed obbiettivamente apprezzabile alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza, e secondo la buona fede.

Pertanto, è errato ritenere che la formulazione della riserva sia in ogni caso tempestiva allorché si riferisca ad un unico genere di opera che si svolge con carattere di continuità, pur venendo ad essere registrata in diverse partite, come ha affermato la sentenza arbitrale secondo cui solo allorché le partite iscritte a registro appaiono definitive l'appaltatore può essere in condizione di indicare con esattezza le proprie perdite e conseguentemente le proprie pretese, poiché solo in tale momento può considerarsi obbiettivamente apprezzata l'incidenza economica sul costo delle singole unità del lavoro.

Non è da escludere *a priori* che, in casi particolari, la rilevanza causale del fatto continuativo venga in evidenza solo al momento del suo esaurirsi; ma non è vera la reciproca, che finché il fatto è *in itinere* sia sempre impossibile rilevare l'incidenza negativa sul costo dell'opera.

Con molta chiarezza questa puntualizzazione si ricava dalle decisioni nn. 2841, 1148 del 1975 e n. 78 del 1974.

Il fatto continuativo non dà luogo ad una ipotesi di deroga al principio della generalità della riserva, ma si riflette solo sul momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, nel senso che il momento iniziale coincide con quello in cui dal ripetersi degli episodi pregiudizievoli l'appaltatore avrebbe dovuto trarre — con ordinaria diligenza — la percezione della loro incidenza economica, mentre la definitiva quantificazione va ricollegata quantomeno alla cassazione della continuazione.

Alla base della tesi del Collegio arbitrale vi è la confusione fra onere dell'iscrizione ed onere di esplicazione ed integrazione delle riserve.

La difficoltà (o impossibilità) di determinazione del *quantum* si riflette sull'onere di precisazione relativo, ma non costituisce ragionevole remora all'inserimento di tempestiva riserva nel registro di contabilità.

Ne consegue che il Collegio arbitrale non ha operato con corretti strumenti giuridici nell'esaminare l'eccezione dell'amministrazione circa la intempestività della riserva, avendo avuto riguardo alla continuità (ed unitarietà) dell'opera anziché alla continuità del fatto causativo del danno lamentato (presenza di natanti nello specchio d'acqua del porto che intralciavano i movimenti della draga; e che, con il loro stazionare in rada, rendevano manifesto il nesso causale con il ritardo nell'esecuzione dei lavori di scavo) che si era palesato, per ammissione dell'impresa medesima, sin dall'inizio, facendo conseguentemente scattare, attesa l'agevole percezione di riflessi economici negativi, l'onere di iscrizione delle riserve che, alla stregua dei principi che si sono venuti richiamando, doveva essere effettuata non appena fosse risultato apprezzabile l'aggravio per l'impresa (momento, questo, da determinare attraverso appropriato giudizio di fatto). La stazione appaltante aveva, quindi, interesse a contestare la correttezza del ragionamento svolto per affermare la tempestività della riserva.

La Corte d'appello ha ritenuto di potersi sottrarre ad una disamina delle « pur pregevoli » notazioni del lodo in tema di tempestività, facendo leva sull'accertata diretta continuazione fra l'iscrizione delle riserve e le annotazioni delle due partite precedenti riguardanti la stessa opera; ma il preteso aggancio all'insindacabilità del giudizio di fatto presta il fianco alla critica, come risulta dalle precedenti considerazioni.

Di conseguenza, il primo motivo del ricorso deve essere accolto con il correlativo assorbimento del secondo mezzo logicamente subordinato e che dà per ammessa quella tempestività delle riserve che formava il nucleo della contestazione del committente dell'opera pubblica davanti agli arbitri e dell'impugnazione davanti alla Corte d'appello; ed, invero, solo superato il vaglio della tempestività può porsi in tema della liquidazione del compenso e più specificamente quello della decorrenza degli interessi sulle somme integrative dovute.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della medesima Corte d'appello di Roma, si uniformerà al seguente principio di diritto:

« La tempestività delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non può essere stabilita alla stregua di un mero accertamento di fatto volto all'individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilità, dovendosi ulteriormente determinare se il tempo dell'iscrizione (insindacabilmente fissato dal collegio arbitrale) rientri nell'ambito temporale stabilito dalla legge, non coincidente necessariamente, rispetto ai fatti continuativi, con il protrarsi della continuazione, ma da identificare con il momento del

manifestarsi della rilevanza causale del fatto medesimo alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede.

L'appaltatore, pertanto, decade dal diritto a maggiori compensi od indennizzi riguardo alle pretese che traggono origine da fatti di natura continuativa se non provveda all'iscrizione non appena la situazione generatrice del maggior onere sia obbiettivamente riscontrabile, salvo poi a precisare l'entità nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 400 - Pres. Falletti - Rel. Cochetti - P.M. Pedace (conf.). - Assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana (avv. Stato Del Greco) c. Adorno (n.c.).

**Arbitrato - Clausola compromissoria - Competenza arbitrale - Derogabilità - Domanda proposta a giudice ordinario - Eccezione di incompetenza - Legittimazione esclusiva del convenuto.**

(c.p.c., art. 38 ult. comma).

*Se l'arbitrato ha carattere facoltativo, la competenza arbitrale è relativa e derogabile, onde l'incompetenza del giudice ordinario per essere la competenza devoluta agli arbitri può solo formare oggetto di eccezione da parte del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, con la prima difesa. Ne deriva che l'appaltatore, il quale, proposta domanda d'arbitrato dopo la declinatoria della competenza arbitrale da parte dell'amministrazione, adisca il giudice ordinario, non è legittimato a dedurre la incompetenza di questo per essere la controversia devoluta agli arbitri senza possibilità di declinatoria (1).*

(*Omissis*). — Il ricorrente ha formulato tre motivi di censura contro la declinatoria di competenza del Tribunale di Palermo, sostenendo:

a) il richiamo del capitolato speciale di appalto non era indirizzato ad una disciplina determinata, come quella del capitolato generale del 1895, ma rinviava in generale alla disciplina concernente l'esecuzione dei lavori pubblici per conto dello Stato. Sicché, sopravvenuto il capitolato generale del 1962 — che, a differenza del capitolato del 1895, prevede un arbitrato facoltativo — legittimamente l'Assessorato si era avvalso della facoltà di declinare la competenza arbitrale;

b) in ogni caso, poiché ai sensi dell'art. 9 della legge regionale siciliana 26 maggio 1973, n. 21, il capitolato generale del 1962 ha acquistato carattere normativo anche per gli appalti stipulati dagli organi dell'amministrazione regionale, la nuova normativa si applica, sovrapp-

(1) Nello stesso senso, richiamata in motivazione, la decisione Cass., 28 giugno 1975, n. 2565, in *Foro it.*, 1976, I, 91, con osserv. di C.M. BARONE.

ponendosi con efficacia cogente alla volontà dei contraenti, anche ai rapporti sorti anteriormente;

c) l'eccezione di competenza arbitrale avendo carattere relativo può essere proposta soltanto dal convenuto e non anche dall'attore.

Osserva la Corte che nella soluzione del quesito di competenza è preliminare l'esame del terzo motivo di censura, che ha carattere assorbente ed è manifestamente fondato.

Premesso, infatti, che l'arbitrato *de quo* non potrebbe che avere carattere pattizio, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme del capitolato generale delle OO.PP. dello Stato del 1895, se richiamate in contratti posti in essere fra privati ed enti diversi dallo Stato assumono la natura di clausole contrattuali, propria di quelle che le richiamano (v. fra le più recenti: Cass., sent. n. 5147, 3679, 3239 del 1977; n. 2395 del 1976, ecc.) trova applicazione nella specie il principio, anch'esso ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., n. 2565 del 1975; n. 544 del 1973; 3276 del 1972) per il quale essendo la competenza arbitrale relativa e derogabile, l'incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta agli arbitri, deve formare oggetto di un'eccezione da parte del convenuto, da proporsi a pena di decadenza, con la comparsa di risposta, o in genere, con il primo atto difensivo del giudizio di primo grado, secondo la regola dettata dall'art. 38, ultimo comma, c.p.c., in tema di competenza per territorio derogabile. Ne consegue che proposta la domanda davanti al tribunale di Palermo, l'Adorno si trovava definitivamente preclusa la possibilità di dedurre l'incompetenza del giudice ordinario che egli stesso aveva adito (cfr. Cass., 28 giugno 1975, n. 2565).

Accogliendosi, pertanto, l'istanza di regolamento deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Palermo. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 gennaio 1979, n. 653 - Pres. Mirabelli - Rel. Lipari - P. M. Morozzo Della Rocca (conf.). - S.p.A. ASTER, Associate Carbonafta Termoimpianti (avv. Carboni Corner, Cutrera e Dragoni) c. Amministrazione dei lavori pubblici (avv. Stato D'Amato).**

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Domanda di rivalsa dall'I.G.E. - Onere della riserva - Esclusione.**

(r.d. 25 maggio 1895, n. 250, artt. 53 e 54; r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 6).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Prezzo dei lavori - Pagamento con trattenuta di I.G.E. - Pretesa al pagamento al netto di I.G.E. - Interpretazione di clausola contrattuale - Onere della riserva - Soggezione.**

*La domanda di rivalsa dall'I.G.E., basata sul disposto dell'art. 6 del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, non soggiace all'onere della riserva, di generale*

*applicazione in tema di appalti di opere pubbliche. La relativa pretesa non si riflette infatti sul corrispettivo e la dedotta obbligazione ex lege di carattere tributario rimane estranea al rapporto instaurato a seguito della stipulazione dell'appalto (1).*

*L'onere della riserva in materia di appalti pubblici, attesa la sua generalità, viene in considerazione anche quando si controverta tra appaltatore ed appaltante della interpretazione di clausole contrattuali suscettibili di riflettersi sull'ammontare del corrispettivo, giacché esso inerisce ad ogni pretesa che incida sul costo dell'opera. Vi è perciò soggetta la pretesa dell'appaltatore che, sulla base di una clausola negoziale, pretenda il pagamento del corrispettivo senza la decurtazione dell'importo corrispondente al tributo per I.G.E., configurandosi la pretesa come volta non all'esercizio della rivalsa, ma al conseguimento dell'intero corrispettivo dell'appalto al netto dell'eventuale imposta (2).*

(Omissis). — 1. - Nel contratto di appalto in esame è contenuta una clausola (n. 10) del seguente testuale tenore « Il contratto verrà registrato a tassa fissa e vi sarà esenzione dall'I.G.E. Nella determinazione dei prezzi e dei corrispettivi è stato tenuto conto del minor onere fiscale ».

L'appaltatore, lamentando che in violazione di tale clausola l'amministrazione avesse trattenuto sulle somme volta a volta corrisposte gli importi dell'I.G.E., in sede di conto finale aveva tra l'altro chiesto la restituzione di tali importi sostenendo di avere diritto al pagamento integrale del prezzo d'appalto pattuito al netto del tributo.

(1-2) La Cassazione, attraverso un riesame critico delle proprie precedenti pronunzie sull'argomento, è pervenuta a ribadire la sottrazione all'onere della riserva della domanda di rivalsa dall'I.G.E., giudicandovi però soggetta la domanda in questione, correttamente considerata come vertente sull'interpretazione di una clausola contrattuale.

Alla riconferma del proprio precedente indirizzo in tema di rivalsa dall'I.G.E. la Cassazione è giunta dopo aver considerato soggette all'onere della riserva le pretese dell'appaltatore tali da incidere sul compenso complessivo spettantegli.

Va segnalato che, nella motivazione, la sentenza elenca tra i casi pacifici di eccezione all'onere della riserva quello dei fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante. Al riguardo va però sottolineato che secondo la giurisprudenza della Corte « l'esistenza di tale deroga è subordinata alla condizione che tali fatti non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e siano, perciò, indifferenti agli effetti delle riserve»: in tal senso, Cass., 15 aprile 1976, n. 1337, in questa *Rassegna*, 1976, I, 627.

Le decisioni richiamate in motivazione in tema di rivalsa possono leggersi: Cass., 18 luglio 1975, n. 2841, in questa *Rassegna*, 1975, I, 911; Cass., 3 ottobre 1973, n. 2846, *ivi*, 1973, I, 979; Cass., 9 novembre 1972, n. 3351, in *Giust. civ. Mass.*, 1972; Cass., 28 ottobre 1965, n. 2290, in *Foro it.*, 1966, I, 666 e *Rass. Adv. Stato*, 1966, I, 711, con nota di DEL GRECO, *Osservazioni sulla funzione del registro di contabilità e sulla tempestività delle riserve.*

L'amministrazione replicava che la domanda relativa all'I.G.E. era improponibile per tardività della riserva. Il tribunale disattendeva l'eccezione, ma la Corte d'appello, qualificando la domanda come pretesa di rimborso delle somme trattenute a titolo di I.G.E. dall'appaltante sui corrispettivi, riteneva che anche rispetto ad essa operasse l'onere della tempestiva riserva. Osservavano i giudici di secondo grado che la cognizione di tale domanda comportava l'interpretazione della clausola n. 10 che secondo l'amministrazione sarebbe stata nulla perché prometteva l'esenzione in senso tecnico dell'imposta e secondo l'appaltatore vincolava l'appaltante a tenerlo indenne dall'I.G.E. (a prescindere dalla sussistenza o meno nell'ordinamento giuridico di una norma di esenzione).

Il riflettersi della questione di interpretazione negoziale sul denitativo ammontare del corrispettivo (esponendo l'amministrazione dei lavori pubblici all'esborso non solo del prezzo d'appalto pattuito, ma anche dell'importo dell'I.G.E. versata) portava necessariamente ad includere la pretesa fra quelle soggette all'onere della riserva che opera rispetto ad ogni domanda che a qualunque titolo, anche a seguito di interpretazione delle clausole del contratto d'appalto, incida sul costo dell'opera. E poiché sin dall'effettuazione del primo pagamento in acconto era stata operata la trattenuta per I.G.E. in quel momento avrebbe dovuto essere formulata la riserva che invece tardivamente venne dedotta nel conto finale.

La Corte d'appello si è data pure carico dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la domanda di rivalsa dell'I.G.E. a favore dell'appaltatore di opere pubbliche non deve essere preceduta dalla tempestiva riserva nei registri di contabilità ed ha ritenuto di poterla disattendere quale espressione del precedente restrittivo indirizzo giurisprudenziale circa l'ambito di estensione dell'onere di detta riserva e perché non sarebbe esatto ritenere la pretesa alla « rivalsa », sulla quale si era puntualmente formata l'invocato orientamento giurisprudenziale, (*sic*), con la questione di estraneità del « rimborso » alla stregua di una pattuizione negoziale e non si è avveduta che il proprio ragionamento si poteva reggere senza investire quell'orientamento per disattenderlo.

Questo equivoco si riflette sull'impostazione del primo motivo del ricorso. La società, infatti, avendo rilevato che la giurisprudenza in tema di rivalsa I.G.E. è stata riaffermata da questa Suprema Corte, ritiene che la propria domanda, riconducibile al novero delle questioni di rivalsa, debba sottrarsi, come riconosciuta eccezione all'onere della riserva.

Con il primo motivo si sostiene, appunto, che la domanda di « rimborso » avanzata nel presupposto pacifico (ribadito del resto nella formulazione del terzo motivo) che si tratti di parte del prezzo dell'appalto, convenuto asseritamente al netto del tributo per I.G.E., al pari della domanda di « rivalsa » non soggiace all'onere della riserva.

Obietta l'Avvocatura dello Stato che l'orientamento giurisprudenziale richiamato, il quale peraltro risentirebbe tralaticciamente di prese di posi-



zione relative ad una più angusta ed ormai superata visione dell'istituto della riserva, mantiene a tutto concedere la sua validità soltanto con riguardo alla questione di rivalsa in senso stretto fondata sull'art. 6 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge n. 762), e non esercitabile peraltro nei confronti dello Stato, ma non può ritenersi operante nella specie rispetto ad una pretesa contrattuale che trova la sua misura di riferimento in quello che sarebbe stato in astratto il tributo dell'I.G.E., pur senza assumere i connotati della rivalsa vera e propria.

Così puntualizzata, nel suo nucleo fondamentale, la tesi dell'amministrazione appare giuridicamente fondata e l'impugnata sentenza resiste alla censura che contro di essa si muove pur essendo necessario rettificare alcune affermazioni della motivazione.

Non si tratta, quindi, di revocare in dubbio l'esattezza dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda di rivalsa dall'I.G.E. a favore dell'appaltatore dell'opera pubblica non deve essere proceduta dalla tempestiva riserva, ribadito anche alla stregua dell'operato allargamento dell'ambito di incidenza dell'onere di tale riserva, ma di tenere distinta, dissipando l'equivoco in cui è incorsa la Corte d'appello e sulla sua scia la difesa del ricorrente (persistendovi nella discussione orale, e nelle stesse note di udienza), la richiesta di rivalsa ex art. 6 legge I.G.E. dalla domanda di reintegrazione di corrispettivi, a fondamento esclusivamente negoziale, rispetto alla quale l'ammontare dell'imposta sull'entrata rappresenta un mero parametro di riferimento numerico, a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo e dal suo effettivo adempimento. La pretesa tributaria si colloca fuori dal campo di incidenza della riserva per quanto latamente lo si voglia intendere, come bene ha visto la giurisprudenza di questo S.C.; la pretesa negoziale, ove la riserva sia intesa in senso lato, come il più recente indirizzo la intende, ricade invece puntualmente nella previsione di legge.

2. - Della delineata distinzione occorre dare la giustificazione muovendo da un duplice ordine di premesse attinenti da un lato all'istituto della rivalsa, dall'altro all'istituto della riserva, passando attraverso la ricognizione delle pronunce eccezionali dell'onere della rivalsa I.G.E., la cui portata va circoscritta — come è ovvio — ai profili tributari.

Ai sensi dell'art. 6 della legge fondamentale sull'I.G.E. l'imposta è dovuta allo Stato da colui a cui favore si verifica l'entrata, con diritto di rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti l'entrata medesima; tale diritto non compete però nei confronti delle amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, nonché di quegli enti che per legge siano in tutto equiparati ad ogni effetto fiscale alle amministrazioni dello Stato (fra cui si annovera, secondo indirizzo giurisprudenziale ormai costantissimo, dopo qualche iniziale oscillazione, anche la Regione siciliana).

In linea di principio nei contratti di appalto è dunque l'appaltatore che paga l'I.G.E. sul corrispettivo, salva la risalva nei confronti della stazione appaltante. Ma per i pagamenti effettuati dalle amministrazioni dello Stato in dipendenza di contratti di appalto l'imposta si riscuote a cura dell'amministrazione medesima mediante ritenuta sui corrispettivi spettanti agli appaltatori che vengono ad essi versati decurtati dalla percentuale per I.G.E. (cfr. art. 45 del reg. 26 gennaio 1940, n. 10). D'altra parte nei confronti dello Stato, e degli enti equiparati, non è esperibile la risalva dell'I.G.E. (Cass., 1740/76, 117/73) giusta il chiaro dettato della legge.

Una pretesa siffatta di risalva nei confronti dello Stato, anche se non soggiace all'onere della tempestiva deduzione non potrebbe quindi essere accolta (cfr. puntualmente Cass., 2841/75).

La risalva compete per il solo fatto che l'imposta sia stata pagata ed in quanto fosse dovuta (Cass., 378/70). Per sottrarsi all'onere della risalva chi ha effettuato il versamento gravato dell'I.G.E. deve dare la dimostrazione dell'esistenza di una causa di esenzione, provando che l'imposta non era dovuta e quindi risultava malamente pagata.

Correlativamente il contribuente di diritto che abbia effettuato un pagamento per I.G.E. non dovuta è legittimato ad esperire l'azione di ripetizione di indebito ancorché abbia eseguito la risalva nei confronti del contribuente di fatto (Cass., 2608/78).

È possibile l'esclusione contrattuale del diritto di risalva che nel contratto d'appalto resta definitivamente a carico dell'appaltatore.

Ma una clausola contrattuale siffatta non avrebbe senso nella ipotesi in cui la risalva stessa non è ammessa per legge. All'opposto è ipotizzabile un regolamento negoziale volto a stabilire, in deroga alla previsione legislativa, che il corrispettivo dell'appalto sia calcolato al netto della eventuale imposta (la quale, se dovuta, sarà corrisposta a carico esclusivo dell'appaltante). Ed è evidente che in questa ipotesi il carico globale dell'appalto sarà costituito dal corrispettivo più l'ammontare dell'imposta.

Nel caso in esame la tesi dell'appaltatore è appunto questa: essere stato pattuito il corrispettivo di appalto al netto dell'I.G.E. (dovuta o non dovuta che fosse) egli avrebbe pertanto diritto a ricevere tale corrispettivo nella sua interezza, e senza alcuna decurtazione. L'appaltatore non ha mai parlato di « risalva » ben sapendo che una tale pretesa, sul piano normativo non avrebbe potuto essere accolta. Correlativamente all'amministrazione appaltante non importa versare una quota del corrispettivo pattuito all'erario anziché all'appaltatore; ma è ovvio che se a questo corrispettivo, così come contrattualmente fissato, dovesse aggiungersi anche l'importo dell'I.G.E.: la previsione di spesa globale ne verrebbe accresciuta, rappresentando detto importo non già una mera componente del prezzo globale convenuto, ma un *quid pluris*.

3. - L'evoluzione giurisprudenziale sulla latitudine dell'onere della riserva segna dei punti fermi sui quali vi è convergenza nella sentenza, nel ricorso e nel controricorso.

Si accetta, cioè, l'indirizzo secondo cui l'appaltatore deve, sotto pena di decadenza, iscrivere riserva non solo per le domande e le contestazioni relative alle singole partite contabilizzate, ma per tutte quelle che creda di proporre nelle varie fasi ed operazioni nella quali si articola l'*iter* esecutivo dell'appalto, dalla consegna dei lavori al conto finale ed al collaudo e che si risolvano in pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettantegli, quali che siano le componenti ed i titoli di esse (Cass., S.U., n. 1960 del 1972 e 2168 del 1973 ed altre successive numerose decisioni conformi); vengono in considerazione cioè tutti i profili suscettibili di comportare una spesa ulteriore, e quindi, specificamente anche quelli attinenti alla interpretazione di clausole contrattuali ogni qualvolta la risoluzione del problema esegetico possa riflettersi sulla entità globale della spesa pubblica. Tale orientamento giurisprudenziale si è manifestato con tale uniformità che appare superfluo ribadirlo in maniera argomentata ed è sufficiente assumerlo come costante giurisprudenziale.

Postulata la generalità del principio si tratta di stabilire quali siano le eccezioni.

Talune enunciazioni giurisprudenziali al riguardo non sono impeccabili nel disegno concettuale. Si annoverano, infatti, generalmente, fra le deroghe le pretese ricollegabili ai c.d. fatti continuativi (ai fatti cioè prodotti da cause costanti, eguali nelle modalità di accadimento, rispetto ai quali, di solito — ma non sempre — la rilevanza onerosa si manifesta soltanto per effetto della ripetizione degli episodi). Ma, a ben vedere, rispetto a detti fatti non vi è eccezione al principio dell'onere della riserva, prevedendosi soltanto una particolare configurazione del criterio della tempestività in quanto il tempo utile per la formulazione della riserva, attesa la possibile non immediata rilevanza causale dei fatti stessi, non va necessariamente agganciata al primo manifestarsi di essi, correlandosi, secondo un primo orientamento (poi ripudiato) al momento della cessazione della continuità, ovvero, secondo la tesi successivamente prevalsa nella giurisprudenza di questo S.C. al momento della manifestazione di detta rilevanza causale, avvertibile dall'appaltatore di media diligenza.

L'onere della riserva opera, quindi, sia pure con uno scorrimento in avanti del momento di deduzione, anche rispetto ai fatti continuativi.

Una vera e propria eccezione deve — invece — pacificamente ravvisarsi in ordine a pretese derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante.

Nelle pronunce di questa S.C. si fa poi riferimento — per escluderli dal campo delle riserve — a fatti estranei all'« oggetto » dell'appalto. (cfr. Cass., 2613/76, 1478/75, 78/74).

E nell'esemplificare le ipotesi di estraneità all'oggetto del contratto si menziona accanto agli interessi di mora, la rivalsa dell'I.G.E.

A favore di questa esclusione potrebbe osservarsi da un lato che la domanda di rivalsa non si ricollega direttamente al contratto, non trova in esso la sua fonte immediata, trattandosi di pretesa fondata sulla legge e che quindi si risolve in un onere economico di chiara prevedibilità e determinazione non attinente alle modalità di esecuzione dell'opera e non influenzato dalle sue vicende, ma imposto dal diritto obiettivo.

Peraltro nelle decisioni più recenti tale estraneità è postulata più che dimostrata senza che nemmeno sia dato intendere quale configurazione concettuale di oggetto del contratto sia stata accolta nelle singole decisioni (pur trattandosi di nozione non univoca nella dottrina). Al riguardo il riferimento più ovvio, stando alla lettera delle disposizioni del codice civile (cfr. specialmente agli artt. 1347-1349) appare quello alle « prestazioni », contrapponendosi nell'appalto in nesso sinallagmatico l'*opus* ed il corrispettivo ed essendo evidente che la pretesa per rivalsa I.G.E. non attiene al corrispettivo, non ne rappresenta una parte, ma costituisce lo strumento di regolamentazione legale della incidenza dell'onere tributario considerato.

Così puntualizzata la estraneità all'oggetto del contratto della domanda di rivalsa per I.G.E. non vi sono difficoltà a riconoscere che l'eccezione può restare ferma, nonostante l'intervenuta dilatazione dell'ambito dell'incidenza dell'onere della riserva perché si colloca con tutta evidenza fuori del campo di incidenza degli ulteriori aggravii in termini di corrispettivo; mentre hanno perduto validità le giustificazioni originarie che tale onere escludevano richiamandosi alle finalità dei registri di contabilità dell'appaltatore, in cui tali riserve avrebbero dovuto iscriversi, di documentazione cronologica dell'*iter* esecutivo rispecchianti la originaria concezione restrittiva circa le ipotesi in cui occorreva cautelarsi con le riserve.

4. - L'attitudine della pretesa per rivalsa dell'I.G.E. in senso stretto a sfuggire dall'onere delle riserve sia ristretto — secondo il vecchio orientamento — sia generalizzato va pertanto ribadita attraverso il riesame critico della giurisprudenza di questa S.C. sul punto.

La prima decisione che si rinviene in materia è la sentenza 8 agosto 1952, n. 2621.

Recita la massima ufficiale: «...le annotazioni e le riserve che debbono farsi nel registro di contabilità riguardano esclusivamente le partite del lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore e non altri "oggetti" del tutto estranei alle citate disposizioni di legge (vale a dire le disposizioni precedentemente richiamate che impongono l'onere delle riserve) quale se spetti o meno all'appaltatore il diritto di rivalsa verso l'amministrazione appaltatrice dell'I.G.E. corrisposta sull'importo dei lavori ».

Ma la lettura della motivazione della sentenza consente anzitutto di rilevare che si tratta di un *obiter dictum*. La Corte riconosce che si tratta di questione nuova, e quindi inammissibile, ma ritiene « a parte l'inammissibilità » di esaminarla egualmente osservando che l'oggetto della pretesa di rivalsa era del tutto distinto dalle misurazione dei lavori e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore.

Ne risulta da un lato l'adesione alla concezione restrittiva circa l'estensione dell'onere (in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale del tempo) e dall'altra l'uso improprio del termine « oggetto » non già in riferimento alle prestazioni contrattuali, ma al contenuto della domanda (non ricollegabile a misurazioni di lavori ed a somministrazioni dell'appaltatore).

Su questo pseudo-precedente si innesta una pronuncia decisoria, la sentenza 28 ottobre 1965, n. 2290, in cui si legge testualmente « le annotazioni e le riserve da inserirsi obbligatoriamente nel registro di contabilità debbono riguardare esclusivamente le partite del lavoro eseguito e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non già altri oggetti affatto estranei alle finalità proprie del registro di documentare cronologicamente l'opera nel suo *iter* esecutivo » e l'estraneità viene riconosciuta rispetto all'ipotesi di rivalsa I.G.E di imposta di registro, e di decorrenza degli interessi di mora. La decisione è emblematica perché l'estraneità è riconosciuta ancora una volta alla stregua dell'« oggetto » della riserva e non dell'« oggetto » del contratto. Non vanno iscritti i fatti che non consistono in partite di lavoro o somministrazioni.

La sentenza n. 2290 del 1965 è recepita, senza alcun approfondimento, nelle sentenze 6 ottobre 1972, n. 2861 e 9 novembre 1972, n. 3351, in cui resta fermo il riferimento all'« oggetto » in termini di estraneità alla finalità di documentare cronologicamente l'opera nel suo *iter* esecutivo.

Si è così verificato un scoordinamento fra il mutamento di indirizzo circa il contenuto dell'onere della riserva e la puntualizzazione delle ipotesi eccettive. Stante l'allargamento operatosi in materia di riserva, necessaria ogni qualvolta si possa determinare un incremento della spesa di realizzazione dell'opera prevista, punto di riferimento non può che essere il corrispettivo, la prestazione dell'appaltante.

L'estraneità all'« oggetto ». per restare valido criterio discriminativo, non va verificata con riferimento a misurazione dei lavori ed a somministrazioni, ovvero alla documentazione cronologica dell'*iter* esecutivo dell'opera, ma deve essere riferita alle prestazioni contrattuali e fondamentalmente al corrispettivo.

Ma se la motivazione di questa decisione risulta inappagante la conclusione è senz'altro giuridicamente corretta. Non può seriamente dubitarsi, invero, della esattezza dell'affermazione giurisprudenziale che esclude la necessità della riserva rispetto alla domanda di rivalsa (cfr. da ultimo Cass., 3 ottobre 1973, n. 2486, 18 luglio 1975, n. 2841) anche se sarebbe stata auspicabile un adeguato svolgimento argomentativo, non bastando

il richiamo a precedenti viziati nelle nozioni di « riserva » e di « oggetto » da cui muovevano. E' certo, infatti, che la domanda di « rivalsa », come si è messo in luce, non si riflette direttamente ed immediatamente sul corrispettivo.

5. - Fermo restando che anche alla stregua dell'attuale giurisprudenza sul contenuto generale dell'onere della riserva le pretese di rivalsa dell'I.G.E. sfuggono a tale prescrizione normativa, e non potendosi quindi seguire la Corte d'appello nel tentativo di sovvertire tale orientamento (inutilmente compiuto per non avere valorizzato fino in fondo la distinzione tra l'ipotesi su cui era chiamata a giudicare e quella rispetto alla quale si è formato l'indirizzo del S.C.) si deve porre in evidenza che a seguito della generalizzazione di tale onere prende fondamentale rilievo la circostanza che nella specie l'appaltatore non chiedeva la rivalsa di un tributo, non sollevava alcuna questione tributaria sul regime fiscale del negozio, ma sosteneva che in forza di una clausola del negozio medesimo il corrispettivo doveva essergli versato al netto dell'eventuale importo dell'I.G.E.

A seguito del pagamento del corrispettivo decurtato da tale ammontare l'appaltatore veniva a conoscere che secondo l'amministrazione, il prezzo dell'appalto risultava gravato del tributo, e poiché tale decurtazione rappresentava a suo avviso (e non importa, se a ragione o a torto) la violazione di una clausola contrattuale, la relativa pretesa che era una pretesa riflettendosi immediatamente e direttamente sul carico globale dell'appalto, non poteva sfuggire, alla stregua dei principi generali sulla portata dell'istituto della riserva, all'onere della relativa iscrizione.

Mentre la vicenda della rivalsa I.G.E. si svolge sul piano tributario ed alla stregua di disposizioni normative, e comporta un nesso con il contratto meramente occasionale, riguardando un'onere predeterminabile a priori con assoluta certezza, la vicenda interpretativa di una clausola contrattuale che, secondo l'assunto della parte, le assicura un certo corrispettivo al netto dell'(eventuale) carico tributario, pone l'ente appaltante di fronte ad un fatto nuovo ed imprevedibile, donde la necessità della riserva posto che indubbiamente, la tesi dello appaltatore se accolta determinerebbe un aggravio di prezzo.

6. - In questi termini, e con le precisazioni che precedono, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia esattamente giudicato negando ingresso alla pretesa di rimborso di una parte del prezzo (corrispondente all'ammontare dell'I.G.E.) che l'appaltatore assumeva indebitamente trattenuta, invocando una clausola contrattuale.

Non giova osservare contro l'operatività dell'onere della riserva rispetto alla domanda di pagamento di parte del corrispettivo (indebitamente trattenuto) che la decadenza dall'esercizio di un diritto può essere stabilita sol-

tanto dalla legge o dal contratto, perché le considerazioni svolte sono dirette proprio ad accertare la portata della legge nel senso di includervi la situazione di specie.

Né all'intempestività della riserva si potrebbe ovviare, richiamando il riconoscimento dell'amministrazione dei LL.PP. che la trattenuta operata a titolo di I.G.E. era indebita ed invocando il principio di diritto per cui rispetto ai termini stabiliti da una norma di legge relativa a diritti disponibili la decadenza è impedita dal riconoscimento del diritto (art. 2966 c.c.).

Al riguardo la società ASTER formula un motivo (il secondo) incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 e 2966 c.c. per violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5, ma non lamenta che la Corte abbia trascurato una deduzione difensiva basata sul disposto della lettera 2 luglio 1963; sorge quindi un primo problema di ammissibilità della censura sotto il profilo giuridico agganciato all'esame di documenti di contestata decisività.

Ed in verità non sembra che la lettera del Provveditorato delle opere pubbliche costituisca un riconoscimento del diritto dell'appaltatore ad ottenere il rimborso.

Anzi poiché in detta lettera si attribuiva al Ministero delle finanze la competenza a dirimere la questione tributaria circa la spettanza dell'esenzione rispetto a quel determinato contratto, ne risultava implicitamente, ma sicuramente, che l'amministrazione dei lavori pubblici si rifiutava di interpretare la clausola del contratto nel senso preteso dell'appaltatore di avere diritto all'intero corrispettivo a prescindere dalle vicende tributarie di debenza (ed eventuale rivalsa) del tributo.

Sotto altro profilo poi non è ammissibile che verificatasi già la decadenza, il diritto possa risorgere. Né nel caso di specie tale decadenza si sarebbe potuta impedire attraverso un valido riconoscimento del diritto. Deve osservarsi in contrario che il sistema delle riserve nei pubblici appalti non dà luogo a diritti disponibili, trattandosi di disposizioni dettate dal legislatore a tutela degli interessi evidenziati dalla giurisprudenza di questo S.C. nel mettere in luce le caratteristiche e l'estensione del relativo onere.

7. - In fine il terzo motivo di ricorso, nel cogliere una esatta dimensione della fattispecie, non ne trae corrette implicazioni giuridiche.

Effettivamente la clausola negoziale era suscettibile di essere interpretata nel senso che il prezzo dell'appalto doveva essere corrisposto al netto dell'eventuale versamento per I.G.E. e la società ASTER sia all'atto della formulazione tardiva della riserva, sia nell'impostazione dell'azione giudiziaria deduceva la violazione dell'obbligo negoziale di pagare l'intero prezzo. Ma si tratta appunto degli elementi differenziali che valgono a distinguere l'ipotesi in esame da quella riguardante puramente e semplicemente la pretesa di rivalsa dell'I.G.E.

Nel sistema del diritto comune il giudice non avrebbe potuto negare preliminarmente ingresso alle domande, ma nel caso di specie in cui la Corte bolognese non ha respinto la domanda ma ne ha ribadito la sottoponibilità al regime della tempestiva riserva, escludendo la tempestività della deduzione nel conto finale, mentre la ragione di maggior credito era già puntualmente emersa sia dal primo versamento (decurtato appunto dell'importo dell'I.G.E.) il punto in discussione non è la fondatezza della pretesa, basata su una certa interpretazione della clausola (e più in generale del contratto di pubblico appalto, globalmente considerato) ma la riconducibilità, o meno, della questione interpretativa del contratto medesimo all'ambito di operatività del (generale) principio dell'onere di (tempestiva) riserva.

8. - Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell'amministrazione (con il quale, deducendosi la violazione degli artt. 6 e 47 della legge n. 762 del 1940, e 49 del r.d. 827 del 1924 e 1418 c.c. si sostiene che la clausola non poteva essere interpretata né nel senso di prevedere l'esonero convenzionale del pagamento di una imposta, né in quello di ammettere la rivalsa per I.G.E. verso l'amministrazione statale poiché l'una e l'altra pattuizione, comportando la violazione di norme imperative di legge, si sarebbero dovute dichiarare nulle; essa avrebbe, cioè un valore meramente dichiarativo nel senso di consentire all'impresa di chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria ove fosse risultata la spettanza dell'esenzione per I.G.E.; così interpretata la clausola l'appaltatore non potrebbe pretendere sotto forma di adeguamento del corrispettivo il rimborso dell'imposta che era a suo carico, e rispetto alle quali non avere comunque fatto valere nell'opportuna sede il diritto all'esenzione).

9. - In conclusione il ricorso deve essere respinto essendo pervenuta la Corte del merito ad una esatta soluzione giuridica, sia pure attraverso una non impeccabile motivazione che va rettificata in conformità del seguente principio di diritto:

Anche alla stregua della riconosciuta generalità dell'onere della riserva in tema di appalti di opere pubbliche, la domanda di rivalsa dall'I.G.E. (basata sul disposto dell'art. 6 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762) non deve essere preceduta dalla tempestiva annotazione nei registri di contabilità dell'appaltatore, non riflettendosi la relativa pretesa sulla entità del corrispettivo e rimanendo estranea la dedotta obbligazione *ex lege*, di carattere tributario, al rapporto instauratosi a seguito della stipulazione dell'appalto. La rivalsa non si inserisce nel sinallagma del contratto di pubblico appalto, ma si ricollega all'esecuzione del pagamento dell'I.G.E. dipendente dalla percezione di una somma di cui la stipula del negozio costituisce un mero presupposto estrinseco.



L'onere della riserva in materia di pubblico appalto che, attesa la sua generalità, viene in considerazione anche quando si controverta fra appaltatore ed appaltante della interpretazione di clausole contrattuali suscettibili di riflettersi sull'ammontare del corrispettivo (inerendo ad ogni pretesa che incida sul costo dell'opera) deve essere osservato — invece — nel caso in cui, sulla base di una clausola negoziale, l'appaltatore pretende il pagamento del corrispettivo senza la decurtazione dell'importo corrispondente al tributo per I.G.E. (a prescindere dalla spettanza nella specie di esenzione tributaria). La relativa pretesa non si identifica, infatti, con la domanda di rivalsa ex art. 6 legge n. 762 del 1962, essendo diretta non ad ottenere il rimborso dell'imposta pagata, ma a conseguire l'intero corrispettivo dell'appalto al netto dell'eventuale imposta. Ogni contestazione suscettibile di riflettersi su tale prezzo, comportando la possibilità di un maggiore esborso per la p.a., di cui questa va tempestivamente edotta, deve essere, infatti, evidenziata nei registri di contabilità non appena all'appaltatore risulti la divergenza interpretativa riflettendosi sull'ammontare del corrispettivo cui è contrattualmente obbligato.

La novità della questione e l'equivoco cui è incorsa la sentenza nella rilevazione della portata dell'indirizzo giurisprudenziale in materia di I.G.E. inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese — (*Omissis*).

## GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 luglio 1976, n. 1917 - Pres. Muscolo - Est. Jannaccone - P. M. (concl. conf.) Antonucci - Ric. Grandi - Ministero Finanze p.c. (avv. Stato Stipo).

**Procedimento penale - Appello - Ordinanza di rinnovazione del dibattimento - Rinvio - Dibattimento - Diversa composizione del collegio - Irrilevanza.**

(c.p.p., artt. 432, 472, 520).

*Il principio dell'identità del giudice non include l'identità del giudice che abbia adottato provvedimenti di rinvio o di propulsione del processo ed in particolare disposto in appello la rinnovazione del dibattimento concludendo una fase del medesimo, con il giudice della nuova fase, preceduta da nuovo decreto di citazione a giudizio (1).*

(Omissis). — Il ricorso è infondato.

Va innanzi tutto precisato che la Corte di rinvio, uniformandosi a quanto aveva già disposto nel precedente giudizio la seconda sezione della stessa Corte, la cui sentenza era stata annullata, emise nuova ordinanza di rinnovazione parziale del dibattimento, « ritenuta l'opportunità di sentire a chiarimenti il verbalizzante Cortese Mario, il brig. Sanna Angelo, nonché un rappresentante dell'UTIF ». Dall'udienza in cui l'ordinanza fu emessa (30 settembre 1974) prese l'avvio una serie di rinvii a nuovo ruolo del processo, fino a che all'udienza del 23 dicembre 1975, l'ordinanza poté trovare regolare esecuzione, allorché fu riesaminato il Cortese che era già stato esaminato dalla Corte in diversa composizione e furono esaminati per la prima volta il Sanna ed il rappresentante dell'UTIF nella persona di Giacobone Ottavio. Sull'escussione di quest'ultimo teste la difesa dell'imputato espresse il suo consenso, pur insistendo, anche in sede di conclusioni finali, nella richiesta che fosse riesaminato il teste La Face, altro rappresentante dell'UTIF, già esaminato dalla Corte in diversa composizione. Su tale richiesta la Corte si riservò di decidere, ma non sciolse la riserva e deliberò la sentenza, nella motivazione della quale la ragione della reiezione della richiesta stessa è attribuita al fatto che il teste La Face era stato già escusso ed aveva reso la sua deposizione.

Fatta tale precisazione, occorre rilevare che le censure mosse dal ricorrente alla sentenza non possono trovare accoglimento. Non sussiste in-

---

(1) La sentenza è correttamente motivata, tenuto conto dell'interesse, protetto dalla norma di cui all'art. 472 c.p.p. che è quello di imporre l'identità del giudice « che ha partecipato al dibattimento ».

fatti violazione dell'art. 520 c.p.p. in relazione all'art. 432 c.p.p. perché i testi escussi all'udienza del 23 dicembre 1975 erano stati citati proprio per dare esecuzione all'ordinanza del 30 settembre 1974 e non occorre pertanto l'emissione di una nuova ordinanza per legittimarne l'assunzione. D'altro canto non ha rilevanza il fatto che l'ordinanza originaria (30 settembre 1974) era stata emessa dalla Corte in composizione diversa da quella che vi diede esecuzione perché il principio della immediatezza e continuità del dibattimento davanti allo stesso giudice postula, a norma dell'art. 472 c.p.p., che la deliberazione della sentenza sia compiuta dallo stesso giudice (e, trattandosi di giudice collegiale, dagli stessi componenti del Collegio) che presenziò a tutte le attività svoltesi nella fase dibattimentale del giudizio, ma non include l'identità del giudice che abbia adottato provvedimenti di rinvio o di propulsione del processo ed in particolare disposto in appello la rinnovazione del dibattimento concludendo una fase del medesimo, con il giudice della nuova fase, preceduta da nuovo decreto di citazione a giudizio, fase nella quale detto giudice come ha il potere di revocare l'ordinanza di rinnovazione del dibattimento che trova già emessa, ha anche quello di confermarne tacitamente la immanenza e validità, procedendo al compimento degli atti già disposti, nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'art. 520 c.p.p.

Né può nella specie affermarsi che il principio di continuità del dibattimento davanti allo stesso giudice sia stato violato a causa della menzione fatta in sentenza del teste, già esaminato in una fase dibattimentale caducata dal rinvio a nuovo ruolo, perché la Corte, lungi dall'utilizzarne il deposito, col che sarebbe effettivamente incorsa nella violazione degli artt. 472 e 475 c.p.p., si è limitata, con formulazione in verità ellittica, a scioglierle la riserva di decidere sulla richiesta difensiva della riassunzione del medesimo, affermando sostanzialmente l'inutilità di un nuovo esame. (*Omissis*).

CORTE D'ASSISE DI CATANZARO, 23 febbraio 1979 - Pres. Scuteri - Rel. Antonini - P. M. Lombardi - Imp. Pietro Valpreda ed altri (resp. civ. Ministero della Difesa, avv. Stato di Tarsia di Belmonte).

**Responsabilità civile - Fatto illecito commesso da informatore del S.I.D. - Responsabilità diretta dello Stato - Non sussiste.**

(Cost., art. 28; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 22).

**Responsabilità civile - Fatto doloso del dipendente - Attività in contrasto con i fini istituzionali della p.a. - Interruzione del rapporto organico.**

(Cost., art. 28; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 22).

*Presupposto perché, a norma degli artt. 28 Cost. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sorga la responsabilità diretta dell'amministrazione statale*

*per un fatto commesso da una persona fisica, è che vi sia una relazione di identità soggettiva fra il prestatore di lavoro e lo Stato. Tale responsabilità quindi non sussiste quando, come nel caso di un informatore del S.I.D., vi sia stato fra questi e l'amministrazione della Difesa un rapporto di lavoro autonomo (1).*

*La responsabilità diretta della p.a. per un fatto illecito commesso da un suo dipendente non ricorre quando fra la attività delittuosa del dipendente e i fini istituzionali dell'amministrazione vi sia un netto contrasto (2).*

(*Omissis*). — Resta da esaminare la richiesta di condanna, avanzata dall'avv. Vincenzo Azzariti Bova nella qualità sopra indicata, del Ministero della Difesa quale responsabile civile per i reati commessi dall'imputato Guido Giannettini.

Ritiene la Corte che la suddetta domanda deve essere rigettata per un duplice ordine di considerazioni.

Il primo e decisivo rilievo muove dal tipo di rapporto che legava il Giannettini al S.I.D. e che non era certamente di pubblico impiego. Risulta ampiamente dagli atti del Servizio acquisiti e dalle testimonianze dei suoi ufficiali che il suddetto Giannettini fu sempre un collaboratore esterno del Servizio stesso. Si è già detto come egli fu posto finanziariamente a carico del S.I.D. nel quadro di una campagna promossa dal comando di stato maggiore della Difesa e diretta a compensare vari giornalisti per alcuni loro interventi in favore di una parte delle alte sfere militari.

Seguì il suo passaggio dall'ufficio « R » (ricerche all'estero), ove era stato inizialmente assegnato, all'ufficio « D » che si interessava del controspionaggio; ma nessun atto di nomina formale od implicito ne determinò la collocazione fra i pubblici dipendenti. Continuò a svolgere la sua attività professionale di giornalista e le sue prestazioni lavorative non vennero mai da lui effettuate esclusivamente o prevalentemente per lo Stato; al quale ebbe a destinare un certo tipo di « collaborazione informativa » dall'esterno, avvalendosi di una propria organizzazione, con libera scelta di orari e di luoghi di lavoro, al di fuori di ogni controllo di carattere gerarchico. Il compenso corrispostogli dal S.I.D., non sempre periodicamente, fu comunque collegato alla sua concreta produttività: tanto che in alcuni periodi venne sospeso.

---

(1-2) La sentenza della Corte d'assise di Catanzaro è stata impugnata su questo punto della decisione, ma essa merita di essere segnalata per l'importanza del principio affermato e per l'affermazione dell'interruzione del rapporto organico quando il pubblico dipendente abbia agito per fini che non sono quelli istituzionali della p.a.

Da tutti gli elementi sopra indicati appare evidente che il rapporto intercorso tra Guido Giannettini e l'amministrazione della Difesa fu di lavoro autonomo. Mancarono i caratteri tipici della subordinazione e non si instaurò alcuna relazione di identità soggettiva fra prestatore di lavoro e Stato. Pertanto la pubblica amministrazione, la cui responsabilità per fatto illecito si configura solo direttamente — attraverso gli organi per mezzo dei quali agisce — in base ai principi dettati dall'art. 28 della Costituzione e dall'art. 22 dello statuto degli impiegati statali, non può essere chiamata a rispondere dei fatti del Giannettini; il quale ebbe ad agire completamente al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica con la stessa.

Un secondo ordine di considerazioni conduce all'esclusione della responsabilità civile del Ministero della Difesa anche nell'ipotesi prospettata dalla parte civile istante: ossia anche qualora Guido Giannettini fosse stato un pubblico dipendente. È noto che la responsabilità diretta dalla pubblica amministrazione per gli illeciti commessi dai propri organi trova un limite preciso — come costantemente ha insegnato la Corte di cassazione — quando il funzionario abbia agito per fini di parte ed estranei a quelli istituzionali dell'ente rappresentato. In questi casi si verifica una frattura del pur esistente rapporto organico, perché il dipendente agisce arbitrariamente come privato realizzando un'attività non riferibile all'Ente suddetto: il quale, di conseguenza, non può risponderne civilmente. (Fra le tante decisioni conformi, sul punto, è basilare quella n. 2980 del 20 dicembre 1967 emessa dalle sezioni unite della Corte di cassazione: « In tanto l'attività del dipendente può essere riferita all'ente pubblico e costituire fonte di responsabilità diretta, in quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente stesso, cioè sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali »; in *Foro it.*, 1968, I, 1012). Orbene la condotta del Giannettini, se egli fosse stato un pubblico dipendente, avrebbe dato vita proprio ad uno di tali casi. Infatti la sua attività delittuosa, di carattere sovversivo e terroristico, fu certamente non solo estranea, ma addirittura in netto contrasto con le finalità istituzionali del S.I.D.; al quale erano demandati, invece, dall'ordinamento giuridico compiti di tutela della sicurezza dello Stato. Né può aver valore, per agganciare la responsabilità civile del Ministero citato in giudizio, l'obiezione — fatta dal difensore di parte civile — che i propositi eversivi del Giannettini maturarono nell'ambito di segreti accordi con autorevoli personaggi investiti di pubblici poteri nell'ambiente politico-militare. Invero l'enunciato principio della non riferibilità di siffatte delittuose imprese allo Stato, inteso quest'ultimo come entità astratta delineata dalla Costituzione della Repubblica e — come tale — interessato innanzi tutto a perseguire il fine della propria conservazione, vale per la condotta di ogni titolare di pubbliche funzioni a qualsiasi livello. (*Omissis*).

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 20 giugno 1979 - Pres. De Sena Plumkett - Est. Greco - P. M. Mineo - Imp. Celletti ed altri (avv. Stato Di Tarsia Di Belmonte).

**Reato - Interesse privato in atti d'ufficio - Atteggiamento di benevolenza verso il privato - Rispetto delle norme - Non sussiste.**  
(c.p. art. 324).

*Un generico atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale nei confronti di privati concorrenti ad un appalto di servizio quando non si sia violato il principio della par condicio non integra il reato di interesse privato in atti d'ufficio (1).*

(Omissis). — L'imputato Pravetone Antonio è deceduto nel giugno 1978 e pertanto nei suoi confronti va dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato.

Quanto agli altri imputati valgono le considerazioni che seguono.

La vicenda che ha portato alla aggiudicazione del servizio di trasporto alla « Soc. Veloce 73 », per quanto accuratamente esaminata, non presenta profili penalisticamente rilevanti né in particolare vi si riscontrano gli estremi del reato contestato di interesse privato in atti d'ufficio.

Il servizio di trasporto veniva concesso annualmente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ente pubblico, ad una ditta privata, con un contratto di carattere privato.

Nella scelta del contraente la Cassa non era vincolata, per legge o regolamento, a seguire determinate formalità. Poteva procedere a trattativa privata o indire una gara di carattere ufficioso, purché, come ente pubblico, avesse avuto garantito un buon servizio, al minimo costo possibile.

Se si esamina il rapporto trilaterale tra la « Cassa », la « Corsica Industriale » e la « Veloce 73 », l'unico appunto giuridicamente rilevante che può sollevarsi è al comportamento degli autisti dipendenti della « Corsica », i quali, mentre perdurava il loro rapporto di lavoro con la società, avevano occultamente manovrato per costituirsi in società a loro volta e soffiare l'appalto del servizio alla « Corsica ». Questo comportamento viola l'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 del cod. civile, concretizzando un'ipotesi di concorrenza sleale, e potrebbe dar luogo ad una azione civile per danni, oltreché all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal

#### **In tema di interesse privato in atti d'ufficio.**

(1) La sentenza, anche se ha affrontato un caso di specie, merita di essere segnalata per la determinazione dei limiti del comportamento penalmente sanzionato nell'ipotesi del reato di interesse privato in atti d'ufficio.

Non v'è dubbio infatti che il reato previsto e punito dall'art. 324 c.p. sia un reato a contorni incerti, resi ancor più incerti dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, come è noto, il profitto per l'agente

successivo art. 2106, c.c. e dai contratti collettivi di lavoro. Per quanto riguarda invece il comportamento dei funzionari della Cassa, dal cui operato deriva poi il reato di interesse privato contestato a tutti gli imputati, va osservato, riallacciandosi a quanto detto sopra, che l'ampia discrezionalità della Pubblica amministrazione nella scelta del contraente privato non consente, nella fattispecie, di ravvisare gli estremi del reato di interesse privato.

Va precisato, in punto di fatto, che la « Corsica Industriale » nel giugno del 1973, un mese prima circa della scadenza del servizio, era rimasta ferma alla cifra richiesta di L. 590.000 mensili per autovettura, e non aveva aderito a quella offerta dalla Cassa di L. 490.000 (f. 78).

A questo punto, la Cassa, dopo avere, data 14 giugno 1973, dato disdetta per il contratto, era libera di rivolgersi ad altra ditta e magari dare un esplicito consenso al gruppo di autisti della « Corsica », che di fronte alla ricorrente minaccia annuale del licenziamento, si stavano attivando per costituirsi in società e rilevare il servizio di trasporto.

Ma i funzionari della Cassa, che avevano già avuto fatte proposte in questo senso da parte degli autisti (la prima lettera della « Veloce 73 » per partecipare alla gara è del 3 luglio 1973, f. 184), preferirono sondare il mercato ed indire una gara, nonostante non ne fossero obbligati.

Con lettera circolare del 6 luglio 1973, furono invitate otto ditte, tra cui la « Corsica » e la « Veloce 73 », a fare pervenire le loro offerte entro il 20 luglio successivo (f. 126).

Il 13 luglio gli autisti della « Corsica », che il 9 luglio precedente avevano dato vita alla società a responsabilità limitata « La Veloce 73 » fecero la loro offerta di L. 450.000 mensili. Il 18 luglio successivo fece la sua offerta il rappresentante della « Corsica », che si richiamò alla cifra di L. 490.000 mensili, prima non accettata.

---

o per il terzo e il danno per la p.a. possono anche essere meramente morali (v. Cass., 18 luglio 1978, n. 1387, mass. n. 139.780) e ciò nonostante che in dottrina sia stata tentata una interpretazione restrittiva. Il BETTIOL infatti, dopo aver individuato l'oggettività del reato nella lesione degli interessi collegati col rispetto della *par condicio civium*, affermava che il delitto sussiste solo quando ricorre una parzialità che abbia favorito un interesse privato, violando la *par condicio* con danno patrimoniale della p.a. La tesi era in realtà difficilmente sostenibile, tenuto conto sia del contenuto letterale della norma incriminatrice, sia della sua collocazione nel titolo dei reati contro la pubblica amministrazione, rispetto ai quali come è ben noto si nega in genere che il bene protetto sia un interesse patrimoniale, anche avendo riguardo al reato di peculato — nonostante l'origine storica di questo (*pecunia ablata*). Peraltro, accettato il contenuto più lato della norma incriminatrice, accettato che il reato sia reato di pericolo, che il bene protetto sia l'imparzialità dell'attività amministrativa, che il reato sussista anche quando l'interesse privato non contrasti, ma coincida con quello pubblico realizzandone addirittura gli effetti (Cass., 10 gennaio 1978, n. 16, mass. 138.073), è pur necessario rintracciare un

Dunque, la « Corsica » non fu esclusa dalla gara, ma fu l'ultima tra le sole due società partecipanti alla gara (« la Corsica » e la « Veloce » 73»), a fare la sua offerta, che teoricamente avrebbe potuto essere inferiore alle L. 450.000 offerte dalla « Veloce 73 », con conseguente aggiudicazione dell'appalto.

Se questo fu l'iter della gara, non si vede come i funzionari della Cassa abbiano inteso favorire gli autisti della « Corsica ».

L'appunto che da parte dell'accusa si fa ai suddetti funzionari è quello di avere favorito gli imputati perché, al momento in cui la « Veloce 73 » fu invitata alla gara, questa società giuridicamente non esisteva, essendosi costituita per atto notarile tre giorni dopo ed iscritta nella Camera di commercio solo in data 9 agosto 1973 (f. 70).

Orbene, ammesso che i funzionari sapessero che la « Veloce 73 » era in via di costituzione; ammesso che vi sia stata benevolenza verso autisti che si conoscevano personalmente e che si erano raccomandati e consigliati con i dirigenti da loro trasportati, non per questo può affermarsi che nella scelta del privato contraente gli imputati pubblici ufficiali siano stati guidati dall'interesse privato.

Essi — si ripete — avrebbero potuto tranquillamente, una volta arrenatesi le trattative per il rinnovo del contratto con la « Corsica », affidarsi ad un nuovo soggetto giuridico, fosse esso un privato, una società o un gruppo di fatto, non essendo vincolati da obblighi derivanti da leggi o regolamenti, purché vi fosse la garanzia di un servizio efficiente. La circostanza quindi che la « Veloce 73 » non fosse ancora formalmente costituita alla data del 6 luglio 1973, in cui — su sua sollecitazione — fu invitata alla gara, non è rilevante ai fini penali, poiché non è necessariamente l'indizio di interesse privato penalmente valutabile.

---

limite distintivo fra condotta criminosa e condotta non punibile, ad evitare i tipici effetti da « estrema conseguenza ». Si rischia altrimenti — per assurdo — di veder incriminato per interesse privato in atti d'ufficio anche lo zelo personale e lo scrupoloso adempimento dell'attività nella quale il p.u. tragga soddisfazioni morali! Fortunatamente, la Suprema Corte, accanto ad affermazioni del tipo di quelle citate e secondo le quali la commistione fra interesse pubblico e interesse privato realizza il reato, a nulla rilevando che l'atto pubblico non sia illegittimo, né illecito l'interesse privato che si intende raggiungere (Cass., 10 gennaio 1978, cit.) offre i criteri corretti per definire la condotta criminosa, quando statuisce che, perché ricorra il reato di cui all'art. 324, occorre che l'attività funzionale del P.U. sia fuorviata dallo scopo di pubblico interesse e sia quindi « strumentalizzata » ad un interesse privato (Cass., 12 dicembre 1977, n. 2681, mass. 137.570; 11 aprile 1978, n. 790, mass. 139.544). Non basta quindi una mera coincidenza di interessi, sembrerebbe potersi arguire, ma occorre anche uno « stravolgimento » dei fini e dell'interesse della p.a.

A questo corretto criterio si è evidentemente ispirata la sentenza del tribunale di Roma.

P.D.T.



C'è infatti da osservare che la « Veloce 73 », costituitasi in società una volta indetta la gara e quindi prima di fare la propria offerta, offrì una cifra economicamente più vantaggiosa di quella offerta dalla « Corsica ». Ciò ovviamente era dovuto al fatto, che gestendo in proprio il servizio, gli autisti venivano ad eliminare il compenso spettante al datore di lavoro.

La Cassa quindi, affidando il servizio alla neo-società, venne a risparmiare la cifra mensile di circa L. 30.000 per autovettura. Ciò vuol dire che, se anche atteggiamento di favore vi fosse stato verso gli autisti, i funzionari della Cassa non avevano perso di vista l'interesse pubblico, sotto il profilo qualificante del risparmio economico.

In queste condizioni, non è possibile parlare di parzialità dei pubblici funzionari, di una ingerenza privata profittatrice in un atto della pubblica amministrazione.

Il comportamento dei funzionari della Cassa è da ritenersi corretto, perché non è stata violata la « par condicio » tra la « Veloce 73 » e le altre ditte interessate alla gara.

Se scorrettezza vi è stata questa è da imputare ai dipendenti della « Corsica », che avrebbero dovuto prima dimettersi e poi partecipare alla gara. Ma il loro comportamento non può riflettersi negativamente sui funzionari imputati, a meno che non si pretenda che costoro fossero obbligati a controllare preventivamente i requisiti delle ditte da invitare alla gara e magari ad avvisare officiosamente la « Corsica » delle iniziative dei suoi dipendenti. Poiché quest'obbligo non gravava sui funzionari, è da ritenersi che essi non sono venuti meno al loro dovere di obiettività verso tutti i concorrenti e, tutto sommato, abbiano fatto l'interesse economico dell'ente da cui dipendevano.

Tutti gli imputati — escluso il defunto Pravetone — vanno quindi assolti perché il fatto non costituisce reato. (*Omissis*).



**PARTE SECONDA**



## RASSEGNA DI DOTTRINA

---

T. ALIBRANDI, P. FERRI: *I beni culturali e ambientali*. Giuffrè, Milano, 1978, pp. 682.

Si tratta di una rimarchevole trattazione che viene a colmare, con perfetta scelta di tempo una lacuna ormai annosa della nostra letteratura giuridica.

Gli ultimi studi sistematici della materia erano, infatti, vecchi di un quarto di secolo ed apparivano superati non solo — e non tanto — dal mutamento intervenuto nella specifica normativa quanto dalle diverse — e ben più rilevanti — dimensioni che la relativa problematica ha assunto nella coscienza sociale e, quindi nel « diritto vivente ».

Gli autori hanno affrontato il problema della trattazione del patrimonio culturale ed ambientale rifuggendo da ogni facile sistematica di impostazione traslatizia ed adottando, invece una tecnica di approccio complessa, articolata nella triplice e concorrente ottica del momento statico della qualificazione dei beni, di quello dinamico della loro utilizzazione ed, infine di quello organizzativo, analizzato attraverso la descrizione degli apparati pubblici deputati ai relativi compiti. I sistemi di studio dell'argomento si completano poi, con una attenta analisi del sistema sanzionatorio e con un tratteggio dei temi svolti nel quadro di più ampio respiro della storia delle istituzioni.

Il risultato dello sforzo affrontato appare veramente importante: ci troviamo, infatti, di fronte alla sistemazione completa ed organica di una materia squisitamente poliedrica. Già questo basterebbe a qualificare il libro come opera di consultazione indispensabile per il pratico ed utilissima per il teorico. Va aggiunto, poi, che questo grosso volume sfata anche due affermazioni ricorrenti relative alla difficoltà di lettura delle opere di consultazione ed alla disomogeneità dei lavori « a quattro mani ». La lunga serie degli argomenti trattati è, infatti, affrontata con l'asciutta scorrevolezza di una bella prosa italiana di gradevole lettura, quale raramente è dato ritrovare negli scritti giuridici. Al lettore viene risparmiata ogni superflua citazione ed ogni inutile appesantimento dottrinario senza però che ciò, intacchi la completezza delle indicazioni di dottrina e giurisprudenza. Quando si dà il caso, anzi, gli Autori non esitano neppure a riportare con scrupoloso rigore, interi squarci di motivazioni di sentenze o di relazioni di commissioni laddove le semplici massime delle prime o brevi sunti delle seconde rischiano, come tanto spesso accade, di essere fuorvianti o imprecisi.

L'interesse dei temi trattati, d'altronde anche quando l'argomento specifico appare squisitamente specialistico, non cala mai di tono in virtù della consapevolezza — maturata negli Autori e comunicata al lettore — della sua connessione con i vari rami dell'ordinamento. La materia dei beni culturali ed ambientali risulta, infatti, tipicamente pluridimensionale ed interdisciplinare ed appare variamente regolata ed interessata così dal costituzionale come dal civile, dall'internazionale — e segnatamente dal comunitario — come dall'amministrativo e dal penale. Fra tutte queste diverse branche dello scibile giuridico, gli Autori si muovono con la sicurezza dei giuristi di razza, forti anche della loro multi-forme esperienza professionale, operando analisi e sintesi delle varie angolazioni ed inquadrando ogni singola problematica nel più ampio respiro di un riferimento storico sempre puntuale e mai fine a se stesso.

Il dato unificatore del lavoro consiste quindi, in definitiva, nel comune patrimonio di consapevolezza del fatto che ognuno dei temi affrontati non può essere compiutamente risolto se non ricorrendo alle indicazioni fornite da tutti

i rami del diritto con esso interferenti e nella altrettanto comune acuta percezione della norma come dato storico-sociologico, condizionato dai tempi e dalle strutture; momento di un divenire la cui analisi non può prescindere né dallo studio del passato né da quello dei mutamenti della società civile e della relativa coscienza. Basti citare, al riguardo, l'ampio risalto dato al profilo dell'interferenza fra regime dei beni e problematica degli strumenti urbanistici dato indicativo — insieme con molti altri analoghi — della linea di lavoro seguita dagli Autori, attenti sempre più che al momento astratto e statico della norma a quello concreto e dinamico del divenire del « diritto vivente ».

I. F. CARAMAZZA

C. BAFILE: *Introduzione al diritto tributario*. Padova, 1978, pp. 403.

Lo studio del diritto tributario è di sempre vivo, anzi crescente, interesse, in particolare in relazione alle incisive profonde recenti modificazioni del sistema impositivo, ed un'opera istituzionale in materia, quindi, non può non richiamare l'attenzione dello studioso, in genere, e, più specialmente, di chi, nella quotidiana pratica professionale, si trova ad affrontare problemi che, nel considerato settore, non mancano di presentarsi con profili spesso delicati, e, comunque, implicanti un coordinato armonico esame dei principi e della particolare disciplina positiva.

Orbene, il Bafile, pur dichiarando di non voler offrire, come studio sui problemi generali del diritto tributario, più che una « prima lettura ordinata delle norme della recente riforma » (e soggiungendo di avere, perciò, anche evitato le indicazioni bibliografiche e limitato alle essenziali quelle giurisprudenziali), affronta proprio il difficile compito della sistemazione organica della materia esaminata, seguendo di questa la classica ripartizione, e così prima inquadrando la materia stessa nell'ambito dei principi generali (prima parte dell'opera), e poi svolgendo l'indagine più specifica con riguardo al rapporto giuridico d'imposta (seconda parte), al procedimento amministrativo (quarta parte).

Nella prima parte, dopo una premessa metodologica, nella quale è sottolineata la singolare posizione del diritto tributario come studio specializzato, che non sempre ha consentito elaborazioni dogmatiche generali, e che ha visto, anche per tale ragione, esaltato il ruolo della giurisprudenza, l'Autore passa alla definizione dei tributi ed alla loro classificazione, tenendo conto, naturalmente, dei nuovi tributi e della nuova disciplina di quelli preesistenti, e dedicando, poi, una particolare attenzione ai principi costituzionali, alla cui luce tutto il sistema va riguardato.

Nella trattazione relativa al rapporto giuridico di imposta vengono puntualizzate la natura e la struttura dell'obbligazione tributaria, con gli opportuni cenni sull'attività amministrativa tributaria e con particolare riguardo, poi, al rapporto giuridico formale.

La terza parte si pone come naturale svolgimento delle premesse, per l'inquadramento sistematico della fase procedimentale, con riguardo precipuo all'accertamento e con la considerazione, poi, dell'obbligazione tributaria nella sua fase satisfattiva (con il separato esame del procedimento esecutivo per le imposte dirette e di quello per le indirette) ed in quella sanzionatoria.

Il volume si chiude, come accennato, con la parte dedicata al contenzioso, nella quale sono trattati sia i ricorsi amministrativi che quelli giurisdizionali, questi ultimi considerati vuoi negli aspetti generali che, per quanto concerne

la giurisdizione speciale tributaria, con riferimento alla disciplina specifica del procedimento dinanzi alle commissioni e delle relative impugnazioni.

Questa indicazione, pur necessariamente sintetica, degli argomenti trattati può già consentire di rilevare la compiutezza dell'opera, che, al di là di quanto l'Autore avverte, consente ben più di un primo approccio all'ordinato studio della materia, quale si presenta dopo le radicali recenti innovazioni legislative.

La riforma, peraltro, non è fatta oggetto autonomo di una nozionistica illustrazione, sulla base dei dati normativi, ma è considerata non soltanto con un immediato inquadramento nei principi, bensì pure nel suo modo di atteggiarsi rispetto al sistema previgente, sicché la sistemazione per quest'ultimo raggiunta viene saggiata, e, in un certo senso, filtrata ed attualizzata alla luce delle nuove disposizioni.

Così, nella parte relativa al rapporto giuridico d'imposta, lo studio delle vicende dell'obbligazione tributaria non omette di considerare, ad esempio, la innovazione costituita dall'introduzione, per molti tributi, del regime della decadenza, in luogo di quello tradizionale della prescrizione, con le implicazioni che ciò comporta; consente di valutare in qual modo la riforma abbia considerato il tema della solidarietà (con un interessante spunto per una ipotesi di solidarietà processuale collegata ad una mutua rappresentanza « facoltativa » dei coobbligati); indirizza ad una completa indagine sul tema degli interessi, che, partendo dai risultati giurisprudenziali raggiunti in riferimento alla fondamentale normativa del 1961, con la esposizione anche di motivi di dissenso, si sviluppa attraverso l'esame delle specifiche nuove disposizioni per i vari tributi, la cui indicazione non è meramente informativa, ma razionalmente espressa con la segnalazione del criterio informatore unitario della relativa disciplina.

Ancora, e per limitare le notazioni, può segnalarsi la trattazione del procedimento amministrativo di accertamento.

L'argomento, come è noto, ha sempre impegnato la dottrina, e la sua trattazione non può prescindere, ovviamente, da una comparata analisi sulla base delle teorie elaborate in ordine all'accertamento in genere, nel diritto sostanziale ed in quello processuale, e con riferimento, in particolare, ai problemi che si pongono nel campo del diritto amministrativo, ed a quelli ai quali, in materia di tributi, occorre avere specifico riguardo secondo la disciplina positiva.

Orbene, nel lavoro in rassegna l'indagine segue lo schema accennato, e, sulla base dei principi, diventa via via più specifica, consentendo quella completa analisi, che l'importanza dell'argomento richiede. E va notato che l'Autore, che accoglie la tesi della natura dichiarativa dell'accertamento, riconosciuta valida anche in sede giurisprudenziale, non manca di considerare, pur con le limitazioni imposte dall'inteso carattere *introduttivo* dell'opera, gli argomenti adottati da quella parte della dottrina che aderisce all'opposta teoria costitutiva, e ciò fa sempre con il riscontro anche del dato positivo delle nuove leggi, le quali, richiamate nelle singole disposizioni rilevanti al fine considerato, vengono, però, con questa occasione, ampiamente illustrate anche negli altri loro aspetti salienti (e, spesso, anche in quelle più particolari): sicché il lettore, mentre verifica la sistemazione dogmatica del tema generale dell'accertamento, si trova ad essere informato — senza, come accennato, che ne risulti una esposizione meramente pedagogica — delle disposizioni sulla dichiarazione, sul procedimento di liquidazione dell'imposta, sulla prova, sulla forma e motivazione dell'atto di accertamento, sui limiti di modificabilità della dichiarazione e dell'accertamento dell'ufficio, sulle notificazioni, e così via.

Particolarmente interessante, infine, è la parte relativa al contenzioso, che, per la sua ampiezza e per l'approfondimento dei singoli temi trattati, ben può

considerarsi un autonomo lavoro monografico, più che una sezione di un libro istituzionale di diritto tributario.

La trattazione, investe, in primo luogo i ricorsi amministrativi, muovendo dai concetti generali del diritto pubblico per svilupparsi, poi, sui temi specifici della materia trattata, che vengono svolti, senza che si perda mai di vista l'impostazione teorica, con il richiamo ai dati normativi del vecchio e del nuovo ordinamento, di guisa che ne risulta una completa ragionata esposizione dei vari rimedi previsti, considerati anche nella loro funzione di raccordo con i rimedi giurisdizionali.

Naturale passaggio all'ulteriore svolgimento è l'esame dei problemi sulla c.d. giurisdizione condizionata, che introduce allo studio del vero e proprio processo giurisdizionale, in relazione al quale sono organicamente trattati, in primo luogo, i problemi generali (così, ad es., in ordine alle azioni di mero accertamento, alla legittimazione attiva e passiva, all'interesse ad agire, ecc.), che la materia propone, e che non vengono perduti di vista, poi, nella successiva analitica trattazione: sulla giurisdizione speciale tributaria nei suoi aspetti di fondo (è affermata la natura generale, che ora deve riconoscersi, della giurisdizione delle commissioni, e sono particolarmente studiati i problemi di competenza e quelli relativi alla individuazione del provvedimento impugnabile, in relazione al quale ultimo, peraltro, l'Autore avverte, prendendo specifica meditata posizione, che il processo tributario non è di impugnazione-annullamento, ma di accertamento del rapporto, ovvero di impugnazione-merito), sul procedimento dinanzi alle commissioni (con la individuazione — e con la indicazione di soluzioni, o di spunti per la soluzione — dei problemi che le singole disposizioni presentano); sulla giurisdizione del giudice ordinario, e, infine, su quella del giudice amministrativo.

Nello svolgimento di ciascuno degli accennati argomenti si ritrova la caratteristica, già innanzi segnalata, e che è propria di tutta l'opera, di un discorso composito, nel corso del quale mentre dalle norme si risale ai principi, per un corretto inquadramento degli specifici temi esaminati, contemporaneamente si trae occasione dalla sistemazione teorica per una illustrazione sistematica delle disposizioni di legge relative sia agli aspetti generali che ai singoli tributi.

L'opera, così, dà non soltanto più di quanto l'Autore promette, come prima si è notato, ma anche più di quanto la lettura dell'indice sommario farebbe pensare, giacché ogni capitolo costituisce per il lettore una scoperta (agevolata, però, da un completo indice analitico) di temi ulteriori non preannunciati dall'epigrafe, e pur essi, invece, fatti oggetto di approfondimento o almeno enunciati con la indicazione di una prima problematica e con l'invito, quindi, implicito o esplicito, a quelle ulteriori meditazioni, che la stessa materia, radicalmente innovata dalla riforma, deve necessariamente comportare, sia per problemi originati dalle nuove leggi che per vecchi problemi da rivisitare alla luce della nuova normativa.

MARIO FANELLI



# LEGISLAZIONE

---

## I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

**Codice civile, art. 454** (artt. 2 e 24 della Costituzione).

Sentenza 1° agosto 1979, n. 98, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**codice civile, art. 565**, nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri suscettibili; e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati.

Sentenza 4 luglio 1979, n. 55, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**codice di procedura civile, art. 251, secondo comma**, nella parte in cui dopo le parole « il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa... » e dopo le parole « consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio... » non è contenuto l'inciso « se credente ».

Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**codice di procedura civile, disposizioni di attuazione, art. 152 [sost. da legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 91]** nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica.

Sentenza 26 luglio 1979, n. 85, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**codice penale, art. 147, comma primo, n. 2** nella parte in cui attribuisce al Ministro della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia già stato eseguito.

Sentenza 6 agosto 1979, n. 114, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**codice di procedura penale, art. 108, primo comma** nella parte in cui non consente, durante la fase degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti che siano stati condotti con istruzione sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si richieda l'assegnazione di una somma a titolo di provvisoria ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 900.

Sentenza 6 agosto 1979, n. 116, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**codice di procedura penale, art. 142, primo comma** nella parte in cui dopo le parole « del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio... » non è contenuto l'inciso « se credente ».

Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**codice di procedura penale, artt. 316, secondo comma, 329, primo comma e 449, secondo comma** nella parte in cui dopo le parole « il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa... » e dopo le parole « con-

sapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...» non è contenuto l'inciso « se credente ».

Sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**codice di procedura penale, art. 512, n. 2**, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Sentenza 16 luglio 1979, n. 72, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**codice di procedura penale, art. 513, n. 2** nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di tribunale che l'abbia prosciolto per estinzione del reato per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti.

Sentenza 16 luglio 1979, n. 72, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 378, terzo comma.**

Sentenza 26 luglio 1979, n. 84, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 21 febbraio 1892, n. 70, art. 184, commi secondo e terzo.**

Sentenza 26 luglio 1979, n. 83, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, secondo e terzo comma [mod. da legge 633 del 1927]** a) nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o mancata presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica;

b) nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi in oggetto l'accertamento di ogni altro diritto « non esclusivamente patrimoniale », diverso da quello indicato sub a), inerente al rapporto di lavoro.

Sentenza 26 luglio 1979, n. 93, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, comma secondo [conv. in legge 27 maggio 1935, n. 835, mod. con r.d.l. 15 novembre 1939, n. 1802]** nella parte in cui non provvede, nel caso di minore residente all'estero, la competenza del Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha avuto la sua ultima dimora abituale prima di trasferirsi all'estero.

Sentenza 26 luglio 1979, n. 95, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 14 marzo 1961, n. 132, art. 1** nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Sentenza 16 luglio 1979, n. 76, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3**, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.

Sentenza 6 agosto 1979, n. 115, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 12**, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata con veicoli, a cura diretta degli interessati, senza motivi di lucro.

Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 20 novembre 1975 della regione Umbria.**

Sentenza 4 luglio 1979, n. 63, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 1, terzo comma**, limitatamente alla parte in cui la disposizione statuisce « ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione ».

Sentenza 26 luglio 1979, n. 86, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

#### QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

**codice civile, art. 284** (artt. 3, 29 e 30 della Costituzione).

Sentenza 1° agosto 1979, n. 97, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**codice civile, art. 314/12, primo comma** (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 15 giugno 1979, n. 57, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**codice civile, art. 314/12, primo comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 4 luglio 1979, n. 58, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**codice civile, art. 2043** (artt. 3, 24 e 32 della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 88, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**codice civile, art. 2059** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 87, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**codice di procedura civile, disposizioni di attuazione art. 152** (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 4 luglio 1979, n. 60, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**codice penale, artt. 423 e 449** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1979, n. 71, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**codice di procedura penale, artt. 125 e 128** (artt. 2 e 24 della Costituzione).  
Sentenza 10 ottobre 1979, n. 125, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**codice di procedura penale, art. 275** (artt. 3 e 27 della Costituzione).  
Sentenza 4 luglio 1979, n. 59, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**codice di procedura penale, art. 512, n. 2** (artt. 3 e 24 della Costituzione).  
Sentenza 10 ottobre 1979, n. 118, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**r.d. 13 maggio 1929, n. 928, art. 13** (artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 4 luglio 1979, n. 65, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24 commi secondo e quarto [conv. in legge 27 maggio 1935, n. 835 e mod. con r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802]** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 95, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 6 luglio 1939, n. 1035, art. 26, lettera d)** (art. 3 della Costituzione).  
Sentenza 10 ottobre 1979, n. 119, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, artt. 165 e 167** (artt. 2 e 24 della Costituzione).  
Sentenza 1° agosto 1979, n. 98, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 7, secondo comma** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1979, n. 73, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5, lettera f), e 6** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 1° agosto 1979, n. 99, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21** (art. 24, primo e terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 3 luglio 1979, n. 56, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 1 e 28, commi primo e quarto** (artt. 21, comma primo, e 53, comma primo, della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 1, 28, commi primo, secondo e quarto, e 51** (artt. 21 e 53, comma primo della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 11 e 16** (artt. 3, 21 e 53, comma primo, della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 89, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1032, artt. 16, 17 e 18** (artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 1° agosto 1979, n. 100, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 11, secondo comma** (art. 21, commi secondo, terzo, quarto e sesto della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 92, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.l. 24 luglio 1973, n. 427, art. 10 [conv. con modif. legge 4 agosto 1973, n. 496]** (art. 41 della Costituzione).

Sentenza 16 luglio 1979, n. 70, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, artt. 22 e 51** (artt. 3, 5, 24, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione).

Sentenza 4 luglio 1979, n. 62, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 2** (artt. 116, 117, 118 e 126 della Costituzione, artt. 24, 48 dello statuto della regione Val d'Aosta; 3, comma terzo, 8, n. 21, 16, 26, 33, 38, 49, 51 e 84 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento e Bolzano; 3, lettera d), 6, 27, 31, 32, 34, 37 e 5 dello statuto della regione Sardegna).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 81, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 15 giugno 1979, n. 393, art. 79, primo comma, lettera g)** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 26 luglio 1979, n. 90, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

#### QUESTIONI PROPOSTE

**Codice civile, art. 202, primo comma, ultima ipotesi** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Caltagirone, ordinanza 14 aprile 1977, n. 439/1979, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**codice di procedura civile, art. 367, primo comma** (art. 24, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 22 dicembre 1978, n. 427/1979, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**codice di procedura civile, art. 373** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 23 novembre 1978, n. 416/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**codice penale, art. 158, primo comma** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Chieri, ordinanza 18 novembre 1978, n. 405/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**codice penale, art. 169** (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 5 dicembre 1978, n. 401/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**codice penale, art. 206** (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 404, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**codice penale, artt. 215 e 222** (artt. 3, primo comma, e 32, della Costituzione).

Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 7 dicembre 1978, n. 372/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**codice penale, art. 348** (art. 25 c.p. della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanze (due) 20 e 28 aprile 1979, nn. 519 e 520, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**codice penale, art. 504** (artt. 3 e 40 della Costituzione).

Pretore di Enna, ordinanza 23 aprile 1979, n. 517, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**codice penale, art. 570** (art. 29, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Avellino, ordinanze (due) 28 febbraio 1979, n. 458 e 459, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**codice penale, art. 584** (art. 3 della Costituzione).

Corte d'assise di Cagliari, ordinanza 12 marzo 1979, n. 375, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**codice penale, art. 688** (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Viadana, ordinanza 3 aprile 1979, n. 544, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**codice di procedura penale, art. 88** (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 404, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

Pretore di Omegna, ordinanza 15 maggio 1979, n. 527, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**codice di procedura penale, artt. 125, comma primo, e 128, comma primo** (artt. 2 e 24, comma secondo, della Costituzione).

Corte d'assise di Cuneo, ordinanza 10 aprile 1979, n. 447, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**codice di procedura penale, artt. 125, comma primo, e 128, comma primo** (artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 5 aprile 1979, n. 454, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**codice di procedura penale, art. 128** (artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Monza, ordinanza 14 marzo 1979, n. 430, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**codice di procedura penale, disposizioni di attuazione, art. 23** (art. 24, comma primo, della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 29 settembre 1978, n. 557/1979, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**codice penale militare di pace, artt. da 277 a 282 e da 415 a 432** (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio 1979, n. 525, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**codice penale militare di guerra, art. 286** (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio 1979, n. 525, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1** (art. 38, ultimo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze (due) 22 marzo 1979, nn. 558 e 559, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 30, primo comma** (art. 103, comma secondo, della Costituzione).

Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale, ordinanza 1° dicembre 1978, n. 335/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.l. luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, art. 9** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ordinanza 19 dicembre 1978, n. 391/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 1 e seguenti** (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Sorgono, ordinanza 1° febbraio 1979, n. 437, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 93, n. 1** (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 22 maggio 1978, n. 429/1979, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, artt. 4 e 7** (art. 3 della Costituzione).

Consiglio nazionale dei geometri, ordinanza 1° febbraio 1979, n. 491, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 52** (artt. 3, 54, 97 della Costituzione).

Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale, ordinanza 18 ottobre 1978, n. 410/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 57, 58, 59, 60, 61** (artt. 1, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25, comma primo; 41, 101, 104, comma primo della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 22 gennaio 1934, n. 36** (artt. 1, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25 comma primo; 41, 101, 104, comma primo, della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 24, commi secondo e quarto [modif. con r.d. 15 novembre 1938, n. 1802, art. 41]** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Perugia, ordinanza 18 maggio 1979, n. 532, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2** (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione sesta, ordinanza 26 gennaio 1979, n. 494, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

Tribunale amministrativo dell'Umbria, ordinanza 23 marzo 1979, n. 498, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, tabella A** (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.



**r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, artt. da 28 a 38** (artt. 101, comma secondo, 102, comma secondo, prima parte, 104, comma primo, 108, cpv., e 112 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale militare territoriale di Bari, ordinanza 15 maggio 1979, n. 525, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge 15 febbraio 1942, n. 26, artt. 2 e 3, n. 4** (art. 11 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno, ordinanza 9 marzo 1979, n. 399, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**r.d. 30 marzo 1942, n. 327, art. 352** (artt. 3, n. 1, e 36, n. 1 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 17 aprile 1979, n. 480, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, n. 2, 3 e 4, 34, 36 e 40** (artt. 3, 41, primo, secondo e terzo comma, 42, primo, secondo e terzo comma, 47, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, ordinanza 7 novembre 1978, n. 339/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.l. luogot. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 3** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 2 maggio 1979, n. 492, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**d.l. luogot. 21 novembre 1945, n. 722, artt. 2 e 4** (artt. 3, 29, 30 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 509, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**d.l. luogot. 22 febbraio 1946, n. 170, art. 3** (artt. 1, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25 comma primo; 41, 101, 104, comma primo, della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**d.l. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma** (art. 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 novembre 1978, n. 595, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**d.l. 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2** (artt. 2, 3, 10, 14 e 23 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 18 maggio 1979, n. 514, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 29 aprile 1949, n. 264, artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18** (artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanze (due) 18 maggio 1979, nn. 540 e 541, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 14, comma primo** (artt. 3 e 4 della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanza 22 marzo 1979, n. 471, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 20** (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, ordinanza 22 maggio 1978, n. 429/1979, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 3 agosto 1949, n. 536, art. 1** (artt. 1, comma secondo; 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25, comma primo; 41, 101, 105, comma primo della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 1, comma quarto, prima parte** (art. 3, comma primo, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 18 gennaio 1979, n. 465, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 1** (art. 25 cpv, della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanze (due) 20 e 28 aprile 1979, nn. 519 e 520, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 3 e 6** (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Pretore di Arezzo, ordinanza 24 marzo 1979, n. 449, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 9 novembre 1955, n. 1122, art. 1** (artt. 3, 24 e 29 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 15 febbraio 1979, n. 448, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 12 novembre 1955, n. 1137, artt. 49, lettera b), secondo comma, e 54** (artt. 3, 97 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanze (due) 15 e 29 novembre 1978, nn. 359 e 360/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 12 novembre 1955, n. 1137, art. 54** (artt. 3, 97 e 113 della Costituzione).

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ordinanza 15 novembre 1978, n. 443/1979, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 1° dicembre 1956, n. 1426, artt. 2, 3 e 4** (artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Monza, ordinanza 2 marzo 1979, n. 468, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Casoria, ordinanza 28 maggio 1979, n. 523, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**d.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 15** (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Torino, ordinanza 6 febbraio 1979, n. 478, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 15** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Piacenza, ordinanza 20 marzo 1979, n. 377, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 7 novembre 1957, n. 1051** (artt. 1, comma secondo, 2, 3, 24, commi primo, secondo, terzo; 25, comma primo; 41, 101, 104, comma primo, della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 settembre 1978, n. 403/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 8** (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Ravenna, ordinanza 31 gennaio 1979, n. 381, *G.U.* 7 novembre 1979, n. 189.

**d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Codogno, ordinanza 30 gennaio 1979, n. 396, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Pretore di Codogno, ordinanza 26 aprile 1979, n. 462, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

Pretore di Castelfranco Veneto, ordinanza 4 maggio 1979, n. 495, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

Pretore di Codogno, ordinanza 14 marzo 1978, n. 388/1979, *G.U.* 11 novembre 1979, n. 189.

**d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121** (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 11 maggio 1979, n. 518, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

Pretore di Trento, ordinanza 11 maggio 1979, n. 589, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121** (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Cento, ordinanza 17 gennaio 1979, n. 567, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121, comma terzo** (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 8 marzo 1979, n. 395, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanza 3 marzo 1979, n. 389, *G.U.* 11 novembre 1979, n. 189.

**d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121, comma terzo e quarto** (artt. 3 e 102 della Costituzione).

Pretore di Empoli, ordinanza 24 aprile 1979, n. 469, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera a)** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Rovigo, ordinanza 13 marzo 1979, n. 376, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Pretore di Ancona, ordinanza 6 aprile 1979, n. 483, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, comma secondo, lettera a)** (artt. 3 e 38, primo comma della Costituzione).

Pretore di Trani, ordinanza 29 marzo 1979, n. 435, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, comma secondo, lettera A)** (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 10 aprile 1979, n. 470, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

Pretore di Brescia, ordinanza 9 marzo 1979, n. 453, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13** (artt. 3, 35, 36, 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanze (quattro) 30 novembre 1978, nn. 116, 117, 118 e 119, 1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 27 aprile 1979, n. 521, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 10 maggio 1964, n. 336, art. 6** (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, ordinanza 6 aprile 1979, n. 560, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4** (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 30 aprile 1979, n. 524, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11** (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Venezia, ordinanza 16 settembre 1977, n. 497, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 maggio 1979, n. 566, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11** (artt. 24, 3, primo e secondo comma, e 27 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 26 marzo 1979, n. 423, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma** (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 6 aprile 1979, n. 450, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22** (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11** (artt. 3, 4, 37 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 17 ottobre 1978, n. 592/1979, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**legge 3 maggio 1967, n. 317, art. 9** (artt. 3, 24, 97, 102 e 113 della Costituzione).

Pretore di Nardò, ordinanza 15 marzo 1979, n. 452, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1978, n. 598/1979, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**legge 8 marzo 1968, n. 162, art. 3, secondo comma** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ordinanza 13 ottobre 1978, n. 585/1979, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 1, 8 e 9** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 15 marzo 1979, n. 419, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5** (artt. 3, 36, e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma** (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23** (artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Trani, ordinanza 29 marzo 1979, n. 435, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sala Consilina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 20 maggio 1979, n. 300, art. 33** (artt. 3 e 4 della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanza 22 marzo 1979, n. 471, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 33 e 34** (artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanze (due) 18 maggio 1979, nn. 540 e 541, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**legge 28 ottobre 1970, n. 775, artt. 228, terzo comma, e 26** (art. 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 23 novembre 1977, n. 561/1979, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge 30 dicembre 1970, n. 1239, articolo unico, tab. annessa lettera E1** (art. 11 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 6 marzo 1979, n. 486, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sala Consilina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, comma primo, e 16** (art. 42, comma terzo della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, primo comma** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15 e 16** (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Genova, ordinanze (due) 15 febbraio e 8 febbraio 1979, nn. 386 e 387, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, comma terzo** (artt. 42, comma terzo e 3, comma primo, della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 19 febbraio 1979, n. 482, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 19 [mod. da legge 28 gennaio 1977, n. 101]** (artt. 3, 24 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Napoli, ordinanza 19 gennaio 1979, n. 478, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Brescia, ordinanza 31 maggio 1978, n. 364/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1179, art. 10, comma primo** (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, ordinanze (due) 9 dicembre 1977, nn. 407 e 408/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 9, primo e terzo comma, 13, primo, secondo e terzo comma, 15, 16, 17, 49, primo comma** (artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, primo e terzo comma, 108, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo dell'Umbria, ordinanza 3 aprile 1979, n. 580, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

Tribunale amministrativo regionale per il Molise, ordinanza 24 aprile 1979, n. 485, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17 capoverso** (artt. 3, comma primo, 31 e 37 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 26 aprile 1979, n. 479, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 4 e 7** (art. 3, comma primo, della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanze (due) 28 febbraio 1979, nn. 425 e 426; *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**d.l. 10 giugno 1972, n. 267, art. 5 [conv. in legge 11 agosto 1972, n. 485]** (art. 3, primo comma della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 50** (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 marzo 1979, n. 594, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43, quinto comma** (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, ordinanza 30 novembre 1978, n. 445, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58** (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Aosta, ordinanza 11 giugno 1977, n. 499/1979, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma** (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Imperia, ordinanze (due) 16 novembre 1978, nn. 368 e 369/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Lucera, ordinanza 9 febbraio 1979, n. 501, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17** (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanza 19 febbraio 1979, n. 534, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 38** (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 3 febbraio 1979, n. 355, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 25 novembre 1977, n. 539/1979, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2 e 3** (artt. 42 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanza 13 novembre 1978, n. 538, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2, 3 e 6** (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanze (due) 29 gennaio 1979, nn. 535 e 536, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 2, 3, 6 e 14** (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Cremona, ordinanza 12 dicembre 1978, n. 600, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.



**d.P.R. 26 maggio 1972, n. 643, art. 3** (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Imperia, ordinanze (tre) 15 marzo 1979, nn. 563, 564 e 565, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6** (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 607, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6** (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, ordinanza 13 dicembre 1978, n. 493/1979, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14** (artt. 3, 42 e 52 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 19 maggio 1979, n. 572, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14** (artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, ordinanza 9 novembre 1978, n. 440/1979, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14** (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanze (tre) 6 febbraio 1979 e 14 novembre 1978, nn. 365, 366 e 367/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 384/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanza 14 novembre 1978, n. 385/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanze (due) 6 e 20 febbraio 1979, nn. 417 e 418, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

Commissione tributaria di secondo grado di Livorno, ordinanza 13 febbraio 1979, n. 422, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanza 3 aprile 1979, n. 444, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, ordinanza 19 gennaio 1979, n. 488, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14** (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanze (due) 25 gennaio 1979, nn. 382 e 383, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, ordinanza 13 marzo 1979, n. 573, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14** (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, ordinanza 20 marzo 1979, n. 590, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, 14, 15** (artt. 3, 53 e 42 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Milano, ordinanza 21 marzo 1979, n. 530, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6, comma secondo, 14 e 15** (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 31 marzo 1979, n. 531, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, ultimo comma** (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 3 febbraio 1979, n. 411, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 11** (artt. 103, capoverso secondo, e 25, primo comma, della Costituzione).

Tribunale supremo militare, ordinanze (due) 19 gennaio 1979, nn. 373 e 374, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 11** (art. 102 della Costituzione).

Pretore di Voltri, ordinanza 6 febbraio 1979, n. 362, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17** (artt. 76, 3, 24, primo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 15 marzo 1979, n. 436, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge prov. Trento 26 luglio 1973, n. 18, art. 6** (artt. 13 e 14 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 16 maggio 1979, n. 510, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 9** (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma primo, lettera a)** (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, ordinanza 22 marzo 1979, n. 597, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, primo comma, lettera a) e 7** (artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Palermo, ordinanza 9 aprile 1979, n. 579, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, secondo comma, lettera a)** (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 12 aprile 1979, n. 456, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, comma secondo, lettera a) e art. 7, commi primo, secondo e quarto** (artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Pisa, ordinanza 25 gennaio 1979, n. 537, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 7** (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 12 aprile 1979, n. 456 *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 47 e 55** (artt. 76, 77 e 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 441/1979, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione).**

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, ordinanza 9 ottobre 1978, n. 455/1979, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 7** (artt. 3 e 34 della Costituzione).

Tribunale di Chieti, ordinanza 30 aprile 1979, n. 475, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 18 dicembre 1973, n. 877** (artt. 70, 72 e 73 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 21 marzo 1970, n. 438, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 13, secondo comma** (artt. 2, 3, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 13 giugno 1979, n. 599, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**d.l. 2 marzo 1974, n. 30, artt. 4 e 15 (conv. in legge 16 aprile 1974, n. 1141** (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 25 maggio 1979, n. 591, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**d.l. 2 marzo 1974, n. 30, art. 8** (art. 3<sup>1</sup> della Costituzione).

Pretore di Sala Consilina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 16 aprile 1974, n. 114, art. 2 quinquies, comma terzo** (art. 3, comma primo della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 2 marzo 1979, n. 424, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 26, lettera a)** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale della Calabria, ordinanza 16 marzo 1979, n. 568, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, artt. 24 e 29, sesto comma** (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ordinanza 22 marzo 1979, n. 596, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 51, comma quarto** (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Cecina, ordinanza 20 novembre 1978, n. 542/1979, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

**legge reg. Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, art. 14** (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Voghera, ordinanza 10 maggio 1979, n. 528, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge reg. Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, art. 14, primo comma** (art. 117 della Costituzione).

Pretore di Pavia, ordinanza 2 marzo 1979, n. 398, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge reg. Veneto 8 settembre 1974, n. 48, art. 1** (artt. 23 e 119 della Costituzione).

Pretore di Portogruaro, ordinanza 9 dicembre 1978, n. 581/1979, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**legge della provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, art. 2, secondo comma** (artt. 5 e 9, n. 3 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 41 della Costituzione).

Sentenza 1° agosto 1979, n. 102, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1978, n. 598, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**legge reg. Emilia-Romagna, 24 marzo 1975, n. 18, art. 8** (artt. 117, comma secondo, 118, comma primo, e 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 19 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma terzo** (art. 101 della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanze (due) 7 e 21 febbraio 1979, nn. 370 e 371/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Tribunale di Pisa, ordinanza 21 marzo 1979, n. 571, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge reg. Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30, art. 15** (artt. 24, 3, 117 della Costituzione).

Pretore di Rimini, ordinanza 17 aprile 1979, n. 575, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 7** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sala Consilina, ordinanza 3 aprile 1978, n. 390/1979, *G.U.* 11 luglio 1978, n. 189.

**legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Palermo, ordinanza 3 aprile 1979, n. 431, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27** (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 18 aprile 1979, n. 569, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge 22 luglio 1975, n. 382, art. 4** (artt. 117, comma secondo, 118, comma primo, e 125 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 24 dicembre 1975, n. 706, art. 8** (artt. 3, 24, 97, 102 e 113 della Costituzione).

Pretore di Nardò, ordinanza 4 marzo 1979, n. 452, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge reg. Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10, art. 5** (principio di irretroattività delle leggi regionali).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanze (due) 25 marzo 1977, nn. 473 e 474/1979, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 4 maggio 1976, n. 313, art. 5** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Gemona del Friuli, ordinanza 10 febbraio 1979, n. 397, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Pretore di Novara, ordinanza 8 marzo 1979, n. 433, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

Pretore di Massa, ordinanza 8 marzo 1979, n. 490, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

Pretore di Grumello del Monte, ordinanze (quattro) 10 aprile 1979, nn. 502, 503, 504 e 505, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

Pretore di Piacenza, ordinanza 11 aprile 1979, n. 555, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

Pretore di Piacenza, ordinanze (nove) 12 febbraio e 29 marzo 1979, nn. da 546 a 554, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

Pretore di Finale Ligure, ordinanza 5 aprile 1979, n. 586, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

Pretore di Grumello del Monte, ordinanze (due) 10 aprile 1979, nn. 587 e 588, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5, terzo comma** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Piombino, ordinanza 20 marzo 1979, n. 432, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 10 capoverso** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 18 aprile 1979, n. 466, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21** (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Nocera Inferiore, ordinanza 21 aprile 1979, n. 489, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 22** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 415, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 25** (artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Voghera, ordinanza 10 maggio 1979, n. 528, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge 16 maggio 1976, n. 322, art. 1** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ordinanza 19 dicembre 1978, n. 391/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge reg. Marche 9 agosto 1976, n. 22, art. 10** (art. 119 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 477, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1-*quater*** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 415, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1** (artt. 3, 29 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Brindisi, ordinanza 28 febbraio 1978, n. 496/1979, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma** (artt. 2, 3, 29, 31, 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di La Spezia, ordinanza 10 maggio 1979, n. 593, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4** (art. 136 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 12 maggio 1978, n. 378, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 4, comma terzo** (artt. 3 e 136 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Trani, ordinanza 24 novembre 1978, n. 413/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 1, 3, 4, 6, 11, 12 e 13** (artt. 3, 41, primo, secondo e terzo comma, e 42, primo, secondo e terzo comma, 47, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, ordinanza 7 novembre 1978, n. 339/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14** (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Corte d'appello di Genova, ordinanze (due) 15 febbraio e 8 febbraio 1979, nn. 386 e 387, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Corte di appello di Campobasso, ordinanza 4 aprile 1979, n. 583, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

**legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14** (artt. 42, comma terzo e 36 della Costituzione).

Corte d'appello di Campobasso, ordinanza 28 febbraio 1979, n. 533, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, comma quarto** (art. 42, comma terzo, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 19** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 577, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5-bis** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Salerno, ordinanza 28 giugno 1978, n. 363/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, comma quinto** (artt. 76, 77, comma primo, 117 e 118, 38, ultimo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze (due) 22 marzo 1979, nn. 558 e 559, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge 8 agosto 1977, n. 513, artt. 27 e 28** (art. 3, comma primo, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze (due) 1° marzo 1979, nn. 463 e 464, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8** (artt. 3, 42 e 52 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, ordinanza 19 maggio 1979, n. 572, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8** (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 384/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, ordinanza 19 gennaio 1979, n. 488, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8** (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanze (due) 25 gennaio 1979, nn. 382 e 383, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, comma primo** (artt. 3, 42 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, ordinanza 31 marzo 1979, n. 531, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, primo e secondo comma** (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanze (tre) 6 febbraio 1979 e 14 novembre 1978, nn. 365, 366 e 367/1979, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanza 14 novembre 1978, n. 385/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, ordinanze (due) 6 e 20 febbraio 1979, nn. 417 e 418, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

Commissione tributaria di secondo grado di Livorno, ordinanza 13 febbraio 1979, n. 422, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.



**legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8, primo e secondo comma** (artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, ordinanza 9 novembre 1978, n. 440/1979, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

**legge 1° febbraio 1978, n. 30, art. 1, secondo comma** (artt. 3 e 35 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 21 febbraio 1979, n. 380, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 10 maggio 1978, n. 170, artt. 4, 8 e 26, ultimo comma** (artt. 90 e 96 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 30 maggio 1979, n. 576, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4 e 12** (artt. 2 e 31 della Costituzione).

Giudice tutelare di Cuneo, ordinanza 2 maggio 1979, n. 481, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5, 19, primo e secondo comma** (artt. 32 e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 23 gennaio 1979, n. 361, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 5, 8 e 19, primo, secondo e sesto comma** (artt. 2, 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Salerno, ordinanza 13 febbraio 1979, n. 400, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12, secondo comma** (art. 3, secondo comma, della Costituzione).

Giudice tutelare di Torino, ordinanza 24 maggio 1979, n. 508, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 17** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 9 maggio 1979, n. 522, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 22** (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il tribunale di Trieste, ordinanza 14 dicembre 1978, n. 392/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**legge 26 maggio 1978, n. 215, art. 1, primo e terzo comma** (artt. 1, 2, 3, 4, primo comma, 35, 36, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 8 febbraio 1979, n. 570, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30 e 46** (artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 7 marzo 1979, n. 409, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34** (artt. 3, 41, 42 e 47 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 28 maggio 1979, n. 526, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge 27 luglio 1979, n. 392, art. 56** (artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 dicembre 1978, n. 402/79, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 57, ultimo comma** (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 28 maggio 1979, n. 526, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 58** (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Carpi, ordinanza 20 dicembre 1978, n. 402/1979, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 515, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 59** (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 23 marzo 1979, n. 414, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59** (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Mirabello, ordinanza 27 marzo 1979, n. 420, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Pretore di Carpi, ordinanza 7 marzo 1979, n. 409, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Giudice conciliatore di Mediglia, ordinanza 2 febbraio 1979, n. 428, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Giudice conciliatore di Novara, ordinanza 16 febbraio 1979, n. 412, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Giudice conciliatore di Collegno, ordinanza 25 gennaio 1979, n. 342, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Giudice conciliatore di Genova-Sestri Ponente, ordinanze (due) 20 gennaio 1979, nn. 393 e 394, *G.U.* 11 luglio 1979, n. 189.

Giudice conciliatore di Lodi, ordinanza 15 marzo 1979, n. 467, *G.U.* 1° agosto 1979, n. 210.

Giudice conciliatore di Banchette, ordinanza 5 marzo 1979, n. 472, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

Pretore di Cosenza, ordinanza 5 aprile 1979, n. 506, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

Giudice conciliatore di Castelgoffredo, ordinanza 17 aprile 1979, n. 513, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

Giudice conciliatore di Mirabello, ordinanza 14 aprile 1979, n. 543, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

Giudice conciliatore di Scandicci, ordinanza 4 maggio 1979, n. 556, *G.U.* 26 settembre 1979, n. 265.

Giudice conciliatore di Busto Arsizio, ordinanza 7 giugno 1979, n. 574, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

Giudice conciliatore di Torino, ordinanza 28 marzo 1979, n. 578, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

Pretore di Pizzo, ordinanza 13 giugno 1979, n. 606, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59** (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 14 maggio 1979, n. 512, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59** (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 23 marzo 1979, n. 461, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, comma primo** (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Ariccia, ordinanza 13 giugno 1979, n. 584, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

Giudice conciliatore di Bari, ordinanza 14 marzo 1979, n. 603, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 59 e 65** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Potenza, ordinanza 4 aprile 1979, n. 451, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Pretore di Trento, ordinanza 16 maggio 1979, n. 511, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 59 e 65** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Mantova, ordinanza 24 marzo 1979, n. 421, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65** (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Legnano, ordinanza 4 aprile 1979, n. 446, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

Giudice conciliatore di Potenza, ordinanza 7 aprile 1979, n. 460, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

Pretore di Torino, ordinanza 19 aprile 1979, n. 476, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

Giudice conciliatore di Sorrento, ordinanza 2 aprile 1979, n. 516, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

Giudice conciliatore di Milano, ordinanza 12 maggio 1979, n. 529, *G.U.* 12 settembre 1979, n. 251.

Pretore di Venezia, ordinanza 6 dicembre 1978, n. 545/1979, *G.U.* 19 settembre 1979, n. 258.

Giudice conciliatore di Ravenna, ordinanza 24 maggio 1979, n. 562, *G.U.* 17 ottobre 1979, n. 284.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65** (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Pescara, ordinanza 30 maggio 1979, n. 582, *G.U.* 24 ottobre 1979, n. 291.

Giudice conciliatore di Udine, ordinanza 5 aprile 1979, n. 605, *G.U.* 31 ottobre 1979, n. 298.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 73 e altri in esso richiamati** (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Meda, ordinanza 19 dicembre 1978, n. 457/1979, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 73 e altri in esso richiamati** (artt. 35 e 41 della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 28 marzo 1979, n. 442, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 2** (artt. 3, comma primo, 79 e 101 della Costituzione).

Pretore di Canelli, ordinanza 9 aprile 1979, n. 507, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, lettera a)** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Chieri, ordinanza 23 settembre 1978, n. 406/1979, *G.U.* 18 luglio 1979, n. 196.

**d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, lettera c) n. 1** (artt. 3, comma primo, 79, 101 della Costituzione).

Pretore di Canelli, ordinanza 9 aprile 1979, n. 507, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 11** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Monza, ordinanza 4 dicembre 1978, n. 434/1979, *G.U.* 25 luglio 1979, n. 203.

**d.l. 13 dicembre 1978, n. 795** (art. 77, capoverso della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 9 gennaio 1979, n. 484, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**d.l. 13 dicembre 1978, n. 795, artt. 1, 3, 4 e 8** (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 9 gennaio 1979, n. 484, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 58, comma quarto** (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Rovigo, ordinanza 23 marzo 1979, n. 500, *G.U.* 29 agosto 1979, n. 237.

**d.l. 26 maggio 1979, n. 156** (artt. 77, 115, 117 e 118 della Costituzione).

Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso 28 giugno 1979, n. 14, *G.U.* 4 luglio 1979, n. 182.

**d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191** (artt. 65, 4 e 5 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

Presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige, ricorso 27 luglio 1979, n. 15, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge reg. Valle Aosta 12 luglio 1979** (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso 17 agosto 1979, n. 21, *G.U.* 5 settembre 1979, n. 244.

**legge reg. siciliana 12 luglio 1979** (artt. 81, comma quarto, della Costituzione e 38 dello statuto speciale per la regione siciliana).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 27 luglio 1979, n. 16, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge reg. siciliana 19 luglio 1979, art. 16** (art. 65 della Costituzione).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 31 luglio 1979, n. 17, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge reg. siciliana 19 luglio 1979, art. 24** (art. 51 della Costituzione).

Commissario dello Stato presso la regione siciliana, ricorso 31 luglio 1979, n. 17, *G.U.* 8 agosto 1979, n. 217.

**legge reg. siciliana appr. il 31 luglio 1979, artt. 8, lettera b) e 10** (artt. 17, lettere b) e c), dello statuto speciale della regione siciliana).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 13 agosto 1979, n. 19, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge reg. siciliana appr. il 31 luglio 1979, art. 21, commi terzo, quarto e quinto** (artt. 14, lettera o), e 15 dello statuto speciale della regione siciliana).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 13 agosto 1979, n. 18, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

**legge reg. siciliana appr. il 3 agosto 1979, artt. 1 e 4, secondo comma** (art. 81, comma quarto, della Costituzione).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 13 agosto 1979, n. 20, *G.U.* 22 agosto 1979, n. 230.

# CONSULTAZIONI

---

## ACQUE PUBBLICHE

*Concessione - Concessione di grande derivazione - Sovracanoni - Amministrazioni statali titolari - Soggezione esclusione (legge 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1, ottavo comma - r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 52).*

Se le amministrazioni statali, titolari di impianti idroelettrici, siano tenute al pagamento del sovracanone previsto dall'art. 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice (n. 130).

## AERONAUTICA E AEROMOBILI

*Aeromobile - Alienazione a stranieri - Dismissione di bandiera - Cancellazione dal registro - Procedura - Subordinazione a fideiussione bancaria - Ammissibilità - Limiti (cod. nav., artt. 758, 759, 760).*

Se, in caso di alienazione a stranieri di aeromobili, la cancellazione dell'aeromobile iscritto in registro nazionale, prescritta e disciplinata dagli articoli 758, 759 e 760 cod. nav., possa essere subordinata anziché alla decorrenza del termine di 60 giorni senza opposizione al rilascio di apposita fideiussione bancaria (n. 32).

## AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

*Enti pubblici - Soppressione - Devoluzione immobili - Credito ipotecario - Inerenza - Esclusione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2, settimo comma - legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9, secondo comma).*

Se un credito garantito da ipoteca sugli immobili di un ente successivamente soppresso (nella specie Gioventù Italiana) possa dirsi inerente agli immobili stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma settimo, della legge 18 novembre 1975, n. 764, con conseguente trasferimento del debito a carico dell'ente cui gli immobili siano stati per effetto della stessa legge devoluti (n. 442).

*Enti pubblici - Soppressione - Liquidazione - Procedura - Debiti pecuniari - Interessi - Sospensione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2 - legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55 - cod. civ., art. 30).*

Se in ordine ai debiti pecuniari chirografari di un ente soppresso (nella specie: Gioventù Italiana) possa sostenersi che l'inizio della procedura di liquidazione determini sospensione del corso degli interessi legali o convenzionali (anche moratori o corrispettivi) (n. 444).

## APPALTO

*Revisione prezzi - Oneri salariali dipendenti da contratti collettivi aziendali (c.c. art. 1664 - d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 1 - legge 21 giugno 1964, n. 463, art. 1 - d.l. 13 giugno 1940, n. 901, art. 1).*

Se per la revisione dei prezzi contrattuali (nella specie: di un appalto) si possa tener conto del maggior costo della mano d'opera dipendente da contratti collettivi aziendali (n. 421).

**CAMBI E VALUTE**

*Aeromobili - Navi o natanti - Importazione temporanea in franchigia - Infra-  
zione valutaria - Sanatoria - Imputazione di contrabbando - Effetti (legge  
30 aprile 1976, n. 159, art. 2 lett. D - legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3 - Conv.  
Ginevra 18 maggio 1956, art. 2 - legge 3 novembre 1961, n. 1553 - d.P.R. 23  
gennaio 1973, n. 43, art. 216, secondo comma).*

Se, verificatasi sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di infrazioni valutarie, e in particolare dell'art. 2 lett. D) della legge 30 aprile 1976, n. 159, quale sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, in tema di aeromobili, navi o natanti battenti «bandiera ombra», siano inapplicabili le sanzioni previste per il reato di contrabbando di cui agli artt. 2 Convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre 1961, n. 1553, e 216, secondo comma del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, a carico del cittadino residente, effettivo proprietario di imbarcazione battente «bandiera estera» introdotta in Italia col beneficio della importazione temporanea in franchigia (n. 27).

*Infrazioni valutarie - Accertamenti - Irrogazione di sanzione amministrativa -  
Giudizio dinanzi all'A.G.O. - Sanatoria di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 159 -  
Inapplicabilità (legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, secondo comma - r.d.l.  
5 dicembre 1938, n. 1928).*

Se la sanatoria prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, per chi dichiara i crediti esteri e li faccia rientrare in Italia — e cioè la non punibilità e la non applicabilità delle sanzioni valutarie amministrative — possa ritenersi estesa anche a coloro nei cui confronti si sia concluso il procedimento amministrativo sanzionatorio (n. 29).

**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

*Agevolazioni fiscali per trasferimento di concessioni di trasporto - Trasferimento  
delle attrezzature e degli impianti relativi - Concessione di filovie - Applica-  
zione (legge 19 giugno 1940, n. 840).*

Se il trasferimento delle attrezzature e degli impianti delle filovie in concessione, come negozio necessariamente concesso a quello avente per oggetto il trasferimento della concessione filoviaria, goda del trattamento fiscale agevolato previsto dalla legge 19 giugno 1940, n. 840 (n. 144).

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

*Accertamento doganale - Impugnazione - Procedimento amministrativo - Emer-  
genza di violazioni - Fattispecie penali - Sospensione del procedimento -  
Esclusione (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 65 - legge 7 gennaio 1929, n. 4,  
art. 22 - c.p.p., art. 3).*

Se, nel caso che nello svolgimento del procedimento di impugnazione e revisione dell'accertamento doganale, regolato dall'art. 65 e segg. del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, emergano fatti per i quali debba ritenersi ipotizzabili non la semplice violazione per infedele dichiarazione (articolo 303 del t.u.), ma fattispecie più gravi di reato (falso, indebito uso di merci importate con agevolazioni, infrazioni valutarie), il procedimento amministrativo in corso debba essere sospeso (n. 25).

*Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado avanti alla Corte di appello ovvero alla commissione tributaria centrale - Rapporto tra i due mezzi (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40).*

Se, nel nuovo sistema del contenzioso tributario delineato dal d.P.R. 2 ottobre 1972, n. 636, in modo indifferenziato per le imposte dirette e per le imposte indirette, i due mezzi di impugnazione di terzo grado (avanti alla commissione centrale ovvero alla Corte di appello) alternativamente esperibili abbiano identità di sostanza e di contenuto (n. 27).

*Commissioni tributarie - Poteri (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35).*

Se le commissioni tributarie nell'esercizio dei loro poteri inerenti all'istruttoria, possano convocare funzionari dell'amministrazione finanziaria diversi dal rappresentante dell'ufficio titolare del tributo oggetto del ricorso (nel caso particolare funzionari dell'U.T.E.) per avere da essi delucidazioni sull'accertamento (n. 26).

### CONTRABBANDO

*Aeromobili - Navi o natanti - Importazione temporanea in franchigia - Infrastruzione valutaria - Sanatoria - Imputazione di contrabbando - Effetti (legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2 lett. D - legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3 - Conv. Ginevra 18 maggio 1956, art. 2 - legge 3 novembre 1961, n. 1553 - d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216, secondo comma).*

Se, verificatasi sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di infrazioni valutarie, e in particolare dell'art. 2 lett. D) della legge 30 aprile 1976, n. 159, quale sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, in tema di aeromobili, navi o natanti battenti «bandiera ombra», siano inapplicabili le sanzioni previste per il reato di contrabbando di cui agli artt. 2 Convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre 1961, n. 1553, e 216, secondo comma del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, a carico del cittadino residente, effettivo proprietario di imbarcazione battente bandiera estera introdotta in Italia col beneficio della importazione temporanea in franchigia (n. 63).

### COSE GIUDICATE

*Giudicato nei confronti di una p.a. - Ottemperanza - Nomina di commissario ad acta - Poteri del giudice amministrativo (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4).*

Se, in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo possa, anziché nominare direttamente un commissario *ad acta*, ordinare ad una autorità amministrativa di provvedere a tale nomina (n. 2).

### DAZI DOGANALI

*Accertamento doganale - Impugnazione - Procedimento amministrativo - Emergenza di violazioni - Fattispecie penali - Sospensione del procedimento - Esclusione (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 65 - legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 22 - c.p.p., art. 3).*

Se, nel caso che nello svolgimento del procedimento di impugnazione e revisione dell'accertamento doganale, regolato dall'art. 65 e segg. del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, emergano fatti per i quali debba



ritenersi ipotizzabili non la semplice violazione per infedele dichiarazione (articolo 303 del t.u.), ma fattispecie più gravi di reato (falso, indebito uso di merci importate con agevolazioni, in frazioni valutarie), il procedimento amministrativo in corso debba essere sospeso (n. 109).

#### EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

*Edilizia economica e popolare cessione in proprietà dell'alloggio - Presupposti (art. 3 legge 27 aprile 1962, n. 231 - art. 31 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 - art. 4 d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655).*

Se il diritto alla cessione in proprietà di alloggi economici e popolari spetti agli assegnatari che siano tali in base ad una formale assegnazione legittima aborigine (n. 300).

#### ESECUZIONE FISCALE

*Entrate patrimoniali - Procedura coattiva - Vendite mobiliari - Affidamento all'IVG - Legittimità (r.d. 14 aprile 1910, n. 639).*

Se l'affidamento agli istituti vendite giudiziarie delle vendite mobiliari disposte dagli uffici finanziari nell'espletamento delle procedure esecutive promosse ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulle entrate patrimoniali dello Stato rientri nell'ambito di attività: che detti istituti possono legittimamente svolgere (n. 92).

#### ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

*Espropriazione per pubblica utilità - Maggiorazione dell'indennità dovuta al proprietario coltivatore diretto - Area con sovrastanti fabbricati - Determinazione dell'indennità (art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865).*

Se, nell'ipotesi di espropriazione di terreno agricolo con sovrastanti fabbricati appartenenti a coltivatore diretto, oggetto della maggiorazione (raddoppio) dell'indennità, di cui all'art. 17 comma primo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa), sia anche l'importo della indennità-base relativo ai fabbricati (n. 472).

*Legge sulla edificabilità dei suoli - Nuovi criteri di determinazione dell'indennità - Esecuzione opere pubbliche statali - Applicabilità (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14 - legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 12, 15, 16 e 17 - legge 27 giugno 1974, n. 247).*

Se le modificazioni introdotte con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione fissati dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 siano applicabili anche alle procedure espropriative per la realizzazione di opere pubbliche statali (n. 473).

#### IMPIEGO PUBBLICO

*Impiegato dello Stato - Doveri - Incompatibilità con professione o impiego privato - Pratica professionale - Compatibilità - Limiti (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 60 e 63).*

Se l'impiegato dello Stato che svolga, nelle ore non di ufficio pratica, professionale non retribuita presso studi privati, possa incorrere nei provvedimenti previsti dall'art. 63 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 in relazione al divieto o incompatibilità di cui all'art. 60 dello stesso t.u. (n. 881).

*Impiego pubblico - Assegni ed altre indennità - Termine di prescrizione - Contestazione del diritto del dipendente - Irrilevanza (art. 2 r.d. 19 gennaio 1939, n. 295).*

Se, in caso di contestazione del diritto del dipendente statale a percepire un assegno od altra indennità, il relativo credito sia soggetto alla prescrizione biennale di cui all'art. 2 r.d. 19 gennaio 1939, n. 295, ovvero a quello ordinario (n. 876).

*Università - Personale non insegnante - Comando presso altra amministrazione - Compenso incentivante - Spettanza (legge 25 novembre 1971, n. 1042, art. 2).*

Se al personale non insegnante delle università destinato, per comando, presso altre amministrazioni possa essere concesso il premio di incentivazione stabilito dall'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1042 (n. 880).

#### IMPOSTA DI CONSUMO

*Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo - Cessazione del servizio da parte degli appaltatori a seguito dell'abolizione del tributo - Aggi spettanti all'esattore ed al comune (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 2 - r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 - artt. 324 e 328 - t.u.f.l. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 78 - d.m. Finanze 14 marzo 1974).*

Quali siano e come debbano essere calcolati gli aggi spettanti rispettivamente al comune e all'ex appaltatore del servizio di riscossione delle abolite imposte di consumo per i tributi accertati al 31 dicembre 1972, già riscossi e presumibilmente da riscuotersi a carico di contribuenti morosi (n. 35).

#### IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

*Imposta di fabbricazione - Olii minerali - Agevolazione per i prodotti destinati al riscaldamento di locali - Applicabilità a locali utilizzati per lavorazioni industriali (legge 23 gennaio 1970, n. 9, art. 1).*

Se la riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali direttamente impiegati come combustibile per il riscaldamento di locali compete nell'ipotesi di locali destinati ad ospitare fasi di lavorazione industriale di prodotti (essiccatoi, seme ecc.) (n. 34).

#### IMPOSTA DI REGISTRO

*Enunciazione - Dizione dell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 634 del 1972 - Interpretazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, secondo comma).*

Se nell'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, le parole «atto enunciato» debbano essere lette in sede di interpretazione, «atto enunciante» (n. 502).

*Sanzioni per le violazioni - Pena pecuniaria - Misura - Difformità dal testo originario della legge - Interpretazione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 69, secondo comma).*

Se all'art. 69, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, le parole «un sesto del medesimo» vadano lette come «un sesto del massimo», in conformità al testo originale della legge, custodito presso l'archivio centrale dello Stato (n. 503).

**IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA**

*Esenzioni e agevolazioni - Vendite al minuto - Commerciante autorizzato al commercio all'ingrosso e al minuto - Merce mancante - Onere della prova (legge 19 giugno 1940, n. 742, art. 27 - Legge 16 dicembre 1959, n. 1070, art. 1).*

Se, ai fini della esenzione dall'IGE di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, debba essere fornita dal commerciante autorizzato al commercio all'ingrosso e al commercio al minuto la prova che la merce mancante in magazzino sia stata venduta al minuto e non all'ingrosso (n. 179).

**IMPOSTE E TASSE**

*Amministratori e liquidatori di società - Responsabilità per mancato soddisfacimento delle obbligazioni tributarie - Normativa applicabile (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36).*

Se, l'art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — che disciplina la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per mancato soddisfacimento, nell'esercizio delle loro funzioni, delle obbligazioni tributarie della società — trovi immediata applicazione in relazione a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. anzidetto solo per quanto concerne l'aspetto procedimentale, mentre per la verifica dei presupposti sostanziali delle responsabilità debba farsi riferimento alle norme disciplinatrici della materia al momento di verificazione dei fatti addebitati (n. 644).

*Commissioni tributarie - Poteri (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35).*

Se le commissioni tributarie nell'esercizio dei loro poteri inerenti alla istruttoria, possano convocare funzionari dell'amministrazione finanziaria diversi dal rappresentante dell'ufficio titolare del tributo oggetto del ricorso (nel caso particolare funzionari dell'ITE) per avere da essi delucidazioni sull'accertamento (n. 642).

*Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado avanti alla Corte di Appello ovvero alla commissione tributaria centrale - Rapporto tra i due mezzi (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40).*

Se, nel nuovo sistema del contenzioso tributario delineato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in modo indifferenziato per le imposte dirette e per le imposte indirette, i due mezzi di impugnazione di terzo grado (avanti alla commissione centrale ovvero alla Corte di Appello) alternativamente esperibili abbiano identità di sostanza e di contenuto (n. 648).

*Imposte indirette - Accertamento impugnato solo da alcuni dei condebitori solidali - Effetti nei confronti degli altri coobbligati (d.p. 26 ottobre 1972, n. 634 - d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 - 26 ottobre 1972, n. 637).*

Se l'accertamento impugnato solo da taluno dei condebitori solidali, diventi definitivo nei confronti dei coobbligati notificati che non hanno proposto tempestiva impugnazione ed escluda quindi per questi ultimi la possibilità di giovare del giudicato favorevole eventualmente ottenuto dai primi (n. 659).

*Imposte indirette - Coobbligati solidali d'imposta - Atto interruttivo della prescrizione da parte dell'ufficio - Effetti (d.p. 26 ottobre 1972, n. 634 - d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 - cod. civ., art. 1310 - d.p. 26 ottobre 1972, n. 637).*

Se l'atto interruttivo della prescrizione proveniente dall'ufficio interrompe la prescrizione per l'intera materia tassabile nei confronti di tutti i debitori anche non notificati (n. 656).

*Imposte indirette - Termini di decadenza - Notifica ad alcuni soltanto dei condebitori solidali - Effetti (d.p. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74 - d.p. 26 ottobre 1972, n. 636 - d.p. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 34).*

Se il corso della decadenza (in particolare per la notifica dell'accertamento di valore e per la richiesta di imposta in materia di imposte di registro, successione, ipotecarie, Invim) possa essere impedito nei confronti di tutti i condebitori solidali d'imposta in virtù dell'atto notificato ad alcuni soltanto di essi (n. 658).

*Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative operazioni - In particolare regime Invim sulle vendite immobiliari (d.l.c.p.s. 1° dicembre 1947, n. 1611 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5 - legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3).*

Se per le vendite immobiliari operate dall'ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste sia applicabile l'esenzione dall'Invim prevista per lo Stato, ovvero siano assoggettate all'Invim secondo le aliquote ordinarie (n. 645).

*Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste - Vendite immobiliari - Applicazione dell'Invim - Agevolazioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 - d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 - legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 1).*

Se gli immobili appartenenti alle disciolte confederazioni sindacali rientrano tra quelli assoggettati all'Invim, per decorso decennio, nella misura ridotta del 50 per cento secondo le previsioni dell'art. 3, comma sesto, lettera A), della legge 22 dicembre 1975, n. 694, concernenti gli immobili appartenenti agli enti ed. non commerciali non destinati direttamente all'esercizio delle attività istituzionali (n. 647).

*Vendite immobiliari per scrittura privata di data certa non anteriore al 1° gennaio 1973 - Regime Invim (d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2).*

Se le vendite immobiliari per atto pubblico riprodotte di scritture private di vendite anteriori al 1° gennaio 1973, non aventi peraltro data certa debbano essere assoggettate all'Invim con riferimento, per il valore iniziale, alla data anzidetta (n. 646).

## IMPOSTE VARIE

*Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste organo dell'amministrazione statale regime fiscale delle relative operazioni - In particolare regime Invim sulle vendite immobiliari (d.l.c.p.s. 1° dicembre 1947, n. 1611 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 5 - legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3).*

Se per le vendite immobiliari operate dall'ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste sia applicabile l'esenzione dall'Invim prevista per lo Stato, ovvero siano assoggettate all'Invim secondo le aliquote ordinarie (n. 113).

*Ufficio stralcio delle confederazioni sindacali fasciste - Vendite immobiliari - Applicazione dell'Invim - Agevolazioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 - d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 - legge 22 dicembre 1975, n. 694, art. 1).*

Se gli immobili appartenenti alle disciolte confederazioni sindacali rientrano tra quelli assoggettati all'Invim, per decorso decennio, nella misura

ridotta del 50 per cento secondo le previsioni dell'art. 3, comma sesto, lettera A) della legge 22 dicembre 1975, n. 694, concernenti gli immobili appartenenti agli enti ed. non commerciali non destinati direttamente all'esercizio delle attività istituzionali (n. 115).

*Vendite immobiliari per scrittura privata di data certa non anteriore al 1° gennaio 1973 - Regime Invim (d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, art. 1 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2).*

Se le vendite immobiliari per atto pubblico riprodotte di scritture private di vendite anteriori al 1° gennaio 1973, non aventi peraltro data certa debbano essere assoggettate all'Invim con riferimento, per il valore iniziale, alla data anzidetta (n. 114).

## INTERESSI

*Enti pubblici - Soppressione - Liquidazione - Procedura - Debiti pecuniari - Interessi - Sospensione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2 - legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9 - r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55 - cod. civ., art. 30).*

Se in ordine ai debiti pecuniari chirografari di un ente soppresso (nella specie: gioventù italiana) possa sostenersi che l'inizio della procedura di liquidazione determini sospensione del corso degli interessi legali o convenzionali (anche moratori o corrispettivi) (n. 15).

## IPOTECHE

*Enti pubblici - Soppressione - Devoluzione immobili - Credito ipotecario - Inerenza - Esclusione (legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2, 7° comma - legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9, secondo comma).*

Se un credito garantito da ipoteca sugli immobili di un ente successivamente soppresso (nelle specie: gioventù italiana) possa dirsi inerente agli immobili stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma settimo, della legge 18 novembre 1975, n. 764, con conseguente trasferimento del debito a carico dell'ente cui gli immobili siano stati per effetto della stessa legge devoluti (n. 22).

## MEZZOGIORNO

*Ingegneri e architetti - Tariffe - Emissioni - Inderogabilità - Cassa per il Mezzogiorno - Facoltà riduttiva - Sussistenza (legge 5 maggio 1976, n. 340 - d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 19, terzo comma - cod. civ., art. 2233).*

Se la inderogabilità dei minimi di tariffa professionale per gli ingegneri e architetti sancito dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, abbia comportato la soppressione della facoltà riduttiva prevista dall'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, contenente il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (n. 77).

## OPERE PUBBLICHE

*Revisione prezzi - Oneri salariali dipendenti da contratti collettivi aziendali (art. 1664, c.c. - d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 1 - legge 21 giugno 1964, n. 463, art. 1 - d.l. 3 giugno 1940, n. 901, art. 1).*

Se per la revisione dei prezzi contrattuali (nella specie: di un appalto) si possa tener conto del maggior costo della mano d'opera dipendente da contratti collettivi aziendali (n. 181).

## PROCEDIMENTO CIVILE

*Controversia di lavoro - Patrocinio a spese dello Stato - Prenotazioni a debito di compensi ed onorari - Modalità (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14).*

Se vada effettuata sui registri del campione civile la prenotazione a debito delle spese, compensi ed onorari liquidati a favore di chi abbia prestato la propria opera in giudizio a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 61).

*Controversia di lavoro - Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate al difensore della parte non abbinata - Ripetibilità nei confronti del soccombente (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14).*

Se possano ripetersi, nei confronti della parte soccombente condannata alle spese del giudizio (oltre agli onorari) le spese anticipate dall'erario al difensore della parte non abbinata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 60).

## PROFESSIONI

*Ingegneri e architetti - Tariffe - Emissioni - Inderogabilità - Cassa per il Mezzogiorno - Facoltà riduttiva - Sussistenza (legge 5 maggio 1976, n. 340 - d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 19, terzo comma - cod. civ., art. 2233).*

Se la inderogabilità dei minimi di tariffa professionale per gli ingegneri e architetti sancito dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, abbia comportato la soppressione della facoltà riduttiva prevista dall'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, contenente il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (n. 14).

*Professioni - Ingegneri e architetti - Inderogabilità dei minimi di tariffe - Limiti (cod. civ., art. 2233 - legge 5 maggio 1976, n. 340 - legge 1° gennaio 1977, n. 404, art. 6).*

Se l'inderogabilità dei minimi di tariffa professionale sancita per gli ingegneri ed architetti della legge 5 maggio 1976, n. 340, così come autenticamente interpretata dall'art. 6 legge 7 luglio 1977, n. 404, sia da ritenersi inoperante, oltre che nei contratti stipulati da amministrazioni statali ed enti pubblici anche in quelli stipulati da soggetti finali che agiscono in qualità di concessionari di pubbliche amministrazioni per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche (n. 17).

## RISCOSSIONE

*Entrate patrimoniali - Procedura coattiva - Vendite mobiliari - Affidamento all'IVG - Legittimità (r.d. 14 aprile 1910, n. 639).*

Se l'affidamento agli istituti vendite giudiziarie delle vendite mobiliari disposte dagli uffici finanziari nell'espletamento delle procedure esecutive promosse ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulle entrate patrimoniali dello stato rientri nell'ambito di attività: che detti istituti possono legittimamente svolgere (n. 39).

**SOCIETA'**

*Amministratori e liquidatori di società - Responsabilità per mancato soddisfacimento delle obbligazioni tributarie - Normativa applicabile (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36).*

Se, l'art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — che disciplina la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori per mancato soddisfacimento, nell'esercizio delle loro funzioni, delle obbligazioni tributarie della società — trovi immediata applicazione in relazione a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del d.P.R. anzidetto solo per quanto concerne l'aspetto procedimentale, mentre per la verifica dei presupposti sostanziali delle responsabilità debba farsi riferimento alle norme disciplinatrici della materia al momento di verifica dei fatti addebitati (n. 142).

**SPESE GIUDIZIALI**

*Controversia di lavoro - Patrocinio a spese dello Stato - Prenotazioni a debito di compensi ed onorari - Modalità (legge 1 agosto 1973, n. 533, art. 14).*

Se vada effettuata sui registri del campione civile la prenotazione a debito delle spese, compensi ed onorari liquidati a favore di chi abbia prestato la propria opera in giudizio a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 35).

*Controversia di lavoro - Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate al difensore della parte non abbinata - Ripetibilità nei confronti del soccombente (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 14).*

Se possano ripetersi, nei confronti della parte soccombente condannata alle spese del giudizio (oltre agli onorari) le spese anticipate dall'erario al difensore della parte non abbinata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (n. 34).

**TRASPORTO**

*Agevolazioni fiscali per trasferimento di concessioni di trasporto - Trasferimento delle attrezzature e degli impianti relativi - Concessione di filovie - Applicazione (legge 19 giugno 1940, n. 840).*

Se il trasferimento delle attrezzature e degli impianti delle filovie in concessione, come negozio necessariamente connesso a quello avente per oggetto il trasferimento della concessione filoviaria, goda del trattamento fiscale agevolato previsto dalla legge 19 giugno 1940, n. 840 (n. 87).

**TRIBUTI LOCALI**

*Riscossione coattiva delle imposte comunali di consumo - Cessazione del servizio da parte degli appaltatori a seguito dell'abolizione del tributo - Aggi spettanti all'esattore ed al comune (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 2 - r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, artt. 324 e 328 - t.u.f. legge 14 settembre 1931, n. 1175, art. 78 - d.m. finanze, 4 marzo 1974).*

Quali siano e come debbano essere calcolati gli aggi spettanti rispettivamente al comune e all'ex appaltatore del servizio di riscossione delle abolite imposte di consumo per i tributi accertati al 31 dicembre 1972, già riscossi e presumibilmente da riscuotersi a carico di contribuenti morosi (n. 17).

